



AdG PEMAC - Prot. n.19593 del 29/09/2017

PROGRAMA OPERATIVO
FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e della PESCA
2014 – 2020

REGIONE CAMPANIA

(ORGANISMO INTERMEDIO DELEGATO DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE NAZIONALE)

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

MANUALE
DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DEL REFERENTE REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE NAZIONALE

Revisione n.	Adottata con	in vigore dal
01 (Versione master)	D.D.R. n. del	17/04/2017

Referente dell'Autorità di Gestione
Dott. Filippo Diasco



QUADRO DELLE REVISIONI AL MANUALE

Versione n.	in vigore dal	Parti revisionate
01	17/04/2017	Versione master.



SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI

1 – Premesse	9
1.1 – Campo di applicazione del Manuale	9
1.2 – Gestione del documento	10
1.3 – Quadro normativo di riferimento	11
1.3.1 – Regolamenti UE (Fondi SIE)	11
1.3.2 – Regolamenti UE (FEAMP, pesca e acquacoltura)	12
1.3.3 – Normativa nazionale	14
1.4 – Acronimi e definizioni	15
1.4.1 – Definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013	17
1.4.2 – Definizioni ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Reg. (UE) n. 1380/2013	20
1.4.3 – Definizioni ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014	22
1.4.4 – Altre definizioni	23
1.5 – Cenni sul PO FEAMP 2014/2020	23
2 – Soggetti coinvolti nella gestione	24
2.1 – Autorità nazionali del PO FEAMP 2014/2020	24
2.1.1 – Autorità di Gestione (AdG)	24
2.1.2 – Autorità di Certificazione (AdC)	26
2.1.3 – Autorità di Audit (AdA)	27
2.2 – Organismi Intermedi (OO.II.)	28
2.3 – Referenti regionali delle autorità nazionali per il PO FEAMP 2014/2020	29
2.3.1 – Referente dell'Autorità di Gestione (RADG)	30
2.3.2 – Referente dell'Autorità di Certificazione (RADC)	32
2.4 – Strutture operative regionali operanti nel PO FEAMP 2014/2020	32
2.4.1 – Organizzazione e garanzia della separazione delle funzioni	33
2.4.2 – Struttura del RADG	35
2.4.3 – Unità Operative Dirigenziali (UOD)	36
2.4.4 – Unità di Controllo di I livello per le Operazioni a Titolarità (UCOT)	37
2.5 – Altre strutture regionali operanti nel PO FEAMP 2014/2020	37
3 – Priorità e Misure del PO FEAMP 2014/2020	39
3.1 – Priorità dell'Unione e Obiettivi Specifici del PO FEAMP 2014/2020	39
3.2 – Obiettivi Tematici e Misure del PO FEAMP 2014/2020	40
3.3 – Attuazione a Titolarità e a Regia	45
3.3.1 – Misure a Titolarità	46
3.3.2 – Misure a Regia	47
4 – Fasi procedurali – Misure a Titolarità	49
4.1 – Acquisizione di beni e servizi	49
4.1.1 – Procedure di affidamento	50
4.2 – Descrizione delle procedure	50
4.2.1 – Affidamento <i>in house</i>	50
4.2.2 – Convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990	51
4.2.3 – Ufficio Speciale Centrale Acquisti (USCA)	52
4.3 – Trattamento delle domande di pagamento nelle Misure a Titolarità	53
4.3.1 – Trattamento delle domande di pagamento nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016	53
4.3.1.1 – Richiesta di anticipazione	53
4.3.1.2 – Richieste di acconto per stato di avanzamento, e saldo	54
4.3.1.3 – Revisione	54
4.3.1.4 – Adozione del provvedimento	55
4.3.2 – Trattamento delle domande di pagamento nelle convenzioni ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990	55
5 – Fasi procedurali – Misure a Regia	57
5.1 – Natura del sostegno ai singoli beneficiari	57



5.1.1 – Progetti suddivisi sul FEP 2007/2013 e FEAMP 2014/2020	57
5.1.2 – Progetti finanziati a valere sulla Priorità 4 del PO FEAMP 2014/2020	59
5.2 – Ammissione al finanziamento	59
5.2.1 – Attivazione dei Bandi	60
5.2.2 – Ricezione delle domande	61
5.2.3 – Avvio del procedimento amministrativo	61
5.2.4 – Ricevibilità	62
5.2.5 – Ammissibilità	62
5.2.6 – Valutazione	63
5.2.7 – Graduatoria provvisoria	63
5.2.8 – Riesame	64
5.2.9 – Graduatoria definitiva	64
5.2.10 – Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario	65
5.2.11 – Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)	65
5.2.12 – Atto di concessione del sostegno	66
5.3 – Adempimenti e realizzazione delle operazioni finanziate	67
5.3.1 – Verifica duplicazione del finanziamento e misure antifrode	67
5.3.2 – Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex-post	67
5.3.3 – Adempimenti del beneficiario	69
5.3.4 – Modalità di pagamento	69
5.3.5 – Obblighi di pubblicità	69
5.3.6 – Tempi di esecuzione	70
5.3.7 – Tenuta del fascicolo dell'operazione	70
5.4 – Rimodulazioni alla concessione del finanziamento	70
5.4.1 – Rimodulazione a seguito di aggiudicazione della gara	70
5.4.2 – Variante in corso d'opera	71
5.4.3 – Proroga	73
5.4.4 – Recesso (Rinuncia)	74
5.4.5 – Decadenza dal finanziamento e Revoca	74
5.5 – Trattamento delle domande di pagamento del finanziamento	75
5.5.1 – Richiesta di pagamento dell'anticipazione	76
5.5.2 – Richiesta di pagamento dell'acconto per stato di avanzamento	77
5.5.3 – Richiesta di pagamento del saldo o del finanziamento in soluzione unica	79
5.6 – Procedimento di erogazione del finanziamento	80
5.6.1 – Monitoraggio finanziario	80
5.6.2 – Domanda di pagamento	80
5.6.3 – Istruttoria della domanda di pagamento	81
5.6.4 – Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento	82
5.6.5 – Adozione del provvedimento sulla domanda di pagamento	82
6 – Organizzazione dei controlli sulle operazioni	84
6.1 – Verifiche amministrative e Controlli di I Livello (in itinere)	84
6.1.1 – Soggetti deputati	84
6.1.2 – Oggetto del controllo	84
6.1.3 – Frequenza e fasi	85
6.1.4 – Verifiche amministrative	86
6.1.5 – Verifiche in loco	87
6.2 – Controlli ex-post	88
7 – Gestione dei ricorsi	90
7.1 – Ricorso gerarchico	90
7.2 – Giurisdizione del Giudice Ordinario	90
7.3 – Giurisdizione del TAR	91
7.4 – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica	91
7.5 – Ricorso in autotutela	92



8 – Gestione delle irregolarità e dei recuperi	93
8.1 – Segnalazione e rettifica delle irregolarità, registrazione dei debiti e recupero	93
8.2 – Registrazione delle informazioni	94
8.3 – Rettifiche e recuperi	95
8.4 – Procedimento della Corte dei Conti	96
8.5 – Procedura di recupero	96
8.5.1 – Fase Pre-coattiva	96
8.5.2 – Fase Coattiva gestita in proprio	97
8.5.3 – Fase Coattiva gestita in concessione	97
8.6 – Registro dei debitori	98
9 – Appalti pubblici, Aiuti di stato, Pari opportunità, Norme ambientali	99
9.1 – Appalti pubblici	99
9.2 – Aiuti di Stato	100
9.3 – Pari Opportunità	101
9.4 – Disciplina ambientale	101
10 – Ammissibilità delle spese	103
10.1 – Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020	103
10.2 – Ammissibilità delle spese	103
11 – CUP, CIG, e Tracciabilità dei flussi finanziari	105
11.1 – Codice Unico di Progetto (CUP)	105
11.2 – Codice Identificativo di Gara (CIG)	105
11.3 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari	105
12 – Garanzie fideiussorie	107
12.1 – Garanzie fideiussorie nelle Misure a Titolarità	107
12.2 – Garanzie fideiussorie nelle Misure a Regia	107
12.3 – Elenco delle garanzie fideiussorie	109
13 – Informazione e pubblicità	111
13.1 – Quadro di riferimento normativo	111
13.2 – Informazione e pubblicità della Regione Campania in qualità di OI	113
13.3 – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali di esecuzione del PO FEAMP	113
13.4 – Obblighi di pubblicità a carico beneficiari finali	114
14 – Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	115
14.1 – Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	115
14.2 – Termini di conservazione della documentazione	115
14.3 – Rintracciabilità della documentazione	116
14.4 – Fascicolo dell'operazione	116
15 – Piste di controllo	118
15.1 – Modello per la rappresentazione delle Piste di Controllo	118
16 – Verifica delle funzioni delegate all'O.I.	120
16.1 – Manuale della Procedura di Monitoraggio degli Organismi Intermedi	120
17 – Scambio di informazioni con Autorità di Certificazione e di Audit	121
17.1 – Scambio di informazioni con l'Autorità di Certificazione	121
17.2 – Scambio di informazioni con l'Autorità di Audit	122
18 – Disposizioni finali	124
18.1 – Non conformità e azioni correttive	124
18.2 – Rinvio	124
18.3 – Entrata in vigore	125
Appendice A	
Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura – SIPA	126



Appendice B

Attrezzi da pesca attivi e passivi _____ 132

Appendice C

Consigli Consultivi Regionali (CCR) _____ 133

Appendice D

Rete Natura 2000 _____ 134

Appendice E

Specie autoctone _____ 135

Appendice F

Valutazione del rischio e Verifica in loco in itinere _____ 136

Appendice G

Campionamento ed estrazione nei Controlli ex post _____ 139

Appendice H

Casi di inammissibilità di cui alle Disposizioni Attuative Generali dell'AdG _____ 144

Appendice I

Reg. Delegato (UE) n. 2015/288 – Periodo di inammissibilità _____ 152

Appendice J

Reg. (UE) n. 763/2014 – Emblema e riferimenti dell'Unione _____ 159



SOMMARIO DEGLI ALLEGATI

1. Generico – Verbale	164
2. Titolarità – Affidamento (proc. aperta) – Check List	167
3. Titolarità – Affidamento (proc. ristretta) – Check List	175
4. Titolarità – Affidamento (proc. negoz. con bando) – Check List	183
5. Titolarità – Affidamento (proc. negoziata senza bando) – Check List	191
6. Titolarità – Affidamento (proc. sotto soglia) – Check List	201
7. Titolarità – Affidamento (proc. in house o art 15) – Check List	209
8. Titolarità – Contratto – Check List	215
9. Titolarità – Anticipazione/Pagamento – Verbale	221
10. Titolarità – Anticipazione – Check List	227
11. Titolarità – Anticipazione – Check List di Revisione	232
12. Titolarità – Pagamento – Check List	236
13. Titolarità – Pagamento – Verifica in Loco – Verbale (e inclusa) Check List	244
14. Titolarità – Pagamento – Check List di Revisione	248
15. Regia – Ammissibilità – Istanza	253
16. Regia – Ammissibilità – Ricevibilità – Check List	265
17. Regia – Ammissibilità – Dichiarazioni Certificazioni – Verbale (e inclusa) Check List	267
18. Regia – Ammissibilità – Check List	275
19. Regia – Ammissibilità – Verbale	278
20. Regia – Ammissibilità – Aggiornamento al verbale	284
21. Regia – Ammissibilità – Riasame – Istanza	286
22. Regia – Ammissibilità – Riesame – Verbale	290
23. Regia – Ammissibilità – Decreto di concessione	295
24. Regia – Rimodulazione – Gara – Istanza	308
25. Regia – Rimodulazione – Gara – Check List	312
26. Regia – Rimodulazione – Variante – Istanza	338
27. Regia – Rimodulazione – Variante – Verifica in Loco – Verbale (e inclusa) Check List	344
28. Regia – Rimodulazione – Variante – Check List	348
29. Regia – Rimodulazione – Proroga – Istanza	354
30. Regia – Rimodulazione – Proroga – Check List	358
31. Regia – Rimodulazione – Verbale	362
32. Regia – Rimodulazione – Decreto	369
33. Regia – Rimodulazione – Rinuncia – Istanza	376



34.	Regia – Pagamento – Modello di Garanzia fideiussoria	381
35.	Regia – Pagamento – Modello di Garanzia per EE.PP.	386
36.	Regia – Pagamento – Dichiarazione liberatoria	388
37.	Regia – Pagamento – Anticipazione – Istanza	390
38.	Regia – Pagamento – Anticipazione – Check List	394
39.	Regia – Pagamento – Acconto/Saldo/S.U. – Istanza	399
40.	Regia – Pagamento – Acconto/Saldo/S.U. – Verif. in Loco – Verbale (e inclusa) Check List	404
41.	Regia – Pagamento – Acconto/Saldo/S.U. – Check List	409
42.	Regia – Pagamento – Verbale	418
43.	Regia – Pagamento – Anticipazione – Check List di Revisione	426
44.	Regia – Pagamento – Acconto/Saldo/S.U. – Check List di Revisione	431
45.	Regia – Pagamento – Integrazione alla Check List	437
46.	Regia – Pagamento – Integrazione al Verbale	439
47.	Regia – Pagamento – Integrazione alla Check List di Revisione	443
48.	Regia – Pagamento – Decreto di liquidazione	446
49.	Regia – Dichiarazione generica	453
50.	Modello identificativo del Fascicolo	454
51.	Scheda di Fascicolo	455
52.	Regia – Elenco territoriale/Graduatoria regionale	460
53.	Scheda di monitoraggio finanziario	461
54.	Elenco garanzie fideiussorie	463
55.	Piste di Controllo	464



1 – PREMESSE

Le presenti Disposizioni Procedurali illustrano le procedure per la gestione ed il controllo adottate dalla Regione Campania, Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 e per il coordinamento delle attività dirette all'attuazione del Programma stesso.

Nella programmazione 2014/2020 i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014/2020 seguono sia normative comuni inserite nel Reg. (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013, e sia quelle specifiche dei singoli Fondi, nel caso del Fondo FEAMP i riferimenti sono declinati seguendo i dettami del Reg. (UE) 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca, e nel Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo FEAMP che abroga i Regg. (CE) 2328/2003, 861/2006, 1198/2006 e 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo.

L'attuale periodo di programmazione prevede la stipula di un documento strategico tra la Commissione Europea e gli Stati Membri, denominato "Accordo di Partenariato", che in Italia è stato approvato in data 29 ottobre 2014 e definisce la strategia per l'utilizzo ottimale dei Fondi SIE per tutto il periodo di programmazione 2014/2020.

L'Autorità di Gestione del FEAMP ha strutturato l'assetto organizzativo per la gestione ed il controllo del PO FEAMP sulla base delle prescrizioni del citato Reg. (UE) 508/2014.

Il Reg. (UE) 508/2014 è stato integrato dal:

- Reg. (UE) 1014/2014 che stabilisce il sistema comune di monitoraggio e valutazione e i relativi indicatori;
- Reg. (UE) 1046/2014 relativamente ai criteri di calcolo dei costi supplementari che ricadono sugli operatori per determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultra-periferiche.

Il Programma Operativo (PO) del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca per l'Italia (PO FEAMP), relativo all'intero periodo di programmazione 2014/2020 è stato approvato con Decisione di esecuzione (UE) C(2015) 8452 F1 della Commissione europea del 25/11/2015, con allegati, tra gli altri, il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'Acquacoltura in Italia (PSNA) 2014/2020, e la descrizione sintetica del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO).

In conformità a quanto previsto Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 123 paragrafo 7, all'interno del documento del PO FEAMP al paragrafo 11.1, la Regione Campania è stata riconosciuta (come tutte le regioni e province autonome) quale Organismo Intermedio (O.I.) delegato dall'AdG per l'attuazione del medesimo programma.

Con atto prot. n. 15286 del 20/09/2016 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) e repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è stato sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP.

Conformemente al Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 123 paragrafo 7, l'AM all'art. 3 co. 4 prevede che la delega alle regioni e alle province autonome a gestire con competenza esclusiva o condivisa le Misure del FEAMP in qualità di OO.II. sia stipulata con apposite convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse alla gestione stessa. La Convenzione di delega alla Regione Campania è stata approvata dalla Regione Campania in forma di schema con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 201 del 02/12/2016, e sottoscritta in data 13/12/2016.

Con DGR n. 54 del 7 febbraio 2017 la Regione Campania ha approvato il proprio Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca per la Campania (PO FEAMP Campania) relativo al periodo di programmazione 2014/2020.

1.1 – Campo di applicazione del Manuale

Il presente documento è stato redatto in coerenza con i dettami regolamentari (artt. 72 e 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013), con il PO FEAMP, e in particolare con l'allegato 4, documento di "Descrizione Sintetica del SIGECO" (suo art.3), e con la Convenzione di delega (art. 6 co. 4 lett. a); nei suddetti documenti viene prescritta alla Regione Campania, in qualità di O.I., la definizione e formalizzazione di un proprio sistema di gestione e controllo attraverso l'adozione di un Manuale, in conformità con il citato SIGECO e la manualistica adottata dall'AdG.

La progettazione della struttura organizzativa per la gestione e il controllo del Programma implica, da una parte la definizione dei compiti da svolgere, cioè le attività elementari da implementare e l'aggregazione di tali



compiti/attività in sottosistemi corrispondenti alle diverse aree funzionali, dall'altra le interconnessioni che si realizzano tra i vari soggetti coinvolti.

I contenuti principali delle Disposizioni, vertono sull'illustrazione dei seguenti aspetti:

- strutture e soggetti coinvolti nella gestione del Programma Operativo;
- gestione delle Misure del P.O. e relative Misure;
- fasi procedurali per la predisposizione dei bandi ed il trattamento delle domande di sostegno e di pagamento;
- organizzazione dei sistemi di controllo;
- disciplina in materia di ammissibilità delle spese;
- disposizioni e procedure in materia di Aiuti di Stato, Pari Opportunità e Norme Ambientali;
- Piste di Controllo e *check-list*;
- disposizioni in materia di accertamento delle irregolarità e sul recupero degli importi;
- disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari;
- modalità con cui avvengono le comunicazioni tra l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Certificazione e/o Autorità di Audit;
- disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
- sistema di verifica delle funzioni delegate all'Organismo Intermedio;
- non conformità ed azioni correttive;
- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura a supporto della gestione - Sistema Informativo SIPA.

Le presenti Disposizioni sono rivolte alla Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio (O.I.), in particolare al Referente dell'Autorità di Gestione (RADG), ai Responsabili di Misura (RdM), e agli altri incaricati coinvolti nel processo di attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, costituendo lo strumento cardine di riferimento per la guida del complesso delle attività dirette all'attuazione del processo gestionale del Programma Operativo stesso.

1.2 – Gestione del documento

Del Manuale, e di ogni sua Revisione, prima dell'adozione, è data puntuale comunicazione all'AdG ai fini della dovuta approvazione, nell'osservanza della Convenzione di delega all'art. 6 co. 4 lett. a) e b).

Il Manuale, come ogni sua Revisione, è approvato con Decreto Dirigenziale. Il Decreto è adottato in via informatica e con apposizione di firma digitale, mediante il sistema di gestione e archiviazione dei provvedimenti amministrativi della Regione Campania. L'adozione equivale all'assunzione di responsabilità rispetto al documento stesso.

Il Decreto di adozione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), a norma del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 20/09/2009, recante il regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale, all'art. 2 co. 3 e all'art. 3 co. 2 lett. e, f, h, i, esclusivamente "on line" e con effetto di pubblicità legale a norma dello stesso Decreto all'art. 2 co. 2.

Il Decreto di adozione, inoltre, è pubblicato sulle pagine del portale web della Regione Campania nella sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 12, per la durata prevista dal medesimo decreto.

Al Manuale, come ad ogni sua revisione, è data particolare diffusione a mezzo pubblicazione sulle pagine del portale web della Regione Campania dedicate al PO FEAMP Campania in estensione .pdf e in formato "open data", ai sensi della D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 art. 52 (CAD).

Il sistema di identificazione del documento prevede i seguenti elementi:

- titolo del documento;
- indice della versione;
- estremi del provvedimento di adozione;
- data di emissione del provvedimento di adozione.

Il Manuale riporta in evidenza, altresì, la data di entrata in vigore e il quadro delle revisioni.

Tali elementi permettono l'identificazione univoca del documento anche nelle sue versioni evolutive. L'indice della versione è un indice numerico incrementale che parte da 01 (versione master) e aumenta di una unità ad ogni nuova versione. Il quadro delle revisioni è un prospetto riepilogativo che, per ogni singola versione, evidenzia la



relativa vigenza e i paragrafi interessati da modifiche.

Il processo di revisione è costante; l'eventuale aggiornamento delle Disposizioni, che porta alla nuova versione, viene svolta all'occorrenza e può essere operato in considerazione:

- delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile ovvero degli Orientamenti e Linee Guida forniti da Organismi Comunitari e/o Nazionali;
- dei mutamenti dell'assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed in generale del contesto operativo di riferimento della Regione Campania e/o del PO FEAMP;
- delle indicazioni espresse dall'Autorità di Gestione (AdG), dal Referente dell'Autorità di Certificazione (RADc) e dall'Autorità di Audit (AdA);
- dall'attività di revisione operate dall'AdG alle proprie Disposizioni Procedurali (Manuale dell'AdG);
- degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività del RADc, delineati sulla base delle esperienze progressivamente maturate.

1.3 – Quadro normativo di riferimento

Nei paragrafi che seguono sono riportati alcuni riferimenti della normativa e della documentazione comunitaria e nazionale, in materia di FSIE, di FEAMP, e di affari marittimi e della pesca, oltre che della normativa nazionale rilevante per i procedimenti di finanziamento in ambito FEAMP.

Tale quadro è di mero ausilio, e non ha carattere di completezza.

1.3.1 – Regolamenti UE (Fondi SIE)

- **TFUE** – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento delegato (UE) **2015/1076** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da



inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) **1970/2015** della Commissione del 8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) **2016/568** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.3.2 – Regolamenti UE (FEAMP, pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) **404/2011** della Commissione del 8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e



dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) **763/2014** della Commissione del 11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultra-periferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Rettifica del regolamento delegato (UE) **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Regolamento delegato (UE) **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno



nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento delegato (UE) **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) **2015/1930** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3.3 – Normativa nazionale

- **Legge n. 241 del 7 agosto 1990** – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata ed integrata dalla Legge n. 15 del 11 febbraio 2005 (G.U.R.I. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dal D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80, (G.U.R.I. n. 111 del 14 maggio 2005, Supplemento Ordinario);
- **Legge n. 124 del 7 agosto 2015** – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, (15G00138) (G.U.R.I. Serie Generale n. 187 del 13 agosto 2015);
- Per i CCNL, fare riferimento alla **Legge n. 402 del 29 luglio 1996** – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;
- **Legge n. 183 del 10 dicembre 2014** – Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, (14G00196) (G.U.R.I. Serie Generale n. 290 del 15 dicembre 2014);
- **D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997** – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, (G.U.R.I. n. 248 del 23 ottobre 1997 Supplemento Ordinario) (Appendice E);
- **D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000** – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- **D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002** – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla Legge n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- **D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003** – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, concernente l'attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U.R.I. n. 124 del 30 maggio 2003) (Appendice E);



- **D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003** – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004** – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 38 del 7 marzo 2003;
- **D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008** – Attuazione dell'articolo 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (G.U.R.I. n. 101 del 30 aprile 2008);
- **D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010** – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», (G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- **D. Lgs n. 190 del 13 ottobre 2010** – Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, (G.U.R.I. n. 270 del 18 novembre 2010);
- **D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011** – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, (11G0201) (G.U.R.I. Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 214);
- **D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012** – Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge n. 96 del 4 giugno 2010 e ss.mm.ii.;
- **D.M. 26 gennaio 2012** – Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- **D.P.C.M. n. 193 del 30 ottobre 2014** – Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della Legge n. 121 del 1 aprile 1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, (15G00001) (G.U.R.I. Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2015);
- **D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016** – Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016);
- **Legge n. 20 del 14 gennaio 1994** – Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, (G.U.R.I. n. 10 del 14 gennaio 1994);
- **D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013** – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 97 del 2016), (G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2013);
- **Legge n. 154 del 28 luglio 2016** – Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- **D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017** – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, (G.U.R.I. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 - Supplemento Ordinario n. 22).

1.4 – Acronimi e definizioni

Sono di seguito riportati gli acronimi utilizzati all'interno delle presenti Disposizioni:

ACRONIMI UTILIZZATI	
AdG	Autorità di Gestione
AdC	Autorità di Certificazione
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CIG	Codice Identificativo Gara



ACRONIMI UTILIZZATI	
CIPE	Comitato interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
C.P.C.	Codice di procedura civile
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DDG	Decreto del Direttore Generale
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEP	Fondo Europeo per la Pesca
FLAG	Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca
GECT	Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularity Management System
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
MiPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP	Manuale Opere Pubbliche
NCDA	Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
O.I.	Organismo Intermedio
OO.II.	Organismi Intermedi
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PMI	Politica Marittima Integrata
PO	Programma Operativo
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
RAdC	Referente Autorità di Certificazione
RAdG	Referente Autorità di Gestione
RdC	Responsabile del Controllo di I Livello
RdP	Responsabile del Procedimento
RdM	Responsabile di Misura
Rev	Revisore



ACRONIMI UTILIZZATI	
RIA	Responsabile Incaricato dell'Anticipazione nelle operazioni a titolarità
RIDC	Responsabile incaricato delle Dichiarazioni sostitutive e acquisizione delle Certificazioni
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SFC	System for Fund Management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Strutturali e di Investimento Europei (Fondi)
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIPA	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
UCOT	Unità Controllo di I livello per le Operazioni a Titolarità
UE	Unione Europea
UGSR	Ufficio per la Gestione delle Spese Regionali della Regione Campania
UOD	Unità Operativa Dirigenziale della Regione Campania
USCA	Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania
VAS	Valutazione Ambientale Strategica

1.4.1 – Definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- **Accordo di partenariato.** Un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della *governance* a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato.
- **Aiuti di Stato.** Gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del Reg. (UE) 1303/2013, si considerano includere anche gli aiuti *de minimis* ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione¹, del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione² e del Reg. (CE) n. 875/2007 della Commissione³.
- **Area del programma.** Una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni.
- **BEI.** La Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti.
- **Beneficiario.** Un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento citato, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.

¹ Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), (G.U.C.E. L 379 del 28/12/2006, pag. 5).

² Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, (G.U.C.E. L 337 del 21/12/2007, pag. 35).

³ Reg. (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, (G.U.C.E. L 193 del 25/07/2007, pag. 6).



- **Carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo.** Ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV del Reg. (UE) 1303/2013, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
- **Condizionalità ex-ante applicabile.** Un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto.
- **Conto di garanzia.** Un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'art. 42, paragrafo 1, lettera c), all'art. 42, paragrafi 2 e 3, e dall'art. 64 del Reg. (UE) 1303/2013, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi.
- **Destinatario finale.** Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario.
- **Documento.** Un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- **Esercizio finanziario.** Ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- **Fondo di fondi.** Un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.
- **Irregolarità.** Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
- **Irregolarità sistemica.** Qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al Reg. (UE) 1303/2013 e alle norme specifiche di ciascun fondo.
- **Norme specifiche di ciascun fondo.** Le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. (UE) 1303/2013 o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del Reg. (UE) 1303/2013 o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'art. 1, quarto comma dello stesso regolamento.
- **Obiettivo specifico.** Il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità.
- **Operatore economico.** Qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.
- **Operazione.** Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.
- **Operazione completata.** Un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.
- **Operazione PPP.** Un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato.
- **Organismo di diritto pubblico.** Qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, paragrafo 9, della



Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e qualsiasi Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) istituito a norma del Reg. (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.

- **Organismo intermedio.** Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
- **Partenariati pubblico-privati (PPP).** Forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale.
- **Periodo contabile.** Ai fini della parte III e della parte IV del Reg. (UE) 1303/2013, il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024.
- **PMI.** Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶.
- **Priorità.** Nelle parti II e IV del Reg. (UE) 1303/2013 l'"asse prioritario" di cui alla parte III dello stesso regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR.
- **Programma.** Un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. (UE) 1303/2013 e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR.
- **Programmazione.** L'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'art. 5 del Reg. (UE) 1303/2013, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- **Quadro politico strategico.** Un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza.
- **Raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE.** Le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi.
- **Richiesta di pagamento.** Una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro.
- **Spesa pubblica.** Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
- **Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.** Gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010⁷ e nella decisione

⁴ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, (G.U.C.E. L 134 del 30/04/2004, pag. 114).

⁵ Reg. (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), (G.U.C.E. L 210 del 31/07/2006, pag. 19).

⁶ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, (G.U.C.E. L 124 del 20/05/2003, pag. 36).

⁷ Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).



2010/707/UE del Consiglio⁸, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi.

- **Strategia di specializzazione intelligente.** Le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa.
- **Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.** Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale.
- **Strategia macroregionale.** Un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.
- **Strategia del bacino marittimo.** Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo.
- **Strumenti finanziari.** Gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del Reg. (UE) 1303/2013.

1.4.2 – Definizioni ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Reg. (UE) n. 1380/2013

Sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell'art. 4, par. 1 del Reg. (UE) n. 1380/2013:

- **Accordi di partenariato per una pesca sostenibile.** Accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.
- **Acquacoltura.** L'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- **Acque unionali.** Le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del Trattato sull'Unione Europea.
- **Approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca.** Un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi.
- **Approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.** Un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat.
- **Attività di pesca.** Attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
- **Autorizzazione di pesca.** L'autorizzazione quale definita all'art. 4, punto 10, del Reg. (CE) n. 1224/2009.
- **Biomassa riproduttiva.** Una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un

⁸ Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).



momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare.

- **Capacità di pesca.** La stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli artt. 4 e 5 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, come modificato dal Reg. (CE) n. 3259/1994.
- **Concessioni di pesca trasferibili.** Il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che il titolare può trasferire.
- **Infrazione grave.** Un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'art. 42, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (4) e l'art. 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.
- **Inserimento nella flotta peschereccia.** L'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro.
- **Licenza di pesca.** La licenza quale definita all'art. 4, punto 9, del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
- **Limite di catture.** A seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco.
- **Misura di salvaguardia.** Una Misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati.
- **Misura tecnica.** La Misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca.
- **Operatore.** La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- **Pesca a basso impatto.** L'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate.
- **Pesca multispecifica.** L'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca.
- **Pesca selettiva.** La pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio.
- **Peschereccio.** Qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara.
- **Peschereccio unionale.** Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione.
- **Prodotti dell'acquacoltura.** Gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati.
- **Prodotti della pesca.** Organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati.
- **Rendimento massimo sostenibile.** Il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione.
- **Rigetti in mare.** Catture che sono rigettate in mare.
- **Risorse biologiche di acqua dolce.** Le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili.
- **Risorse biologiche marine.** Le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare.
- **Sforzo di pesca.** Il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo.
- **Stato membro avente un interesse di gestione diretto.** Uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare.
- **Stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza.** Lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia



inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim).

- **Stock.** Una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata.
- **Surplus di catture ammissibili.** La parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili.
- **Taglia minima di riferimento per la conservazione.** Le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco.
- **Tasso di mortalità per pesca.** Il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo.
- **Utilizzatore finale di dati scientifici.** Un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca.
- **Valore di riferimento per la conservazione.** I valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato.

1.4.3 – Definizioni ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014

Sono riportate di seguito le definizioni ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 508/2014:

- **Ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE).** Una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare.
- **Gestione integrata delle zone costiere.** Le strategie e le misure descritte nella Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.
- **Governance marittima integrata.** La gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell'Unione che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere.
- **Interventi intersettoriali.** Iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche.
- **Misura.** Una serie di interventi.
- **Navi che operano esclusivamente nelle acque interne.** Navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- **Pesca costiera artigianale.** La pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (Appendice B).
- **Pesca nelle acque interne.** Le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio.
- **Pescatore.** Qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro.
- **Pianificazione dello spazio marittimo.** Un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali.
- **Politica marittima integrata (PMI).** Una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultra-periferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale.
- **Rete europea di dati e osservazioni marine.** Una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile.
- **Sistema di registrazione e comunicazione elettronica (ERS).** Un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1224/2009.
- **Sorveglianza marittima integrata (SMI).** Un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale.



- **Zona di pesca e acquacoltura.** Una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro.

1.4.4 – Altre definizioni

Sono riportate di seguito altre definizioni utili:

- **Autorità di gestione (AdG).** Organismo responsabile della gestione e attuazione del PO FEAMP nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- **Autorità di Certificazione (AdC).** Organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui all'art. 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013, e all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- **Autorità di Audit (AdA).** Organismo responsabile dello svolgimento delle attività di audit e del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del PO FEAMP secondo quanto stabilito dall'art. 127 Reg. (UE) 1303/2013.

1.5 – Cenni sul PO FEAMP 2014/2020

Il principale strumento di sostegno alla nuova Politica Comune della Pesca (PCP) volto al miglioramento, tra il 2014 e il 2020, della sostenibilità sociale, economica e ambientale dei mari e delle coste in Europa sostenendo i progetti locali, le aziende e le comunità in loco.

Nell'attuale programmazione, il FEAMP rappresenta uno dei cinque Fondi Strutturali e d'Investimento Europei che si integrano l'un l'altro, operando congiuntamente per orientare le priorità verso una ripresa ricca di crescita e occupazione in Europa. Le risorse poste a disposizione sono indirizzate alla creazione di occupazione, alla diversificazione delle economie locali e al conferimento di una maggiore redditività e sostenibilità alla pesca.

Sebbene gli obiettivi siano di vasta portata, il FEAMP si basa su sei priorità principali:

1. la pesca sostenibile, garantendo l'equilibrio tra la capacità di pesca e le risorse disponibili, adottando un approccio più selettivo e ponendo fine allo spreco del pesce catturato inavvertitamente;
2. l'acquacoltura sostenibile, che aiuterà il settore a crescere e a diventare più competitivo seguendo specifiche regole su metodi di produzione ecocompatibili e rigorose normative in materia di qualità, salute e sicurezza, fornendo così all'Europa prodotti di alto livello, affidabili e nutritivi;
3. l'attuazione della PCP, con il miglioramento della raccolta dei dati, della conoscenza scientifica e del monitoraggio, del controllo e dell'attuazione della legislazione in materia di pesca;
4. l'assistenza alle comunità che dipendono dalla pesca a diversificare le loro economie con altre attività marittime come il turismo, e a apportare maggiore valore aggiunto alle loro attività di pesca;
5. il miglioramento della commercializzazione e della trasformazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
6. il sostegno alla crescita dai mari tramite il miglioramento delle conoscenze marine, la migliore pianificazione delle attività in mare, la gestione di ogni bacino marino in base alle sue esigenze, e la promozione della cooperazione sulla vigilanza marittima.

L'obiettivo perseguito dal FEAMP sarà dunque quello di creare le condizioni affinché le aziende e le comunità locali possano favorire una crescita sostenibile e inclusiva in coerenza con gli obiettivi strategici di Europa 2020.



2 – SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE

2.1 – Autorità nazionali del PO FEAMP 2014/2020

L'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, relativo alla designazione delle Autorità, stabilisce che per ciascun Programma Operativo ogni Stato Membro, per garantire l'efficace e la corretta attuazione del Programma ed il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, designa le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit. Per il PO FEAMP 2014/2020 sono state individuate le seguenti autorità:

- **Autorità di Gestione:**
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (PEMAC IV)
- **Autorità di Certificazione**
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Organismo Pagatore Nazionale
Ufficio Esecuzione Pagamenti e Certificazione
- **Autorità di Audit**
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Organismo di coordinamento
Ufficio Coordinamento dei controlli specifici

L'individuazione delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit è effettuata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 72 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013. In particolare, come sopra illustrato, l'Autorità di Gestione è incardinata nella Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, una struttura indipendente rispetto alle Autorità di Audit e di Certificazione che sono state designate nell'ambito dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Lo statuto dell'Agenzia stabilisce che gli organi di indirizzo della stessa, vale a dire il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, svolgono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ma non dispongono del potere di assumere decisioni gestionali, che sono proprie, nelle rispettive sfere di competenza e autonomia, dell'Organismo di Coordinamento ed all'Organismo Pagatore.

2.1.1 – Autorità di Gestione (AdG)

L'Autorità di Gestione per il PO FEAMP 2014/2020 individuata a livello nazionale, con D.M. n. 1622 del 13 febbraio 2014, è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il Responsabile è il Direttore Generale, con sede in via XX settembre 20 – 00185 Roma.

L'Autorità di Gestione svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dall'art. 97 del Reg. (UE) 508/2014. È responsabile dell'efficacia e della regolarità dell'attuazione del Programma nel suo insieme.

L'AdG coordina l'attuazione del PO FEAMP attraverso l'elaborazione di provvedimenti attuativi e l'adozione di Manuali, Disposizioni Attuative e Procedurali. Predispone la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni.

Considerando che per l'attuazione del PO FEAMP sono stati designati Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, l'AdG è responsabile del coordinamento degli stessi, e della supervisione e controllo al fine di garantire una efficace e regolare gestione unitaria del Programma Operativo. In particolare, oltre alle attività di seguito illustrate, l'AdG informa tempestivamente l'O.I. delle frodi o frodi sospette riscontrate nel corso dell'attuazione del PO FEAMP che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'O.I., nonché di ogni variazione del piano finanziario del Programma, disimpegno o rettifica, ai sensi dell'Accordo Multiregionale e della Convenzione di delega.

In termini di coordinamento, l'Autorità di Gestione ha il compito di assicurare a livello nazionale l'applicazione coerente e il più possibile uniforme all'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nei diversi



territori. A tal fine, provvede previa definizione di un apposito sistema di gestione e di attribuzione delle responsabilità, alla predisposizione di linee guida e strumenti standardizzati, elaborati di concerto con i soggetti coinvolti.

Inoltre, spettano all'Autorità di Gestione i compiti di coordinamento amministrativo e di gestione finanziaria, attuati per gestire la raccolta dei dati in modo efficace. In particolare, per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del PO, l'AdG:

- verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti e che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate in conformità al diritto applicabile, al PO FEAMP ed alle condizioni per la corretta realizzazione dell'operazione;
- garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ad un'operazione;
- istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- stabilisce procedure atte a consentire che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una Pista di Controllo adeguata, siano conservati secondo quanto disposto all'art. 72, lett. g) del Reg. (UE) 1303/2013;
- prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'art. 59, paragrafo 5, lett. a) e b), del Reg. (UE) 966/2012 (regolamento finanziario).

Per l'adempimento del programma dei controlli, l'Autorità di Gestione coincide con l'Autorità competente ai sensi dell'art. 5, sezione 5, del Reg. (CE) 1224/2009, e coordina le relative attività di controllo. Ai fini dell'espletamento delle funzioni si avvale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

L'AdG presiede il Comitato di Sorveglianza istituito conformemente agli artt. 47 e 48 del Reg. (UE) 1303/2013, lo assiste e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare:

- dati relativi ai progressi del PO FEAMP nel raggiungimento degli obiettivi;
- dati finanziari;
- dati relativi a indicatori di contesto, di output e di risultato e ai target intermedi.

L'AdG elabora le proposte di modifica del PO FEAMP da sottoporre al parere del CdS. Inoltre, sottopone al parere e all'approvazione del CdS i criteri di selezione, definiti in conformità ai principi e alle indicazioni individuati nel PO FEAMP.

L'AdG elabora e presenta alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le Relazioni di Attuazione Annuali e Finali di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013 in cui, si dà conto delle Misure attuate e dei risultati conseguiti. Rende disponibili agli Organismi Intermedi ed ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni.

È compito dell'AdG, la promozione dello sviluppo di un sistema informativo gestionale capace di supportare tutte le attività connesse al PO FEAMP e teso a coinvolgere gli attori principali del processo, i quali contribuiranno – ognuno per la propria competenza – alla fruizione “in tempo reale” di tutte le informazioni ritenute necessarie. A tal proposito, il sistema informativo è costruito per rilevare i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni.

L'AdG (e, ove pertinente, gli O.I.) provvederà ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in ottemperanza all'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel relativo Allegato V.

L'AdG sovrintende all'elaborazione del Piano di Valutazione del Programma ai sensi degli artt. 56 del Reg. (UE) 1303/2013 e 113 lett. b) del Reg. (UE) 508/2014, e all'attuazione delle relative attività.

L'AdG collabora con la Rete delle Autorità ambientali e del Fondo FEAMP (FARNET) per garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente; così facendo sarà promosso lo sviluppo sostenibile che, a sua volta, sarà garantito mediante un approccio in grado di implementare la politica di sostenibilità ambientale in tutte le fasi di programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi previsti.



In base all'art. 35 paragrafo 1 lett. a) del Reg. (UE) 1303/2013, gli Stati Membri che decidono di implementare il CLLD devono fornire il sostegno preparatorio che, in ambito del PO FEAMP, rappresenta una delle Misure della Priorità n. 4 del Programma Operativo.

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali; in coerenza con la suddetta strategia (che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale), l'AdG – con i criteri stabiliti nel PO FEAMP ed in linea con le disposizioni regolamentari – orienta gli O.I. nell'elaborazione di un avviso pubblico per la selezione delle strategie sul proprio territorio regionale. Inoltre, l'AdG effettua il coordinamento delle modalità gestionali delle reti nazionali istituite per migliorare la *capacity building* dei FLAGs nella gestione delle attività di propria competenza attraverso la condivisione di conoscenza e l'interazione reciproca. L'AdG, di concerto con le Amministrazioni regionali, procederà alla definizione dei criteri e delle procedure per il sostegno preparatorio, in modo che la selezione dei beneficiari possa essere lanciata immediatamente dopo l'approvazione del Programma Operativo, garantendo il rispetto delle scadenze previste per la selezione delle strategie (Reg. (UE) 1303/2013, art. 33 paragrafo 4. A tal fine l'AdG individua un'expertise specifica.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

- elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- relativamente alla gestione dei rischi, prevede di effettuare un'apposita analisi volta ad individuare le azioni e le misure adeguate per prevenirne la configurazione e le attività maggiormente soggette all'insorgenza di rischi.

Rientra altresì tra le attività e le mansioni dell'AdG:

- l'elaborazione e l'adozione formale delle Disposizioni Procedurali per l'individuazione e la definizione di procedure di attuazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGECO) destinato al personale dell'AdG;
- l'elaborazione e adozione di specifiche Piste di Controllo per l'attuazione delle operazioni, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia;
- l'elaborazione e adozione di un manuale per il monitoraggio delle funzioni delegate che contiene la descrizione dell'ambito d'intervento, dei processi e delle modalità operative attraverso i quali vengono svolte le attività di monitoraggio delle funzioni affidate agli OO.II. e di presidio della delega conferita. In tal senso individua in seno al proprio organigramma le unità dedicate all'espletamento di tale attività.

È facoltà dell'AdG delegare alcune delle proprie funzioni direttamente agli OO.II. attraverso criteri e procedure che verranno riportati nel paragrafo dedicato [\(si veda il paragrafo 2.2\)](#).

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, ha il compito di individuare, nella propria struttura, un Referente dell'Autorità di Gestione (RADG).

Gli OO.II., per lo svolgimento dei compiti assegnati adottano proprie Disposizioni Procedurali, preliminarmente validate dall'AdG.

2.1.2 – Autorità di Certificazione (AdC)

L'Autorità di Certificazione del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è incardinata nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Organismo Pagatore Nazionale – Ufficio Esecuzione Pagamenti e Certificazione FEP/FEAMP, con sede in via Palestro, 81 – 00185 ROMA.

L'Autorità di Certificazione partecipa, di concerto con l'Autorità di Gestione, e d'intesa con le Amministrazioni centrali di coordinamento e vigilanza, a seguito della decisione assunta nell'ambito del Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento, per l'approfondimento di specifiche problematiche riguardanti il funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma e per la definizione di piani di azione rivolti al superamento delle criticità emerse.

L'organizzazione dell'AdC assicura al proprio interno, un adeguato livello di separazione dei compiti tra le unità assegnate al fine di prevenire ed evitare possibili/potenziali "conflitti di interesse".

L'AdC svolge le funzioni ad essa assegnate dall'art. 126 del Reg. (UE) 1303/2013 ed è incaricata in particolare di:



- a) elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'AdG;
- b) preparare i bilanci di cui all'art. 59, paragrafo 5, lett. a), del Reg. (UE) 966/2012 (regolamento finanziario);
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e verificare che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'AdG in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione Europea e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione Europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

I rapporti dell'AdC con gli OO.II. sono disciplinati mediante formale stipula di Convenzione tra le parti, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connesse all'attuazione della delega stessa.

L'O.I., formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella Convenzione stipulata con l'AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 6, del Reg (UE) 1303/2013, possono essere individuati dall'AdG uno o più OO.II. sotto la propria responsabilità, per lo svolgimento di specifici compiti dell'AdC.

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha il compito di individuare, nella propria struttura, un Referente dell'Autorità di Certificazione (RAdC).

2.1.3 – Autorità di Audit (AdA)

L'Autorità di Audit del PO FEAMP per il periodo 2014/2020 è incardinata nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Organismo di Coordinamento - Ufficio di Coordinamento dei controlli specifici, con sede in via Palestro, 81 – 00185 ROMA.

L'AdA è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo ed esercita tutte le funzioni ad essa assegnate dall'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, tra le quali:

- attività di audit sul corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo. L'AdA programma e svolge appositi controlli diretti a verificare che il Sistema di Gestione e Controllo predisposto dall'AdG sia in grado di assicurare che le operazioni vengano realizzate nel rispetto delle norme di riferimento comunitarie e nazionali e che, a tale fine, siano definite e divulgate in maniera appropriata le procedure e gli strumenti per la gestione e il controllo delle operazioni;
- attività di garante affinché gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni appropriato per la verifica delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo utilizzando, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato, previo giudizio professionale dell'Autorità di Audit, in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'Autorità di Audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'art. 59, paragrafo 5, secondo comma, del Reg. (UE) 966/2012 (regolamento finanziario). Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5% delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese



alla Commissione Europea durante un periodo contabile ed il 10% delle spese dichiarate alla Commissione Europea durante un periodo contabile;

- attività metodologica per l'audit. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'AdA prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia, il metodo di campionamento sulle operazioni e sulla pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'AdA presenta alla Commissione Europea la strategia di audit su richiesta.

L'AdA prepara:

- un parere di audit a norma dell'art. 59, paragrafo 5, secondo comma, del Reg. (UE) 966/2012 (regolamento finanziario);
- una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1 dell'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, comprese le carenze riscontrate nei Sistemi di Gestione e di Controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

2.2 – Organismi Intermedi (OO.II.)

Sulla base di quanto previsto dall'art. 123, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1303/2013, uno o più OO.II. sono stati delegati allo svolgimento di determinati compiti dell'AdG e/o dell'AdC. I relativi accordi tra l'AdG o l'AdC e gli OO.II. sono formalizzati per iscritto.

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni, con eccezione della Valle d'Aosta, (paragrafo 11.1 del PO FEAMP), sono individuate quali OO.II. per la delega di precise funzioni dell'AdG e dell'AdC, relativamente all'attuazione delle Misure delegate.

Il MiPAAF e la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP, in cui sono concordati:

- l'elenco delle Misure di competenza centrale, regionale o concorrente;
- i piani finanziari dell'Amministrazione Centrale, e delle Amministrazioni territoriali (OO.II.);
- le funzioni delegate dall'AdG e dall'AdC agli OO.II.;
- le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma Operativo;
- le funzioni del Tavolo istituito tra AdG e OO.II.

I relativi accordi tra le AdG e AdC e gli OO.II. sono disciplinati mediante la formale stipula di Convenzione tra le parti avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa e riportano i compiti, le funzioni e le responsabilità degli OO.II., nonché i loro rapporti con le Autorità stesse.

La Convenzione di delega alla Regione Campania è stata approvata dalla Regione Campania in forma di schema con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 201 del 02/12/2016. La convenzione è stata sottoscritta in data 13/12/2016.

L'Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella Convenzione stipulata con l'AdG e/o con l'AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale.

Le funzioni delegate sono svolte dagli OO.II. secondo modalità e tempistica descritte in proprie Disposizioni Procedurali conformi a quelle dell'autorità delegante.

Al fine di garantire la *compliance* del sistema, l'AdG adotta un apposito Manuale della procedura per il monitoraggio degli OO.II. che contiene la descrizione dell'ambito d'intervento, dei processi e delle modalità operative attraverso i quali vengono svolte le attività di controllo delle funzioni affidate agli OO.II. e di presidio della delega conferita.

Lo schema seguente esplicita le relazioni fra la Commissione Europea, le tre Autorità del Programma e gli OO.II.:



2.3 – Referenti regionali delle autorità nazionali per il PO FEAMP 2014/2020

L'AM, all'art. 3 co. 4 lett. f), attribuisce ad ogni O.I. il compito di individuare, nella propria struttura, un Referente dell'Autorità di Gestione (RADG) e un Referente dell'Autorità di Certificazione (RADC).

Con DGR n. 384 del 20/07/2016 è stata operata la presa d'atto del PO FEAMP e dell'AM, e, nell'ambito del Dipartimento 52 "Salute e Risorse Naturali" della medesima Giunta, Direzione Generale 06 "Politiche Agricole Alimentari e Forestali", sono stati designati il Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RADG) e il Referente regionale dell'Autorità di Certificazione nazionale (RADC). Con varie Deliberazioni di Giunta Regionale, dalla n. 295 del 21/06/2016 alla n. 619 del 08/11/2016, è stato operato il riassetto organizzativo dell'Ente, ridefinito l'organigramma, soppresso i Dipartimenti, e dettata la nuova codifica, trasponendo le autorità designate nelle corrispondenti strutture ordinamentali nuove. Con DGR n. 381 del 27/06/2017, prima della formale delega delle proprie funzioni da parte dell'AdC nazionale a questo O.I., è stata modificata la designazione del RADC.

Quale Referente dell'Autorità di Gestione (RADG) è stato designato il Dirigente pro tempore dell'Unità Operativa Dirigenziale 50-07-05 "Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura (ex U.O.D. 50-06-08 "Pesca, Acquacoltura e Caccia"), e quale Referente dell'Autorità di Certificazione (RADC) è stato da ultimo designato il Dirigente pro tempore dell'Unità Operativa Dirigenziale 50-07-09 "Ufficio Centrale della Gestione Economica Contabile e Finanziaria":

- **Referente dell'Autorità di Gestione:**
Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura
Dirigente pro tempore – Direttore Generale dott. Filippo Diasco
indirizzo Via Porzio – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli
pec: uod.500705@pec.regione.campania.it
- **Referente dell'Autorità di Certificazione:**
Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 09 – Ufficio Centrale della Gestione Economica Contabile e Finanziaria
Dirigente pro tempore dott. Francesco Massaro
indirizzo Via Porzio – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli
pec: dg06.uod14@pec.regione.campania.it

L'individuazione del RADG, e del RADC è effettuata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 72 lett. b) e dall'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013. Infatti le rispettive UOD, sono unità dirigenziali autonome tra loro, con competenze differenti e non sovrapponibili, esercitate con pieni e autonomi poteri gestionali e decisionali.



2.3.1 – Referente dell'Autorità di Gestione (RAAdG)

Fermo restando che l'AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile, nei confronti dell'AdG, dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Gli OO.II. rispondono finanziariamente solo in caso di inadempienza alle prescrizioni delle convenzioni e possono essere sottoposti a controlli, effettuati anche a campione dall'Autorità delegante, finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni delegate.

L'O.I. eroga il sostegno agli aventi diritto, mediante le proprie procedure e strutture dedicate.

In forza dell'AM e della Convenzione di delega citati in precedenza, che impegna la Regione Campania in qualità di O.I., il RAAdG, avvalendosi della propria struttura e delle UOD coinvolte, oltre che di altri Enti o organismi pubblici, in conformità alle procedure dell'AdG, con l'utilizzo del Sistema di Gestione e Controllo, con responsabilità e coordinamento dei soggetti coinvolti nella gestione e controllo del PO FEAMP Campania, esercita le proprie funzioni, come di seguito indicate:

1. Nell'ambito della gestione delle del Programma Operativo e delle Misure di competenza dell'O.I.:
 - a) definisce i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate, e le procedure finalizzate al monitoraggio finanziario;
 - b) elabora le regole e le procedure per l'attuazione delle Misure di competenza, immettere nel sistema informatizzato i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di sostegno presentate, per le Misure di propria competenza;
 - c) coadiuva l'AdG nell'elaborazione delle Relazioni Annuali di Attuazione ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 114 del Reg. (UE) 508/2014, e di tutti gli altri rapporti previsti dai regolamenti in vigore;
 - d) elabora, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per redigere il documento "Descrizione sui Sistemi di Gestione e Controllo" con proprie piste di controllo, su riferimento di quelle approvate dall'AdG, e la trasmette all'Amministrazione centrale alle scadenze stabilite;
 - e) trasmette all'Amministrazione Centrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle Misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, in seguito al perfezionamento dell'AM, gli OO.II. non dispongano dell'accesso alla procedura informatizzata; effettuare i controlli di I livello sulle operazioni inerenti le Misure di competenza;
 - f) segnala le irregolarità rilevate, ai sensi delle procedure stabilite dal Tavolo Istituzionale;
 - g) assiste il valutatore indipendente, nominato dall'Amministrazione Centrale, per la valutazione del Programma;
 - h) gestisce per la parte di competenza, in ottemperanza all'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel relativo Allegato V, la fase relativa all'informazione e alla pubblicità e gli atti a valenza esterna;
 - i) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Tavolo istituzionale e del Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP 2014/2020;
 - j) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni.
2. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo nell'ambito delle attività delegate:
 - a) garantisce il trattamento delle eventuali anomalie procedurali, direttamente riscontrate o rilevate dagli altri incaricati o dalle Autorità nazionali o regionali impegnate nella realizzazione del PO FEAMP, adottando le azioni correttive e le correzioni opportune per il ripristino del requisito di conformità;
 - b) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
 - c) su richiesta, fornisce all'AdG le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5, lett. a) e b), del Reg. n. 966/2012 (regolamento finanziario) fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai regolamenti comunitari per il periodo 2014/2020, in particolare all'Autorità di gestione, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea;
 - d) garantisce l'esecuzione dei controlli ex post volti al riscontro della stabilità e della funzionalità delle



operazioni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo le modalità previste dal sistema di gestione e controllo e dal manuale delle procedure.

3. Per quanto concerne la selezione e l'attuazione delle operazioni:
 - a) applica procedure adeguate, che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità, siano non discriminatori e trasparenti, e tengano conto dei principi generali di cui agli artt. 7 e 8 del Reg (UE) n. 1303/2013, nonché dei criteri di selezione emanato dall'AdG;
 - b) sovrintende all'elaborazione degli avvisi pubblici attuativi delle Misure di competenza per la selezione delle operazioni in conformità alla pertinente documentazione prodotta dall'AdG e condivisa nel Tavolo istituzionale;
 - c) garantisce che le operazioni selezionate rientrino in quelle previste dal Reg. (UE) n. 508/2014, che siano coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e che siano coerenti con quanto previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020, e con le relative procedure e la normativa nazionale e comunitaria;
 - d) fornisce ai potenziali beneficiari, indicazioni specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - e) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
 - f) esercita, laddove necessario, avocandolo a sé, il potere di revoca del finanziamento concesso, nel caso di inerzia dell'UOD competente per l'operazione, e dei consequenziali provvedimenti per l'eventuale recupero;
 - g) adotta gli atti proposti dai Responsabili di Misura e dai Responsabili dei vari procedimenti (quali Bandi di Misura, Graduatorie, etc.).
4. Nell'ambito dei controlli delle operazioni da finanziare e prima del pagamento agli aventi diritto:
 - a) garantisce l'esecuzione dei controlli di primo livello, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di verificare che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, e che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
 - b) garantisce la ricezione, archiviazione e conservazione delle domande di pagamento e verifica la regolarità amministrativa;
 - c) garantisce il controllo della conformità delle spese alla normativa comunitaria e nazionale;
 - d) garantisce la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di ammissione al cofinanziamento;
 - e) garantisce l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria in materia, sulla totalità delle operazioni, secondo specifiche definite di comune accordo con AdG.;
 - f) garantisce il campionamento delle verifiche in loco sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste;
 - g) assicura la redazione di apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate;
 - h) segnala all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione del programma proponendo le possibili soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo Istituzionale;
 - i) adotta la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dalle verifiche in loco;
 - j) risolve congiuntamente con l'AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall'AdG nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
 - k) garantisce l'immissione, nell'ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i dati e della documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata per assicurarne la gestione finanziaria, la sorveglianza, la verifica, gli audit e la valutazione. Qualora rilevi malfunzionamenti e/o errori nell'elaborazione dei dati inseriti nel sistema li segnala all'AdG;
 - l) garantisce la gestione della contabilità dei progetti mediante le risorse di *Information Technology*, messe a disposizione dall'AdG nell'ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
 - m) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità – di cui all'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 e all'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014 – e, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire



nel quadro dell'operazione ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;

- n) garantisce la costante gestione degli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;
- o) fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione e dell'AdG;
- p) assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit corrispondenti al Programma Operativo da tenere a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti Europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli atti;
- q) assicura, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 72, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) 1303/2013, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta, curando che l'attività di istruttoria finale propedeutica al pagamento sia effettuata da soggetti diversi da quelli appartenenti alla gestione;
- r) trasmette all'AdG tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo dell'attuazione del Programma Operativo;
- s) trasmette al RAdC, se e in quanto l'O.I. ha ricevuto delega di funzioni dall'AdC nazionale, e all'AdA, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese erogate.

2.3.2 – Referente dell'Autorità di Certificazione (RAdC)

L'AM, all'art. 3 co. 4 lett. e), dispone che i rapporti tra l'AdC e l'O.I. sono disciplinati dalla Convenzione di delega con relativi compiti, funzioni e responsabilità connessi alla delega stessa. Pertanto, i compiti del RAdC sono definiti dall'AdC nazionale mediante l'approvazione del proprio documento relativo alle Disposizioni procedurali, e della delega delle proprie funzioni agli O.I.

Il RAdC ha il compito di:

- predisporre le proposte di dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento, secondo i modelli predisposti dall'AdC;
- certificare che le domande di pagamento derivino da spesa, giustificativi e sistemi di contabilità verificati dal RAdG;
- trasmettere la documentazione all'AdC necessaria all'elaborazione dei conti, previsti dai regolamenti comunitari applicabili al FEAMP 2014/2020, certificandone l'attendibilità;
- garantire l'utilizzo dei sistemi di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili;
- tenere una contabilità separata degli importi recuperati, recuperabili, e ritirati.

2.4 – Strutture operative regionali operanti nel PO FEAMP 2014/2020

Le UOD sono le Unità Operative Dirigenziali previste nell'organigramma della Regione Campania, ossia unità organizzative rette da un proprio Dirigente.

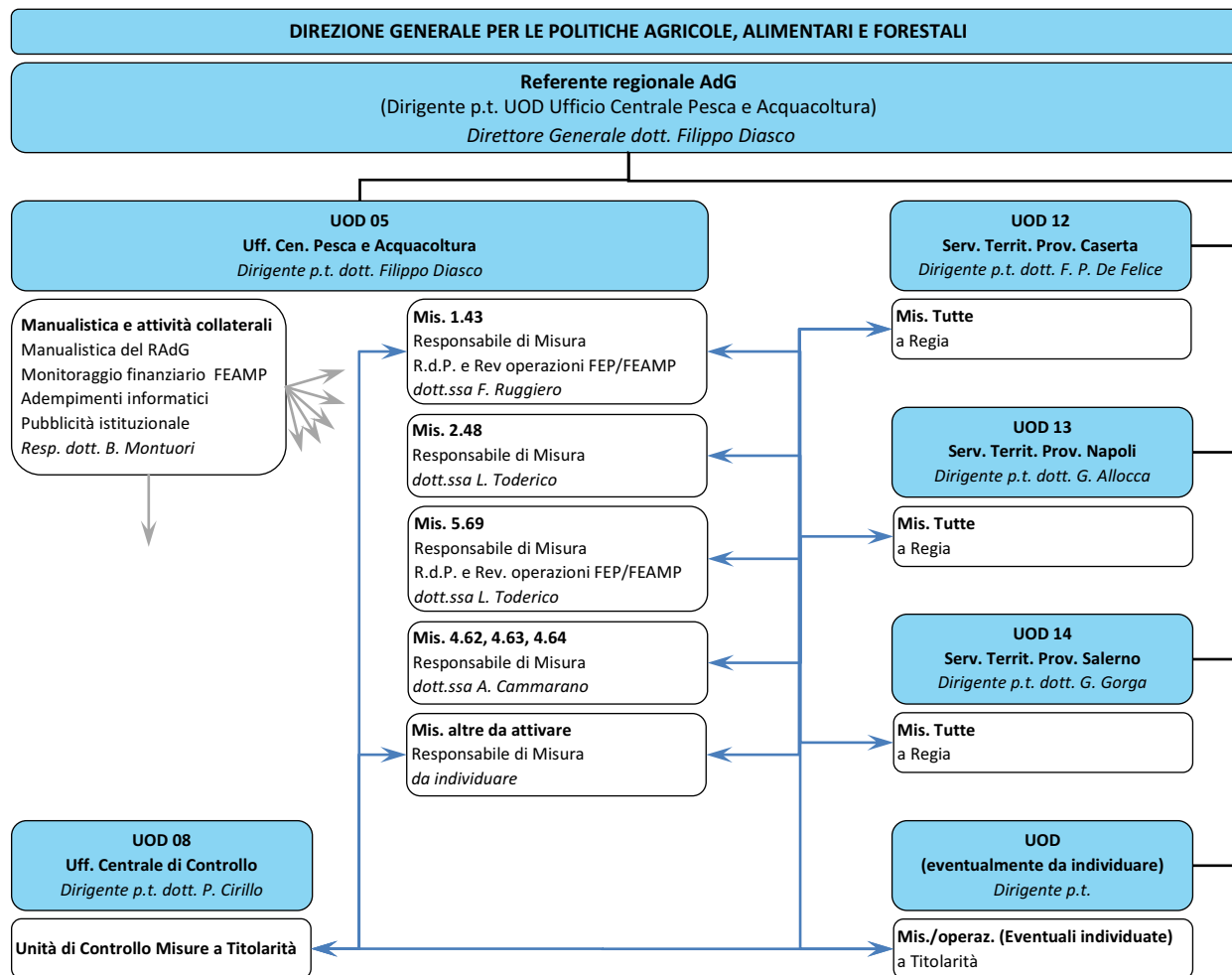
Nella propria attività di gestione e controllo delle operazioni attuative del PO FEAMP Campania il RAdG si avvale del personale assegnato alla propria UOD, oltre che di altre UOD, nelle figure di seguito sintetizzate, poi dettagliate nei successivi paragrafi con le relative competenze:

- i Responsabili di Misura (RdM) e per la manualistica e le attività collaterali – (*UOD del RAdG*)
con il compito, sotto la direzione del RAdG, di dare attuazione alle Misure a Titolarità e alle Misure a Regia, di coordinare l'operato delle altre UOD coinvolte nella gestione del PO FEAMP, disporre gli Ordinativi di pagamento ai beneficiari, in base alle liquidazioni delle UOD, e monitorarne l'andamento, curare la manualistica i rapporti con l'AdG e l'AdC;
- le UOD – (*Servizi Territoriali Provinciali, UOD del RAdG*)
con il compito di attuare le Misure a Regia, curando le fasi di selezione, concessione, realizzazione, Controllo di I Livello, Revisione, Liquidazione degli importi di finanziamento, e Controlli ex-post delle operazioni, (quanto all'UOD del RAdG, solo relativamente alle operazioni suddivise su FEP/FEAMP);
- UOD del RAdG o altre UOD dell'Ente (con esclusione dell'UOD individuata come UCOT)
(queste ultime eventualmente individuate dal RAdG d'accordo con il Dirigente di riferimento, anche per un singola operazione), con il compito di attuare operazioni a Titolarità, curando la fase di acquisizione dei beni e

servizi e la fase di realizzazione;

- l'Unità di Controllo di I Livello per le Operazioni a Titolarità (UCOT) – (UOD Ufficio Centrale di Controllo) con il compito di effettuare i Controlli nell'attuazione delle Misure a Titolarità.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dei soggetti coinvolti nella gestione del Programma Operativo. Nei paragrafi che seguono sono illustrate le funzioni e i recapiti dei soggetti coinvolti.



2.4.1 – Organizzazione e garanzia della separazione delle funzioni

L'individuazione delle figure è operata in ragione dell'organizzazione che la Regione Campania si è data per il proprio funzionamento, e nell'osservanza del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 72 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013, come dettagliato dall'AdG nella documentazione fornita in sede di Tavolo Istituzionale, nel PO FEAMP 2014/2020 all'Allegato 4 (Descrizione Sintetica del SIGECO), e nelle successive FAQ:

- riguardo alle Misure a Regia, l'istruttoria sull'istanza di ammissione al finanziamento (ed eventuale variante, rimodulazione per esito della gara, e proroga), è svolta da un Responsabile del Procedimento, (nelle operazioni di diretta competenza dell'UOD del RAdG – operazioni suddivise su FEP/FEAMP – può essere individuato anche il Responsabile di Misura), e la fase di Revisione non è obbligatoria; mentre l'istruttoria sulla domanda di pagamento è effettuata da un ulteriore e diverso Responsabile del Procedimento (anticipazione e Controllo di I Livello per i pagamenti diversi dall'anticipazione), ed è soggetta all'ulteriore fase della Revisione, la quale può essere svolta anche dallo stesso soggetto Responsabile del Procedimento per l'istanza di ammissione al finanziamento, (nelle operazioni di diretta competenza dell'UOD del RAdG – operazioni suddivise su FEP/FEAMP – può essere individuato anche il Responsabile di Misura);
- riguardo alle Misure a Titolarità, fermo che il ruolo di Responsabile del Procedimento, per fase di acquisto di beni e servizi e per la realizzazione dell'operazione, e il ruolo Revisore, nella fase di pagamento,



possono essere ricoperti dallo stesso soggetto, (incluso il Responsabile di Misura, per le operazioni di diretta competenza dell'UOD del RAdG), il responsabile del Controllo di I Livello deve essere esterno alla struttura dell'RAdG.

Il rispetto del principio della separazione delle competenze è garantito dal fatto che l'UOD competente al Controllo di I Livello (UCOT), e quella competente alla gestione e alla Revisione (UOD del RAdG o altra UOD individuata per l'operazione), sono autonome e indipendenti tra loro, con competenze istituzionali differenti e non sovrapponibili, esercitate dai rispettivi Dirigenti con pieni e autonomi poteri gestionali e decisionali.

I Dirigenti delle UOD coordinano e sovrintendono l'attività dei responsabili e dei revisori individuati, e ne sono responsabili.

Per le **Operazioni a Regia**, il Dirigente, all'interno della propria UOD, individua uno o più Responsabili del Procedimento (RdP) di ammissione al finanziamento (che istruiscono le domande di ammissione al finanziamento, rimodulazione per esito della gara, variante e proroga), uno o più Responsabili del Procedimento di Controllo (RdC) del pagamento (che istruiscono le domande di pagamento a titolo di anticipazione, e i Controlli di I Livello sulle domande di pagamento per stato di avanzamento, saldo, o erogazione in soluzione unica), e uno o più Revisori (Rev), che operano sulle domande di pagamento.

Riguardo alla stessa operazione chi ha ricoperto il ruolo di RdP non può ricoprire il ruolo di RdC, ma può ricoprire il ruolo di Revisore. Il ruolo di RdP e il ruolo di Revisore è ricoperto da un funzionario (categoria D), incluso il RdM (nelle operazioni di diretta competenza dell'UOD del RAdG, quelle suddivise su FEP/FEAMP); il ruolo di RdC è ricoperto da un istruttore o da un funzionario (categoria C o D).

Il Dirigente dell'UOD, individua anche un Responsabile incaricato specificamente per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive e acquisizione delle Certificazioni (RiDC), che operi trasversalmente alle attività istruttorie dell'UOD nella fase di concessione. Tale ruolo è ricoperto da un istruttore o da un funzionario (categoria C o D). Nelle operazioni suddivise su FEP/FEAMP, in ragione del loro numero esiguo, tale figura non è individuata, le relative verifiche sono svolte o azionate a cura del RdP.

L'individuazione è operata con un atto organizzativo del Dirigente dell'UOD. Tale atto, e ogni sua eventuale variazione o integrazione, sono trasmessi al RAdG.

Le **Operazioni a Titolarità** sono programmate dal RdM sotto la direzione del RAdG, e realizzate di norma dall'UOD del RAdG, salvo che per specifiche operazioni quest'ultimo individui altre UOD, d'accordo con il rispettivo Dirigente, (con eccezione di quella individuata come UCOT).

Il Dirigente, all'interno della propria UOD, in fase di programmazione della singola operazione, assegna la realizzazione dell'operazione a un Responsabile del Procedimento (RdP), che può essere anche il RUP e al contempo il RdM. Per tutte le domande di pagamento assegna l'operazione ad un Revisore (che opera sulle istruttorie del RIA, nonché del RdC dell'UCOT), che può essere lo stesso RdP (anche se RUP e RdM). La sola istruttoria della domanda di anticipazione è assegnata dal Dirigente, all'interno della propria UOD, ad un Responsabile Incaricato dell'anticipazione (RIA), individuazione di per sé compatibile con quella di RUP o di RdM ma che non può coincidere con il RdP o il Revisore.

Il Dirigente dell'Unità di Controllo di I Livello per le Operazioni a Titolarità (UCOT) all'interno della propria UOD individua uno o più Responsabili del Controllo (RdC) sulle domande di pagamento diverse dall'anticipazione.

Le individuazioni di cui sopra sono operate con atto del rispettivo Dirigente. Tale atto, e ogni sua eventuale variazione o integrazione, sono trasmessi al RAdG.

I **Controlli ex-post** sono disposti dal RAdG, su indicazione del RdM, ed eseguiti di norma dall'UOD che ha curato il Controllo di I Livello sull'operazione sottoposta al controllo ex post. L'osservanza del principio della separazione delle funzioni è assicurato dal Dirigente dell'UOD, attraverso l'assegnazione del Controllo ex-post a Responsabili che non abbiano preso parte ai Controlli di I Livello relativi alla stessa operazione.



2.4.2 – Struttura del RAdG

Il RAdG, con l'adozione del presente Manuale, ha individuato all'interno della propria UOD, per le Misure ad oggi attivate, i seguenti Responsabili di Misura (RdM), fermo che per le Misure attivate in seguito provvederà all'individuazione dei relativi RdM da far risultare nelle Revisioni al presente Manuale:

- **Responsabile di Misura per la Misura: 1.43
(anche per le operazioni suddivise su PO FEP e PO FEAMP)**
Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura
Funzionario Responsabile dott. Filomena Ruggiero
indirizzo: Via Porzio – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli
pec: uod.500705@pec.regione.campania.it
e-mail: filomena.ruggiero@regione.campania.it
- **Responsabile di Misura per le Misure: 2.48, 5.69
(anche per le operazioni suddivise su PO FEP e PO FEAMP)**
Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura
Funzionario Responsabile dott.ssa Linda Toderico
indirizzo: Via Porzio – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli
pec: uod.500705@pec.regione.campania.it
e-mail: linda.toderico@regione.campania.it
- **Responsabile di Misura per le Misure: 4.62, 4.63, 4.64**
Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura
Funzionario Responsabile dott. Antonella Cammarano
indirizzo: Via Porzio – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli
pec: uod.500705@pec.regione.campania.it
e-mail: antonella.cammarano@regione.campania.it

Il RdM cura:

1. l'attuazione e il coordinamento delle azioni e delle attività di realizzazione del PO FEAMP Campania sotto la direzione del RAdG, avvalendosi, eventualmente, oltre che delle UOD Servizi Territoriali Provinciali, anche del supporto di altre UOD, ovvero di personale tecnico esterno a tal fine incaricato;
2. la proposizione al RAdG delle azioni di riprogrammazione e rimodulazione finanziaria per le Misure di propria competenza;
3. la predisposizione degli atti propri del RAdG relativi alla progettazione e all'attuazione delle operazioni a Titolarità;
4. la proposizione al RAdG di eventuali Controlli in Itinere per le operazioni in cui si registrano ritardi, o andamenti anomali, e la relativa attivazione delle UOD competenti;
5. la proposizione al RAdG, dell'attivazione dei controlli ex-post, presso le UOD competenti;
6. l'esecuzione di eventuali Verifiche Amministrative e Verifiche in Loco, accedendo al fascicolo tenuto dall'UOD competente per l'operazione, in relazione a controlli non di routine che ritenga opportuno effettuare, nel qual caso redige apposito verbale delle operazioni svolte ([Allegato 1](#)); e la partecipazione alle Verifiche in Loco svolte dalle UOD competenti, nell'ambito di Controlli di I Livello su operazioni a Regia, qualora lo ritenga opportuno.
7. la proposizione al RAdG dell'avocazione a sé dei provvedimenti di revoca del finanziamento concesso nell'inerzia dell'UOD competente per l'operazione, e conseguenziali provvedimenti relativi all'eventuale recupero;
8. la predisposizione, per l'adozione da parte del RAdG, dei Decreti Dirigenziali di Impegno di spesa e Pagamento e comunque di tutti quelli che operano sulla spesa e sulla dotazione finanziaria delle Misure di propria competenza;
9. il recupero dei Mandati di Pagamento, e la trasmissione all'UOD competente per l'operazione al fine del loro inserimento nel fascicolo;
10. la gestione delle irregolarità, proponendo l'adozione dei relativi atti al RAdG;
11. gli atti dell'eventuale contenzioso relativo ai provvedimenti emessi dal RAdG;



12. l'aggiornamento periodico della spesa, mediante le schede di monitoraggio finanziario inoltrate dalle UOD competenti per le operazioni finanziate, e l'attività di controllo e monitoraggio finanziario e contabile della spesa complessiva come giustificata, relativa alle operazioni a valere sulle Misure di propria competenza;
13. la predisposizione, su richiesta del RAdG, di report relativi allo stato di attuazione della Misura come risultante dall'attività di monitoraggio svolta sulle singole operazioni dalle UOD competenti;
14. la verifica circa il corretto avanzamento della procedura di archiviazione informatica (SIPA), per le singole operazioni e per la Misura, e relativa validazione;
15. la trasmissione delle informazioni necessarie all'AdC e all'AdA, e al RAdC, in merito alle procedure seguite, alle verifiche effettuate, e alle spese sostenute, ai fini, rispettivamente, della certificazione e dell'audit.

Il RAdG, con l'adozione del presente Manuale, ha individuato il seguente Responsabile per la manualistica, e le attività collaterali (monitoraggio finanziario complessivo, procedure informatiche e pubblicità istituzionale afferenti al FEAMP):

- **Responsabile della Manualistica e delle attività collaterali**
Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale 05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura
Funzionario Responsabile dott. Bruno Montuori
indirizzo: Via Porzio – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli
pec: uod.500705@pec.regione.campania.it
e-mail: bruno.montuori@regione.campania.it

Detto responsabile cura:

1. la stesura, l'adozione, e la pubblicazione delle Disposizioni procedurali del RAdG, in particolare del presente Manuale delle procedure e dei controlli, con appendici, piste di controllo e modelli allegati, nonché delle relative revisioni;
2. i rapporti con l'AdG per il Nulla Osta all'adozione delle procedure, del Manuale e delle sue revisioni;
3. il monitoraggio finanziario complessivo afferente al FEAMP 2014/2020, quale confluenza dei dati di monitoraggio per le singole misure provenienti dai RdM, e la trasmissione dei dati finanziari e delle informazioni necessarie alla certificazione della spesa e alle attività del RAdC;
4. gli adempimenti da svolgere su portali e piattaforme informatiche, afferenti alle procedure del FEAMP 2014/2020 di competenza del RAdG, in collaborazione con i RdM;
5. gli adempimenti relativi alla pubblicità istituzionale relativa alle attività del FEAMP 2014/2020, e i rapporti con il gestore del portale web regionale.

2.4.3 – Unità Operative Dirigenziali (UOD)

Il RAdG ha individuato le seguenti UOD (inclusa la propria) per le Operazioni a Regia, con competenza, come di seguito illustrato:

- **UOD 05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura (struttura del RAdG)**
Competente, per tutto il territorio regionale, per le operazioni suddivise sui due periodi di programmazione FEP 2007/2013 e FEAMP 2014/2020
Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Dirigente pro tempore dott. Filippo Diasco
(Responsabili e Revisori sono individuati con propri atti organizzativi dirigenziali)
indirizzo: Via Porzio – Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli
pec: uod.500705@pec.regione.campania.it
- **UOD 12 – Servizio Territoriale Provinciale di CASERTA**
Competente, per il territorio provinciale di Caserta, Benevento e Avellino⁹, per le operazioni

⁹ La competenza territoriale dell'UOD 12 – Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, è comprensiva di altri due territori provinciali. La soluzione è dettata dall'esperienza della precedente programmazione, nel corso della quale si è riscontrata una sensibilità alle opportunità offerte dal fondo particolarmente esigua nei territori beneventano e avellinese, nonché sensibilmente ridotta in quello casertano rispetto al napoletano e al salernitano. Questi ultimi, del resto, vantano la parte più consistente del comparto marittimo campano. Pertanto, prevedendo una distribuzione del carico sostanzialmente analogo nella corrente programmazione, e sempre salvo aggiustamenti in corso d'opera in virtù dell'effettiva partecipazione dei territori provinciali, si è ritenuto antieconomico



finanziate a valere sul PO FEAMP 2014/2020

Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dirigente pro tempore dott. Francesco Paolo De Felice

(Responsabili e Revisori sono individuati con propri atti organizzativi dirigenziali)

indirizzo: Viale Carlo III c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)

pec: dg06.uod17@pec.regione.campania.it

- **UOD 13 – Servizio Territoriale Provinciale di NAPOLI**

Competente, per il territorio provinciale di Napoli, per le operazioni finanziate a valere sul PO FEAMP 2014/2020

Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dirigente pro tempore dott. Giuseppe Allocca

(Responsabili e Revisori sono individuati con propri atti organizzativi dirigenziali)

indirizzo: via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli

pec: dg06.uod18@pec.regione.campania.it

- **UOD 14 – Servizio Territoriale Provinciale di SALERNO**

Competente, per il territorio provinciale di Salerno, per le operazioni finanziate a valere sul PO FEAMP 2014/2020

Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dirigente pro tempore dott. Giuseppe Gorga

(Responsabili e Revisori sono individuati con atti organizzativi dirigenziali)

indirizzo: Via Generale Clark, 103 – 84100 Salerno

pec: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

2.4.4 – Unità di Controllo di I livello per le Operazioni a Titolarità (UCOT)

Il RAAdG ha individuato l'Ufficio Centrale di Controllo l'UOD responsabile del Controllo di I Livello per le operazioni a Titolarità

- **Unità di Controllo di I livello per le Operazioni a Titolarità**

Direzione Generale 50-07 – Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Unità Operativa Dirigenziale 08 – Ufficio Centrale di Controllo

Dirigente pro tempore dott. Pasquale Cirillo

(Responsabili e Revisori sono individuati con propri atti organizzativi dirigenziali)

indirizzo: via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli

pec: uod.500708@pec.regione.campania.it

Il Dirigente dell'UCOT coordina e supervisiona l'attività dei propri incaricati. I Responsabili del Controllo eseguono i controlli ad essi assegnati dal Dirigente, e rispondono delle operazioni compiute e del corretto esito degli stessi.

2.5 – Altre strutture regionali operanti nel PO FEAMP 2014/2020

Alcune attività nella realizzazione delle operazioni attuative del PO FEAMP Campania sono naturalmente svolte da specifiche UOD, in ragione dell'organizzazione che complessivamente la Regione Campania si è data per il proprio funzionamento, e comunque nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 72 paragrafo 1 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013, come di seguito illustrato:

- **Ufficio Speciale Centrale Acquisti (USCA)**

Ufficio Speciale 60-06 – Ufficio Speciale Centrale Acquisti

Unità Operativa Dirigenziale 01 – Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture

Dirigente pro tempore

Indirizzo: Via Pietro Metastasio n. 25, 29 – 80125 Napoli

pec: centraleacquisti@pec.regione.campania.it

coinvolgere i Servizi Territoriali Provinciali di Benevento e Avellino, senza per questo gravare su quelli già particolarmente onerati di Napoli e Salerno.



L'USCA è la Direzione Generale della Regione Campania competente, anche per le Misure a Titolarità del PO FEAMP, per i procedimenti di evidenza pubblica legati all'affidamento degli appalti di lavori, servizi anche attinenti all'architettura e all'ingegneria, e forniture, e agli acquisti in economia, sempre che siano investiti dall'UOD competente alla realizzazione dell'operazione. L'USCA, inoltre, cura per l'Ente la gestione albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi e il supporto alla redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e dei contratti.

- **Ufficio per la Gestione delle Spese Regionali (UGSR)**

Direzione Generale 50-13 – Risorse Finanziarie

Unità Operativa Dirigenziale 02 – Gestione delle Spese Regionali

Dirigente pro tempore

Indirizzo: via Porzio – Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli

pec: dg13.uod04@pec.regione.campania.it

L'UGSR è l'Unità Operativa Dirigenziale della Regione Campania competente, anche per le Misure a Titolarità e a Regia del PO FEAMP, all'emissione dei Mandati di pagamento o di incasso in esecuzione dei provvedimenti di liquidazione o accreditamento.



3 – PRIORITÀ E MISURE DEL PO FEAMP 2014/2020

3.1 – Priorità dell'Unione e Obiettivi Specifici del PO FEAMP 2014/2020

Di seguito gli Obiettivi specifici per Priorità del PO FEAMP.

PRIORITÀ		OBIETTIVI SPECIFICI
1	Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	1. riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese eliminazione e riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate; 2. tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici; 3. garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili; 4. rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro; 5. sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, aumento dell'efficienza energetica, e trasferimento delle conoscenze; 6. sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.
2	Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	1. sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze; 2. rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI; 3. tutela e ripristino della biodiversità acquatica, potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse; 4. promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica; 5. sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.
3	Promuovere l'attuazione della PCP	1. miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché della raccolta e della gestione di dati; 2. sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi.
4	Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale	1. promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e creazione di posti di lavoro, sostegno all'occupazione e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima.
5	Favorire la commercializzazione e la trasformazione	1. miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 2. promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione.
6	Favorire l'attuazione della PMI	1. favorire l'attuazione della politica marittima integrata.



3.2 – Obiettivi Tematici e Misure del PO FEAMP 2014/2020

Ai fini dell'attuazione delle priorità da cofinanziare tramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, l'Italia ha redatto, sulla base dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014, un Programma Operativo unico. La strategia del PO FEAMP 2014/2020 è definita sulla base dell'“Accordo di Partenariato Italia” adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea, che detta le linee fondamentali per l'impiego dei FSE.

La strategia del PO FEAMP agisce in coerenza con le finalità della Politica Comune della Pesca (PCP), avendo come obiettivo generale la promozione di una maggiore competitività, redditività e sostenibilità del settore della pesca e dell'acquacoltura, in ambito ambientale. Il PO FEAMP promuove la responsabilità sociale, lo sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell'Unione Europea.

Di seguito è riportato il quadro sinottico delle Priorità dell'Unione, per Obiettivi Tematici¹⁰, Obiettivi Specifici, Misure pertinenti selezionate dall'AdG, e descrizione giustificativa della combinazione delle Misure:

Priorità dell'Unione 1	PROMUOVERE UNA PESCA SOSTENIBILE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE, EFFICIENTE IN TERMINI DI RISORSE, INNOVATIVA, COMPETITIVA E BASATA SULLE CONOSCENZE	
Obiettivo specifico 1	La riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate.	
Art. 37 – Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle Misure di conservazione e alla cooperazione regionale; Art. 38 – Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie + Art. 44.1. c (Pesca in acque interne); Art. 39 – Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine + Art. 44.1. c (Pesca in acque interne);	Allo scopo di perseguire gli obiettivi definiti nella PCP ed in particolare quelli relativi all'attuazione delle Misure di conservazione ed allo sviluppo di modelli di sfruttamento sostenibile delle risorse si necessita di risorse finanziarie. Le attuali Misure tecniche per alcuni segmenti della flotta non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle catture fissati nella PCP e la limitazione dell'impatto sugli ecosistemi marini; si rendono, pertanto, necessari investimenti nel campo dell'innovazione tecnologica.	OT 6
Art. 40.1. a – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;	La continuazione e il rafforzamento del rapporto tra Associazioni ambientaliste e gli operatori del settore ittico, nonché il ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non presenti sui fondali richiedono un aiuto finanziario.	OT 6
Obiettivo specifico 2	La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.	
Art. 40.1. b, c, d, e, f, g, i – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili + Art. 44.6 (Pesca in acque interne);	La protezione ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini sarà realizzata sia mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili, che attraverso un miglioramento della gestione delle risorse. Gli ecosistemi delle acque interne sono particolarmente vulnerabili poiché subiscono pressioni significative di sfruttamento della risorsa idrica e richiedono azioni mirate.	OT 6

¹⁰ Gli Obiettivi Tematici, a cui il PO FEAMP 2014/2020, contribuisce sono:

OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

OT 4 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

OT 6 – Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

OT 8 – Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.



Obiettivo specifico 3	La garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili.	
Art. 34 – Arresto definitivo dell'attività di pesca;	Alcuni segmenti della flotta da pesca italiana, quali ad esempio lo strascico, risultano ancora sovradimensionati rispetto all'attuale consistenza degli stock, mentre per altri, quali ad esempio quelli che utilizzano i palangari derivanti e le ferretture occorre prevedere la fuoriuscita definitiva dal settore di parte del naviglio per meglio organizzare e gestire tali segmenti produttivi.	OT 6
Art. 36 – Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca;	Il ricorso ai sistemi di ripartizione delle possibilità di pesca può contribuire, per alcuni segmenti della flotta a mitigare gli effetti di un sovradimensionamento della flotta.	OT 6
Obiettivo specifico 4	Il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro.	
Art. 27 – Servizi di consulenza + Art. 44.3 (Pesca in acque interne);	I servizi di consulenza specializzata si rendono necessari per rafforzare le aziende nei settori quali: la diversificazione, l'innovazione e l'ambiente.	OT 3
Art. 30 – Diversificazione e nuove forme di reddito + Art. 44.4 (Pesca in acque interne);	La diversificazione è decisiva per ridurre la pressione sugli stock e per migliorare la redditività aziendale.	OT 3
Art. 31 – Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori + Art. 44.2 (Pesca in acque interne);	Il ricambio generazione è fondamentale per la vita del settore.	OT 3
Art. 32 – Salute e Sicurezza + Art. 44.1. b (Pesca in acque interne);	La vetustà della flotta impone il ricorso alla Misura per migliorare le condizioni di igiene, salute e sicurezza e lavoro dei pescatori.	OT 3
Art. 33 – Arresto temporaneo dell'attività di pesca;	La Misura si rende necessaria per alcuni segmenti della flotta che operano su stock sovra sfruttati.	OT 3
Art. 35 – Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali;	Le emergenze ambientali richiedono l'utilizzo di uno strumento capace di compensare i pescatori colpiti.	OT 3
Art. 40.1. h – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;	Il proliferare di alcune specie protette provoca danni alle attività di pesca.	OT 3
Art. 42 – Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate + Art. 44.1. e (Pesca in acque interne);	L'accorciamento della filiera ittica, in un contesto di riduzione del reddito da pesca, risulta vitale.	OT 3
Art. 43. 1 e 3 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca + Art. 44.1. f (Pesca in acque interne);	L'adeguamento delle infrastrutture destinate all'attività di pesca incrementerà la competitività fornendo nel contempo valore aggiunto alla specie sottoutilizzate.	OT 3
Obiettivo specifico 5	Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze	
Art. 26 – Innovazione + Art. 44.3 (Pesca in acque interne);	Nel settore poche sono le innovazioni introdotte sui prodotti, sui processi e sui sistemi di gestione e organizzazione.	OT 3



Art. 28 – Partenariati tra esperti scientifici e pescatori + Art. 44.3 (Pesca in acque interne);	La collaborazione tra scienziati e pescatori è limitata a pochi casi. Occorre favorire una maggiore interazione per migliorare il trasferimento di conoscenze.	OT 3
Art. 41.1 a, b, c – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici + Art. 44.1. d (Pesca in acque interne);	L'alto costo del carburante unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici richiede investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione dei mutamenti climatici.	OT 4
Art. 41.2 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici + Art. 44.1. d (Pesca in acque interne);	La vetustà degli apparati motori incide notevolmente sui consumi e sulle emissioni di gas e sulle perdite di oli e carburanti; si richiedono pertanto risorse finanziarie per la sostituzione dei motori.	OT 4
Obiettivo specifico 6	Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.	
Art. 29 1 e 2 – Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale + Art. 44.1. a (Pesca in acque interne);	La mancanza di un'adeguata formazione professionale e l'apprendimento permanente degli addetti determina incapacità progettuale e gestionale delle imprese minandone la redditività. Allo stesso modo si registra un notevole ritardo della categoria nello sviluppo di competenze sulla gestione sostenibile degli ecosistemi marini. Infine è necessario rendere il settore più integrato e partecipativo in modo da favorire i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali.	OT 8
Art. 29.3 – Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale + Art. 44.1. a (Pesca in acque interne);	La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di pescherecci con l'aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale.	OT 8
Priorità dell'Unione 2	FAVORIRE UN'ACQUACOLTURA SOSTENIBILE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE, EFFICIENTE IN TERMINI DI RISORSE, INNOVATIVA, COMPETITIVA E BASATA SULLE CONOSCENZE	
Obiettivo specifico 1	Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze.	
Art. 47 – Innovazione;	La consapevolezza che l'acquacoltura italiana è caratterizzata da micro e PMI che operano con metodi consolidati e tradizionali e spesso limitati nell'innovazione richiede una serie di interventi finalizzati a sviluppare conoscenze tecniche, scientifiche ed organizzative volti a favorire: la riduzione dell'impatto sull'ambiente, la diminuzione dell'utilizzo di farine di pesce e olio di pesce, un uso sostenibile delle risorse e l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili. La richiesta crescente di prodotti ittici (pesci e molluschi) implica la necessità di investire nell'allevamento di nuove specie sia in mare, che in acque dolci.	OT 3
Art. 49 – Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;	Le imprese acquicole per far fronte ai numerosi procedimenti tecnico-amministrativo, cui sono tenute, in relazione alla protezione ambientale, alla VIA, al benessere degli animali acquatici o di salute pubblica richiedono il ricorso a servizi di consulenza.	OT 3



Obiettivo specifico 2	Il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI.	
Art. 48.1. a-d, f-h – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura;	È necessario rafforzare la competitività e la redditività del settore ai fini di ampliare le prospettive di sviluppo e superare la stagnazione della produzione di acquacoltura nazionale. Sono necessari investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.	OT 3
Art. 52 – Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile;	La crescente domanda di prodotti ittici unitamente ad una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi acquacoltori	OT 3
Obiettivo specifico 3	La tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse.	
Art. 48.1. e, i, j – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura;	La Misura si rende necessaria al fine di valutare le potenzialità dei sistemi di allevamento che favoriscano l'efficienza produttiva, l'uso sostenibile delle risorse e il miglioramento della performance ambientale, tra cui la maricoltura off-shore, i sistemi multi trofici integrati e i sistemi a ricircolo.	OT 6
Art. 48.1. k – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura;	La necessità di un consistente consumo energetico dei processi produttivi in acquacoltura richiede il ricorso a energie alternative a quelle tradizionali, quali quelle rinnovabili o quelle derivanti da processi di produzione.	OT 4
Art. 51 – Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura;	L'uso della Misura è finalizzato a l'implementazione delle Zone Allocate per l'Acquacoltura e all'elaborazioni di Linee Guida; allo sviluppo di conoscenze e nuovi strumenti per lo sviluppo di Zone Allocate per l'Acquacoltura; all'elaborazione di piani regionali per le Zone Allocate per l'Acquacoltura; alla creazione di aree protette per i molluschi; al miglioramento della VIA in acquacoltura.	OT 6
Art. 53 – Conversione ai sistemi di eco-gestione e audit e all'acquacoltura biologica;	L'attuazione della Misura consente l'incentivazione di produzioni biologiche, l'adesione delle imprese alla certificazione ISO14001 e di registrazione al sistema EMAS di eco-gestione ed audit.	OT 6
Obiettivo specifico 4	La promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica.	
Art. 54 – Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura;	È noto che oggi vi è particolare attenzione verso politiche di tutela e di conservazione della biodiversità ed un crescente interesse dei consumatori alle produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e rispettosi dei paesaggi; a tal proposito l'acquacoltura può rappresentare un'attività compatibile con tali esigenze.	OT 6
Art. 55 – Misure sanitarie;		
Art. 56 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali;	Gli aspetti sanitari sono una costante preoccupazione per i molluscoltori che spesso determinano incertezze produttive e reddituali; a tal fine risulta necessario far fronte alle eventuali perdite dovute alla contaminazione dei molluschi. Analogamente lo sviluppo tecnologico, lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla salute ed al benessere degli animali è importante per lo sviluppo delle aziende acquicole. L'influenza di eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese, a tal fine l'assicurazione degli stock è importante.	OT 3
Art. 57 – Assicurazione degli stock acquicoli;		OT 6



Obiettivo specifico 5	Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.	
Art. 50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete;	Per ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre necessariamente prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, precedere processi di scambi di esperienza degli addetti nonché tra addetti e organismi scientifici.	OT 8
Priorità dell'Unione 3	PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DELLA PCP	
Obiettivo specifico 1	Il miglioramento e l'apporto di conoscenze scientifiche nonché il miglioramento della raccolta e della gestione di dati.	
Art. 77 – Raccolta dati;	L'attività di raccolta, gestione ed utilizzo di dati finalizzati ad analisi scientifiche, all'attuazione della PCP, alla realizzazione di programmi di campionamento, al monitoraggio dell'attività di pesca, alla realizzazione di campagne in mare deve essere ulteriormente potenziata e migliorata.	OT 6
Obiettivo specifico 2	Il sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi.	
Art. 76 – Controllo di esecuzione;	L'intensificazione e la diversificazione dei controlli e ispezioni sulle attività di pesca, sia in mare che presso gli esercizi di commercializzazione del prodotto, richiedono un notevole incremento di strutture e personale; inoltre le diverse tipologie di controlli richiedono un'adeguata formazione ed acquisto di strumenti e dispositivi. Occorre migliorare, mediante l'uso di tecnologie appropriate, l'accesso alle banche dati al fine di effettuare controlli sistemici ed incrociati sul settore; occorre altresì rafforzare la capacità amministrativa dei controlli sulla pesca e delle attività ad essa connesse. Infine occorre migliorare il coordinamento, tra le forze dell'ordine che operano sul settore, spesso causa di appesantimenti e sovrapposizioni dei procedimenti.	OT 6
Priorità dell'Unione 4	AUMENTARE L'OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE	
Obiettivo specifico 1	La promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e fornire sostegno all'occupazione e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della pesca e in altri settori dell'economia marittima.	
Art. 62.1. a – Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo partecipativo;	Nel ciclo di programmazione 2007-2013 i gruppi selezionati hanno mostrato carenze nell'individuazione di strategie adeguate per le esigenze territoriali del settore. A tal fine è necessario fornire un sostegno preparatorio.	OT 8
Art. 63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;	Il sostegno alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è essenziale per il raggiungimento di obiettivi quali l'occupazione, il benessere sociale ed il rafforzamento del ruolo delle comunità dei pescatori.	OT 8
Art. 64 – Attività di cooperazione;	La cooperazione territoriale e transazionale è di fondamentale importanza per lo scambio di esperienza e per la crescita culturale ed amministrativa dei Gruppi.	OT 8



Priorità dell'Unione 5		FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA TRASFORMAZIONE	
Obiettivo specifico 1		Il miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.	
Art. 66 – Piani di produzione e commercializzazione;		Lo sviluppo ed il rafforzamento del ruolo delle OP nella gestione delle risorse ittiche riveste un ruolo di primaria importanza nella strategia da attuare nei prossimi anni; a tal fine occorre sostenere e supportare la preparazione dei piani di produzione e commercializzazione di cui all'art.28 del Reg.(Ce) 1379/2013.	OT 3
Art. 67 – Aiuti al magazzinaggio;		Il miglioramento nelle procedure di stoccaggio delle produzioni determina un miglioramento delle condizioni reddituali delle OP, favorendo nel contempo maggiore stabilità al mercato.	OT 3
Art. 68 – Misura a favore della commercializzazione;		Il rafforzamento delle OP, la promozione della qualità ed il valore aggiunto attraverso la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, la commercializzazione diretta, il miglioramento nella tracciabilità delle produzioni e la realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione produrranno una maggiore fidelizzazione dei consumatori verso le produzioni ittiche.	OT 3
Obiettivo specifico 2		La promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e Commercializzazione.	
Art. 69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;		Per migliorare la competitività delle aziende che operano in questo settore occorrono investimenti finalizzati soprattutto al risparmio energetico, a ridurre l'impatto sull'ambiente, a migliorare la sicurezza, l'igiene e le condizioni di lavoro. Occorre inoltre innovare sia le strutture che i processi produttivi, prevedendo nel contempo la possibilità di lavorare: sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Infine occorre incentivare la trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica.	OT 3
Priorità dell'Unione 6		FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA PMI	
Obiettivo specifico 1		Favorire l'attuazione della Politica Marittima Integrata.	
Art. 80.1. a – Sorveglianza marittima integrata;		Lo scarso coordinamento e la mancanza di un ambiente comune per la condivisione delle informazioni per la sorveglianza del settore marino richiede uno sforzo finanziario in tal senso.	OT 6
Art. 80.1. c – Migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino;		Occorre migliorare le conoscenze sullo stato ecologico dell'ambiente marino e la circolazione delle informazioni già acquisite. A questo fine occorre l'attivazione della Misura con la quale saranno messi appunto programmi di monitoraggio e di Misure di cui alla direttiva 2008/56/CE.	OT 6

3.3 – Attuazione a Titolarità e a Regia

Il PO FEAMP 2014/2020 prevede due modalità di attuazione delle misure di seguito esplicate, aventi ad oggetto diverse tipologie di intervento, tali da ricomprendere gruppi di operazioni per ciascuna misura del Programma Operativo:



- **Titolarità:** il beneficiario del finanziamento, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni è l'AdG (c.d. a titolarità centrale) del FEAMP e/o gli OO.II. (c.d. a titolarità regionale/provinciale). Per le operazioni a titolarità l'Amministrazione può realizzare gli interventi tramite "Soggetti Attuatori". La selezione del "Soggetto Attuatore" dovrà avvenire sempre nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica vigenti in materia conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- **Regia:** i beneficiari dell'intervento sono individuati dall'Autorità di Gestione (c.d. a regia centrale) e/o dagli OO.II. (c.d. a regia regionale/provinciale). Le tipologie di beneficiari possono essere: proprietari di imbarcazioni da pesca e/o armatori, pescatori professionali; Micro, Piccole e Medie Imprese; operatori del settore singoli o associati; associazioni nazionali di categoria; organizzazioni di pescatori; organizzazioni di produttori del settore della pesca, del settore dell'acquacoltura o di entrambi; organismi di diritto pubblico; cooperative ed enti pubblici; organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro o dall'Unione; FLAG; Organizzazioni non Governative; coniugi di pescatori autonomi o di acquacoltori autonomi; organizzazioni che promuovono le pari opportunità; fondi di mutualizzazione; Consigli Consultivi (Appendice C); imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; imprese acquicole; nuove imprese acquicole; enti selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale; organizzazioni del settore dell'acquacoltura; imprese di molluschicoltura; fanno parte di questo elenco anche tutti i soggetti ammissibili individuati nei criteri di ammissibilità relativi alle operazioni.

Gli interventi da finanziare garantiscono l'identificazione di progetti coerenti con gli obiettivi del FEAMP e, a tale scopo, si procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi, anche indirizzati a target specifici.

Nello schema seguente, sono riportate le Misure attivate dall'AdG nel PO FEAMP 2014/2020, tutte incluse nella delega alle regioni e province autonome in qualità di OO.II. adottata con l'AM; la natura di Misura a Titolarità e/o a Regia è tratta dal documento "Criteri di Selezione delle Operazioni" del 25/05/2016 redatto dall'AdG e approvato in sede di Tavolo Istituzionale.

3.3.1 – Misure a Titolarità

PRIORITÀ	MISURE
1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	1.26 – Innovazione 1.27 – Servizi di consulenza 1.28 – Partenariati tra esperti scientifici e pescatori 1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro del dialogo sociale 1.36 – Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca 1.37 – Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale 1.39 – Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine 1.40 – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibile, relativamente al par. 1 tutte le lettere esclusa la lett. h) 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di Pesca, relativamente ai par. 1 e 3 1.44 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne, relativamente al par. 1 lett. a), par. 1 lett. c) art. 39, par. 1 lett. f), par. 3, par. 6
2 – Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	2.49 – Servizi di gestione, sostituzione e per le imprese acquicole, relativamente alla lett. a) 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete 2.51 – Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura 2.56 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali, relativamente al par. 1 lett. dalla a) alla e)



PRIORITÀ	MISURE
3 – Promuovere l’attuazione della PCP	3.76 – Controllo ed esecuzione 3.77 – Raccolta dei dati
5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione	5.68 – Misure a favore della commercializzazione
6 – Favorire l’attuazione della PMI	6.80 – Sorveglianza marittima integrata, relativamente al par. 1 lett. a) e lett. c)

3.3.2 – Misure a Regia

PRIORITÀ	MISURE
1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	1.26 – Innovazione 1.27 – Servizi di consulenza 1.28 – Partenariati tra esperti scientifici e pescatori 1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale 1.30 – Diversificazione e nuove forme di reddito 1.31 – Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori 1.32 – Salute e sicurezza 1.33 – Arresto temporaneo dell’attività di pesca 1.34 – Arresto definitivo dell’attività di pesca 1.35 – Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali 1.38 – Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie 1.39 – Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine 1.40 – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibile 1.41 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici 1.42 – Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di Pesca, relativamente ai par. 1 e 3 1.44 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
2 – Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze	2.47 – Innovazione 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura 2.49 – Servizi di gestione, di sostituzione e per la consulenza per le imprese acquicole 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete 2.52 – Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile 2.53 – Conversione ai sistemi di eco-gestione e audit e all’acquacoltura biologica 2.54 – Prestazione di servizi ambientali da parte di acquacoltura 2.55 – Misure sanitarie 2.56 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali 2.57 – Assicurazione degli stock acquicoli
4 – Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale	4.62 – Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo 4.63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 4.64 – Attività di cooperazione



PRIORITÀ	MISURE
5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione	5.66 – Piani di produzione e di commercializzazione 5.67 – Aiuto al magazzinaggio 5.68 – Misure a favore della commercializzazione 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

L’art. 78 riguardante “Assistenza tecnica su iniziativa di Stati Membri” può essere attivato esclusivamente a titolarità.

Tra le misure di cui allo schema sopra riportato, quelle che la Regione Campania, in qualità di O.I., intende attivare sono riportate nel documento Linee Guida del PO FEAMP Campania 2014/2020, approvato con DGR n. 54 del 07/02/2017, a cui si rinvia.

Ogni tipologia di intervento è contraddistinta da diverse fasi, concernenti la programmazione, la selezione ed approvazione delle operazioni, la verifica delle stesse ed infine la fase di certificazione e circuito finanziario. Ciascuna delle fasi richiamate è oggetto di descrizione dettagliata nelle piste di controllo che sono elaborate per entrambe le modalità di attuazione.

Le domande presentate a valere sulle Misure sopra elencate, possono essere presentate sia in forma singola che collettiva. Nel caso delle domande collettive si applica quanto previsto dall’art. 95, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.



4 – FASI PROCEDURALI – MISURE A TITOLARITÀ

Le Misure a Titolarità regionale sono quelle in cui beneficiario del finanziamento è la Regione Campania, in qualità di O.I. Le operazioni a titolarità sono programmate e realizzate dall'UOD del RADG, salvo che questo individui, d'accordo con il rispettivo Dirigente, altra UOD per la realizzazione di specifiche operazioni.

La realizzazione delle operazioni a Titolarità avviene tramite l'acquisto di lavori, beni e servizi, nel rispetto della normativa relativa alle procedure di evidenza pubblica. Il RADG ha facoltà di realizzare detti interventi attraverso la stipula di accordi con Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune ai sensi dell' art. 15 L. n. 241/90.

Il RADG, inoltre, ha facoltà di avvalersi di "Soggetti Attuatori". La selezione del "Soggetto Attuatore" dovrà avvenire sempre nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica vigenti in materia conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

4.1 – Acquisizione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e servizi avviene attraverso l'utilizzo di procedure di affidamento conformi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici D.Lgs n. 50/2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii), di seguito anche solo NCDA (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici)¹¹, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e ulteriori ss.mm.ii.

A livello regionale, la Legge Regionale della Campania n. 3 del 27 febbraio 2007, e il relativo Regolamento di attuazione n. 7/2010 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010, recano la disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, tuttora in vigore per le parti compatibili con la nuova disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si precisa, inoltre, che alcuni articoli del D.P.R. n. 207/2010 di attuazione del codice degli appalti abrogato, restano in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attuativi dello stesso ultimo decreto.

Il ricorso a incarichi a professionalità esterne, sempre che sia coerente con le azioni finanziate dal PO FEAMP 2014/2020, avviene nell'osservanza della normativa vigente in materia per le Pubbliche Amministrazioni.

¹¹ Si precisa che il nuovo Codice appalti, all'art. 213 comma 2, demanda all'Anac l'autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di: semplificazione, standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori e riduzione del contenzioso.

L'art. 213 NCDA ha previsto l'emanazione di una notevole quantità di decreti ministeriali e di linee guida a carico dell'Anac, stabilendo anche una specifica tempistica.

Nelle more dell'emanazione dei vari decreti, ai sensi dell'art. 216 NCDA restano comunque in vigore tutta una serie di disposizioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

L'Anac ad oggi ha ultimato la fase di consultazione pubblica di 10 linee guida (dalla n.1 alla n.7 il 16 maggio e dalla n.8 alla n.10 il 27 giugno 2016).

Il 28 giugno 2016 l'Anac ha pubblicato sul proprio sito le prime 5 linee guida definitive, che hanno completato la fase di revisione a seguito della consultazione pubblica: Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione, Responsabile unico del procedimento, Offerta economicamente più vantaggiosa, Servizi di ingegneria e architettura. Il 6 luglio 2016 l'Anac ha pubblicato le linee guida recanti le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Nell'adunanza del 31 agosto 2016, l'Anac ha approvato, in via preliminare, il documento denominato "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", che tiene conto sia delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica avviata il 27 ottobre 2015 sia delle disposizioni dettate in materia dalla nuova normativa nazionale e comunitaria.

Le linee guida sono state già trasmesse per il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII – Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La pubblicazione degli atti definitivi avverrà dopo l'acquisizione dei pareri richiesti.



4.1.1 – Procedure di affidamento

I procedimenti per la contrattazione pubblica, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 sono:

- a) procedura aperta (art. 60 NCDA);
- b) procedura ristretta (art. 61 NCDA);
- c) procedura competitiva con negoziazione (art. 62 NCDA)
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 NCDA)
- e) dialogo competitivo (art. 64 NCDA).
- f) partenariato per l'innovazione (art. 65 NCDA)

Per gli affidamenti sotto soglia comunitaria di cui all'art. 35 del NCDA possono essere utilizzate le seguenti procedure:

- a) affidamento diretto (art 36 par. 2 lett. a) NCDA)
- b) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. b) NCDA).

Ferma restando la possibilità di attuare le procedure sopra indicate, il RADG si riserva il ricorso all'affidamento *in house* a norma dell'art 192 NCDA, e alla stipula di accordi con Pubbliche Amministrazioni, finalizzati a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990.

4.2 – Descrizione delle procedure

I principi fondamentali, i criteri di aggiudicazione, e le relative procedure affidamento, sono disciplinate dal citato D.Lgs. 50/2016, dovendosi aver riguardo, comunque, a tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, e alle indicazioni in materia rese dall'ANAC; ad essi si rinvia, ([si veda anche il paragrafo 9.1](#)), oltre che al Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dall'AdG.

Si riportano qui di seguito solo alcune indicazioni in materia di affidamento *in house*, e alle Convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. Tali indicazioni non sono esaustive, dovendosi aver riguardo all'intera normativa vigente in materia.

4.2.1 – Affidamento *in house*

Con l'entrata in vigore delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE la materia ha trovato una nuova fonte normativa. Il legislatore comunitario ha infatti voluto inserire in disposizioni di diritto positivo quello che precedentemente era disciplinato solamente a livello giurisprudenziale. Gli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 dedicati all'*in house providing* sono due: l'art. 5, che definisce le tipologie di *in house providing* possibili e ne precisa i requisiti; e l'art. 192, il quale prevede l'istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC, nel quale debbano essere iscritte le stazioni appaltanti che si avvalgono di affidamento *in house*.

Per quanto riguarda le tipologie di affidamenti *in house*, l'art. 5 citato prevede adesso in modo espresso che possa darsi seguito ad affidamenti *in house*:

- da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto da essa controllato;
- da parte del soggetto controllato a favore dell'amministrazione che lo controlla;
- da parte di una amministrazione aggiudicatrice a favore di un soggetto indirettamente controllato;
- da parte del soggetto controllato a favore di un altro soggetto controllato dalla medesima amministrazione aggiudicatrice.

L'AdG può procedere all'affidamento ad una società *in house*, che si configura quale soggetto formalmente terzo rispetto all'Amministrazione, ma che si considera quale sua articolazione in presenza di tutte le seguenti condizioni, dettagliate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

- a) capitale 100% pubblico, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un



controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- c) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi.

Secondo quanto specificato dal citato art. 192, è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

Per espressa disposizione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 tale istituto non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli appalti pubblici.

4.2.2 – Convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990

Fermi restando i casi di esclusione previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la convenzione tra pubbliche amministrazioni può essere stipulata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Nell'analisi normativa dell'istituto, occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce espressamente che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300".

Al fine di evitare che lo strumento della Convenzione possa essere utilizzata in funzione elusiva della normativa sugli appalti pubblici, si ritiene inoltre necessario precisare i limiti che il ricorso alla normativa in commento incontra:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

Il procedimento si articola sinteticamente come segue:

- redazione ed invio della lettera di richiesta di disponibilità ad avviare una collaborazione con una Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un progetto di interesse comune;
- trasmissione da parte dell'Amministrazione coinvolta di una manifestazione di disponibilità;
- redazione ed invio da parte del RADG di una nota con la quale si individuano le linee di collaborazione tra le due amministrazioni e contestualmente si richiede la presentazione del progetto corredato di un piano finanziario analitico;
- presentazione del progetto da parte dell'Amministrazione interessata;
- valutazione del progetto parte del RADG in ordine alla coerenza degli obiettivi proposti con il PO FEAMP 2014/2020 ed in relazione ai criteri di congruità sulle spese ammissibili;
- nota di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto con indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e contestuale richiesta della documentazione propedeutica alla stipula della Convenzione, ovvero dell'atto di nomina del soggetto delegato alla firma;
- eventuale predisposizione e firma digitale del Decreto Dirigenziale di delega alla stipula della convenzione;
- elaborazione e sottoscrizione digitale del Decreto Dirigenziale di approvazione della convenzione e di



- impegno dei relativi fondi;
- stipula mediante firma digitale di entrambe le parti della convenzione.

La convenzione è sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio richiedente, salvo diversa disposizione in base a regolamenti o atti dell'Ente. Essa è sottoposta alla eventuale rogazione e alla eventuale repertoriazione o registrazione se previste della vigente normativa e dai regolamenti dell'Ente, ed è posta all'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, secondo la vigente normativa.

4.2.3 – Ufficio Speciale Centrale Acquisti (USCA)

Per l'operazione è competente l'UOD del RADG, salvo che questo individui, d'accordo con il rispettivo Dirigente, altra UOD.

I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuati come descritto nel presente Manuale al paragrafo dedicato alla "[Organizzazione e garanzia della separazione delle funzioni](#)".

Le procedure, di norma, sono espletate in collaborazione con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (USCA), per quanto di sua competenza, e se espressamente investita della procedura.

L'UOD che cura l'operazione investe l'USCA dello svolgimento delle procedure di affidamento, fino al provvedimento di aggiudicazione, e collabora con essa, stipula i contratti o le convenzioni, e cura l'esecuzione del contratto.

Il coordinamento delle attività tra l'USCA e l'UOD richiedente la procedura è delineato nella DGR n. 38 del 02/02/2016 ed eventuali ss.mm.ii., per le parti non incompatibili con il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'USCA è competente a espletare ogni tipo di procedura (aperta, ristretta o negoziata), sia sotto soglia che di rilevanza comunitaria, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad eccezione dei casi di somma urgenza e degli affidamenti diretti, che non richiedono una selezione comparativa, ovvero per lavori, servizi e forniture, che, nei limiti di legge o regolamento, consentono l'affidamento diretto da parte del RUP competente.

L'USCA è competente ad effettuare gli acquisti attraverso le piattaforme elettroniche gestite da altre centrali di committenza di riferimento, quali le convenzioni CONSIP ed il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L'USCA gestisce l'elenco unico dei fornitori di fiducia della Giunta Regionale e, di conseguenza, l'acquisizione dei beni attraverso tale strumento.

L'USCA collabora con l'UOD richiedente e la supporta nella preparazione della documentazione di gara, e dei capitolati generale e speciale, nonché nella corretta individuazione dei contenuti del contratto, della procedura di gara, del criterio di aggiudicazione, e degli altri elementi della procedura.

Il contratto viene sottoscritto dal Dirigente dell'UOD richiedente (o dal Direttore Generale), ad eccezione degli acquisti effettuati in convenzione Consip o su piattaforma elettronica (MePA) che vengono sottoscritti dal Dirigente dell'USCA per conto dell'Ufficio richiedente. Il provvedimento con il quale si assume l'impegno di spesa è adottato dal RADG.

Il contratto è sottoposto alla eventuale rogazione e alla eventuale repertoriazione o registrazione secondo le previsioni della vigente normativa e i regolamenti dell'Ente, ed è posto all'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta, secondo la vigente normativa.

Dell'affidamento e della stipula del contratto, il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione ne dà comunicazione al RdM.

La corretta, ordinata e completa tenuta del fascicolo è a cura del Dirigente dell'UOD competente per l'operazione, affidata al Responsabile del Procedimento (RdP); salvo metterlo nella disponibilità del Responsabile Incaricato dell'Anticipazione (RIA) o dell'Unità di Controllo per le Operazioni a Titolarità (UCOT) per le attività di loro competenza. Il fascicolo può essere visionato in qualunque momento dal RdM (se non coincidente con il RdP). A operazione conclusa il fascicolo, riordinato e con la Scheda di fascicolo aggiornata ([Allegato 51](#)), è custodito presso la stessa UOD competente per l'operazione.

Il caricamento delle attività e della documentazione e sul Sistema Informatizzato è a cura dell'UOD competente per l'operazione, e del RdM. Il RdM assicura la completezza del caricamento.



È opportuno che nell'oggetto i Decreti riportino le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Titolarità) – ID Operazione (se già disponibile) – CUP – Fase dell'operazione – Oggetto del Decreto.

4.3 – Trattamento delle domande di pagamento nelle Misure a Titolarità

La domanda di pagamento va inoltrata all'UOD che cura la realizzazione dell'operazione; l'istanza deve contenere l'espressa richiesta del relativo pagamento e deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria. L'istanza di pagamento va acquisita al protocollo generale dell'Ente.

I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuati come descritto nel presente Manuale al paragrafo dedicato alla "[Organizzazione e garanzia della separazione delle funzioni](#)". Il procedimento è illustrato nelle Piste di Controllo allegate al presente Manuale, (secondo le indicazioni del documento "SIGECO" redatto dall'AdG a norma dello stesso art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 3 del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2015, par. 2.2.3.8).

Nel caso in cui l'UOD competente per l'operazione coincida con quella del RAdG, la domanda va inoltrata a questa e gli adempimenti che seguono, posti in capo del Dirigente dell'UOD, sono del RAdG, e naturalmente le trasmissioni dall'UOD competente al RAdG non hanno luogo.

Le Verifiche Amministrative e in Loco sono eseguite secondo quanto descritto nel presente Manuale, al paragrafo dedicato alla "[Organizzazione dei controlli sulle operazioni](#)"; dopo il Controllo di I Livello è prevista una fase di Revisione.

4.3.1 – Trattamento delle domande di pagamento nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016

4.3.1.1 – Richiesta di anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 (NCDA) e ss.mm.ii., l'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolata sul valore stimato dell'appalto, è pari al 20% di tale valore, ed è da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del n. 385 del D.Lgs. 01/09/1993, o da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13/08/2010, (c.d. Albo Unico), ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La domanda di pagamento dell'anticipazione va corredata dalla garanzia fideiussoria.

Il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione, fermo assicurare al RUP l'espletamento degli adempimenti propri dell'incarico, assegna la verifica al Responsabile Incaricato dell'Anticipazione (RIA) e al Revisore individuati. Dell'assegnazione è data comunicazione al richiedente il pagamento.

La verifica sull'istanza di anticipazione non costituisce Controllo di I Livello, ed è esercitata solo in forma di verifica amministrativa; non è esercitata verifica in loco, neanche a campione.

Il RIA svolge le verifiche amministrative di conformità alla normativa vigente della documentazione presentata, oltre che dello stato dell'operazione e del fascicolo (eventuali adempimenti dell'aggiudicatario successivi all'aggiudicazione, conto corrente dedicato, ecc.), nonché, quanto alla polizza fideiussoria, le verifiche di regolarità dei requisiti oggettivi della garanzia e soggettivi del garante.

Il RIA compie ogni atto necessario per legge od opportuno in base alla concreta situazione istruttoria, anche richiedendo integrazioni all'interessato, nonché le verifiche dovute per legge in materia di pagamenti



effettuati della P.A. (DURC, antimafia, ecc.).

Ultimata l'istruttoria il RIA redige e sottoscrive il Verbale di istruttoria ([Allegato 9](#)), evidenziandone l'esito favorevole o meno e l'importo dell'eventuale liquidazione, e la Check List istruttoria ([Allegato 10](#)).

Se l'esito delle verifiche è favorevole al pagamento, il RIA passa gli atti e il fascicolo al Revisore individuato. Se l'esito delle verifiche non è favorevole al pagamento, si passa direttamente alla fase del provvedimento.

4.3.1.2 – Richieste di acconto per stato di avanzamento, e saldo

Ai sensi dell'art. 102, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, co. 2, del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 103, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità, nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione, assegna la documentazione al Responsabile del Procedimento (RdP). Questo svolge l'istruttoria relativa alla ricevibilità, ammissibilità, e coerenza della domanda di pagamento, e regolarità dello stato del procedimento, e avvia l'acquisizione delle certificazioni dovute per legge in materia di pagamenti effettuati della P.A., (es. DURC, informativa antimafia), nonché eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Delle attività svolte il RdP redige Verbale ([Allegato 9](#)), evidenziandone l'esito favorevole o meno e l'importo dell'eventuale liquidazione, e la Check List per il Pagamento ([Allegato 12](#)).

La domanda di pagamento è oggetto del Controllo di I Livello. Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, i Responsabili del Controllo di I Livello (RdC) sono individuati in strutture diverse da quella del Referente dell'Autorità di Gestione (l'UCOT appunto).

Il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione, fermo assicurare al RUP l'espletamento degli adempimenti propri dell'incarico, inoltra la domanda di pagamento, e la documentazione istruttoria prodotta, all'Unità di Controllo di I livello per le Operazioni a Titolarità (UCOT), mettendo il fascicolo a disposizione di questa.

Il Dirigente dell'UCOT assegna il Controllo di I Livello a uno o più Responsabili del Controllo (RdC) individuati.

Il RdC esegue il Controllo di I Livello come illustrato nel presente Manuale al paragrafo dedicato alla "[Organizzazione dei controlli sulle operazioni](#)". Pertanto, il RdC svolge le verifiche amministrative e tecniche di conformità alla normativa vigente della documentazione presentata, dello stato dell'operazione, e dell'istruttoria compiuta dal RdP, compie ogni verifica necessaria per legge od opportuna in base alla concreta situazione riscontrata, anche richiedendo integrazioni, e la Verifica in Loco, redigendone Verbale e (inclusa) Check List ([Allegato 13](#)).

Ultimato il controllo il RdC redige e sottoscrive il Verbale ([Allegato 9](#)), evidenziandone l'esito favorevole o meno e l'importo dell'eventuale liquidazione, e la Check List per l'affidamento ([Allegati da 2 a 7](#) a seconda della procedura adottata), per il contratto ([Allegato 8](#)), e per il Pagamento ([Allegato 12](#)).

Il RdC predispone la trasmissione di tutta la documentazione prodotta al Dirigente dell'UOD che cura l'operazione, rimettendo il fascicolo dell'operazione nella disponibilità di questo.

Il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione: se l'esito del Controllo di I Livello è favorevole al pagamento, ricevuta la documentazione dall'UCOT, assegna la Revisione al Revisore individuato; se l'esito del Controllo di I Livello non è favorevole, passa direttamente alla fase del provvedimento.

4.3.1.3 – Revisione

Il Revisore ripercorre il procedimento seguito dal RdC (o dal RIA per l'anticipazione), e ne accerta la



regolarità, la completezza, la coerenza e la conformità, alla normativa applicabile all'operazione. Della verifica effettuata il Revisore stila e sottoscrive la Check List di revisione ([Allegato 11](#) in caso di anticipazione o [Allegato 14](#) in fase di pagamento diverso dall'anticipazione), evidenziandone l'esito.

Nel caso non condivida, in tutto o in parte, le conclusioni del RdC (o del RIA per l'anticipazione), il Revisore ne dà atto nella Check List di revisione, motivando, esponendo le proprie conclusioni, ed eventualmente aggiorna la Scheda di monitoraggio finanziario ([Allegato 53](#)). Nel caso condivida le conclusioni del RdC (o del RIA per l'anticipazione), il Revisore ne dà atto nella Check List di revisione.

Da questo momento il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione, con l'ausilio del Revisore, se del caso, può procedere allo svincolo totale o parziale, a norma di legge, delle garanzie fideiussorie eventualmente prestate.

Il Revisore cura l'implementazione del fascicolo con la documentazione ricevuta e gli atti del controllo prodotti, e aggiorna la Scheda di fascicolo ([Allegato 51](#)).

4.3.1.4 – Adozione del provvedimento

Il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione, fermo assicurare al RUP l'espletamento degli adempimenti propri dell'incarico, adotta il Decreto Dirigenziale consequenziale all'esito dei controlli, che viene predisposto dal RdP.

Se l'esito del Controllo di I Livello è favorevole al pagamento, e con esso anche l'esito della Revisione, il Dirigente dell'UOD competente per l'operazione adotta un Decreto Dirigenziale di Liquidazione e Autorizzazione al pagamento dell'importo liquidato al RdG.

Il RdP notifica il Decreto all'interessato, implementa il fascicolo, aggiorna la Scheda di fascicolo ([Allegato 51](#)), e cura l'inserimento di tutta l'attività e la documentazione sul SIPA.

Del Decreto è data notizia al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa.

Il RdM, nel caso riceva il Decreto di Liquidazione e Autorizzazione al pagamento, predispone il Decreto Dirigenziale con il quale si dispone il pagamento, lo sottopone al RdG, e ne cura la procedura di adozione, procedendo poi alle dovute pubblicazioni, il tutto come descritto al paragrafo dedicato alla "[Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali](#)".

È opportuno che nell'oggetto i Decreti riportino le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Titolarità) – ID Operazione – CUP – Fase dell'operazione (Anticipazione/Aconto/ecc.) – Oggetto del Decreto (Liquidazione e Autorizzazione al Pagamento/Rigetto/Pagamento/ecc.).

L'Ufficio Gestione Spese Regionali (UGSR) ricevuto il Decreto Dirigenziale di Pagamento provvede all'emissione del relativo Mandato di Pagamento.

Il Mandato di Pagamento è acquisito dal RdM e trasmesso con il Decreto Dirigenziale di Pagamento all'UOD che cura l'operazione, per l'inserimento nel fascicolo. Il RdM cura l'aggiornamento dei dati e dei documenti dell'avanzamento finanziario sul SIPA.

Il Dirigente della UOD che cura l'operazione, con l'ausilio del RdP, redige o aggiorna la Scheda di monitoraggio finanziario ([Allegato 53](#)) e la Scheda di fascicolo ([Allegato 51](#)), e, se del caso e se non già fatto, procede allo svincolo totale o parziale, a norma di legge, delle garanzie fideiussorie eventualmente prestate.

4.3.2 – Trattamento delle domande di pagamento nelle convenzioni ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990

Per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione, nei limiti della disponibilità degli stanziamenti a disposizione, nell'ambito del Regolamento (UE) n. 508/2014, viene prevista l'erogazione di un importo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla pubblica amministrazione (Comune, Università etc), così come richiamate nel quadro economico e piano finanziario allegato al Progetto e parte integrante della convenzione.

In caso di erogazione dell'anticipazione è prevista la presentazione da parte del creditore di una domanda di pagamento dell'anticipo che viene immessa nel Sistema di Gestione e Controllo. La verifica sull'istanza di



anticipazione non costituisce Controllo di I Livello, ed è esercitata solo in forma di verifica amministrativa; non è esercitata verifica in loco, neanche a campione.

Per quanto concerne le eventuali successive fasi di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione il pagamento è subordinato alla presentazione da parte della pubblica amministrazione della seguente documentazione:

1. richiesta di liquidazione parziale;
2. idonea relazione tecnico-amministrativa delle attività che illustri, per ogni azione, lo stato di avanzamento e/o le attività svolte unitamente agli obiettivi conseguiti corredata della rendicontazione delle spese sostenute, effettuata secondo le categorie di spesa indicate nella Proposta esecutiva;
3. dichiarazione, apposta sul prospetto generale delle spese sostenute, attestante che le medesime sono state regolarmente sostenute e contabilizzate.

Quanto al rimborso da erogarsi alla conclusione delle attività, è necessaria la presentazione della suindicata documentazione, integrata con la seguente:

1. dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa;
2. prospetti economico-finanziari riepilogativi, anche con raggruppamento delle voci di spesa secondo le categorie di spesa approvate, esplicitanti le eventuali anticipazioni erogate;
3. dichiarazione che le voci di spesa ammesse a supporto dell'importo riconosciuto con la Convenzione non siano state oggetto di contribuzione da parte di questa o di altra Amministrazione.

Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Su ogni documento contabile deve essere riportato il codice CUP assegnato al progetto e l'oggetto delle Convenzione.

Le domande di rimborso sono oggetto del Controllo di I Livello come descritto nel paragrafo dedicato alla "[Organizzazione dei controlli sulle operazioni](#)".

Il procedimento seguito è quello sopra descritto per il trattamento delle domande di pagamento nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ([si veda il paragrafo 4.3.1 e ss.](#)), con gli eventuali adattamenti in relazione alla differente tipologia di rapporto.



5 – FASI PROCEDURALI – MISURE A REGIA

5.1 – Natura del sostegno ai singoli beneficiari

L'intero impianto normativo comunitario, di cui al Reg. (UE) 1303/2013, al Reg. (UE) 508/2014, e ai regolamenti europei a questi collegati o da questi discendenti, evidenzia la natura di contributo pubblico delle erogazioni operate in base ad essi. Pertanto, ai relativi procedimenti amministrativi si applica l'art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990.

L'appena citato art. 12 al co. 1 sancisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; e al co. 2 che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al co. 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo co. 1.

Pertanto l'avvio dei procedimenti di concessione dei contributi a valere sulle misure del PO FEAMP 2014/2020 presuppone l'adozione e la pubblicazione, da parte dell'Amministrazione procedente, di un avviso pubblico o di un bando per la presentazione delle istanze di partecipazione, recanti la disciplina della partecipazione e della selezione, corredato di tutte le indicazioni e le informazioni necessarie¹².

Costituiscono casi particolari, di cui ai successivi paragrafi, gli interventi finanziati a valere sul FEP Campania 2007/2013 non ultimati alla data del 31/12/2015, e inseriti nel Rapporto Finale di Attuazione secondo le "Linee guida per la chiusura del PO FEP 2007/2013", l'attuazione della Priorità 4 del PO FEAMP 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8) relativa allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – Community Lead Local Development (CLLD), nonché l'attivazione di particolari strumenti di programmazione negoziata per l'attuazione di specifiche misure del PO FEAMP 2014/2020.

5.1.1 – Progetti suddivisi sul FEP 2007/2013 e FEAMP 2014/2020

Gli interventi inseriti dalla Regione Campania, in qualità di O.I., per il PO FEP 2007/2013, nel Rapporto Finale di Attuazione del medesimo PO, e secondo le "Linee guida per la chiusura del PO FEP 2007/2013", sono i progetti già ammessi a finanziamento a valere sul FEP 2007/2013, (comunque sempre in base a procedimenti di selezione pubblica a mezzo bando) e non ultimati alla data del 31/12/2015. La loro realizzazione è suddivisa nei due periodi di programmazione FEP 2007/2013 – FEAMP 2014/2020. Per questa tipologia di operazioni la Regione Campania ha predisposto la seguente procedura.

Ai fini del finanziamento di dette operazioni a valere sulle Misure del PO FEAMP 2014/2020, corrispondenti alle Misure del PO FEP 2007/2013 su cui detti interventi sono già stati ammessi, l'Amministrazione Regionale pubblica sul BURC un avviso pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento, per la parte ammessa e non erogata nella precedente programmazione. Il procedimento di ammissione al finanziamento è finalizzato alla verifica del possesso, da parte di detti titolari e delle rispettive operazioni, dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a valere sul PO FEAMP 2014/2020. La partecipazione non ha carattere concorsuale.

La domanda, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato all'Avviso Pubblico e inviata all'indirizzo PEC all'indirizzo ivi indicato, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione stessa.

La domanda dovrà essere corredata, a norma del D.P.R. n. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive e di

¹² Quali l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione, l'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative come partecipazione dell'interessato al procedimento, individuazione di un responsabile, termini prefissati di conclusione del procedimento, accesso alla documentazione amministrativa. Per quanto attiene ai procedimenti in questione, si segnala che, ai sensi dell'art. 29, co. 2-bis e 2-ter della L. n. 241/1990 le disposizioni della medesima legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti, la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione".



impegno indicate nell'invito, e della formale assunzione dell'impegno di mantenere le condizioni dichiarate per l'ammissione dell'operazione al finanziamento, fino a 5 anni dall'erogazione del pagamento finale, ai sensi dell'art. 10 paragrafo 2 del Reg. (UE) 508/2014.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione, in formato *.pdf*:

1. relazione illustrativa delle finalità dell'operazione e degli interventi realizzati a valere sulla programmazione FEP, da realizzare a valere sulla programmazione FEAMP, e di quanto eventualmente realizzato durante la fase di passaggio;
2. quadro economico delle spese da effettuare (anche in formato excel *.xls*);
3. cronoprogramma delle attività per la conclusione dell'investimento;
4. nota di conferma del conto corrente dedicato all'investimento;
5. estratti conto dall'ultimo prodotto nelle rendicontazioni a valere sul FEP.

La struttura ordinamentale competente per le operazioni in questione è l'UOD in cui è incardinato il RdG; questo assegna l'istruttoria a un Responsabile del Procedimento (RdP), il quale può essere affiancato da personale di altre UOD, sempre che tale collaborazione sia formalizzata. La ricezione delle domande e l'acquisizione al protocollo generale dell'Ente avviene presso detta UOD. L'istruttoria di ogni domanda pervenuta è avviata al più presto a partire dalla sua ricezione.

Il RdP può richiedere, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, integrazioni alla documentazione dell'istanza, in base alle esigenze istruttorie emergenti ai fini del finanziamento a valere sul PO FEAMP 2014/2020.

L'istruttoria della domanda di finanziamento FEAMP include il controllo sulle dichiarazioni sostitutive; in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, salve le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, è disposta anche l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del FEAMP 2014/2020.

L'istruttoria della domanda di finanziamento FEAMP include l'attribuzione del punteggio di merito riparametrato sulle specifiche del PO FEAMP 2014/2020 (su base unitaria, e non più su base 100 specifica del PO FEP 2007/2013), affinché possa essere confermato un livello di coerenza dell'operazione FEP ai fini FEAMP.

Eventuali categorie di spesa non ammissibili a valere sul FEP 2007/2013, non possono essere riconosciute ammissibili per la parte finanziata a valere sul FEAMP 2014/2020, in quanto il progetto è confermato come già approvato. Sono ammissibili al cofinanziamento FEAMP le spese che rispettino le relative disposizioni adottate con i regolamenti comunitari, nonché nei documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale dall'AdG (Linee Guida e Disposizioni attuative di Misura).

L'istruttoria si conclude, di norma, nei termini previsti per la verifica sulle dichiarazioni sostitutive. Al termine dell'istruttoria si procederà all'adozione del decreto di concessione e impegno provvedendo alla notifica agli aventi diritto.

Il beneficiario, entro e non oltre 5 giorni successivi alla notifica, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di accettazione del cofinanziamento e di responsabilità alla conclusione dell'investimento entro il termine indicato nel cronoprogramma;
- b) (ove previsto) dichiarazione di accollo delle ulteriori spese, conformemente allo schema riportato nell'Allegato all'invito, fino alla completa realizzazione e funzionalizzazione dell'investimento;
- c) comunicazione di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o delle forniture finanziati.
- d) comunicazione relativa alle generalità del Direttore dei lavori (nome, cognome, codice fiscale, titolo professionale, recapito postale e telefonico) ed allegata fotocopia del relativo documento di riconoscimento. La comunicazione dovrà essere completata dalla dichiarazione resa dal suddetto Direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'accertata regolarità delle misure di sicurezza in materia di lavoro allestite nel cantiere, adottate in conformità delle disposizioni vigenti e del "piano della sicurezza".

All'operazione, per la parte finanziata a valere sul PO FEAMP 2014/2020, si applica la normativa relativa. Le disposizioni del presente Manuale in materia di operazioni finanziate sulle Misure a Regia, si applicano, per quanto non previsto nel presente paragrafo, e con gli opportuni adattamenti; non si applica quanto previsto per la selezione concorrenziale dell'operazione.



Per le operazioni che non hanno ottenuto un contributo pubblico a valere sul PO FEP 2007/2013, derivante dalla somma dell'anticipazione e stato di avanzamento, che superi il 90% del finanziamento accordato, e il cui importo del finanziamento a valere sul PO FEAMP 2014/2020 sia superiore a € 100.000,00, è consentita la possibilità di richiedere l'erogazione di un solo acconto per stato di avanzamento e del saldo finale. Nel caso tali limiti siano stati già superati, il beneficiario può chiedere e ottenere il solo saldo del finanziamento.

L'erogazione dello stato di avanzamento è subordinata alla presentazione di una nuova garanzia fideiussoria, conforme agli allegati pubblicati con l'avviso pubblico, per l'importo corrispondente al contributo pubblico a valere sul FEAMP 2014/2020, laddove quella presentata in precedenza non sia più efficace.

Il finanziamento è liquidato dietro presentazione da parte del beneficiario della documentazione indicata nell'avviso pubblico, e conforme ai relativi allegati, salva la facoltà del Responsabile di chiedere le integrazioni necessarie.

L'erogazione del contributo è subordinata allo svolgimento del Controllo di I Livello (accertamento tecnico amministrativo e in loco). Il RADG affida il Controllo di I Livello ad un Responsabile di Procedimento per la liquidazione e la Revisione al Responsabile che ha svolto l'istruttoria della domanda di ammissione al finanziamento. I controlli sono effettuati in base alle disposizioni del presente Manuale.

5.1.2 – Progetti finanziati a valere sulla Priorità 4 del PO FEAMP 2014/2020

L'attuazione della Priorità 4 del PO FEAMP 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8) è relativa allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – Community Lead Local Development (CLLD), che pure rientra tra le competenze degli OO.II., ai sensi del predetto PO nazionale.

Destinatari delle Misure della Priorità 4 sono i Gruppi di Azione Locale Pesca – Fisheries Local Action Groups (FLAGs) chiamati a gestire lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo nell'ambito del programma, secondo una Strategia di sviluppo locale ed un Piano di Azione (PdA) di traduzione degli obiettivi in azioni concrete, da loro stessi elaborate, e nell'ambito di un documento di indirizzo strategico regionale approvato da ogni O.I.. La Regione Campania ha provveduto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 27/07/2016.

I FLAGs sono scelti dall'O.I. con procedura di selezione ad evidenza per Avviso Pubblico. Ai sensi dell'art. 33, co. 4 del Reg. (UE) 1303/2013, un primo ciclo di selezione deve essere completato al massimo entro due anni dalla data di approvazione dell'Accordo di partenariato (avvenuta in data 29 ottobre 2016), mentre eventuali strategie aggiuntive possono essere selezionate successivamente ma non oltre il 31 dicembre 2017. La Regione Campania ha provveduto ad un primo ciclo di selezione con Decreto Dirigenziale Regionale n. 129 del 02/08/2016 di approvazione dell'Avviso pubblico di selezione e con Decreto Dirigenziale Regionale n. 161 del 26/10/2016 di approvazione della graduatoria.

I FLAGs selezionati sono chiamati a sottoscrivere apposite Convenzioni con l'O.I. Inoltre, anche i candidati non selezionati possono accedere a specifiche forme di sostegno previste dal Reg. (UE) 508/2014, L'attuazione della Priorità 4, dunque, avviene con procedure che si discostano da quelle delle Misure afferenti alle altre Priorità.

Le selezioni sono svolte nel rispetto del documento di indirizzo strategico regionale approvato con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 412/2016, e dei relativi Avvisi pubblici per la selezione dei FLAGs; nel caso del citato Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 129/2016 le selezioni sono attribuite alla struttura ordinamentale del RADG, e svolte con modalità e criteri ivi illustrati.

Quanto attiene allo svolgimento delle attività finanziate ai FLAGs, alla rendicontazione e al pagamento ai FLAGs, selezionati, o meno, delle spese finanziate a valere sulle Misure della Priorità 4 (Reg. UE 508/2014 artt. 62, 63, e 64), è disciplinato dal citato documento di indirizzo strategico regionale approvato, dal relativo Avviso Pubblico di selezione, e dalle relative Convenzioni stipulate con i singoli FLAGs selezionati. Solo per quanto non previsto in detta documentazione si applicano le disposizioni del presente Manuale, e sempre che queste siano compatibili con quelle.

5.2 – Ammissione al finanziamento

L'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'avanzamento finanziario di ogni Misura a Regia, delle condizioni tecniche propedeutiche all'attivazione della stessa, del piano finanziario e dei fabbisogni dei beneficiari, ai fini del finanziamento attiva la procedura a mezzo di Bando pubblico.



Il Bando e l'istruttoria che ne consegue sono finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità al finanziamento a valere sul PO FEAMP 2014-2020. La procedura ha carattere concorsuale.

5.2.1 – Attivazione dei Bandi

Il Responsabile di Misura, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, procede alla redazione del Bando di Misura.

Ciascun Bando contiene, indicativamente, le seguenti informazioni (l'elencazione è di mero ausilio per gli operatori e non ha carattere vincolante):

- Amministrazione procedente;
- Inquadramento normativo;
- Area territoriale di attuazione della procedura;
- Dotazione finanziaria del Bando;
- Oggetto del bando, (ossia finalità della Misura, progetti ammissibili, intensità dell'aiuto, ecc.);
- Periodo di validità del Bando;
- Modalità di presentazione delle istanze;
- Documentazione, dichiarazioni e impegni, richiesti a corredo dell'istanza;
- Criteri di ammissibilità e di selezione;
- Spesa massima ammissibile;
- Categorie di spese ammissibili;
- Modalità di realizzazione dell'operazione e della spesa;
- Tempi di realizzazione dell'operazione e della spesa;
- Modalità di variante al progetto e proroga della realizzazione;
- Modalità di rendicontazione della spesa;
- Modalità di erogazione del finanziamento;
- Diritti ed obblighi del beneficiario, durante e dopo la procedura di finanziamento;
- Modalità di rinuncia, recesso, decadenza e revoca del finanziamento.

Il modello di istanza ([Allegato 15](#)), e le relative dichiarazioni sostitutive e di impegno, e di quant'altro a corredo necessario per la presentazione dell'istanza di finanziamento e relativa documentazione, sono allegati al Bando di Misura.

Il Bando deve prevedere che il richiedente esprima il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Ente, nelle varie fasi del procedimento e dei controlli, e negli elenchi delle operazioni finanziate tenuti dal RADG o dall'AdG ai sensi dell'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 119 paragrafo 2 del Reg. (UE) 508/2014.

Il Bando deve prevedere che il richiedente esprima il consenso all'accesso a propri luoghi e documenti, al fine di assicurare tutti gli accertamenti amministrativi e in loco, e impegnandosi a supportarne il corretto svolgimento, necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e dell'osservanza degli obblighi posti dalla legge in capo al richiedente e al beneficiario.

Il Bando può prevedere che la documentazione della domanda, se presentata in modalità non digitale, sia corredata da riproduzione digitale della stessa, in formato non modificabile, preferibilmente *.pdf*, su supporto CD/DVD non riscrivibile, con dichiarazione di conformità all'originale resa dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato.

Il termine di scadenza del Bando deve essere congruo ed atto a consentire ogni attività propedeutica alla presentazione delle istanze di ammissione. Qualora la data di scadenza del Bando ricada nei giorni festivi, questa si intende postposta al primo giorno successivo non festivo la predetta data.

I Bandi di Misura sono rivolti a candidati soggetti pubblici, soggetti privati, e soggetti a composizione mista, fatta sempre salva la coerenza della tipologia di candidato con l'oggetto del Bando stesso. Il soggetto misto è sottoposto alla stessa disciplina del soggetto privato sia in fase di selezione che di realizzazione dell'operazione. Sono sempre salve specifiche disposizioni contenute nei singoli Bandi di Misura.

In ogni caso, tutte le informazioni relative all'attuazione dei Bandi di Misura sono contenute nei documenti Disposizioni Procedurali, Disposizioni Attuative Generali e di Misura, Linee Guida sulle Spese Ammissibili, adottati dall'AdG.

Il RdM sottopone al RADG la documentazione redatta e il Decreto di adozione predisposto. Il RdM cura la



procedura di emanazione del Decreto di adozione del Bando, e procedendo poi alle dovute pubblicazioni, il tutto come descritto al paragrafo dedicato alla [“Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali”](#).

Tali modalità di pubblicazione, soddisfano il principio secondo cui la pubblicazione formale avviene in conformità alle specifiche norme di legge, nonché al fine di garantirne la più ampia diffusione presso i potenziali beneficiari.

Con la pubblicazione del Bando si ha l’apertura del Bando stesso; dal primo giorno di pubblicazione si possono presentare le domande di partecipazione nelle modalità ivi descritte.

Il RdM assicura la congruità delle modalità e dei tempi di adesione, nonché l’effettiva accessibilità, del pubblico al Bando.

I Dirigenti delle UOD competenti a ricevere le domande verificano che dal primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno fino all’ultimo giorno di apertura del bando, venga garantita la possibilità di adesione da parte del richiedente mediante l’accesso secondo le modalità predisposte (casella PEC, ufficio protocollo, ecc.); in caso di malfunzionamenti o anomalie che compromettano l’adesione il Dirigente dell’UOD competente adotta i relativi provvedimenti e trasmette relazione al RADG.

5.2.2 – Ricezione delle domande

Le domande di ammissione al finanziamento devono essere presentate secondo le disposizioni e con le modalità stabilite nel Bando (PEC, cartaceo, ecc.), entro il termine perentorio ivi fissato, e corredate di tutta la documentazione ivi prevista. Il Bando di Misura prevede le informazioni da riportare all’esterno del plico (mittente, sede legale, misura, titolo progetto, eventualmente importo, sede dell’intervento, ecc.).

Le domande devono essere presentate sottoscritte in originale, e corredate di una copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

La ricezione delle domande e l’acquisizione al protocollo generale dell’Ente avviene presso l’UOD competente territorialmente come individuata dal RADG, e secondo le indicazioni del Bando di Misura.

L’acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva del plico, la data di protocollazione e l’orario. L’acquisizione al protocollo generale avviene al momento della ricezione del plico. In caso di consegna a mano viene annotata sul plico la data e l’ora di effettiva consegna a firma del ricevente, e, a richiesta dell’interessato può esserne rilasciata ricevuta anche in forma di copia della busta, con data, ora, e firma per ricevuta.

Ai fini dell’inclusione dell’istanza nel periodo di apertura del Bando, è ritenuta valida la data e l’ora di arrivo presso l’Ente, risultante dalla PEC, o da annotazione a mano come sopra previsto, salve le specifiche disposizioni del Bando di Misura. L’Amministrazione procedente non risponde dei ritardi imputabili al servizio postale o di recapito.

Il Dirigente dell’UOD garantisce la conservazione dei plichi integri fino alla chiusura del bando e all’assegnazione.

5.2.3 – Avvio del procedimento amministrativo

Il procedimento è illustrato nelle Piste di Controllo allegate al presente Manuale, come indicato nel documento “SIGECO” redatto dall’AdG a norma dello stesso art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 e dell’art. 3 del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2015, par. 2.2.3.8.

L’istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di scadenza del Bando di Misura.

Da tale data, al più presto, il Dirigente dell’UOD competente assegna l’istruttoria sull’istanza di ammissione al finanziamento a uno o più Responsabili del Procedimento (RdP), individuati come descritto al paragrafo dedicato alla [“Organizzazione e garanzia della separazione delle funzioni”](#).

Di norma, e qualora non diversamente stabilito nel Bando di Misura, i termini per la chiusura dei procedimenti istruttori sono stabiliti in 30 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990. Tali termini decorrono dal primo giorno successivo alla chiusura del Bando di Misura.

Il RdP procede, al più presto, alla costituzione del fascicolo dell’operazione, secondo quanto descritto nel



presente Manuale al paragrafo, ([si veda il paragrafo 14.4](#)), avvia la Scheda di fascicolo ([Allegato 51](#)), verifica la ricevibilità dell'istanza e acquisisce l'ID dell'operazione ([si veda il paragrafo 5.2.4](#)).

Il Dirigente dell'UOD redige e trasmette al RdM, per la propria competenza, l'"Elenco territoriale delle istanze", utilizzando apposito modello ([Allegato 52](#)).

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il RdP potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

5.2.4 – Ricevibilità

Per verificare la ricevibilità della domanda presentata, rispetto a quanto stabilito nel Bando, il RdP verifica:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- integrità del plico;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata (nel caso in cui il Bando riporti un elenco documenti da allegare obbligatoriamente all'istanza).

Il RdP redige e sigla l'elenco dei documenti che formano l'istanza, e redige e sottoscrive la Check List di Ricevibilità ([Allegato 16](#)), riportando l'esito relativo alla ricevibilità della istanza.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta la non ricevibilità della domanda.

Il RdP comunica al potenziale beneficiario l'assegnazione dell'istruttoria, unitamente all'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, e contestualmente l'esito della ricevibilità con avvio dell'istruttoria nel merito dell'istanza (se l'esito della ricevibilità è favorevole), o con la relativa motivazione e termini per eventuali osservazioni o ricorsi (se l'esito della ricevibilità non è favorevole).

Le istanze ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

I dati rilevanti, e gli atti, anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIPA.

Il sistema SIPA, per ogni singola operazione, genera un Codice Identificativo (ID) dell'operazione. Il Codice identificativo del Bando di Misura a valere sul quale è stata presentata l'istanza di finanziamento, unitamente all'ID dell'operazione, costituisce la codificazione dell'operazione da inserire in tutti i principali atti ad essa afferenti dell'Amministrazione procedente, (oltre al CUP che, però, è generato per ogni operazione ammessa al finanziamento, e prima del Decreto Dirigenziale di concessione).

5.2.5 – Ammissibilità

Attraverso il controllo di ammissibilità viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti previsti nelle Disposizioni Attuative di Misura richiamate nel Bando. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Il RdP nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda:

- verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di finanziamento;
- verifica la coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014-2020, verifica la coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai regolamenti. Le suddette verifiche sono necessarie per la definizione degli importi ammissibili a finanziamento;
- richiede eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Il RdP verbalizza tutte le operazioni istruttorie svolte nel proprio Verbale di Ammissibilità. Il RdP, inoltre, redige e sottoscrive la Check List istruttoria di Ammissibilità.

Ai fini delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione delle certificazioni, il RdP attiva il Responsabile incaricato del controllo delle Dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione delle Certificazioni (RiDC). Dette verifiche sono avviate tempestivamente.



Il RiDC procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e all'acquisizione della documentazione obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, eventuale verifica delle duplicazioni del finanziamento, delle esclusioni di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 e ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014, ecc.) (si vadano anche le Appendici H e I), dando alle amministrazioni competenti 30 giorni per il riscontro, in mancanza di diverse previsioni di legge; decorsi i termini per i riscontri, il RiDC chiude e sottoscrive il proprio Verbale e (inclusa) Check List [\(Allegato 17\)](#) delle attività svolte, lo trasmette al RdP in uno con la documentazione prodotta, al fine dell'implementazione del fascicolo.

Entro 30 giorni dalla chiusura del Bando, il RdP ultima l'istruttoria, e chiude il proprio Verbale [\(Allegato 19\)](#) e Check List istruttori [\(Allegato 18\)](#) anche in pendenza delle verifiche condotte dal RiDC, dandone atto. Alla chiusura del Verbale e (inclusa) Check List del RiDC, il RdP provvede ad aggiornare il proprio Verbale istruttorio [\(Allegato 20\)](#).

Per ogni domanda è redatta la Scheda di valutazione che diverrà parte integrante del Verbale istruttorio datato e sottoscritto dal RdP.

Dell'esito dell'istruttoria del RdP viene data comunicazione ai potenziali beneficiari, con il relativo punteggio, o con le relative cause di non ammissibilità, nonché, espressamente, termini e modalità per l'eventuale proposizione del riesame. La comunicazione è fatta con riserva per il caso in cui siano pendenti le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e delle acquisizioni delle certificazioni.

Nel caso in cui riscontri non favorevoli alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e alle acquisizioni delle certificazioni pervengano nelle more dei termini per la presentazione del riesame, o nelle more dei termini di decisione sul riesame già presentato, si procede ad aggiornare la comunicazione all'interessato concedendo nuovo termine per il riesame.

Se, successivamente alla chiusura del Verbale e (inclusa) Check List del RiDC, pervengono riscontri non favorevoli alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione delle certificazioni, il RiDC provvede alla dovuta integrazione e la trasmette al RdP, in uno con la documentazione ricevuta, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti consequenziali.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli, i Verbalì, le Check List, e le Schede di valutazione, sono inseriti nell'apposita sezione del SIPA. I Responsabili effettueranno gli inserimenti in modo accurato, servendo questi all'estrazione della graduatoria

5.2.6 – Valutazione

La valutazione è operata su tutte le domande pervenute e ricevibili, sempre che la causa di non ammissibilità non impedisca la valutazione; la valutazione prevede l'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai "criteri di selezione", utile alla formulazione della graduatoria. Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità, e i relativi punteggi, esclusivamente se dichiarati nella domanda di sostegno e che siano stati oggetto di verifica, modifica ed attribuzione nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

La valutazione è operata utilizzando le apposite Schede di valutazione.

In caso di parità di punteggio totale, assegnato sulla base dei criteri di selezione, conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura siano soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani; il Bando di Misura può prevedere, per il caso di società, che per l'applicazione del criterio dell'età si calcoli il valore medio aritmetico dell'età dei componenti della compagine sociale. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. Sono salve specifiche disposizioni dei singoli Bandi di Misura.

5.2.7 – Graduatoria provvisoria

Il Dirigente dell'UOD, concluse le istruttorie, anche nelle more dei riesami e dei riscontri alla verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e sull'acquisizione delle certificazioni, aggiorna l'Elenco territoriale delle istanze con i risultati istruttori, per le operazioni di propria competenza, in versione provvisoria [\(Allegato 52\)](#), e lo trasmette ufficialmente al RdM.

L'elenco riporta indicativamente le seguenti informazioni:

- UOD procedente;



- periodo di presentazione dell'istanza, misura, e codice SIPA del Bando di misura;
- estremi del protocollo, nome o denominazione del candidato al finanziamento, titolo dell'operazione;
- Codice Identificativo dell'operazione;
- giudizio sintetico di ammissibilità (SI/NO – inclusa la non ricevibilità), punteggio attribuito in fase istruttoria (o annotazione di “non attribuibile”), motivazione dell'esclusione;
- l'importo totale della spesa ammissibile, l'importo del finanziamento;
- tempo di realizzazione dell'operazione da cronoprogramma;
- stato della verifica sulle dichiarazioni sostitutive e di acquisizione delle certificazioni;
- (eventuale) stato del procedimento di riesame.

Il RdM, riscontra la coerenza degli Elenchi territoriali delle istanze, pervenuti all'inizio della fase istruttoria, con gli esiti provvisori adesso pervenuti. Il RdM estrae la Graduatoria regionale con l'apposita funzionalità del SIPA, in via provvisoria, (non consolidando i dati) e ne riscontra la coerenza con le risultanze degli elenchi territoriali, segnalando l'eventuale incoerenza all'UOD interessata.

Nell'indisponibilità della funzionalità SIPA il RdM prepara la Graduatoria regionale, in base agli elenchi e ai punteggi ivi riportati, dunque in modalità provvisoria, che sarà aggiornata in via definitiva all'esito dei riesami e dei riscontri.

Detta Graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute “ammissibili” al finanziamento, corredate dal relativo punteggio, spesa ammissibile, e importo del finanziamento pubblico, nonché di quelle “non ammissibili” e “non ricevibili” per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione, e punteggio eventualmente attribuito.

In considerazione della comunicazione individuale dell'esito dell'istruttoria la graduatoria provvisoria non viene approvata, né pubblicata.

5.2.8 – Riesame

Le istanze di Riesame (Allegato 21) vanno inoltrate alla stessa UOD che ha effettuato l'istruttoria, nei limiti temporali indicati in ciascun Bando di Misura, e, in mancanza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'istruttoria; in ogni caso la comunicazione dell'esito dell'istruttoria deve espressamente fissarne il termine per la presentazione. Al fine della tempestività della richiesta fa fede la sola data e ora di arrivo presso l'Ente. L'Amministrazione procedente non risponde dei ritardi imputabili al servizio postale o di recapito. L'istanza viene tempestivamente acquisita al protocollo generale dell'Ente

Il Dirigente della UOD assegna la richiesta allo stesso RdP che ha istruito la singola istanza di ammissione al finanziamento, e al Responsabile incaricato della verifica sulle Dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione delle Certificazioni (RiDC), se il riesame verte su queste.

Il Responsabile (o i responsabili) assegnatario del Riesame valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni e degli elementi integrativi prodotti dal richiedente; il Riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Di tale attività, e del suo esito, è redatto e sottoscritto Verbale di Riesame ([Allegato 22](#)), inserito nel fascicolo dell'operazione. Nel caso di accoglimento del riesame il RdP procede, se non già fatto, alla valutazione nei modi sopra descritti e alla redazione della relativa Scheda di valutazione, oppure alla sua rettifica se necessario.

Dell'esito del Riesame è data comunicazione al candidato con motivazione, e con indicazioni dei termini dall'emissione del provvedimento per eventuali ricorsi.

Se al Riesame sopravviene riscontro non favorevole alla verifica di dichiarazione sostitutiva o dell'acquisizione di certificazioni, ne viene comunque data comunicazione al candidato. Se il Riesame si è chiuso con esito di ammissibilità, ma il riscontro pervenuto ne è ostativo, vengono comunicati al beneficiario la non ammissibilità con la nuova motivazione, e termini e modalità per l'eventuale proposizione dell'ulteriore riesame.

Tutte le attività e gli atti, vengono registrate sul Sistema Informativo. I Responsabili effettueranno gli inserimenti e gli aggiornamenti in modo accurato, servendo questi all'estrazione della graduatoria.

5.2.9 – Graduatoria definitiva

Il Dirigente dell'UOD, chiusi tutti i Verbali di istruttoria, tutti quelli di verifica sulle dichiarazioni sostitutive e



sull'acquisizione delle certificazioni, e tutti i verbali sui giudizi di Riesame (o spirati i termini per le relative istanze), aggiorna l'Elenco territoriale delle istanze con i risultati istruttori per le operazioni di propria competenza, in versione definitiva ([Allegato 52](#)), e lo trasmette ufficialmente al RdM.

Il RdM, riscontra la rispondenza degli Elenchi territoriali aggiornati con gli esiti definitivi appena pervenuti con la Graduatoria preparata in via provvisoria. Il RdM estrae la Graduatoria regionale definitiva con l'apposita funzionalità del SIPA, e ne riscontra la coerenza con i documenti di cui prima, segnalando l'eventuale incoerenza all'UOD interessata.

Nell'indisponibilità della funzionalità SIPA il RdM prepara la Graduatoria regionale definitiva, in base agli elenchi e ai punteggi ivi riportati.

Verificata la coerenza dei dati e certo della graduatoria regionale definitiva il RdM consolida i dati sul SIPA.

Il RdM tiene agli atti dell'Ente gli Elenchi territoriali iniziali, i provvisori e i definitivi, nonché la Graduatoria regionale provvisoria e la Graduatoria regionale definitiva, in modo tale da consentire la ricostruzione delle fasi che hanno portato a quest'ultima.

La graduatoria regionale definitiva contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento corredate dal relativo punteggio, spesa ammissibile, e importo del finanziamento pubblico, nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, e quelle escluse con la relativa esplicitazione delle motivazioni, ed eventuale punteggi attribuito. La Graduatoria regionale definitiva viene approvata con Decreto Dirigenziale del RAdG, e pubblicata secondo quanto descritto al paragrafo dedicato alla "[Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali](#)".

Con lo stesso Decreto sono assunti gli impegni di spesa in favore dei beneficiari, che saranno destinatari dei provvedimenti di concessione del finanziamento, in base alla graduatoria e ai relativi importi.

Con lo stesso Decreto è dato espresso e formale esito dell'istruttoria circa le domande non ammissibili, con le relative motivazioni, e delle domande ammissibili ma non finanziabili, (con le eventuali determinazioni del caso secondo quanto disposto dal Bando di Misura).

Il RdM registra sul Sistema Informativo la Graduatoria regionale definitiva, e il Decreto Dirigenziale di adozione; e lo trasmette alle UOD competenti per le operazioni.

5.2.10 – Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente all'UOD competente per l'operazione, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata, o oggetto di integrazione.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che dovessero intervenire successivamente, ossia nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria di ammissibilità definitiva, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia in termini di assegnazione di priorità assolute che di decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla pubblicazione della Graduatoria regionale definitiva, integrazioni e variazioni non comporteranno alcuna revisione del punteggio, con tutte le conseguenze del caso; in particolare, laddove comportino la perdita dei requisiti, o il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, decade il beneficio del finanziamento, con il conseguente obbligo a carico del beneficiario di restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.2.11 – Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte del delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).



Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, (nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale);
- dati anagrafici del delegato, (nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale);
- oggetto della delega, (l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante).

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità in corso di validità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permettere la propria identificazione.

Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega sono trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina la tutela dei dati personali D.Lgs. n. 196 del 30/07/2003.

5.2.12 – Atto di concessione del sostegno

A seguito dell'adozione del provvedimento di approvazione della "Graduatoria regionale definitiva" da parte del RADG, l'UOD competente per l'operazione adotta il provvedimento di concessione del finanziamento, con Decreto Dirigenziale ([Allegato 23](#)) predisposto dal RdP che ha curato l'istruttoria dell'istanza, previa generazione del CUP (o sua richiesta al beneficiario, se tenuto in quanto soggetto pubblico).

Il CUP, insieme all'ID dell'operazione già generato e al Codice del Bando, costituiscono la codifica dell'operazione, da indicare in tutti i principali atti ad essa afferenti dell'Amministrazione procedente.

È opportuno che nell'oggetto il Decreto riporti le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Regia) – Codice Bando – Beneficiario – ID Operazione – CUP – Fase dell'operazione e oggetto del Decreto (Concessione).

Il Decreto di concessione riporta le seguenti informazioni, (l'elencazione ha carattere di mero ausilio per gli operatori e non ha carattere vincolante, salve le previsioni di legge):

- premesse normative, riferimento al Bando di Misura;
- riferimenti alle fasi e agli atti procedurali;
- generalità del beneficiario, estremi dell'operazione finanziata, Misura;
- Codice SIPA del Bando di Misura, ID dell'operazione e CUP;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al finanziamento ammesso, con l'individuazione delle quote a carico del beneficiario, e delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale.
- oneri e adempimenti previsti a carico del beneficiario e conseguenze della mancata ottemperanza, (in particolare eventuali adempimenti connessi al ruolo di stazione appaltante rivestito dal beneficiario);
- clausola espressa di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in capo al beneficiario (L. n. 136/2010 art. 3 co. 8), ([si veda il paragrafo 11.3](#)).
- altri oneri relativi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- termine per la realizzazione dell'operazione;
- modalità di richiesta di varianti, proroghe e rinunce;
- modalità di richiesta ed erogazione dei pagamenti, e modalità di rendicontazione della spesa;
- quadro economico finanziario dell'operazione e del finanziamento;
- estremi dell'impegno di spesa assunti in favore del beneficiario.

Il Decreto di concessione è notificato al beneficiario, con richiesta di accettazione senza riserve, con avviso che senza l'accettazione espressa non si perfeziona giuridicamente il vincolo per la Regione Campania, e il Decreto sarà revocato, (nel qual caso, si procederà nei confronti delle istanze ammissibili presenti in graduatoria regionale definitiva, secondo l'ordine di questa).

Il Decreto Dirigenziale di concessione del finanziamento, vengono registrati sul Sistema Informativo SIPA.

Del Decreto è data comunicazione al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, e dopo secondo la normativa applicabile al finanziamento. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.



5.3 – Adempimenti e realizzazione delle operazioni finanziate

5.3.1 – Verifica duplicazione del finanziamento e misure antifrode

In seguito alla presentazione della documentazione necessaria all'ammissione al finanziamento dell'operazione l'Amministrazione procedente avvierà la procedura di controllo al fine di evitare il doppio finanziamento ai sensi dell'art. 111 del Reg. (CE) 1605/2002. Nello specifico il beneficiario dovrà:

- assicurare l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, ai sensi del Reg. (UE) 1303/13 art. 125, paragrafo 4 lett. b;
- indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'operazione, per lo scambio di informazioni e documenti, come indicato nel D.P.C.M. del 22 luglio 2011 in cui è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarare che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti e non ha richieste di finanziamento in corso a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari, come modello allegato alle Disposizioni Attuative di Misura adottate dall'AdG;
- garantire, preventivamente, l'accesso e la consultazione alla documentazione contabile, con il fine di permettere all'Amministrazione di poter certificare l'entità della richiesta di sostegno.

In fase di rendicontazione, l'Amministrazione verificherà che il beneficiario abbia attribuito, in riferimento all'Identificativo contabile, i seguenti dettagli a seconda della tipologia di giustificativo:

1. per le fatture: numero progressivo e la data;
2. per la Busta paga: numero della busta paga (foglio n. _____) (obbligatorio da quando è stato soppresso il libro paga e matricola);
3. per le deleghe di pagamento: n. Protocollo telematico (obbligatorio ai sensi del D.L. n. 223/2006, art. 37 co. 49);
4. per le ricevute occasionali/notule: numero progressivo da attribuire al singolo soggetto facilmente ricollegabile al conferimento di incarico.

Inoltre, il beneficiario dovrà utilizzare un foglio Excel ciascuna operazione sul quale registrare i documenti seguendo le indicazioni di cui a 4 punti precedenti.

In sede di verifica in loco ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020, che prevede che la spesa relativa all'ammortamento di un bene è rendicontabile da parte del beneficiario a condizione che, per l'acquisto del bene, non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale e che i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili, sarà effettuato il controllo della specifica voce di costo attraverso la verifica:

- a) libro degli inventari/registro dei beni ammortizzabili (previsto dal D.P.R. n. 600/1973), delle seguenti informazioni: anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
- b) fattura relativa all'acquisto del bene (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili);
- c) al fine della verifica del pagamento dell'importo complessivo delle spese relative ai beni inseriti nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili: Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile (se ammesso come strumento di pagamento per l'operazione) riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario; Estratto conto bancario del beneficiario attestante l'effettivo e definitivo pagamento degli assegni bancari e/o dei bonifici; Mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di beneficiario di natura pubblica o assimilabile), (salve le limitazioni alle modalità di pagamento poste dai singoli Bandi di Misura);
- d) di comunicare a tutti i beneficiari all'atto della stipula della convenzione o nel Decreto di concessione del finanziamento, delle condizioni definite nella presente procedura.

5.3.2 – Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex-post

Ai fini della Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in



infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato è restituito dal beneficiario all'Amministrazione laddove, entro 5 anni dal pagamento finale¹³ al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o ri-localizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dall'Amministrazione concedente il finanziamento in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al paragrafo 9 del documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020.

L'AdG può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI (le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, G.U.C.E. L 124 del 20/05/2003, pag. 36).

Il sostegno erogato per investimenti in infrastrutture è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro 10 anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di 10 anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato prima di 5 anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza dell'Amministrazione che ha erogato il sostegno.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di 5 anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione concedente il finanziamento.

Nello specifico:

- le imbarcazioni da pesca (ai sensi dell'art. 25 paragrafo 1 del Reg. (UE) 508/2014) non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per 5 anni. Detto vincolo deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del PO FEAMP 2014/2020;
- la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di 5 anni;
- il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5 anni.

In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Nel caso in cui il Beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario prima della scadenza del termine dei 5 anni, deve presentare richiesta di autorizzazione al RAdG che rilascia l'autorizzazione solo se il Beneficiario, come detto sopra, garantisce che il nuovo bene da acquisire abbia medesime o migliori caratteristiche di quello già in suo possesso.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti

¹³ Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del Decreto di pagamento da parte del RAdG, successivo al Decreto di liquidazione e autorizzazione al pagamento adottato dell'UOD competente per l'operazione, a titolo di Saldo o di erogazione del finanziamento in Soluzione Unica.



soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Su beni immobili, e sui beni mobili registrati, il vincolo di destinazione è costituito per atto unilaterale registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso il Pubblico Registro Automobilistico, o presso il competente Ufficio Circondariale Marittimo.

5.3.3 – Adempimenti del beneficiario

Il beneficiario, ricevuta la notifica del Decreto Dirigenziale di concessione del finanziamento, entro i termini previsti dal Bando di Misura o indicati nella notifica, è tenuto a presentare la documentazione indicata nello stesso Bando. L'invio va fatto presso l'UOD competente per l'operazione. La documentazione è assegnata al RdP che ha curato l'ammissibilità al finanziamento.

L'elencazione della possibile documentazione necessaria, di seguito riportata, è di mero ausilio agli operatori e non ha carattere vincolante:

- accettazione incondizionata del finanziamento concesso, e di assunzione della responsabilità alla conclusione dell'investimento entro il termine indicato nel cronoprogramma, e comunque non oltre il termine ultimo di eleggibilità della spesa;
- comunicazione di avvio dell'operazione;
- avvio delle procedure di gara, e comunicazione dei CIG, e data prevista per l'ultimazione delle procedure di aggiudicazione (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- dichiarazione di accollo del totale delle ulteriori spese, rispetto alla spesa ammessa al finanziamento, fino alla completa realizzazione e funzionalizzazione dell'operazione;
- coordinate bancarie del conto corrente dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operarvi;
- coordinate bancarie del conto corrente e sotto-conto acceso presso la Tesoreria Comunale della Banca d'Italia (in caso di beneficiario ente pubblico)
- generalità, codice fiscale, recapiti del RUP, ed eventualmente copia conforme del documento di conferimento dell'incarico (in caso di beneficiario stazione appaltante);
- generalità, codice fiscale, recapiti del Direttore dei Lavori nominato;
- copia conforme dei documenti di conferimento dell'incarico al Direttore dei Lavori nominato, e di ogni altro incarico, stilati nell'osservanza dell'appena citato art. 9 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modifiche in L. n. 27 del 24/03/2012, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche in L. n. 134/2012, e dall'art. 1 co. 150 della L. n. 124 del 04/08/2017;
- copia conforme dei contratti di lavori servizi e forniture, o copia conforme delle conferme d'ordine stipulati o emesse per la realizzazione dell'operazione;
- contratti e documentazione relativa all'acquisto di immobili e imbarcazioni, [\(si veda anche il paragrafo 5.5.2\)](#);
- indirizzo del responsabile per il beneficiario, presso cui è conservata tutta la documentazione amministrativa, progettuale, tecnica e contabile, relativa all'operazione.
- eventuale altra documentazione prevista nel Bando di Misura.

Il beneficiario, tra l'altro, è tenuto, nel corso dell'intera operazione, al rispetto dei principi di non disparità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità nel conferimento degli incarichi professionali; all'osservanza delle disposizioni del Bando di Misura in relazione alle modalità di richiesta dell'erogazione, alle modalità di pagamento e di rendicontazione, e agli oneri del monitoraggio finanziario, al rispetto delle misure antifrode adottate dall'AdG; nonché al rispetto dei vincoli di destinazione e degli impegni ex post.

5.3.4 – Modalità di pagamento

Il beneficiario, sia esso soggetto pubblico che privato, nella realizzazione dell'operazione e nell'esecuzione della spesa è tenuto all'osservanza di quanto disposto dalla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di quanto disposto dal Bando di Misura. Si rinvia, in proposito, al relativo paragrafo del presente Manuale [\(si veda il paragrafo 11.3\)](#).

5.3.5 – Obblighi di pubblicità

Gli interventi di comunicazione e di pubblicità che l'AdG e il RAdG devono adempiere sono indicati nel Reg. (UE) 508/2014 agli artt. 97 e 119. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Paragrafo "Informazioni e Pubblicità" di cui presente documento, [\(si veda il paragrafo 13\)](#).



5.3.6 – Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate, a decorrere dalla data di notifica dell'Atto di concessione del contributo, è così determinato:

- 6 mesi per interventi materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 18 mesi per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.);
- 6 mesi per interventi immateriali (es. studi, progetti, promozione, formazione, ecc.).

Sono fatte salve diverse e specifiche disposizioni contenute nel Bando di Misura. Di norma, il Bando di Misura esplicita il tempo massimo di conclusione delle operazioni.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

L'AdG ha precisato (nel proprio documento di FAQ) che il limite temporale massimo di durata dell'operazione, inteso come quello entro cui vanno presentati i documenti giustificativi di spesa quietanzati, è al più tardi tre anni dall'anno in cui è stata versata l'anticipazione (se non richiesta, dall'anno in cui è stata avviata la realizzazione), o entro il 31/12/2023 se anteriore. Detto termine deve comunque essere rispettato, a prescindere dalla durata del cronoprogramma e/o da eventuali varianti, proroghe, cause eccezionali o contenziosi che potrebbero prolungare il completamento del progetto. Oltre tale termine non è più possibile presentare documentazione giustificativa della spesa (quali fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente); in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5.3.7 – Tenuta del fascicolo dell'operazione

La corretta, ordinata e completa tenuta del fascicolo è a cura del Dirigente dell'UOD competente per l'operazione, affidata al RdP fino agli adempimenti del beneficiario successivi alla concessione, e poi al Revisore, salvo metterlo nella disponibilità del RdP e del RdC per le attività di loro competenza.

I soggetti tenutari del fascicolo curano il monitoraggio dell'operazione e del rispetto della sua tempistica, e riferiscono al Dirigente dell'UOD qualora ravvedano elementi di criticità o ritardi, per l'attivazione delle opportune verifiche in loco, e provvedimenti consequenziali.

A operazione conclusa il fascicolo riordinato, e con la Scheda di fascicolo aggiornata ([Allegato 51](#)), è custodito presso la stessa UOD competente per l'operazione. Il fascicolo può essere visionato in qualunque momento dal RdM.

5.4 – Rimodulazioni alla concessione del finanziamento

5.4.1 – Rimodulazione a seguito di aggiudicazione della gara

Il beneficiario sia esso pubblico o privato, nel caso sia anche stazione appaltante ai sensi dell'art 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è tenuto all'osservanza delle norme in materia di evidenza pubblica di cui al medesimo decreto. In proposito il beneficiario è tenuto a presentare la documentazione indicata nello stesso Bando, (e che di seguito si indica a soli fini esemplificativi e senza carattere vincolante):

- dichiarazione, resa dal suddetto Direttore dei Lavori ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'accertata regolarità delle norme di sicurezza sul lavoro allestite nel cantiere ovvero adottate in conformità delle disposizioni vigenti e del "piano della sicurezza";
- copia degli atti di gara, (nomina RUP, determinazione a contrarre, bando, capitolato, pubblicazioni, verbale di gara, aggiudicazione, verbale di consegna, contratto di appalto dei lavori registrato, ecc.);
- copia degli altri atti di aggiornamento del progetto finanziato (approvazione nuovo quadro economico, adeguamento del cronoprogramma dei lavori, eventuali conferimenti di altri incarichi a consulenti, ecc.).

All'esito della gara, i relativi atti sono sottoposti all'Amministrazione procedente per una verifica di regolarità della procedura seguita e del nuovo quadro economico, e coerenza con l'operazione. In base all'importo del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione l'Amministrazione procedente aggiorna l'importo della spesa ammissibile per la relativa voce di spesa, e proporzionalmente riduce il finanziamento concesso, sia per la spesa interessata dall'aggiudicazione sia per le spese generali ammesse in rapporto a questa, e riduce il totale del



finanziamento concesso e delle quote a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale.

Il procedimento è attivato con l'inoltro della documentazione all'UOD competente per l'operazione ([Allegato 24](#)). Il Dirigente dell'UOD assegna l'istruttoria al RdP che ha svolto l'istruttoria per l'ammissibilità al finanziamento, (nell'impossibilità di questo è assegnata, ad altro Responsabile). Dell'assegnazione e dell'avvio del procedimento è data comunicazione al richiedente.

Di norma, e qualora non diversamente stabilito nel Bando di Misura, i termini per la chiusura dei procedimenti istruttori sono stabiliti in 30 giorni dal ricevimento della documentazione, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, e comunque non oltre i maggiori termini di legge previsti per le eventuali verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione delle certificazioni.

Il RdP può richiedere integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990.

Il RdP redige Verbale ([Allegato 31](#)) e Check List istruttori ([Allegato 25](#)) datati e sottoscritti, con indicazione espressa dell'esito della verifica e del quadro economico finanziario rimodulato; predispone il Decreto Dirigenziale consequenziale all'esito della verifica ([Allegato 32](#)), di presa d'atto ed eventuale quadro economico-finanziario dell'operazione rimodulato, e ne cura l'adozione da parte del proprio Dirigente e la relativa pubblicazione, secondo quanto descritto al paragrafo dedicato alla "[Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali](#)"; cura l'implementazione del fascicolo con tutta la documentazione e con gli atti prodotti.

È opportuno che nell'oggetto il Decreto riporti le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Regia) – Codice Bando – Beneficiario – ID Operazione – CUP – Decreto di Concessione – Fase dell'operazione (Atti di gara del beneficiario) – Oggetto del Decreto (Presa d'atto/Rimodulazione/ecc.).

Tutte le attività e gli atti vengono registrati sul Sistema Informativo SIPA.

Il Decreto viene notificato al beneficiario, con indicazione dei termini per l'eventuale proposizione del ricorso.

Del Decreto è data comunicazione al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa,

Il RdM predispone, se del caso, il Decreto Dirigenziale di rideterminazione dell'impegno di spesa, lo sottopone al RADG per l'adozione, e ne cura la relativa pubblicazione. La rideterminazione può essere operata anche in seguito, con altre movimentazioni contabili di gestione complessiva della dotazione finanziaria della Misura o del fondo.

Si precisa che, salvo diversa disposizione del Bando di finanziamento, per i beneficiari soggetti pubblici la verifica sulla documentazione di gara non è propedeutica all'erogazione dell'anticipazione, al contrario che per i beneficiari soggetti privati.

5.4.2 – Variante in corso d'opera

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla Misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa¹⁴ del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura dei beni.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una

¹⁴ Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto di immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità.



attività produttiva, già definiti nel paragrafo dedicato al “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex-post”, [\(si veda il paragrafo 5.3.2\)](#).

Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Non sono ammissibili varianti il cui importo sia maggiore del 35%, riferito al costo totale dell’investimento finanziato (eventualmente rimodulato a seguito di gara), al netto delle spese generali; non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’operazione.

Le varianti devono essere preventivamente richieste all’Amministrazione concedente il finanziamento; questa provvederà ad approvarle e autorizzarle, con apposito provvedimento.

Qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.

Una variante in corso d’opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento della concessione del finanziamento (eventualmente rimodulato per esito di gara), nonché un aumento dei tempi di realizzazione.

È facoltà del beneficiario realizzare i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione concedente il finanziamento, e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante. Fermo restando che, nel caso in cui l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità, le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all’atto di concessione del finanziamento, non interessate al progetto di variante, possono essere riconosciute; nel caso contrario, si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Qualora la variante sia valutata inammissibile in tutto o in parte, o comporti una minore spesa rispetto a quella ammessa, la spesa ammessa al finanziamento va corrispondentemente ridotta, e il finanziamento concesso va rimodulato con relative quote a carico del beneficiario e del bilancio comunitario, nazionale e regionale. La rimodulazione è operata anche per le spese generali ammesse in rapporto a quelle variare. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Per quanto attiene ai lavori pubblici, i beneficiari che sono anche stazioni appaltanti, devono attenersi alla normativa vigente in materia di varianti in corso d’opera; le varianti saranno autorizzate dall’amministrazione concedente il finanziamento entro nei limiti di detta normativa (D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e ss.mm.ii.).

Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente richieste all’UOD competente per l’operazione. La richiesta ([Allegato 26](#)) dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato, documentazione integrale del progetto di variante, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante, incluso il Computo Metrico di raffronto. La richiesta dovrà essere corredata delle approvazioni, pareri ed autorizzazioni integrative eventualmente necessarie.

Il Dirigente dell’UOD assegna l’istruttoria al RdP che ha svolto l’istruttoria sulla medesima operazione per la concessione del finanziamento (nell’impossibilità di questo è assegnata ad altro Responsabile). Dell’assegnazione e dell’avvio del procedimento è data comunicazione al richiedente.

Di norma, e qualora non diversamente stabilito nel Bando di Misura, il procedimento istruttorio si chiude in 60 giorni dal ricevimento della documentazione, e comunque non oltre i maggiori termini previsti di legge previsti



per le eventuali verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione delle certificazioni.

Il RdP provvede anche ad eseguire un sopralluogo. Il sopralluogo si svolge come descritto nel paragrafo dedicato alla "[Organizzazione dei controlli sulle operazioni – Verifiche in loco](#)" (salvo le differenze dovute al fatto che non si tratta di un Controllo di I Livello), ([si veda il paragrafo 6](#)). Del Sopralluogo è redatto Verbale e (inclusa) Check List ([Allegato 27](#)) che va allegato al Verbale di Istruttoria.

Il RdP può richiedere integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990.

Il RdP redige Verbale ([Allegato 31](#)) e Check List istruttori ([Allegato 28](#)) di Variante datati e sottoscritti, con indicazione espressa dell'esito della verifica e del quadro economico finanziario rimodulato, predispone il Decreto Dirigenziale consequenziale all'esito della verifica ([Allegato 32](#)), e ne cura l'adozione da parte del proprio Dirigente e la relativa pubblicazione, secondo quanto descritto al paragrafo dedicato alla "[Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali](#)"; cura inoltre l'implementazione del fascicolo con tutta la documentazione e con gli atti prodotti.

È opportuno che nell'oggetto il Decreto riporti le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Regia) – Codice Bando – Beneficiario – ID Operazione – CUP – Decreto di Concessione – Fase dell'operazione (Variante) – Oggetto del Decreto (Approvazione e Rimodulazione/Rigetto/ecc.).

Il Decreto viene notificato al beneficiario, con indicazione dei termini per l'eventuale proposizione del ricorso.

Del Decreto è data comunicazione al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa,

Il RdM predispone, se del caso, il Decreto Dirigenziale di rideterminazione dell'impegno di spesa, lo sottopone al RADG per l'adozione, e ne cura la relativa pubblicazione. La rideterminazione può essere operata anche in seguito, con altre movimentazioni contabili di gestione complessiva della dotazione finanziaria della Misura o del fondo.

Tutte le attività e gli atti vengono registrati sul Sistema Informativo SIPA.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non costituiscono varianti le modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo.

Nei casi di variazioni non considerate varianti, di cui ai tre capoversi precedenti, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modifiche, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. La variazione va comunque preventivamente comunicata dal beneficiario all'UOD competente per l'operazione che verifica che non si tratti di variante e, se del caso, chiede integrazioni o trasmette al beneficiario le opportune osservazioni. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

5.4.3 – Proroga

La richiesta di proroga ([Allegato 29](#)), debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto), nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'operazione, deve essere comunicata entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'operazione all'UOD competente.

Il Dirigente assegna la richiesta al RdP che ha istruito l'ammissibilità dal finanziamento (nell'impossibilità di



questo è assegnata ad altro Responsabile).

Il RdP accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario, con facoltà di chiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata e redige Verbale ([Allegato 31](#)) e Check List istruttori ([Allegato 30](#)) dando atto dell'esito favorevole o meno, e del nuovo termine per la ultimazione dell'operazione, predispone il Decreto consequenziale all'esito della verifica ([Allegato 32](#)), ne cura l'adozione da parte del proprio Dirigente, e ne cura la pubblicazione secondo quanto descritto nel paragrafo dedicato alla "[Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali](#)".

È opportuno che nell'oggetto il Decreto riporti le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Regia) – Codice Bando – Beneficiario – ID Operazione – CUP – Decreto di Concessione – Fase dell'operazione (Proroga dei termini) – Oggetto del Decreto (Concessione di proroga/Rigetto/ ecc.).

La proroga potrà essere concessa con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il Decreto è notificato al beneficiario, con indicazione dei termini per proporre eventuale ricorso.

Può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

Tutte le attività, e gli atti, vengono registrate sul Sistema Informativo SIPA.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

Del Decreto è data comunicazione al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa.

5.4.4 – Recesso (Rinuncia)

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di finanziamento. L'istanza di rinuncia ([Allegato 33](#)) deve essere presentata dal beneficiario all'UOD competente per l'operazione che provvede agli atti consequenziali.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno, e ne è data registrazione sul Sistema Informativo SIPA.

È opportuno che nell'oggetto il Decreto riporti le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Regia) – Codice Bando – Beneficiario – ID Operazione – CUP – Decreto di Concessione – Fase dell'operazione (Recesso/Rinuncia) – Oggetto del Decreto (Preso d'atto/Revoca/ecc.).

Del Decreto è data comunicazione al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa.

Il RdM predispone Decreto Dirigenziale per operare sull'impegno di spesa in modo consequenziale, lo sottopone al RAdG per l'adozione, e ne cura la relativa pubblicazione. L'operazione sull'impegno di spesa può essere disposta anche in seguito, con movimentazioni contabili di gestione complessiva della dotazione finanziaria della Misura o del fondo.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'UOD competente abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di una verifica in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

5.4.5 – Decadenza dal finanziamento e Revoca

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno, in relazione alla mancata o parziale realizzazione dell'intervento o della minore spesa ammessa, (oppure, successivamente alla chiusura dell'operazione, per mancata osservanza del vincolo di



destinazione e degli impegni ex post).

La realizzazione parziale non può essere comunque inferiore ai limiti minimi eventualmente indicati dal Bando di Misura, o comunque tale per la quale l'operazione non ha il carattere della funzionalità per la quale è stata ammessa al finanziamento. In questi casi, come in quello di mancata realizzazione, si procede alla revoca del finanziamento e al recupero di quanto eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario.

Oltre che per decadenza, il contributo è revocato nei seguenti casi, elencati in modo esemplificativo e non esaustivo:

- varianti che comporti una modifica del punteggio attribuibile all'operazione in sede di ammissione al finanziamento, tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento;
- operazione realizzata in modo non rispondente ai requisiti di ammissione, o difformità dal progetto ammesso a finanziamento;
- coefficiente di realizzazione inferiore all'eventuale limite stabilito nel Bando di Misura, comunque tale per la quale l'operazione non ha il carattere della funzionalità per la quale è stata ammessa al finanziamento;
- per esito negativo dei controlli, dovuta a cause per le quali non sarebbe consentita la concessione del finanziamento;
- per mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto oggetto della valutazione di merito di cui ai Bandi di Misura.

La revoca è disposta per iniziativa dell'Amministrazione concedente il finanziamento, che può rilevarne le cause in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica), o a seguito di Verifiche in Loco, in occasione di Controlli di I livello, o di altro tipo. La valutazione è in capo al Responsabile del controllo in corso di esecuzione. La valutazione può essere anche del RdM nell'eventualità che abbia eseguito proprie verifiche.

L'avvio d'ufficio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario, con la concessione di un congruo termine per presentare le proprie difese. Se del caso, è redatto Verbale delle operazioni. Il Decreto Dirigenziale di revoca, dettagliatamente motivato, è adottato dall'UOD competente per l'operazione, che ne cura anche la pubblicazione secondo quanto descritto al paragrafo dedicato alla "[Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali](#)".

In caso di inerzia dell'UOD competente alla revoca, il RAdG può avocare a sé la procedura e il provvedimento consequenziale, a cura del RdM.

È opportuno che nell'oggetto il Decreto riporti le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Regia) – Codice Bando – Beneficiario – ID Operazione – CUP – Decreto di Concessione – Fase dell'operazione (Decadenza sanzionatoria/ecc.) – Oggetto del Decreto (Revoca/ecc.).

Del Decreto è data notizia al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa,

Il RdM predispone Decreto Dirigenziale per operare sull'impegno di spesa in modo consequenziale, lo sottopone al RAdG per l'adozione, e ne cura la relativa pubblicazione.

A seguito del provvedimento di revoca (anche parziale) l'UOD che l'ha decretata procede al recupero delle somme eventualmente già liquidate. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Nei casi previsti, utilizzando il Sistema di Gestione e Controllo, si attiva la procedura per la segnalazione delle irregolarità, la competenza della procedura è del RAdG, a cura del RdM.

Tutte le attività, e i relativi atti, vengono registrate sul Sistema Informativo SIPA.

5.5 – Trattamento delle domande di pagamento del finanziamento

La modalità di erogazione del finanziamento è a scelta del beneficiario tra le due opzioni sotto illustrate, sempre che la scelta sia consentita dal Bando di Misura:



- **Erogazione per stati di avanzamento**

Il beneficiario realizza l'operazione sostenendone la spesa con risorse finanziarie proprie in concorso con la quota di finanziamento pubblico, chiesta ed erogata secondo le seguenti *tranche*:

1. Anticipazione: per procedere per stati di avanzamento è obbligatorio chiedere e ottenere l'anticipazione nella misura determinata, dietro presentazione di garanzia; è possibile ottenere una sola anticipazione;
2. Acconti: sempre che sia stata accordata l'anticipazione, al fine dell'erogazione di un acconto è possibile presentare stato di avanzamento e rendicontazione, per un avanzamento finanziario minimo determinato; è possibile ottenere un numero limitato di acconti;
3. Saldo: a realizzazione ultimata, al fine di ottenere l'erogazione del saldo va completata la rendicontazione dell'intera operazione e chiesto l'Accertamento finale; con l'esito favorevole viene svincolata la garanzia prestata.

- **Erogazione in soluzione unica**

Il beneficiario realizza l'intera operazione sostenendone l'intera spesa con risorse finanziarie proprie, chiedendo l'erogazione del finanziamento all'Accertamento finale, a realizzazione ultimata, e senza la prestazione di garanzia.

I finanziamenti spettanti sono erogati secondo le "Linee Guida per l'Ammissibilità delle Spese", le Disposizioni Attuative Generali, e le Disposizioni Attuative della Misura di riferimento, adottate dall'AdG. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal presente Manuale in materia di Controllo di I Livello.

I termini della domanda di pagamento, della relativa erogazione, e del procedimento seguito sono illustrati nei paragrafi che seguono.

5.5.1 – Richiesta di pagamento dell'anticipazione

Il beneficiario soggetto privato può chiedere l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento dietro presentazione di una garanzia fideiussoria ([Allegato 34](#)). Il beneficiario soggetto pubblico, può chiedere l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento dietro presentazione di un valido strumento di garanzia, inclusa la lettera di impegno a garanzia dell'Ente Pubblico ([Allegato 35](#)). La domanda di anticipazione deve essere espressa, utilizzando l'apposito schema allegato al presente Manuale ([Allegato 37](#)).

La garanzia, è per l'intero importo del finanziamento pubblico; questo può essere aumentato, dal Bando di Misura, in misura percentuale a copertura degli interessi legali; la durata della garanzia copre almeno l'intera durata dell'operazione, fino al momento previsto per il saldo.

Per approfondimenti circa la garanzia fideiussoria, si rinvia al presente Manuale, al paragrafo appositamente dedicato, al quale si rinvia per aspetti di dettaglio, ([si veda il paragrafo 12.2](#)).

Il Bando di Misura può subordinare l'erogazione dell'anticipazione alla effettiva sussistenza di requisiti di capacità finanziaria in rapporto all'investimento, e/o alla effettiva disponibilità del beneficiario di una parte della quota a proprio carico della spesa ammessa al finanziamento¹⁵.

L'anticipazione al beneficiario soggetto pubblico è corrisposta a prescindere dal fatto che questo abbia inoltrato la richiesta di verifica sugli atti di gara, o la verifica sia ultimata; al contrario, al beneficiario soggetto privato che sia anche stazione appaltante l'anticipazione è corrisposta solo ultimata la verifica sugli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013, l'anticipazione può essere corrisposta per un importo non superiore al 40% dell'importo totale del finanziamento pubblico concesso per una determinata operazione, risultante, eventualmente, da rideterminazione in base all'esito della gara, o a seguito di variante, e comunque fatte salve le eccezioni previste per alcune Misure e riportate nelle Disposizioni Attuative Specifiche di Misura, e sempre salva l'eventuale minore entità determinata nel Bando di Misura.

¹⁵ A solo scopo esemplificativo, e non vincolante, si cita la possibilità che il Bando obblighi il beneficiario a stanziare, sul conto corrente dedicato all'operazione, un determinato ammontare della quota a proprio carico, impegnandosi formalmente a mantenerla, salvo risultare poi eccedente il fabbisogno finanziario per l'ultimazione dell'operazione; oppure a dimostrare la sussistenza di determinati valori indicizzati di tipo patrimoniale o contabile.



L'importo dell'anticipazione è coperto dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione, e giustificati da fatture quietanzate, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati, con le successive domande di pagamento, (al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stata versata l'anticipazione o entro il 31/12/2023 se anteriore, termine ultimo oltre il quale le operazioni non possono concludersi); in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza. Sono sempre salvi i limiti posti all'erogazione degli acconti, come riportati nel paragrafo successivo.

I controlli amministrativi per l'erogazione dell'anticipazione vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Il Responsabile del Controllo provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare della regolarità della Garanzia. È necessario, inoltre, che il beneficiario sia in regola con tutti gli adempimenti a proprio carico, successivi al rilascio della concessione, richiesti dal Bando di Misura.

5.5.2 – Richiesta di pagamento dell'acconto per stato di avanzamento

Tanto i beneficiari soggetti privati, quanto quelli soggetti pubblici, possono richiedere l'erogazione di acconti, sempre che gli sia stata accordata l'anticipazione.

Per le operazioni con una spesa complessiva ammessa al finanziamento inferiore o uguale a € 100.000,00, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni con una spesa complessiva ammessa al finanziamento superiore a € 100.000,00, il beneficiario può richiedere l'erogazione di non più di due acconti.

Per chiedere l'erogazione del primo acconto (o dell'unico acconto) il beneficiario deve aver realizzato, e rendicontare, un avanzamento finanziario superiore al 50% della spesa complessiva ammessa al finanziamento.

Per spesa complessiva ammessa al finanziamento si intende la spesa ritenuta ammissibile in sede di concessione del finanziamento, (ossia quella sulla quale è stata calcolata la quota di finanziamento pubblico), rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, nonché rideterminata eventualmente a seguito di variante.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sul totale della spesa quietanzata allo stato, rapportato all'aliquota di finanziamento concesso, e al netto degli importi già erogati con eventuale precedente acconto, non anche con l'anticipazione, e salvo diverse disposizioni o ulteriori limitazioni imposte dal Bando di Misura. In ogni caso, la somma degli acconti e dell'anticipazione accordati non può superare il 90% dell'importo totale del finanziamento concesso.

Il Responsabile del Controllo, per motivate e precise ragioni può sospendere il giudizio di ammissibilità su una o più spese, pur quietanzate. La spesa può essere ammessa in occasione di acconto successivo o saldo, verificata l'effettiva ammissibilità, anche in ordine alle ragioni che ne hanno determinato la sospensione.

La domanda di pagamento dell'acconto, per stato di avanzamento, deve essere espressa, utilizzando l'apposito schema allegato al presente Manuale ([Allegato 39](#)), e deve essere corredata (sempre a titolo indicativo non obbligatorio, e salve le specifiche previsioni del Bando) della seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- copia autentica del Computo Metrico aggiornato, Certificati di Pagamento e, documenti degli stati di avanzamento dei lavori (Libretto delle Misure, S.A.L., Registro di Contabilità), sottoscritti dal Direttore dei Lavori;
- rendiconto analitico della spesa con elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, anche in forma di Scheda di monitoraggio finanziario ([Allegato 53](#));
- fatture originali, oppure copia delle stesse con allegata dichiarazione originale di conformità resa ai sensi del DPR n. 445/2000, relative alle spese effettivamente sostenute. Le fatture devono rispondere ai requisiti di legge; il Bando di Misura può prevedere che siano accompagnate da relativa dichiarazione di pertinenza resa dal Direttore dei lavori (o in mancanza dal beneficiario). Le fatture devono recare la dicitura: "Operazione finanziata a valere sul PO FEAMP Campania 2014/2020 Mis. _____ C.U.P. _____, (eventualmente) C.I.G. _____, Concessione con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. ____ del ____". Le fatture devono riportare la completa descrizione del lavoro, fornitura o servizio, e il preventivo o contratto, a cui si riferiscono; le fatture delle forniture devono riportare il numero di matricola di fabbricazione del bene, oppure, nell'impossibilità, una numerazione progressiva. Le fatture



- per operazioni eventualmente esenti IVA devono essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- quietanze liberatorie ([Allegato 36](#)) originali relative alle fatture presentate, rilasciate dalle ditte che le hanno emesse, in forma di dichiarazioni sensi del DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni liberatorie devono riportare il numero, data e importo delle fatture di riferimento, nonché gli estremi, CRO o altro identificativo unico dell'operazione bancaria, data e importo, dei bonifici con i quali sono state liquidate le fatture rendicontate;
 - copia degli estratti del conto corrente dedicato all'operazione, aggiornato dall'apertura del conto all'epoca dello stato di avanzamento dell'operazione presentato;
 - copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle ritenute di acconto relative al pagamento delle fatture dei professionisti rendicontate. I modelli devono essere accompagnati da un dichiarazione di pertinenza all'importo e alla fattura a cui si riferiscono;
 - copia conforme dei provvedimenti amministrativi di approvazione dello SAL e/o dello Stato Finale dei Lavori e del verbale di regolare esecuzione e/o certificato di collaudo, del quadro economico consuntivo, ed eventualmente altra documentazione prevista dalla normativa in materia di appalti pubblici, qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico o sia un soggetto privato stazione appaltante;
 - (per quanto non già trasmesso) copia conforme delle conferme d'ordine, dei contratti e degli incarichi afferenti alle spese rendicontate;
 - Scheda di monitoraggio finanziario aggiornata in formato .xls ([Allegato 53](#)).

Altra documentazione può essere richiesta in relazione a particolari tipologie di spesa, se ammissibili, o richiesta nel Bando di Misura o nel Decreto di concessione del finanziamento, come:

- (per quanto non già trasmesso) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di immobili (completa di, a titolo meramente esemplificativo, dati catastali, titolo giuridico di acquisto, prezzo, eventuali diritti di credito vincoli e diritti reali e ipoteche sussistenti sugli stessi, costi contrattuali, regime IVA, quietanzate di versamento delle imposte, ecc.);
- (per quanto non già trasmesso) Contratti e documentazione relativa all'acquisto di imbarcazioni (completa di, a titolo meramente esemplificativo, verbale di consegna, liberazione dal vincolo di riservato dominio, trascrizioni della vendita presso l'Autorità marittima, estratto matricolare o del registro Navi Minori e Galleggianti, elenco dei macchinari e delle attrezzature installati sull'imbarcazione loro fornitori e numeri di matricola, licenza di navigazione, attestazione di un Ente Tecnico riconosciuto riportante la stazza non altrimenti desumibile il Rapporto Prova di Stabilità e approvazione delle Istruzioni al Comandante e delle Annotazioni di Sicurezza rilasciate ai sensi della L. n. 616 del 05/06/1962, art. 4, documentazione ai sensi del D.M. 26/07/1995 art. 4 o di Nulla Osta ai sensi del D.M. 29/09/1995 art. 3, o di riconoscimento ex art. 7, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 531 del 30 dicembre 1992;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA dimostrativa del carattere non detraibile di questa;
- copia conforme all'originale del registro dei beni ammortizzabili dell'azienda su cui è trascritto il bene acquistato ovvero di altro documento equipollente previsto dalla normativa vigente;
- documentazione relativa agli importi da liquidare ai dipendenti.

Il RdC può acquisire, se lo ritiene opportuno, altra eventuale documentazione giustificativa, in ragione della specificità della spesa ammissibile da rendicontare, come, a titolo esemplificativo e non vincolante:

- copia dei documenti di trasporto dei beni oggetto di fornitura rispondenti alle fatture portate a rendiconto;
- copia dei Bonifici bancari o dei rapporti di transazione eseguita relativa all'accredito effettuato a mezzo "home banking", o dei documenti relativi ad altri mezzi di pagamento eventualmente ammessi.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, può essere richiesta a corredo della domanda di pagamento specifica documentazione, come:

- eventualmente, atti di contabilità di cui agli artt. 178 e ss. del n.207 del D.P.R. del 5 ottobre 2010;
- copia conforme all'originale delle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione dell'Ente oltre ai mandati di pagamento debitamente quietanzati per avvenuto pagamento delle fatture, scheda di sotto-conto dimostrativa delle movimentazioni in entrata e in uscita relative al progetto finanziato.

Si precisa che alcuni articoli del DPR n. 207/2010 sopra richiamati, restano in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attuativi dello stesso decreto.



La documentazione di spesa deve essere presentata anche in riproduzione digitale, in formato non modificabili, preferibilmente .pdf, su supporto CD/DVD non riscrivibile, con dichiarazione di conformità all'originale resa dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato.

Si ricorda che anche in fase di rendicontazione l'Amministrazione procedente verifica il rispetto delle misure contro la duplicazione dei finanziamenti e misure antifrode, per le quali si rinvia al relativo paragrafo [\(si veda il paragrafo 5.3.1\)](#).

5.5.3 – Richiesta di pagamento del saldo o del finanziamento in soluzione unica

Il beneficiario, conclusa la realizzazione dell'operazione, deve presentare la richiesta di Accertamento finale, con richiesta di erogazione del saldo del finanziamento, o, nel caso non abbia proceduto per stati di avanzamento, con richiesta di erogazione del finanziamento in soluzione unica.

La domanda di pagamento, deve essere espressa, utilizzando l'apposito schema allegato al presente Manuale ([Allegato 39](#)), e inoltrata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'operazione.

La domanda di pagamento deve essere corredata della stessa documentazione prevista per la domanda di pagamento dell'acconto a stato di avanzamento, aggiornata con le spese non ancora rendicontate (nel caso di saldo), o relativa all'intera spesa dell'operazione (nel caso di erogazione del finanziamento in soluzione unica), oltre alla seguente documentazione (sempre a titolo indicativo non obbligatorio, e salve le specifiche previsioni del Bando):

- originale della relazione illustrativa, e perizia asseverata del tecnico incaricato;
- computo metrico consuntivo e schema di raffronto con quello di progetto (o eventualmente di variante);
- originale del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione sottoscritto dal tecnico incaricato dal beneficiario;
- eventuale documentazione a norma di legge relativa all'agibilità;
- documentazione relativa alla funzionalità, qualità, e sicurezza dell'opera eseguita
- dichiarazioni di conformità a norma di legge dei vari impianti e certificati di conformità CE relative ai beni forniti;
- ogni autorizzazione, parere, concessione, ecc., previste per legge, (a titolo meramente esemplificativo, Autorizzazioni sismiche, Comunicazioni al Comune di inizio e fine lavori, Variazioni catastali, Collaudo statico, Certificazioni dei Vigili del Fuoco, Permessi di allaccio in pubblica fognatura, Autorizzazioni allo scarico di fumi e acque, Trasmissione all'INAIL, Contratti di smaltimento, Contratti e Analisi delle acque di rete del suolo, top-soil e acque sotterranee, Relazioni scientifiche di assistenza archeologica, Concessioni Demaniali, ecc.);
- eventuali registrazioni sanitarie regionali o dell'A.S.L. ai sensi del Reg. CE/852/2004, e/o del Reg. CE/853/2004, con versamenti allegati;
- elenco dei numeri di matricola, o dei numeri attribuiti, afferenti ai beni forniti;
- eventuale costituzione del Vincolo di Destinazione, per atto unilaterale in copia conforme corredata di Nota di trascrizione emessa dall'Agenzia delle Entrate;
- ogni ulteriore atto e adempimento esplicitamente previsto dal Bando di Misura o dal Decreto di concessione, o necessario in ragione delle specificità dell'operazione finanziata.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, la domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione:

- conto finale dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore, in uno con la Relazione sul conto finale del Responsabile del procedimento ex art. 200 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- certificato/i di collaudo e/o regolare esecuzione ex artt. 215 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, oltre al verbale/i di Accertamento finale e/o intermedio redatti in applicazione di eventuali specifiche disposizioni del Bando di Misura.

Si precisa che alcuni articoli del D.P.R. n. 207/2010 sopra richiamati, restano in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attuativi dello stesso decreto.

La documentazione di spesa deve essere presentata anche in riproduzione digitale, in formato non modificabili, preferibilmente .pdf, su supporto CD/DVD non riscrivibile, con dichiarazione di conformità all'originale resa dal



direttore dei lavori o dal tecnico incaricato.

L'eventuale rimodulazione per difetto, della spesa ammessa a finanziamento in via definitiva, comporta la rimodulazione del finanziamento pubblico, e delle eventuali spese generali, calcolate in misura percentuale rispetto alle altre categorie di spesa del quadro finanziario.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

5.6 – Procedimento di erogazione del finanziamento

5.6.1 – Monitoraggio finanziario

A partire dalla concessione del finanziamento, e a prescindere dalla modalità con la quale intenda chiederne l'erogazione, il beneficiario è tenuto a inoltrare, costantemente, all'UOD competente per l'operazione, la documentazione di spesa ricevuta e prodotta nel corso del suo avanzamento, entro pochi giorni o comunque entro quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre.

Vanno trasmesse:

- le fatture ricevute dai propri fornitori;
- (se richiesti) i documenti di trasporto;
- (se richiesti) i documenti di bonifico bancario o altri documenti di pagamento ammessi;
- i Modelli F24 relativi alle ritenute d'acconto versate;
- (per gli enti pubblici) i provvedimenti di liquidazione e i relativi mandati di pagamento;
- (se ammissibile) altra documentazione rappresentativa di particolari tipologie di spesa, (IVA non detraibile, ammortamento, voci di spesa di retribuzione ai dipendenti, ecc.);
- gli estratti del conto corrente dedicato all'operazione emessi (siano essi mensili, trimestrali, o ad altra scadenza prevista dal contratto di conto corrente);
- la Scheda di monitoraggio finanziario in formato .xls ([Allegato 53](#)).

Le quietanze di pagamento ([Allegato 36](#)) emesse dai fornitori, possono essere inoltrate con la documentazione di cui sopra, oppure con la richiesta di pagamento.

La documentazione va inoltrata nei modi sopra descritti per la rendicontazione. In tal modo il RdC può monitorare costantemente l'avanzamento della spesa, aggiornando la Scheda di monitoraggio finanziario ([Allegato 53](#)), ed eseguire una prima istruttoria sulla documentazione prodotta.

Con la presentazione della domanda di pagamento, che dunque deve essere espressa, il beneficiario inoltra l'aggiornamento della documentazione di spesa, inclusa quella eventualmente di fatto non inoltrata con il monitoraggio, e tutta la documentazione non dovuta nel monitoraggio, incluse le quietanze di pagamento se non inoltrate prima.

All'esito dell'istruttoria sulla domanda di pagamento è previsto l'aggiornamento della scheda di monitoraggio finanziario (che va allegata al verbale di istruttoria). In ogni caso, qualunque irregolarità o anomalia nella documentazione, anche di spesa, può essere rilevata sempre nel corso dell'operazione, anche se non rilevata con il monitoraggio o con istruttorie su domanda di pagamento precedenti, fino al saldo del finanziamento.

A seguito del suo aggiornamento la Scheda di monitoraggio finanziario è inoltrata in formato .xls, al beneficiario, affinché aggiorni la propria, e al RdM per consentirgli il monitoraggio della spesa complessiva afferente alla Misura.

5.6.2 – Domanda di pagamento

Per l'erogazione del finanziamento, o di una sua *tranche*, il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, formulata secondo il modello predisposti dall'Amministrazione concedente il finanziamento ([Allegato 37](#) per la domanda di anticipazione o [Allegato 39](#) per la domanda di pagamento diversa dall'anticipazione) e presentata secondo le modalità previste (PEC, cartaceo, ecc.), entro i tempi stabiliti nel bando di Misura e/o nell'Atto di concessione, e corredata di tutta la documentazione necessaria.

La domanda di pagamento deve essere espressa, e inoltrata, corredata di tutta la documentazione necessaria secondo le disposizioni dal bando di Misura, all'UOD competente per l'operazione.



Il ricevente procederà alla tempestiva acquisizione al protocollo generale dell'Ente. L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva del plico, la data di protocollazione e l'orario. L'acquisizione al protocollo generale avviene al momento della ricezione del plico. In caso di impossibilità può essere annotata sul plico la data e l'ora di effettiva consegna a firma del ricevente. In caso di consegna a mano, a richiesta dell'interessato può essere rilasciata ricevuta della consegna anche in forma di copia della busta, con data, ora, e firma per ricevuta.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di protocollo, o la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio ricevente dell'Amministrazione, salvo modalità di inoltro che garantiscano la data di spedizione. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane, con raccomandata con avviso di ricevimento, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di spedizione.

I responsabili delle fasi dell'iter amministrativo sono individuati come descritto nel presente Manuale al paragrafo "Organizzazione e garanzia della separazione delle funzioni". Il procedimento è illustrato nelle Piste di Controllo allegate al presente Manuale, come indicato nel documento "SIGECO" redatto dall'AdG a norma dello stesso art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 3 del Reg. di Esecuzione (UE) 1011/2015, paragrafo 2.2.3.8.

5.6.3 – Istruttoria della domanda di pagamento

Il Dirigente dell'UOD assegna la domanda ad uno o più Responsabili del Controllo (RdC) e al Revisore individuati per l'operazione. Le domande di pagamento successive saranno assegnate agli stessi RdC e Revisore (salvo impossibilità). Dell'assegnazione è data comunicazione al richiedente il pagamento, con l'avvio del procedimento.

L'istruttoria sull'istanza di anticipazione non costituisce Controllo di I Livello, ed è esercitata solo in forma di verifica amministrativa; non è esercitata verifica in loco, neanche a campione. Il RdC svolge le verifiche amministrative di conformità alla normativa vigente della documentazione presentata, oltre che dello stato dell'operazione e del fascicolo (eventuali adempimenti dell'aggiudicatario successivi all'aggiudicazione, conto corrente dedicato, ecc.), nonché, quanto alla polizza fideiussoria, le verifiche di regolarità soggettiva del garante e oggettiva della garanzia.

Sulle domande di pagamento successive all'anticipazione, e sulla domanda di erogazione in soluzione unica, invece, l'istruttoria costituisce Controllo di I Livello. Pertanto, il RdC svolge le verifiche amministrative e tecniche di conformità alla normativa vigente della documentazione presentata, e dello stato dell'operazione, della documentazione di spesa, ecc.

La Verifica amministrativa e in loco sono eseguite secondo quanto descritto nel presente Manuale al paragrafo dedicato alla "[Organizzazione dei controlli sulle operazioni](#)", salvo poi procedere alla Revisione se del caso. La Verifica in Loco, per domande di pagamento di acconto, è esperita se dovuta in base alle disposizioni del medesimo paragrafo, salva comunque la facoltà del RdC di effettuarla comunque qualora lo ritenga opportuno. Della Verifica in Loco è redatto Verbale e (incusa) Check List ([Allegato 40](#)), allegato al Verbale Istruttorio.

Il RdC compie ogni atto necessario per legge od opportuno in base alla concreta situazione istruttoria, inclusa la verifica sulle dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione delle certificazioni, anche richiedendo integrazioni all'interessato, nonché le verifiche preordinate per legge ai pagamenti effettuati della P.A. (DURC, Antimafia, ecc.).

Ultimata l'istruttoria il RdC redige e sottoscrive il Verbale di Istruttoria ([Allegato 42](#)), evidenziandone l'esito favorevole o meno e l'importo dell'eventuale liquidazione, e la Check List Istruttoria ([Allegato 38](#) per l'anticipazione o [Allegato 41](#) per pagamenti diversi dall'anticipazione), predispone il Decreto Dirigenziale consequenziale all'esito delle verifiche ([Allegato 48](#)). Il RdC cura l'implementazione del fascicolo con la documentazione ricevuta e gli atti del controllo prodotti.

Se l'esito delle verifiche, o del Controllo di I Livello è favorevole al pagamento con il Decreto predisposto dal RdC si liquida e si autorizza il RADG al pagamento dell'importo liquidato.

Se l'esito delle verifiche, o del Controllo di I Livello, è favorevole al pagamento, il RdC passa gli atti e il fascicolo al Revisore individuato. Al fine di ridurre i tempi di istruttoria, la verifica delle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione di certificazioni, propedeutiche al pagamento, sono avviate dal RdC, e, se ancora pendenti alla



conclusione delle sue operazioni, sono acquisite e valutate dal Revisore, prima che quest'ultimo chiuda le proprie operazioni.

Se l'esito delle verifiche, o del Controllo di I Livello, non è favorevole al pagamento, si passa direttamente alla fase del provvedimento.

Di norma, e qualora non diversamente stabilito nel Bando di Misura, il termine per la chiusura del procedimento (Revisione inclusa) è stabilito in 30 giorni ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, e comunque non oltre il termine più lungo previsto dalla legge per l'acquisizione di certificazioni obbligatorie.

5.6.4 – Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento

Il Revisore ripercorre il procedimento istruttorio seguito dal RdC, e ne accerta la regolarità, la completezza, la coerenza e la conformità, alla normativa applicabile all'operazione, nonché la regolarità del Decreto Dirigenziale predisposto. Della verifica effettuata il Revisore stila e sottoscrive la Check List di revisione, evidenziandone l'esito, ([Allegato 43](#) per l'anticipazione, [Allegato 44](#) per i pagamenti diversi dall'anticipazione).

Nel caso non condivida, in tutto o in parte, le conclusioni istruttorie del RdC, il Revisore ne dà atto nella Check List di Revisione, motivando, esponendo le proprie conclusioni, e modificando il Decreto Dirigenziale, predisposto dal RdC, in modo consequenziale ad esse, ed eventualmente aggiorna la Scheda di monitoraggio finanziario ([Allegato 53](#)). Nel caso condivida le conclusioni istruttorie del RdC, il Revisore ne dà atto nella Check List di revisione e conferma il Decreto Dirigenziale predisposto dal RdC. Da questo momento, il Dirigente della UOD, con l'ausilio del Revisore, se del caso, procede allo svincolo, a norma di legge, delle garanzie eventualmente prestate.

Nel caso in cui rilevi un'insufficienza nell'attività svolta dal RdC, a causa della quale non sia possibile, allo stato dell'istruttoria, portare a compimento le proprie valutazioni, ne dà evidenza nella Check list di revisione, e rinvia il compimento degli ulteriori atti istruttori necessari al RdC, rimettendo nella disponibilità di questo il fascicolo. Il RdC apre nuovamente l'istruttoria per l'attività integrativa e redige Verbale istruttorio integrativo ([Allegato 46](#)) e la Check list Istruttoria integrativa ([Allegato 45](#)), e al termine chiude, e trasmette il tutto nuovamente al Revisore, il quale riceve le ulteriori risultanze, stila la Check List di revisione integrativa ([Allegato 47](#)), e ne dà esito come sopra illustrato.

Il Revisore cura l'implementazione del fascicolo con la documentazione ricevuta e gli atti del controllo prodotti, cura il caricamento della documentazione sul SIPA, e aggiorna la Scheda di fascicolo ([Allegato 51](#)).

5.6.5 – Adozione del provvedimento sulla domanda di pagamento

Il Dirigente dell'UOD adotta il Decreto Dirigenziale ([Allegato 48](#)) come predisposto rispettivamente dal RdC o dal Revisore.

Se l'esito del controllo è favorevole al pagamento, e con esso anche l'esito della revisione, il Dirigente dell'UOD adotta un Decreto Dirigenziale di Liquidazione e Autorizzazione al Pagamento dell'importo liquidato al RAdG.

Il RdC, o il Revisore, cura la notifica del Decreto all'interessato, implementa il fascicolo, cura l'aggiornamento della documentazione sul SIPA.

Del Decreto è data comunicazione al RdM, che può acquisirne copia a mezzo SIPA o del sistema di gestione informatizzata dei provvedimenti dell'Ente; nell'impossibilità copia del Decreto gli è trasmessa,

Nei casi previsti, in base alle risultanze dell'istruttoria, utilizzando il Sistema di Gestione e Controllo, il RdC, o il Revisore, attiva la procedura per la segnalazione delle irregolarità presso il RdM.

Il RdM, nel caso riceva il Decreto di Liquidazione e Autorizzazione al Pagamento, predispone il Decreto Dirigenziale con il quale si dispone il pagamento, lo sottopone al RAdG, e ne cura la procedura di adozione, procedendo poi alle dovute pubblicazioni, il tutto come descritto al paragrafo dedicato alla "[Informazione e pubblicità – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali](#)".

Il Decreto con il quale il RAdG dispone il pagamento del saldo, o del finanziamento in soluzione unica, costituisce termine iniziale di gran parte degli obblighi di non alienabilità ed ex post, e del vincolo di destinazione, posti a carico del Beneficiario ([si veda il paragrafo 5.3.2](#)); pertanto, dell'adozione di detto Decreto è data comunicazione al Beneficiario.



È opportuno che nell'oggetto i Decreti riportino le indicazioni: PO FEAMP 2014/2020 – Priorità – Misura – Tipologia (Regia) – Codice Bando – Beneficiario – ID Operazione – CUP – Decreto di Concessione – Fase dell'operazione (Anticipazione/Aconto/ecc.) – Oggetto del Decreto (Liquidazione e Autorizzazione al Pagamento/Rigetto/Pagamento/ecc.).

L'Ufficio Gestione Spese Regionali (UGSR) ricevuto il Decreto Dirigenziale di Pagamento provvede all'emissione del relativo Mandato di Pagamento.

Il Mandato di Pagamento è acquisito dal RdM e trasmesso con il Decreto Dirigenziale di Pagamento all'UOD che cura l'operazione, per l'inserimento nel fascicolo. Il RdM cura l'aggiornamento dei dati e dei documenti dell'avanzamento finanziario sul Sistema Informativo SIPA.

Il Revisore che cura l'operazione, se del caso e se non già fatto, cura l'aggiornamento dell'Elenco delle garanzie fideiussorie ([Allegato 54](#)) ([si veda il paragrafo 12.3](#)), e/o lo svincolo, a norma di legge, delle garanzie fideiussorie eventualmente prestate.



6 – ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI

Le presenti disposizioni sono state elaborate in conformità a quanto previsto dalle “Linee Guida per gli Stati Membri sulle verifiche di gestione”¹⁶ e di seguito viene descritto l’iter procedurale dei controlli per l’attuazione del PO FEAMP.

La verifica delle operazioni è supportata dalle funzionalità del Sistema Informativo SIPA.

L’utilizzo delle suddette funzionalità consente di rendere disponibili, per lo svolgimento delle successive fasi amministrative, le informazioni all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit.

Per Controllo di I Livello si intende ogni attività, svolta dall’Amministrazione competente per la Misura, che sia a Titolarità o a Regia, di verifica sulla regolarità della realizzazione della spesa e della documentazione relativa all’operazione, oltre che sul suo mantenimento una volta ultimata. I controlli posti in essere durante la realizzazione sono generalmente denominati Controlli in itinere; quelli posti in essere a operazione ultimata sono definiti Controlli ex-post.

Pertanto, le verifiche propedeutiche alle erogazioni dell’anticipazione, non vertendo sulla realizzazione e sulla spesa, non costituiscono Controlli di I Livello in senso stretto, anche se sono eseguite le Verifiche amministrative proprie di questo.

La differenza ha rilevanza pratica nell’applicazione del principio della Separazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (UE) 1303/2013, nelle Misure a Titolarità, nelle quali il Controllo di I Livello deve essere affidato ad unità distinta rispetto a quella del RAdG e a quella deputata alla realizzazione dell’operazione.

I flussi procedurali dei controlli sono schematizzati nelle Piste di Controllo allegate al presente Manuale.

Le attività di controllo sono svolte con l’ausilio dei modelli di Verbali e di Check List allegati al presente Manuale e richiamati nei paragrafi dedicati alle fasi procedurali a Titolarità e a Regia.

Nel fascicolo dell’operazione sono conservati i dati e la documentazione relativa a ciascuna verifica, con l’indicazione del lavoro svolto, la data, e i risultati nonché i provvedimenti adottati a seguito di irregolarità riscontrate, nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo.

6.1 – Verifiche amministrative e Controlli di I Livello (in itinere)

6.1.1 – Soggetti deputati

Le strutture ordinamentali deputate sono state individuate dal RAdG, per le operazioni a Titolarità, nell’UOD competente per l’operazione (Verifica amministrativa sull’anticipazione) e nell’UCOT (Verifica amministrativa e in loco nel Controllo di I Livello); per le operazioni a Regia, nell’UOD competente all’operazione (per tutte le verifiche e controlli). Esse operano come descritto nei relativi paragrafi del presente Manuale.

Per le operazioni a Regia, tuttavia, il RAdG, nel caso in cui lo ritenesse necessario (per esempio, personale numericamente insufficiente), può delegare in parte o totalmente i controlli a ulteriori soggetti, anche esterni. In tal caso la delega deve definire chiaramente l’ampiezza del lavoro da effettuare e il procedimento amministrativo dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti.

6.1.2 – Oggetto del controllo

Le Verifiche amministrative sulla richiesta di anticipazione vertono sull’adempimento da parte del beneficiario degli oneri a proprio carico dopo a concessione, nonché della sussistenza di tutti i requisiti di legge della documentazione presentata a sostegno della richiesta.

Il Controllo di I Livello, è svolto preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo. È Controllo di I Livello anche quello che può essere disposto dal Dirigente dell’UOD competente per l’operazione, oppure dal RAdG su proposta del RdM, al di fuori dell’istruttoria sulla domanda di pagamento, quando si ravvedano elementi di criticità o ritardi nella fase di realizzazione dell’operazione, o per altre specifiche ragioni di opportunità.

¹⁶ Fondi Strutturali di Investimento Europei “Linee Guida per gli Stati Membri sulle verifiche di gestione” (periodo di programmazione 2014/2020) EGESIF 14-0012-02 final 17/09/2015.



Il controllo verte sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni.

In particolare, anche in conformità a quanto indicato al paragrafo 4 dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013, i controlli devono consentire di accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati regolarmente forniti, e che le spese siano state sostenute all'interno del periodo di ammissibilità, non siano oggetto di doppio finanziamento attraverso altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione, siano state effettivamente, regolarmente e correttamente sostenute, che siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e che siano pertinenti e conformi al progetto come ammesso al finanziamento e alle prescrizioni contenute nei documenti afferenti alla Programmazione redatti dall'AdG, e agli atti dell'Amministrazione procedente, (bandi, provvedimenti di concessione, di affidamento, capitolati, contratti, convenzioni, ecc.).

I controlli devono consentire di accertare, inoltre, che la domanda di pagamento e tutta la documentazione necessaria a corredo siano correttamente confezionate, che quanto realizzato non sia difforme dal progetto originario o caratterizzato da irregolarità, che gli oneri e gli obblighi a carico del beneficiario o dall'affidatario siano correttamente adempiuti e osservati, e le eventuali garanzie dovute siano correttamente prestate.

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, urbanistiche, edilizie, l'esito di controlli di conformità e il rilascio di autorizzazioni, può essere richiesto l'ausilio delle amministrazioni competenti assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte delle amministrazioni in questione.

I controlli devono garantire, altresì, che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, osservino gli oneri di trasparenza delle operazioni e tracciabilità dei flussi finanziari.

Oggetto dei controlli, infine, è anche il rispetto delle disposizioni dell'AdG in materia di prevenzione della duplicazione del finanziamento e misure antifrode, sopra descritte in apposito paragrafo, [\(si veda il paragrafo 5.3.1\)](#).

6.1.3 – Frequenza e fasi

In particolare, anche in funzione della tipologia di operazione, i controlli sono composti di due fasi:

1. la Verifica amministrativa, di tutta la documentazione necessaria alla chiusura del controllo e della fase per la quale si procede;
2. la Verifica in loco delle operazioni, (ove la natura delle operazioni lo consenta, e non si tratti di operazioni immateriali).

La Verifica amministrativa va effettuata sulla totalità delle operazioni finanziate, nonché sulla totalità delle domande di pagamento presentate per esse.

Circa le Verifiche in loco, l'art. 125, ai paragrafi 5 e 6, del Reg. (UE) 1303/2013, dispone che:

- la frequenza e la portata siano proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'Autorità di Audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso..
- possano essere svolte a campione. In caso di controlli in loco effettuati a campione, l'estrazione dello stesso deve avvenire sulla base di rischio e nel rispetto percentuali minime di estrazione, tenendo altresì conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nella normativa di riferimento.

Per quanto attiene al pagamento di anticipazioni, sia per le operazioni a Titolarità che a Regia, la verifica non rientra nei Controlli di I Livello; essa è svolta esclusivamente mediante la verifica amministrativa di cui alla precedente lett. a).

Per quanto attiene al pagamento degli acconti per stato di avanzamento, la Verifica in loco (sempre che la natura dell'operazione lo consenta) è svolta:

- riguardo alle operazioni a Titolarità, sulla totalità delle domande di pagamento pervenute, relativamente alla totalità delle operazioni;
- riguardo alle operazioni a Regia, a campione, utilizzando l'apposita funzione di campionamento del SIPA



(Appendice A), o in subordine, in caso di sua inutilizzabilità, seguendo quanto indicato nel presente Manuale all'apposita appendice (Appendice F). È fatta salva la facoltà per il RAdG, qualora ne ravvisi l'opportunità, in base al numero di operazioni di fatto finanziate, e alle risultanze dei controlli eseguiti nel corso della programmazione, di disporre la Verifica in Loco sulla totalità delle domande di pagamento di acconti. È fatta comunque salva la facoltà del RdC di effettuarla in caso lo ritenga opportuno, anche se non rientrante nel campione.

Per quanto attiene al pagamento del saldo, o l'erogazione in soluzione unica, sia per le operazioni a Titolarità che a Regia, il Controllo di I Livello comprende necessariamente, per tutte le operazioni, l'Accertamento amministrativo e tecnico finale, dunque sia la Verifica Amministrativa sia la Verifica in Loco relativa all'intera operazione e all'intera documentazione, (o la verifica documentale e di ogni altro tipo, nel caso di investimenti immateriali).

I Controlli in itinere, disposti fuori dai casi di istruttoria su una domanda di pagamento, proprio perché non di routine, non sono soggetti ai termini di frequenza di cui al presente paragrafo.

6.1.4 – Verifiche amministrative

Le Verifiche amministrative sono volte ad acquisire la documentazione presentata del beneficiario o dall'affidatario, a sostegno della domanda di pagamento, e la documentazione integrativa necessaria eventualmente richiesta e/o prodotta, e a verificarne, nella forma e nella sostanza, la completezza, la coerenza, la veridicità, la regolarità, con riguardo alla vigente disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile, al progetto come ammesso al finanziamento, alle prescrizioni contenute nei documenti afferenti alla Programmazione redatti dall'AdG, e alle disposizioni contenute negli atti dell'Amministrazione procedente (bandi, provvedimenti di concessione, capitolati, contratti, convenzioni, ecc.).

Nei casi in cui si debba procedere alla Verifica in loco, il Controllo di I Livello non può essere concluso senza che detta verifica sia stata ultimata, nei modi descritti nel relativo paragrafo [\(si vedano i paragrafi 6.1.3 e ss.\)](#).

A conclusione della Verifica amministrativa, e della Verifica in loco se dovuta, il personale incaricato chiude la Verifica amministrativa o il Controllo di I Livello redigendone verbale contenente, a titolo esemplificativo e non vincolante:

- le coordinate del Programma cui si riferisce l'operazione sottoposta alla verifica;
- gli estremi del beneficiario o affidatario, e dell'operazione sottoposta alla verifica;
- le generalità del personale che ha eseguito il Controllo di I Livello;
- gli estremi della domanda di pagamento;
- il dettaglio della documentazione prodotta con la domanda di pagamento;
- la data di apertura del verbale;
- gli estremi delle richieste di integrazione, dei relativi riscontri, e della relativa interruzione dell'istruttoria;
- il dettaglio della documentazione integrativa prodotta;
- il dettaglio della documentazione prodotta di ufficio, inclusa quella relativa al controllo delle dichiarazioni e all'acquisizione di certificazioni, e il relativo esito;
- le eventuali criticità o anomalie riscontrate, le relative determinazioni assunte e le relative conseguenze. In particolare possono essere rilevate, e vanno tenute distinte, quelle che non attengono alla regolarità dell'operazione come realizzata, ma che vengono ugualmente segnalate al fine di migliorare l'attività futura, e quelle che attengono alla regolarità totale o parziale dell'operazione come realizzata, e comportano conseguenze finanziarie e amministrative al finanziamento concesso, e/o conseguenze giuridiche di altro tipo;
- gli estremi dell'eventuale Verifica in loco, gli estremi del relativo verbale, e il richiamo del relativo esito;
- la data di chiusura del verbale;
- l'esito del Controllo di I Livello, in termini di "Ammissibilità" o "Non Ammissibilità" della domanda di pagamento.

Al Verbale va allegata la Check List, e l'eventuale Verbale di Verifica in loco.

In caso di Controllo di I Livello per acconti su stati di avanzamento o per saldo, al verbale deve essere allegata la Scheda di monitoraggio finanziario [\(Allegato 53\)](#), con le spese ammesse al finanziamento e relative quote a carico pubblico e privato, le spese sottoposte a controllo e quelle rimborsate all'attualità, nonché l'esito del controllo in termini di spesa ammessa attuale, di importo a carico del finanziamento pubblico in base



all'intensità dell'aiuto, di importo residuo a carico del beneficiario, distinta delle erogazioni già effettuate, e importo dell'erogazione spettante,

L'originale del Verbale, e della Check List, redatti e firmati dagli incaricati che hanno effettuato la verifica o il Controllo, dovrà essere conservato nel fascicolo del progetto, insieme a tutta la documentazione pervenuta, acquisita, e prodotta. Gli atti saranno oggetto di inserimento nel Sistema Informativo SIPA.

6.1.5 – Verifiche in loco

Le Verifiche in loco sono volte ad accertare che quanto rappresentato nella documentazione presentata nella richiesta di pagamento risponda a vero, e trovi riscontro nello stato di avanzamento fisico del progetto, oltre che tale documentazione sia conforme a quella reperibile presso il beneficiario o affidatario.

La Verifica in loco va svolta successivamente ad un attento esame della documentazione tecnica e amministrativa presente nella domanda di pagamento e agli atti del fascicolo, e alla conseguenziale ricognizione dei dati e degli elementi, relativi all'operazione, da verificare.

La Verifica in loco va svolta mediante sopralluogo presso il beneficiario dell'operazione o l'affidatario, ed in particolare presso il sito di realizzazione dell'operazione.

La Verifica in loco deve essere comunicata, con congruo anticipo, al beneficiario o all'affidatario sottoposto al controllo, affinché quest'ultimo possa mettere a disposizione in data e luogo stabiliti il personale di riferimento (progettisti, direttore dei lavori, consulenti che lavorano alla realizzazione del progetto, responsabile tecnico, amministrativo, contabile, ecc..) nonché la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, documenti amministrativi contabili e fiscali, ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione nella quale dovrà essere precisato:

- l'oggetto della verifica;
- il luogo, il giorno e l'orario della verifica;
- il personale incaricato della verifica;
- i soggetti che devono essere presenti in fase di verifica;
- la documentazione necessaria per poter effettuare la verifica, e che dovrà essere messa a disposizione degli incaricati del controllo;
- ogni altra informazione utile al corretto e completo svolgimento della verifica.

Il beneficiario, o l'affidatario, è tenuto a essere presente nel luogo e nel giorno indicato per la Verifica in loco, e a dare accesso alle aree di pertinenza, agli impianti aziendali e alle sedi amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini del controllo.

Nel caso in cui il beneficiario non si presenti, o non dimostri la propria identità, o non renda disponibile per il controllo i luoghi, i beni o la documentazione oggetto dell'operazione finanziata, la Verifica in loco può comunque considerarsi svolta; tali circostanze sono messe a verbale.

Durante il sopralluogo viene esaminata e verificata:

- la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso del beneficiario, o dell'affidatario, corrispondente a quanto trasmesso con la rendicontazione, nonché eventuale altra documentazione messa a disposizione dal beneficiario o dall'affidatario stesso;
- l'effettiva realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento
- l'esistenza in loco dei beni oggetto di finanziamento;
- lo stato dei luoghi e la rispondenza con lo stato di avanzamento rendicontato;
- la documentazione relativa alle autorizzazioni, pareri, concessioni, alla funzionalità, qualità, e sicurezza degli impianti, conformità a norma di legge dell'operazione, certificati di conformità CE relative ai beni forniti, e la conformità a quanto prodotto con la documentazione di rendicontazione;
- (nelle Misure a Regia) la documentazione di supporto alle spese rendicontate, giustificativi di spesa, relativi documenti di pagamento, quietanze, estratti conto, Mandati di pagamento quietanzato per gli enti pubblici, ecc., nonché della regolarità fiscale e previdenziale delle operazioni di spesa (assolvimento dell'imposta di bollo, adempimento delle ritenute d'acconto, ecc.);
- (nelle Misure a Regia) i Registri IVA, e, se pertinenti, il Libro degli Inventari e il Registro dei beni ammortizzabili, e il Registro Unico del Lavoro;
- la corrispondenza dei numeri di matricola, o la rispondenza dei numeri attribuiti, afferenti ai beni forniti, con quanto riportato sulla documentazione prodotta e sui certificati di conformità CE relativa agli stessi



beni;

- eventualmente l'assolvimento degli obblighi di informazione e pubblicità in capo al beneficiario, o in capo all'affidatario.

Durante il sopralluogo, nelle Misure a Regia, vengono “annullati” i giustificativi di spesa, ossia sul documento viene apposto un timbro con la dicitura riportante l'operazione cofinanziata dal FEAMP 2014/2020, e la Misura).

Durante il sopralluogo può essere acquisita copia di documentazione che sia di interesse per le operazioni di verifica, o comunque per l'operazione finanziata; può essere richiesta documentazione integrativa non acquisibile subito; e possono essere impartite specifiche prescrizioni. Il beneficiario adempierà nei modi e tempi indicati dall'incaricato della verifica.

Delle operazioni di Verifica in loco, il personale incaricato redige il Verbale contenente, a titolo esemplificativo e non vincolante:

- le coordinate del Programma cui si riferisce l'operazione sottoposta alla verifica;
- gli estremi del beneficiario o dell'affidatario, e dell'operazione sottoposta alla verifica;
- il luogo e la data della verifica;
- le generalità dei legali rappresentanti del beneficiario o dell'affidatario, e/o di altri soggetti presenti alla verifica;
- le generalità del personale che ha eseguito la verifica;
- le fasi e le modalità della verifica e le operazioni svolte;
- i luoghi e i beni visionati;
- la documentazione visionata ed eventualmente acquisita (che viene allegata al verbale);
- la documentazione fotografica prodotta (che viene allegata al verbale anche in solo formato digitale);
- le eventuali dichiarazioni del beneficiario o dell'affidatario, integrazioni documentali richieste, e prescrizioni impartitegli.

Il Verbale illustra le operazioni svolte, riporta se il controllo ha subito o meno limitazioni o difficoltà.

Perché il beneficiario, o l'affidatario, possa efficacemente rendere dichiarazioni, far registrate proprie osservazioni o elementi di disaccordo con le rilevazioni effettuate dagli incaricati della verifica, o perché possa venire a conoscenza delle prescrizioni impartitegli, il Verbale di Verifica in Loco deve essere sottoscritto anche da lui, e una copia deve essergli consegnata.

In mancanza di sottoscrizione eventuali dichiarazioni non possono essere tenute in considerazione. Gli incaricati della verifica possono, anche a richiesta del beneficiario, o dell'affidatario, registrare a Verbale i motivi della sua mancata sottoscrizione. Ai fini delle prescrizioni, in mancanza di sottoscrizione, il Verbale di Verifica in loco deve essere notificato al beneficiario, o all'affidatario.

Al Verbale, redatto e firmato dagli incaricati che hanno effettuato la Verifica in loco, è allegata (o inclusa) la Check List di Verifica in loco. L'originale del Verbale e Check List è allegato al Verbale Istruttorio, e conservato nel fascicolo del progetto. Qualsiasi documentazione, ritenuta utile a supportare le risultanze emerse e riportate nel verbale, deve essere allegata. La documentazione sarà oggetto di inserimento nel Sistema Informativo SIPA.

6.2 – Controlli ex-post

I Controlli ex-post sono previsti per verificare il rispetto degli obblighi in materia di utilizzo e degli impegni sottoscritti dal beneficiario, nonché la presenza l'impiego, il mantenimento e lo stato di manutenzione dei beni di investimento nel rispetto dei termini del vincolo. In occasione dei Controlli ex post è verificata altresì la vigenza delle autorizzazioni inerenti all'attività oggetto di finanziamento, l'effettiva funzionalità degli immobili, degli impianti e delle forniture, e il loro esercizio “a regime”, il raggiungimento dei parametri progettuali “obiettivo” dichiarati in istanza.

Il RAAdG assicura l'esecuzione dei Controlli ex-post, secondo quantità e modalità, incluse quelle di estrazione del campione, indicate dall'AdG (o eventualmente dall'AdC).

In mancanza di indicazioni rese dalle Autorità nazionali, il controllo sarà effettuato con la funzionalità di estrazione del campione di operazioni propria del SIPA (Appendice A), e, in subordine, con le modalità di campionamento



indicate nel presente Manuale all'apposita appendice (Appendice G)

I Controlli ex post sono disposti dal RAdG su indicazione del RdM, ed eseguiti dalle UOD competenti ai Controlli di I Livello sulle operazioni; sono svolti da Responsabili che non abbiano preso parte ai Controlli di I Livello, relativi alla stessa operazione.

Ai fini di uniformare le procedure di controllo e facilitare così anche la fase ricognitiva degli esiti, i RdM provvedono ad approntare, o a verificarne l'idoneità se già approntate, anche con l'ausilio dell'apposita funzionalità SIPA, le Check List del Controllo ex post, tarate sulle singole Misure di propria competenza. Alle UOD è trasmesso in via ufficiale l'elenco dei Controlli ex post estratti, in base alla rispettiva competenza, e la Check List approntata per le relative Misure.

Il controllo è svolto attraverso Verifica amministrativa sulla documentazione del fascicolo e Verifica in loco, secondo le indicazioni contenute nei paragrafi precedenti, compatibilmente con le differenti finalità del controllo. I Responsabili del Controllo ex post hanno accesso a tutta la documentazione del fascicolo dell'operazione.

I Responsabili del Controllo ex post redigono e sottoscrivono Verbale di controllo ex post, a cui è allegata Check List di controllo ex post, e il Verbale (ed eventualmente inclusa o allegata Check List) della Verifica in Loco, illustrando le operazioni del controllo, evidenziandone l'esito, eventuali anomalie riscontrate, ed eventuali determinazioni conseguenziali.

Detta documentazione è inoltrata al RdM per l'implementazione dei dati sul Sistema Informativo SIPA.



7 – GESTIONE DEI RICORSI

Fatta salva la particolare disciplina vigente in materia di appalti, per la quale si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (NCDA), come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 in particolare dagli artt. da 120 a 123, e al D.Lgs. n. 104/2010 c.d. Codice del Processo Amministrativo, oltre che al Codice di Procedura Civile, di seguito sono illustrate brevemente le azioni amministrative e giurisdizionali esperibili dagli interessati, avverso gli atti con rilevanza esterna della P.A., i relativi effetti e la reciproca interazione.

Avverso il mancato accoglimento totale o parziale della domanda di finanziamento l'interessato ha facoltà di esperire:

1. ricorso gerarchico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla relativa all'adozione del provvedimento, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, (salvo comprovate necessità istruttorie da comunicare tempestivamente al ricorrente), e su cui opera il silenzio diniego;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa all'adozione del provvedimento in questione, o al ricevimento della comunicazione relativa all'adozione del provvedimento di decisione sul ricorso gerarchico, o al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego, sul ricorso gerarchico;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'adozione del provvedimento in questione.

Avverso i provvedimenti di decadenza o di riduzione del finanziamento, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, l'interessato ha facoltà di esperire:

1. ricorso gerarchico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla conoscenza relativa all'adozione del provvedimento, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, (salvo comprovate necessità istruttorie da comunicare tempestivamente al ricorrente), e su cui opera il silenzio diniego;
2. ricorso al Giudice Ordinario competente entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

7.1 – Ricorso gerarchico

Salva la disciplina di legge, non essendoci autorità gerarchicamente sovraordinata al RAdG, nell'Amministrazione Regionale, il ricorso può essere presentato in forma di ricorso in autotutela, e comunque come tale è trattato dall'Amministrazione.

Il ricorso gerarchico è previsto dall'art. 1 D.P.R. n. 1199/1971, avverso atti illegittimi, ai fini dell'annullamento o della revoca, totale o parziale, da esperire entro 30 gg. dal ricevimento della notifica dell'atto, e dietro assolvimento dell'imposta di bollo. La decisione sul ricorso è presa in 90 giorni.

La decisione intervenuta sul ricorso gerarchico può essere impugnata, in sede giurisdizionale, sia dal ricorrente sia da altri soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 20 della L. n. 1034/1971, la proposizione del ricorso giurisdizionale impedisce la proposizione del ricorso gerarchico avverso il medesimo atto. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a informare i soggetti che abbiano proposto il ricorso gerarchico della proposizione del ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico proposto dopo quello giurisdizionale del cointeressato è inammissibile, mentre quello pendente è improcedibile.

7.2 – Giurisdizione del Giudice Ordinario

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 2248/1965, i giudici ordinari conoscono delle cause in cui si "*faccia questione di un diritto civile o politico*" da intendersi come comprensiva di qualsiasi diritto soggettivo, sia pubblico che privato, come sopra definito. Il procedimento nelle cause civili contro la Pubblica Amministrazione è regolato dal diritto processuale comune con le modifiche necessarie in considerazione della presenza in causa dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1. L. n. 2248/1965, quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto amministrativo¹⁷, la pronuncia del giudice ordinario non ha efficacia *erga omnes*, ma vale solo per il caso dedotto in giudizio. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 L. n. 2248/1965, il Giudice ordinario non può revocare o

¹⁷ Dovendosi intendere per "atto amministrativo" solo quello che sia espressione di una potestà pubblicistica, come chiarito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006.



modificare l'atto amministrativo ritenuto illegittimo, ma può soltanto disapplicarlo nel caso concreto. Nei casi in cui l'Amministrazione agisca *iure privatorum* (ad es. debba decidere su rapporti contrattuali), la potestà del giudice è piena e comprensiva del potere di annullamento.

Mezzo di impugnazione ordinario è altresì la revocazione ex artt. 395 e ss. cod. proc. civ. Le sentenze impugnabili per revocazione sono quelle pronunciate in grado di appello o in unico grado, nonché le sentenze di primo grado a condizione che sia scaduto il termine per l'appello e limitatamente ai motivi indicati ex art. 395 cod. proc. civ. n. 1, 2, 3, e 6, sempre che le circostanze che ne determinino la revocazione siano state scoperte dopo la scadenza del termine.

7.3 – Giurisdizione del TAR

Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR). Non è richiesto che l'atto sia definitivo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza;
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere.

Il soggetto leso in un proprio interesse legittimo deve notificare il ricorso, ai sensi dell'art. 40 della L. n. 104/2010, all'Autorità che ha emanato il provvedimento per poi depositarlo presso la segreteria del TAR competente, entro ulteriori 30 giorni. Il ricorso è proposto al fine di ottenere il riconoscimento della nullità, dell'annullamento, della revoca o della riforma dell'atto lesivo.

7.4 – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 avverso atti amministrativi definitivi, per soli motivi di legittimità.

Il ricorso va proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ed entro lo stesso termine va notificato ad almeno uno dei controinteressati e presentato con la prova della notifica al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (presso l'AdG), in quanto competente per materia, direttamente o per il tramite dell'O.I. che ha emanato l'atto.

Può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero, su conforme parere del Consiglio di Stato.

I controinteressati possono entro 60 giorni presentare deduzioni e documenti. Nello stesso termine i controinteressati possono chiedere con atto notificato al ricorrente e al MiPAAF, la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale innanzi il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

L'AdG svolge l'istruttoria per conto del MiPAAF entro 120 giorni dal termine per presentare le deduzioni da parte dei controinteressati, eventualmente richiedendo all'O.I. che ha emanato l'atto impugnato di trasmettere una relazione con ogni utile elemento di valutazione per decidere il ricorso, e trasmette il ricorso con i relativi allegati e la propria relazione informativa al Consiglio di Stato per il parere. Decorso 120 giorni dal predetto termine il ricorrente può fare domanda al MiPAAF per sapere se la documentazione è stata trasmessa al Consiglio di Stato, in caso di negativa o mancata risposta potrà lui stesso provvedere alla trasmissione.

La decisione viene emanata sotto forma di Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del MiPAAF e in seguito al parere obbligatorio e, per gli effetti della L. n.69/2009, vincolante del Consiglio di Stato. Il Parere può contenere:

- una dichiarazione di inammissibilità nel caso in cui il ricorso non poteva essere proposto;
- assegnazione al ricorrente di un termine se è presente una irregolarità sanabile;
- reiezione se si riconosce infondato il ricorso;
- accoglimento e rimessione degli atti all'organo competente in caso di incompetenza;
- accoglimento se il ricorso è fondato per altri motivi di legittimità.

Contro il decreto emesso dal Capo dello Stato è impugnabile in sede giurisdizionale solo per errore in procedendo.



E' altresì ammesso il ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 394 cod. proc. civ. come sopra descritto.

7.5 – Ricorso in autotutela

L'autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni P.A. risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In questi casi la P.A. interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale).

I principali atti di ritiro sono due:

1. l'annullamento d'ufficio, disciplinato dall'art. 21 della L. n. 241/1990 e qualificabile come un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato dall'ordinamento, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità originari;
2. la revoca, disciplinata dall'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990, che costituisce il corrispettivo dell'annullamento d'ufficio, con la differenza che opera con riferimento ad atti inopportuni. È dunque un provvedimento amministrativo di secondo grado, con cui la P.A. ritira con efficacia non retroattiva un atto inficiato da vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.

L'autotutela costituisce anche il fondamento degli atti di convalida con cui la pubblica amministrazione opera una sanatoria dei vizi contenuti nell'atto. I principali atti di convalida sono tre:

1. la convalida. Si tratta di un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalidato precedentemente emanato dalla stessa autorità (es. integrazione della motivazione insufficiente, eliminazione delle clausole invalidanti);
2. la ratifica. Anch'esso è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità astrattamente competente, la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo;
3. la sanatoria. Essa opera quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto amministrativo, viene emesso successivamente in modo da perfezionare ex post l'atto illegittimo.

L'autotutela decisoria può essere indiretta-contenziosa quando l'azione della P.A. si fonda in una istanza propulsiva del privato, che prende il nome di ricorso.

È possibile presentare il ricorso direttamente all'ufficio che ha emanato l'atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore. Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari da inviarsi con raccomandata A/R o via PEC.

Con la richiesta di autotutela, il beneficiario non fa altro che segnalare all'Amministrazione l'errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.

La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l'atto viziato. Se la P.A. emette un atto meramente confermativo del provvedimento incriminato, non emette un provvedimento di II grado a sua volta impugnabile; per contro, se la P.A. decide sul provvedimento incriminato con un vero e proprio provvedimento ulteriore, anche di conferma del primo, allora avrà emesso un provvedimento di II grado, a sua volta impugnabile.



8 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEI RECUPERI

La salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità Europea, in termini di prevenzione, rilevazione, correzione delle irregolarità – comprese le frodi – rappresentano obiettivi strategici per i quali la responsabilità è condivisa fra la Comunità e gli Stati Membri. Tali obiettivi sono perseguiti sia attraverso una verifica sistematica della regolarità delle procedure sia attraverso una attenta valutazione dell'utilizzo dei fondi SIE.

Il Reg. (UE) 1380/2013 attribuisce agli Stati Membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il processo di gestione delle irregolarità nell'ambito dei finanziamenti comunitari è disciplinato dai Regg. (UE) 1303/2013 e 508/2014 e dal Reg. delegato (UE) 288/2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014.

Nel Reg. (UE) n1303/13 è stata data una definizione in merito a:

- "irregolarità", qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione Europea mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio stesso;
- "operatore economico", qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato Membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- "irregolarità sistemica", qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un Sistema di Gestione e di Controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al medesimo Regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- "carenza grave nell'efficace funzionamento di un Sistema di Gestione e di Controllo", ai fini dell'attuazione dei fondi SIE, incluso il FEAMP, di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi SIE e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del Sistema di Gestione e di Controllo.

Nel Reg. (UE) 288/2015 sono esplicitate le definizioni di:

- "punti di infrazione", i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'art. 92 del Reg. (CE) 1224/2009;
- "operatore", un operatore quale definito all'art. 4, punto 30, del Reg. (UE) 1380/2013 che presenta una domanda di sostegno del Fondo FEAMP.

Il Reg. (CE) 1346/2000 art. 2 lett. a) e il Reg. (UE) 848/2015 definiscono la procedura concorsuale di insolvenza in caso di "fallimento".

Dalla Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, elaborata in seno al Consiglio dell'Unione Europea del 26/07/1995 (G.U.C.E. C 316 del 27/11/1995) è stato definito il «sospetto di frode», ovvero l'irregolarità che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale (art. 1, paragrafo 1, lett. a).

Nella L. n. 689 del 24/11/1981, infine è definito come "illecito amministrativo", qualsiasi violazione punita dalla normativa nazionale con una sanzione amministrativa in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

8.1 – Segnalazione e rettifica delle irregolarità, registrazione dei debiti e recupero

La rilevazione delle irregolarità può verificarsi durante il processo di Gestione e Controllo, dalla fase di programmazione a quella di certificazione della spesa.

A tale proposito si configurano differenti ipotesi di rilevazione delle irregolarità:

- prima del pagamento del contributo da parte dell'Ufficio Pagamenti della competente Amministrazione;
- dopo il pagamento del contributo e prima della certificazione delle spese effettivamente sostenute;



- dopo il pagamento del contributo e dopo la certificazione delle spese effettivamente sostenute.

Il controllo, diretto a garantire la effettività e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo FEAMP, è finalizzato alla individuazione di eventuali violazioni attraverso verifica documentale.

Tale controllo mira al riscontro dell'effettiva sussistenza e conseguente regolarità della documentazione relativa alle operazioni finanziate, anche attraverso controlli incrociati avvalendosi, laddove necessario, di specifiche funzionalità del Sistema di Gestione e Controllo.

La rilevazione delle irregolarità può essere sollevata in seno alle verifiche effettuate da diversi soggetti:

- Autorità di Gestione (AdG);
- Organismo Intermedio – Referente regionale dell'Autorità di Gestione (O.I. – RAdG);
- Responsabile di Misura – Addetto ai Controlli I Livello (RdM – RdC – Rev.);
- Autorità di Certificazione – Referente regionale dell'Autorità di Certificazione (AdC – RAdC);
- Autorità di Audit (Ada);
- Organismi nazionali (MEF – IGRUE, Forze di Polizia, Corte dei Conti);
- Organismi comunitari (D.G. Regio, OLAF, Corte dei Conti Europea).

Nell'ambito del PO FEAMP l'attività di valutazione è svolta dall'AdG e, per le Misure di propria competenza, dagli OO.II. che, una volta ricevuto un atto o una segnalazione di sospetta irregolarità o frode, provvederanno a verificare che gli elementi trasmessi siano tali da rendere fondata la violazione di una norma comunitaria, nazionale o regionale.

Le irregolarità accertate vengono segnalate alla Commissione Europea dall'Autorità di Gestione a norma dell'art. 2, del Reg. di esecuzione (UE) 1974/2015 entro due mesi successivi alla conclusione di ciascun trimestre immediatamente dopo l'accertamento. Allo stesso modo, il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) per gli OO.II. cura la tempestiva segnalazione all'Autorità di Gestione nazionale (AdG).

Per i "casi urgenti", l'Amministrazione (AdG oppure O.I.) segnala immediatamente alla Commissione Europea e, ove necessario, agli altri Stati Membri interessati, tutte le irregolarità accertate o sospette *"qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette"*.

Fatti salvi i casi urgenti, o i casi di frode accertata o presunta, per i quali occorre effettuare sempre la segnalazione alla CE, l'irregolarità, ai sensi dell'art. 122, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1303/2013, non verrà comunicata qualora:

- non sia stata realizzata in tutto o in parte un'operazione a seguito di fallimento del beneficiario;
- la stessa sia segnalata spontaneamente dal beneficiario;
- sia stata effettuata una correzione dall'AdG, o dall'RAdG, prima del versamento del contributo, oppure dall'AdC, o eventualmente dal RAdC, prima della certificazione della spesa;
- si tratti di irregolarità relative a somme inferiori o uguali a € 10.000,00 di contributo dei fondi.

Sarà cura dell'AdG, informare la Commissione sui procedimenti avviati e sulle procedure seguite.

8.2 – Registrazione delle informazioni

L'AdG, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lett. d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha predisposto nell'ambito del SIPA, un modulo applicativo in grado di registrare e conservare i dati relativi alle verifiche svolte da tutti gli organismi a vario titolo preposti ai controlli e ne verifica la corretta implementazione nonché il monitoraggio costante dei dati.

Il sistema prevede la registrazione delle seguenti informazioni relative ai controlli:

1. data, ora e luogo del controllo;
2. beneficiario sottoposto a controllo;
3. operazione controllata;
4. ammontare di spesa controllata;
5. eventuale ammontare di spesa ritenuta irregolare;
6. tipologia di irregolarità;
7. eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario adottato in relazione alle irregolarità rilevate;
8. data e protocollo del verbale amministrativo o giudiziario o di analogo documento che riporta gli esiti del controllo.



I soggetti che operano i controlli di I livello, l'AdC e l'AdA, ciascuno per la propria competenza, provvedono a trasmettere all'AdG o all'O.I., i dati relativi ai controlli effettuati.

8.3 – Rettifiche e recuperi

Una volta accertata l'irregolarità l'AdG o l'O.I., ai sensi dell'art. 122, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1303/2013, provvederà all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte al seguente paragrafo "procedura di recupero" ([si veda il paragrafo 8.5](#)).

Le rettifiche, ai sensi del art. 143 del Reg. (UE) 1303/2013 consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico concesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO FEAMP.

Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del contributo, si procede al recupero delle somme indebitamente versate anche attraverso compensazione nella successiva richiesta di erogazione, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.

Le informazioni relative al recupero verranno inserite nel SIPA relativamente a:

- importo certificato da recuperare;
- data in cui è sorto il debito;
- estremi del provvedimento amministrativo adottato ai fini del recupero;
- data di notifica del provvedimento stesso;
- estremi dei provvedimenti inerenti la fase coattiva del recupero.

Sulla base delle comunicazioni ricevute dall'Autorità di Gestione (ed eventualmente dal RAdG per O.I.), relative agli esiti delle verifiche suddette, ed alle registrazioni dalla stessa effettuate, l'AdC, a norma dell'art. 126 lett. h) del Reg. (UE) 1303/2013, tiene la contabilità degli importi recuperabili o ritirati provvedendo ad aggiornare la contabilità dei recuperi attraverso la quale, gli stessi, verranno suddivisi tra importi recuperati, importi in attesa di recupero, importi ritirati e importi non recuperabili così come indicato nelle linee guida procedurali per la registrazione dei debiti.

Gli importi recuperati prima della chiusura del PO FEAMP, che devono essere riversati al bilancio generale dell'Unione Europea in seguito a rettifiche finanziarie, sono detratti dalla dichiarazione di spesa successiva.

Qualora l'Amministrazione (AdG oppure il RAdG per O.I.) ritenga di non poter recuperare o prevedere la restituzione di un importo indebitamente erogato, avendo precedentemente esperito tutte le possibili procedure per il recupero, può richiedere che di tale importo si faccia carico la Commissione Europea, secondo la procedura di cui al documento "EGESIF 15_0017-00 – *Guidance for Member States on Amounts Withdrawn, Amounts Recovered, Amounts to be Recovered and Irrecoverable Amounts*".

In applicazione di tali disposizioni, l'Amministrazione (AdG, oppure il RAdG per l'O.I.) comunica gli importi che si ritiene non possano essere recuperati, fornendo adeguate indicazioni sulle procedure poste in essere per il recupero e le motivazioni circa l'irrecuperabilità all'AdC la quale, in occasione della chiusura dei conti annuale, deve farne richiesta alla Commissione Europea secondo le modalità e gli strumenti indicati nel citato Documento EGESIF.

In caso di mancato recupero riconducibile a colpa o negligenza imputabile all'AdG, come all'O.I., il rimborso al bilancio dell'Unione Europea graverà esclusivamente sul bilancio dello Stato Membro.

In relazione a tale contabilità, l'Amministrazione (AdG, oppure il RAdG per l'O.I.) comunica all'AdC l'indicazione delle irregolarità che generano importi recuperabili, l'importo da recuperare, il debitore e la data in cui è sorto il debito.

A fronte di tali importi comunica, inoltre, l'eventuale recupero con l'indicazione del pagatore, dell'importo recuperato e della data in cui è stato effettuato il pagamento.

L'AdG informa la Commissione europea, a norma dell'art. 2 del Reg. di esecuzione (UE) 1974/2015 sul seguito dato ai procedimenti di irregolarità comunicati alla Commissione stessa nell'ambito della procedura di aggiornamento della comunicazione IMS (*Irregularity Management System*).

La descrizione della procedura che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle



irregolarità a norma dell'art. 122 paragrafo 2, del Reg. (UE) 1303/2013 è riportata nel SI.GE.CO.

8.4 – Procedimento della Corte dei Conti

A partire dalla Sentenza n. 4511 del 01/03/2006 della Corte di Cassazione, la giurisprudenza contabile ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti del privato beneficiario di contributi pubblici nelle ipotesi di indebito percepimento delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato o dell'Unione Europea. In base ai principi fissati dalla giurisprudenza consolidata, quindi, la giurisdizione contabile sussiste anche per le ipotesi di illeciti finanziamenti erogati nel settore della pesca. Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie dei competenti organi di polizia (es. Guardia di Finanza) il Procuratore Regionale competente per territorio cita il beneficiario in giudizio, dinanzi alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, per ivi sentire dichiarare la responsabilità amministrativa per danno erariale, nonché la relativa condanna al pagamento dell'importo indebitamente percepito e come tale sottratto alle finalità di interesse generale perseguite dalle norme comunitarie e statali nel settore della pesca a tutela del patrimonio ittico. Ottenuta la sentenza di condanna, il Procuratore provvede a notificare la sentenza all'AdG e/o O.I. ordinando all'Amministrazione di avviare le procedure per il recupero delle relative somme.

Avverso le sentenze delle Sezioni Giurisdizionali Regionali è ammesso l'appello alle Sezioni Giurisdizionali Centrali. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro 60 giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i 30 giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La Sezione Giurisdizionale Centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

8.5 – Procedura di recupero

La procedura di recupero dell'indebitamente erogato, per l'O.I. Regione Campania, è seguita dall'UOD che ha adottato il provvedimento da cui scaturisce l'obbligazione di restituzione.

Il processo di recupero è caratterizzato da due fasi:

1. fase pre-coattiva, posta in essere dall'AdG, o l'O.I., quale Ente creditore, con atto di messa in mora notificato al debitore;
2. fase coattiva, avviata dall'AdG, o dall'O.I., quale Ente creditore. La Regione Campania può perseguire la riscossione direttamente oppure mediante iscrizione del proprio credito a ruolo, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 46/1999. Il ricorso a tale ultima modalità non è obbligatorio per le regioni, ed è comunque subordinato all'esistenza di rapporti di concessione con l'agente della riscossione, che contemplino il tipo di entrate in questione.

8.5.1 – Fase Pre-coattiva

Accertata l'irregolarità secondo le procedure di cui al paragrafo precedente, l'AdG, o l'O.I., deve avviare le procedure per il recupero dell'eventuale contributo pubblico indebitamente versato.

L'AdG, o l'O.I., nella persona del responsabile incaricato individuata ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, notifica al debitore, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo dell'Ufficio Marittimo territorialmente competente, un atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ. con il quale è manifestata la volontà dell'Amministrazione di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. In caso di soggetti obbligati alla detenzione di casella di posta elettronica certificata (PEC), questa deve essere utilizzata per la notifica suddetta.

L'atto, contiene le informazioni di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 ed in particolare:

- l'avvio, in conformità al disposto dell'art. 7 della L. n. 241/1990, del procedimento volto al recupero di quanto indebitamente versato;
- la motivazione, ovvero i presupposti giuridici e di fatto su cui si basa l'atto;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento presso cui si può prendere visione degli atti;
- l'intimazione a restituire a favore dell'ente creditore quanto indebitamente conseguito entro un termine



- perentorio;
- l'avvertimento che la mancata restituzione entro il termine indicato, determinerà l'avvio della procedura di riscossione coattiva con relativo aggravio di spese;
- l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.

Nel caso di credito assistito da garanzia a prima e semplice richiesta, la sua escussione viene avviata immediatamente, nei modi previsti dalla legge e dalle disposizioni dello stesso documento di garanzia, senza necessità della preventiva richiesta all'obbligato principale. La messa in mora al beneficiario e la richiesta dell'obbligazione di garanzia possono essere avviate parallelamente.

Notificato l'atto di messa in mora, può eventualmente inserirsi una fase di transazione in cui il debitore comunica la volontà di adempiere ma, a fronte di difficili condizioni economiche debitamente documentate, chiede di transigere (es: restituzione rateale, riduzione del debito, rinuncia agli interessi, ecc.). Sulla richiesta di transazione, il Referente dell'AdG, è tenuto a chiedere il parere dell'Avvocatura regionale.

In assenza di garanzia che assista il credito, decorsa infruttuosamente la fase pre-coattiva nei confronti del debitore, e, allo stesso modo, in costanza di garanzia che assista il credito, decorso infruttuosamente il termine previsto dal documento di garanzia per la sua realizzazione, l'O.I. avvia la procedura di recupero coattivo nei confronti del debitore, e/o del garante,

8.5.2 – Fase Coattiva gestita in proprio

Il Responsabile incaricato trasmetterà all'Avvocatura regionale apposita relazione – corredata di copia della documentazione necessaria – con espressa richiesta di dare corso all'azione di recupero coattivo delle somme.

Attraverso l'Avvocatura regionale l'Ente promuove tutte le azioni giudiziarie incluse, quelle cautelari e conservative, e ogni altra azione prevista dalle norme vigenti in materia di tutela del creditore, al fine di ottenere la soddisfazione del credito anche a mezzo di esecuzione forzata.

In tutta la fase di recupero coattivo il Responsabile incaricato, ed eventualmente il RAdG, collaborano con l'Avvocatura regionale per la migliore riuscita dell'operazione di recupero, ponendo in essere gli atti eventualmente chiesti dall'Avvocatura e rendendo tutte le informazioni ad essa necessarie.

8.5.3 – Fase Coattiva gestita in concessione

Ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 46/1999, per ruolo si intende l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dal creditore, ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Nei ruoli sono iscritti il capitale, le eventuali sanzioni e gli interessi che il debitore deve corrispondere.

L'art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella L. n. 248/2005 e ss.mm.ii., ha attribuito le funzioni per l'attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate, (in tutto il territorio nazionale tranne in Sicilia), che le esercita mediante la società Equitalia S.p.A. (concessionario), sulla quale svolge l'attività di coordinamento.

Il D.M. de Ministero delle Finanze n. 321 del 03/09/1999, reca norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.Lgs. n. 46/1999.

Le minute redatte dal creditore devono essere trasmesse ad Equitalia S.p.A. che provvede alla informatizzazione dei ruoli operando l'acquisizione, la codifica ed il controllo dei dati trasmessi.

Effettuate tali attività, Equitalia S.p.A. restituisce in duplice esemplare i ruoli informatizzati al creditore, indicando il termine entro il quale questo, resi esecutivi i ruoli con la sottoscrizione degli stessi, deve, per ciascun ruolo, consegnare un esemplare ad Equitalia S.p.A.

Equitalia S.p.A. provvede a trasmettere i ruoli esecutivi agli Agenti della riscossione competenti per territorio con riferimento al luogo in cui ha sede il debitore.

L'Agente territoriale provvede a notificare al debitore la cartella esattoriale di pagamento contenente i dati di cui al ruolo esecutivo, nonché l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme



previste dalla legge L'Agente deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del debitore o del creditore.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo avviene mediante pagamento dei relativi importi presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali o le banche, sui conti correnti appositamente indicati dal debitore, distinti in relazione alla quota nazionale, agli interessi e alla quota comunitaria. Per ogni pagamento delle somme iscritte a ruolo l'Agente deve rilasciare quietanza al debitore e deve farne annotazione nella scheda intestata al debitore stesso. L'Agente della riscossione, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, il quale non potrà essere concesso nuovamente.

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, l'Agente procede, per la riscossione delle somme non pagate, ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, il quale costituisce titolo esecutivo. L'Agente può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie del cod. proc. civ.

8.6 – Registro dei debitori

Le informazioni necessarie alla gestione amministrativa dei recuperi sono gestite e mantenute aggiornate dal RAdG nel SIPA, a livello di singola pratica cofinanziata.

Il registro contiene le informazioni relative alle irregolarità e delle indebite percezioni constatate nell'ambito di controlli effettuati ed alla conseguente gestione dell'importo da recuperare.

Il RAdG provvede al puntuale e tempestivo aggiornamento degli importi di volta in volta recuperati nell'ambito del SIPA. Tale attività alimenta in automatico le evidenze afferenti le singole pratiche.

La tenuta del registro debitori rientra tra le competenze dell'AdC.



9 – APPALTI PUBBLICI, AIUTI DI STATO, PARI OPPORTUNITÀ, NORME AMBIENTALI

9.1 – Appalti pubblici

Le principali norme di riferimento applicabili, note a tutte le Amministrazioni gerenti, sono state suddivise per livello normativo:

- a) livello comunitario, sulla G.U.C.E. n. L. 307 del 25/11/2015 sono stati pubblicati i tre Regolamenti (UE) nn. 2170, 2171 e 2172 del 2015 che hanno aggiornato le soglie di applicazione della normativa in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. Le nuove soglie, immediatamente operative nell'ordinamento nazionale, sono vigenti dal primo gennaio 2016; nel dettaglio:
- Reg. (UE) 2170/15 modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
 - Reg. (UE) 2171/15 modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
 - Reg. (UE) 2172/15 modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni.

Le soglie recate dai Regolamenti 2170, 2171 e 2172 del 2015 operano sulle Direttive 23-24-25/2014/UE (recepite dal D. Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e ss.mm.ii.).

- b) livello nazionale, la legislazione italiana ha provveduto a recepire le norme comunitarie, cui tutte le Amministrazioni devono uniformarsi, con i seguenti atti:
- Decreto Legislativo n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti – NCDA), come modificato con D.Lgs. n. 56/2017 – sull'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Decreto Legislativo n. 145/2000 - "Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 109/1994)" e successive integrazioni e modifiche.
 - Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, recante l'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che alcuni articoli del DPR n. 207/2010 di attuazione del codice degli appalti abrogato, restano in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi dello stesso ultimo decreto.

A livello regionale, la L.R. Campania n. 3 del 27/02/2007, e il relativo Regolamento di attuazione n. 7/2010 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24/03/2010, recano la disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, tuttora in vigore per le parti compatibili con la nuova disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e ss.mm.ii. (NCDA).

Ai sensi del NCDA i beneficiari di finanziamenti, a valere sulle Misure a Regia, sono tenuti all'osservanza della normativa sugli appalti pubblici, come precisato nell'apposito paragrafo [\(si veda il paragrafo 5.4.1\)](#), in caso debbano affidare:

- lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% (art. 1 co. 2 lett. a);
- appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del NCDA, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50%, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui al punto precedente (art. 1 co. 2 lett. b).

Tutte le Amministrazioni, i Referenti delle autorità nazionali per gli O.I. e gli altri incaricati, coinvolti nell'attuazione del PO FEAMP, sono vincolati al rispetto di quanto disposto non solo dalla normativa sopra richiamata, bensì da tutta la normativa in materia di appalti pubblici attualmente in vigore, alle sue successive modifiche e integrazioni, e alla normativa che sarà adottata nel corso dell'attuazione del PO, secondo i termini di vigenza propri delle stesse.

Tutte le Amministrazioni, i Referenti delle autorità nazionali per gli O.I., e gli altri incaricati, coinvolti nell'attuazione del PO FEAMP, sono tenuti all'osservanza, altresì, dei provvedimenti in materia di appalti pubblici adottati dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che ha assorbito l'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici



(AVCP).

9.2 – Aiuti di Stato

Ai sensi degli Orientamenti della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato, dal 01/07/2015 (a prescindere dalla data di notifica) vengono applicate le nuove disposizioni per l'esame degli Aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella G.U.C.E. C 217/14 del 02/07/2015.

La formulazione di questi Nuovi Orientamenti, che hanno sostituito quelli adottati nel 2008, nasce dall'esigenza di uniformare le norme che disciplinano gli Aiuti di Stato al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che stabilisce un nuovo quadro da applicare agli aiuti strutturali nel settore della pesca per il periodo 2014/2020, in particolare, in base all'art. 8, paragrafo 2, del Reg. (UE) 508/2014, gli artt. 107, 108 e 109 del TFUE ai pagamenti erogati dagli Stati Membri qualora essi rientrino nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del TFUE. Poiché tutte le Misure previste dal PO FEAMP vengono attuate nel rispetto del Reg. (UE) 508/2014, la compatibilità con le norme sulla concorrenza è assicurata.

Pertanto, gli Stati Membri non sono tenuti a notificare alla Commissione Europea tali contributi, ai quali non si applicano i suddetti orientamenti (Punto 2, 2.2 del documento relativo ai nuovi Orientamenti di cui sopra).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del Reg. (UE) 508/2014, le disposizioni nazionali che prevedono finanziamenti pubblici degli Stati Membri superiori a quanto stabilito da tale regolamento devono essere notificate alla Commissione Europea come Aiuti di Stato e sono, nel complesso, soggette agli Orientamenti in questione (Punto 2, 2.1).

Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del Reg. (UE) 508/2014, relativo al FEAMP, e facilitare l'erogazione delle risorse comunitarie, è nell'interesse degli Stati Membri distinguere chiaramente, tra i contributi finanziari che essi intendono concedere per cofinanziare Misure comunitarie nell'ambito del PO FEAMP in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del Reg. (UE) 508/2014, che non devono essere notificati, e gli Aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica (Punto 2, 2.2).

In base a quanto descritto, è necessario, quindi, garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli Aiuti di Stato e di utilizzazione del PO FEAMP. Pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del PO FEAMP possono essere ammesse a beneficiare di un Aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel Reg. (UE) 508/2014, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili come indicato nei nuovi Orientamenti (Punto 4).

La Commissione Europea ribadisce che gli aiuti al funzionamento (aventi l'obiettivo o l'effetto di aumentare la liquidità di un'impresa, ridurre i costi di produzione o migliorarne il reddito, in particolare gli aiuti calcolati esclusivamente sulla base del quantitativo prodotto o commercializzato, dei prezzi dei prodotti, delle unità prodotte o dei mezzi di produzione) e gli aiuti destinati ad agevolare il raggiungimento di norme obbligatorie, sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno e, in generale, con il mercato comune. Inoltre, il periodo di applicazione dei regimi di aiuti non deve superare i 7 anni; gli orientamenti si applicano alle componenti di aiuti a finalità regionale che riguardano il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Infine, al Punto 6.4 dei Nuovi Orientamenti, si rammenta agli Stati Membri l'obbligo di presentare le Relazioni Annuali alla Commissione Europea, conformemente al disposto dell'art. 21 del Reg. (CE) 659/1999 e degli artt. 5, 6 e 7 del Reg. (CE) 794/2004.

In linea di principio gli Aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, tranne in casi specifici, ad esempio:

- gli aiuti *de minimis* (ossia importi talmente modesti da non avere alcun impatto significativo sulla concorrenza);
- alcuni tipi di sovvenzioni che non creano distorsioni della concorrenza e sono disciplinati dal Regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Se nessuno di questi due casi specifici trova applicazione, i singoli Stati Membri sono tenuti a notificare alla Commissione Europea gli eventuali regimi di Aiuti di Stato che intende mettere in atto o gli eventuali Aiuti di Stato che intende concedere, e non possono attuare il regime o concedere l'aiuto prima che la Commissione lo abbia dichiarato conforme al trattato (art. 3 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio e art. 2 del Reg. (CE) 794/2004 della Commissione Europea). Nel caso di regime di aiuto già adottato con atto ufficiale, lo stesso deve contenere la "Clausola di sospensione" di cui al Reg. (CE) 1589/2015 del Consiglio del 13/07/2015 all'art. 3, che consente



l'esecuzione del regime solo dopo la decisione positiva della Commissione europea in merito al medesimo.

La Rappresentanza Permanente presso l'UE dello Stato Membro interessato provvede, attraverso il sistema elettronico Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato (SANI 2) alla notifica degli Aiuti. Lo Stato Membro è tenuto a compilare sia la scheda di informazioni generali che la scheda di informazioni complementari per gli Aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Se uno Stato Membro attua un regime di Aiuti di Stato o concede un singolo aiuto senza notificarlo alla Commissione Europea o senza aver ottenuto la sua autorizzazione, l'Aiuto di Stato o il regime di Aiuti di Stato saranno considerati illegittimi.

Quanto sopra vige anche per gli aiuti che gli OI, per quanto di propria competenza, intendano concedere; nel caso in cui il RADG intenda concedere aiuti aggiuntivi a quelli previsti dal FEAMP (percentuale di contribuzione maggiorata), ovvero aiuti identici a quelli previsti dal FEAMP ma finanziati tramite risorse "extra" (utilizzo di risorse regionali), deve osservare gli obblighi di notifica alla Commissione europea. Anche le procedure di notifica a livello regionale avvengono elettronicamente, per mezzo dell'applicazione web SANI 2.

9.3 – Pari Opportunità

Per quanto concerne le Pari Opportunità, è prevista la partecipazione alle riunioni di partenariato e alle sedute del Comitato di Sorveglianza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, anche al fine di monitorare l'andamento del Programma Operativo in termini di integrazione della prospettiva di genere e delle pari opportunità e non discriminazione. Il soddisfacimento di tale requisito ha assunto particolare rilievo nella fase di definizione dei criteri di selezione delle operazioni PO FEAMP.

Di seguito la normativa comunitaria più recente:

- Reg. (UE) 1303/2013, art. 7, Direttiva 2006/54 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);
- Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13/12/2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- Direttiva 2000/43 del Consiglio del 29/06/2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

La normativa nazionale vigente:

- D.Lgs. n. 196 del 06/11/2007 che attua la Direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 – Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. n. 246 del 28/11/2005.

Il rispetto del principio delle Pari Opportunità è assicurato dall'Autorità di Gestione e da tutte le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PO FEAMP, le quali adottano le Misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, razza, origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o gli orientamenti sessuali, durante le varie fasi di attuazione ed in particolare nell'accesso ai Fondi SIE. Per selezionare le operazioni sono stati, a tal fine, individuati criteri generali che tengono conto delle considerazioni relative alle Pari Opportunità.

Allo stesso modo, il rispetto e la sorveglianza delle normative in materia di pari opportunità sono curati e garantiti dal Referente dell'Autorità di Gestione e da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del PO FEAMP da parte della Regione Campania quale O.I.

9.4 – Disciplina ambientale

Le tematiche ambientali sono state prese in considerazione, già a partire dall'elaborazione del PO FEAMP, anche attraverso la partecipazione attiva alle riunioni di partenariato di rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e delle associazioni ambientaliste.

La molteplicità degli aspetti legati all'ambiente obbliga ciascun soggetto attuatore a tenere in considerazione la normativa comunitaria e nazionale in vigore ed eventuali norme specifiche emanate a livello periferico da ciascuna



Regione/Provincia, cooperando sinergicamente con gli Enti regionali/provinciali competenti in materia di ambiente nonché, a livello centrale, con il Ministero preposto.

Le tematiche ambientali correlate all'attuazione del PO FEAMP sono state, inoltre, opportunamente esaminate nell'ambito del Rapporto Ambientale, elaborato contemporaneamente al Programma Operativo. Gli impatti sull'ambiente dell'attuazione delle Misure sono evidenziati tramite il monitoraggio previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

L'Autorità di Gestione assicura la sorveglianza in materia di ambiente. Le Amministrazioni coinvolte nella fase di attuazione degli interventi, ai sensi del documento sui criteri di selezione delle operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza, devono considerare quale criterio generale per la selezione delle istanze la protezione ed il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché ad esempio, a livello di specifiche Misure, progetti che prevedono utilizzo di tecniche che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente, produzioni biologiche. Il Rapporto Annuale di Attuazione contiene informazioni di dettaglio relative alla componente ambientale.

Allo stesso modo, il rispetto e la sorveglianza delle normative in materia ambientale sono curati e garantiti dal Referente dell'Autorità di Gestione e da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del PO FEAMP da parte della Regione Campania quale O.I.



10 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

10.1 – Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020

L'Autorità di Gestione ha provveduto ad elaborare un documento denominato "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" approvato con il Comitato di Sorveglianza del 25/05/2016 e ss.mm.ii.

Tale documento consta di diverse sezioni quali:

- a) **PRINCIPI GENERALI**, che permettono di considerare una spesa ammissibile, la quale può essere considerata tale se:
 - pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dal Referente dell'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente alla normativa applicabile;
 - congrua rispetto alla misura ammessa e comporta costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta;
- b) **PERIODO**, con il quale viene indicato il periodo di eleggibilità della spesa. Fermo restando quanto previsto dalla normativa, in riferimento alla singola operazione tale periodo è stabilito dall'Autorità di Gestione e, per la parte di competenza, dal RADG di ciascun O.I. negli avvisi pubblici ovvero negli atti di concessione della sovvenzione;
- c) **FORME DI AIUTO e MODALITÀ DI CALCOLO**, con il quale, secondo quanto indicato nell'art. 66 del Reg. (UE) 1303/2013 vengono indicate le forme di erogazione del sostegno (sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile, strumenti finanziari) e relativi metodi di calcolo;
- d) **NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ IN CASO DI SOVVENZIONI**, in questo paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure armonizzate a livello nazionale. (Contributi in natura, Ammortamento, Importi liquidati dalla P.A., Entrate nette, IVA altre imposte e tasse, Acquisto di beni materiali nuovi, Acquisto di materiale usato, Acquisto di terreni, Acquisto di edifici, Locazione finanziaria – leasing, Investimenti immateriali, Affitto, Spese generali, Aiuti di Stato, Tracciabilità dei pagamenti, Spese non ammissibili);
- e) **UBICAZIONE**, con il quale sono indicate quali spese sono considerate ammissibili al di fuori del territorio italiano ma all'interno dell'Unione Europea in deroga alla normativa vigente;
- f) **STABILITÀ DELLE OPERAZIONI**, in tale paragrafo viene definita la stabilità delle operazioni e cosa non è consentito al beneficiario nel periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale;
- g) **INTENSITÀ DELL'AIUTO EX ART.95 DEL REG. (UE) 508/2014**, con il quale, ai sensi del citato articolo vengono indicate le intensità massime di aiuto pubblico concedibile calcolate sulla spesa totale ammissibile;
- h) **CONFORMITÀ AD ALTRE POLITICHE NAZIONALI E DELL'UE**;
- i) **CONSERVAZIONI DEI DOCUMENTI**, con il quale viene indicata la modalità e il periodo di conservazione dei documenti, che devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

10.2 – Ammissibilità delle spese

Secondo quanto disposto dall'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013, le spese sono ammissibili a una partecipazione ai FSIE, e pertanto anche al FEAMP, se sono state effettivamente pagate da un beneficiario tra la data di presentazione del Programma Operativo nazionale alla Commissione europea, oppure il 01/01/2014 se anteriore, e il 31/12/2023.

Ai sensi dell'art. 65, paragrafo 6, del Reg. (UE) 1303/2013, non sono selezionati, per il sostegno dei FSIE, e dunque anche del FEAMP, le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del Programma sia presentata dal beneficiario all'AdG, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.



L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal richiedente deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati per la Misura cui l'operazione si riferisce. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi, la relativa spesa può essere giudicata ammissibile.

Il Bando di Misura può prevedere che il pagamento in più soluzioni, da parte del beneficiario al proprio fornitore, debba essere previsto espressamente nel contratto; il Bando di Misura può prevedere, altresì, che la spesa per acconto di fornitura, pur quietanzata, sia inammissibile fino all'effettivo avvio della fornitura riscontrabile in loco o a mezzo Documento di Trasporto debitamente prodotto.

L'ammissibilità della spesa stabilita in istruttoria su una domanda di pagamento non pregiudica la possibilità di riconsiderare la stessa spesa come non ammissibile in istruttoria su una successiva domanda di pagamento, e fino alla conclusione dell'istruttoria sulla domanda di saldo.

Quanto all'ammissibilità delle spese al PO FEAMP 2014/2020, si rinvia, ai documenti "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", "Disposizioni Attuative di Misura dell'AdG – parte A Generali" e "Disposizioni Attuative di Misura dell'AdG – parte B Specifiche" per singola misura, tutti adottati dall'AdG.

Per quanto concerne le spese di assistenza tecnica si fa specifico riferimento al D.M. n. 10586 del 20/05/2015 del MiPAAF ed eventuali ss.mm.ii.

Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono ritenute ammissibili se adeguatamente documentate e riconosciute dal RADG in base alla normativa applicabile e alle disposizioni dettate dall'AdG.

Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, nei casi in cui le norme vigenti non prevedono l'emissione di fattura.

Si precisa infine che, per quanto riguarda le spese ammissibili, specifiche per ciascuna misura, si fa riferimento alle Disposizioni Attuative di Misura – Parte B Specifiche.



11 – CUP, CIG, E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 – Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP, Codice Unico di Progetto, istituito e disciplinato con L. n. 3 del 16/01/2003 e ss.mm.ii., è un codice unico, irripetibile, e immodificabile, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, identificativo di ciascun progetto di investimento pubblico.

Il CUP è richiesto, in via telematica, sull'apposito portale web del CIPE rispondente all'indirizzo <http://www.cipecomitato.it/cup/Cup.asp>, dagli utenti accreditati, compilando, in modo guidato dal sistema, alcune schede con le informazioni essenziali relative al progetto. La procedura genera il CUP in via automatica. Le informazioni richieste all'atto dell'acquisizione, sono quelle disponibili al momento della registrazione, ma sono poi immodificabili.

Le informazioni caricate sul portale web di generazione del CUP sono funzionali al sistema MIP (Monitoraggio degli Investimenti Pubblici).

Il CUP deve essere generato per tutte le operazioni finanziate a valere sulle Misure tanto a Titolarità quanto a Regia, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. Per le operazioni a Titolarità il CUP è generato dall'UOD competente per l'operazione, generalmente all'atto dell'indizione della gara; per le operazioni a Regia il CUP è generato dal RdP dell'UOD competente per l'operazione, prima di predisporre il Decreto Dirigenziale di concessione del finanziamento; si precisa che se beneficiario del finanziamento è un soggetto pubblico, è quest'ultimo tenuto a generare il CUP e a comunicarlo al RdP.

11.2 – Codice Identificativo di Gara (CIG)

Oltre all'acquisizione del CUP relativo all'operazione finanziata, la stazione appaltante è tenuta all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) relativo ad ogni singola procedura di gara indetta per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'operazione stessa.

Il CIG è un codice sempre unico, irripetibile e immodificabile che identifica ciascun procedimento di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, che rientri nella casistica prevista dalla legge.

Il CIG è richiesto, in via telematica, sull'apposito portale web dell'ANAC dagli utenti accreditati, compilando, in modo guidato dal sistema, alcune schede con le informazioni essenziali relative alla gara. La procedura genera il CIG in via automatica. Le informazioni richieste all'atto dell'acquisizione, sono quelle disponibili al momento della registrazione. Il CIG è necessario anche per il pagamento del contributo sui contratti pubblici, ma va generato anche se la procedura è esonerata dall'obbligo di contribuzione.

Le informazioni caricate sul portale web di generazione del CIG sono funzionali al SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare).

Il CIG è generato dalla stazione appaltante, generalmente, prima dell'approvazione degli atti di gara.

11.3 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Stando alla Delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004, al punto 2.2, e alla Delibera del 10/01/2007 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), oggi assorbita dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), in sostanza è opportuno indicare i vari CUP e CIG su ogni provvedimento, atto convenzionale, atto contabile, mezzo di pagamento, banca dati, e comunicazione relativa all'operazione (o alla gara e contratto) a cui si riferiscono.

La vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta con gli artt. 3 e 6 della L. n. 136 del 13/08/2010, e ss.mm.ii., si applica alle stazioni appaltanti lavori servizi e forniture, e gli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della relativa filiera di imprese, e alle amministrazioni concedenti finanziamenti pubblici anche europei, e i relativi concessionari (art. 3 co. 1).

Nei contratti stipulati dalla stazione appaltante o concedente va inserita, a pena di nullità assoluta, clausola espressa di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui a detta legge, in capo agli appaltatori (art. 3 co. 8). La nullità del contratto principale o della concessione travolge tutti gli atti a valle e i contratti derivati.



La stessa clausola va inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti dell'appaltatore con i propri subappaltatori e i subcontraenti, e nei contratti di questi a propria volta lungo tutta la filiera. La stazione appaltante è tenuta a vigilare sul rispetto di questa norma, (art. 3 co. 9).

I soggetti tenuti alla tracciabilità, nell'esecuzione del contratto o dell'operazione finanziata, devono effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, come il bonifico bancario o postale (art. 3 co. 1), a pena della risoluzione del contratto, (art. 3 co. 9-bis). La risoluzione travolge tutti gli atti successivi al momento in cui il vizio si è verificato. I movimenti vanno originati su uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al contratto o all'operazione (art. 3 co. 1), pena una sanzione pecuniaria (art. 6 co. 2). Sul punto è fatto salvo quanto in seguito riportato a proposito di previsioni più stringenti adottate dal Bando di Misura.

I soggetti tenuti alla tracciabilità, in ogni transazione afferente al contratto o al finanziamento, devono riportare sui relativi strumenti di pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ecc.), il CUP e l'eventuale CIG, (sino all'adeguamento dei sistemi telematici possono essere inseriti in causale) (art. 3 co. 5), pena una sanzione pecuniaria (art. 6 co. 2). Sul punto è fatto salvo quanto in seguito riportato a proposito di previsioni più stringenti adottate dal Bando di Misura.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, oltre ad ogni relativa variazione (art. 3 co. 7), pena una sanzione pecuniaria per ritardo o incompletezza della comunicazione (art. 6 co. 4). La stessa norma si applica al beneficiario del finanziamento verso l'amministrazione concedente.

L'art. 3 co. 8, I soggetti tenuti alla tracciabilità, che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, ne danno immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, e alla stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari, il documento "Linee guide spese ammissibili" adottato dall'AdG, al paragrafo 7.1.1.15 illustra le modalità di pagamento ritenute in generale tracciabili e dunque utilizzabili in ambito PO FEAMP 2014/2020, fermo l'onere, per l'Amministrazione procedente che volesse limitare gli strumenti ammessi, di farlo espressamente nei Bandi di Misura.

In proposito, e fermi gli altri oneri di tracciabilità sopra illustrati, per una maggiore tracciabilità delle movimentazioni finanziarie e un più agevole controllo, i Bandi di Misura possono imporre ai beneficiari, espressamente, misure e sanzioni più rigide, quali, a mero esempio:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato esclusivamente all'operazione finanziata;
- l'ammissibilità della sola spesa i cui pagamenti (e versamenti, ad es. per ritenuta d'acconto) siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, spiccato su detto conto corrente;
- l'ammissibilità della sola spesa i cui pagamenti siano corredati dell'indicazione dei codici CUP (ed eventualmente CIG in caso di beneficiario che sia anche stazione appaltante).

I beneficiari di finanziamenti, che sono anche stazioni appaltanti, sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tracciabilità sia in qualità di beneficiario che di stazione appaltante, e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente il finanziamento.

Si rinvia, in ogni caso, alla disciplina contenuta nella L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e alle disposizioni rese dall'ANAC in materia.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), oggi assorbita dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), con Determinazione n. 4 del 07/07/2011, al paragrafo 3.4, ha imposto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche ai contratti di partenariato pubblico privato.



12 – GARANZIE FIDEIUSSORIE

12.1 – Garanzie fideiussorie nelle Misure a Titolarità

Il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, e ss.mm.ii. (Nuovo Codice degli Appalti – NCDA) prescrive ai soggetti che partecipano alla procedura di scelta del contraente, o all'affidatario, la prestazione di garanzia correlata a varie fasi o situazioni ivi disciplinate.

A mero esempio:

- l'art. 93 prevede che l'offerta sia corredata da cauzione o garanzia fideiussoria, "provvisoria", a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, e con svincolo automatico al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
- l'art. 35 co. 18, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 56/2017, prevede garanzia fideiussoria a copertura dell'obbligo di restituzione dell'importo dell'anticipazione erogata sul valore del contratto, per ritardi nell'esecuzione dei lavori, e con svincolo graduale e automatico nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;
- l'art. 103 co. 1 prevede, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia "definitiva", a copertura dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, dei danni per inadempienze, del rimborso di quanto risultato pagato in eccesso rispetto al dovuto a saldo, e il maggior danno, con cessazione all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
- l'art. 103 co. 6 prevede per il pagamento del saldo, cauzione o garanzia fideiussoria di pari importo, a copertura del periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di collaudo o di conformità e la definitività dei medesimi.

In tali casi, il NCDA, prevede che la garanzia di tipo fideiussorio, oltre che rispondere ai requisiti indicati nei medesimi articoli, e salvo diverse e specifiche disposizioni, sia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel c.d. Albo Unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993.

Il NCDA, inoltre, richiede che la garanzia fideiussoria preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che la garanzia fideiussoria va acquisita sempre in originale, completa in ogni sua parte, e conservata al fascicolo. Lo svincolo va effettuato preferibilmente con comunicazione espressa, senza riconsegna del documento originale al garante; laddove questo non sia possibile, al fascicolo va conservata una copia conforme all'originale, confezionata a norma del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta in originale, dal funzionario che ha operato lo svincolo.

Si rinvia, in ogni caso, alla disciplina contenuta nel NCDA, e a tutta la normativa vigente in materia di appalti, di esercizio del credito, dell'attività assicurativa e dell'intermediazione finanziaria.

12.2 – Garanzie fideiussorie nelle Misure a Regia

I beneficiari di finanziamento, che siano soggetti privati, nei casi in cui procedano per acconto su stato di avanzamento, e, pertanto, chiedano necessariamente l'anticipazione, sono tenuti a presentare idonea garanzia fideiussoria in favore della Regione Campania in qualità di O.I. del PO FEAMP 2014/2020. Parimenti, i soggetti pubblici sono tenuti a prestare garanzia, (in forma di lettera di impegno a garanzia dell'Ente Pubblico o in forma di fideiussione).

La garanzia fideiussoria può essere, a scelta del beneficiario, rilasciata da:

- istituti di credito, regolarmente operanti sul territorio nazionale, sotto la vigilanza della Banca d'Italia;
- compagnie assicurative, regolarmente operanti sul territorio nazionale, e autorizzate all'esercizio del ramo cauzione di cui alle lett. b) e c) della L. n. 348 del 10/06/1982, e iscritti negli appositi albi, a cura e sotto la vigilanza dell'IVASS;
- intermediari finanziari iscritti nel c.d. Albo Unico di cui al vigente art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993



(TUB – Testo Unico Bancario)¹⁸, a cura e sotto la vigilanza della Banca d'Italia.

La garanzia fideiussoria copre la regolare realizzazione dell'operazione finanziata e il regolare adempimento degli oneri e degli impegni a carico del beneficiario, e, in caso di violazione o inadempimento totale o parziale di questo, consente alla Regione Campania (che la escute) la soddisfazione del proprio eventuale credito di restituzione dell'indebito erogato, ed eventualmente dei relativi interessi legali.

Pertanto, la garanzia fideiussoria è di importo pari al totale della quota del finanziamento pubblico concesso, e può essere aumentata di una quota a copertura degli interessi legali eventualmente dovuti dal beneficiario.

La garanzia deve avere una durata almeno inclusiva del tempo di realizzazione dell'operazione, come da cronoprogramma e da Decreto di Concessione del finanziamento, aumentato delle eventuali proroghe concedibili, del tempo a disposizione del beneficiario per presentare la documentazione di saldo (dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'operazione), e del tempo necessario per pervenire all'erogazione del saldo; (si ricorda che l'AdG, per la rendicontazione della spesa quietanzata dell'operazione ha posto un termine massimo di tre anni dall'anno in cui è stata versata l'anticipazione, o del 31/12/2023 se anteriore). La durata minima della polizza può anche essere prevista dal Bando di Misura o dal Decreto di Concessione.

La polizza, può prevedere una durata suddivisa in scadenze, o una durata suscettibile di maggiorazione, ma in tali casi deve espressamente prevedere che il pagamento dei supplementi di premio non siano opponibili all'ente garantito (proroga automatica). La polizza può anche prevedere l'impegno del garante al rinnovo della garanzia.

La garanzia fideiussoria viene svincolata non prima dell'esito favorevole della revisione sulla domanda di pagamento del saldo, e comunque entro tempi ragionevoli dall'avvenuta erogazione del saldo.

Lo svincolo va effettuato preferibilmente con comunicazione espressa, senza riconsegna del documento originale al garante; laddove questo non sia possibile, al fascicolo va conservata una copia conforme all'originale, confezionata a norma del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta in originale, dal funzionario che ha operato lo svincolo.

La polizza fideiussoria riporta chiaramente estremi normativi e atti autorizzativi del PO FEAMP nazionale e regionale, gli estremi dell'operazione finanziata, l'importo della spesa ammessa a finanziamento e del finanziamento pubblico, generalità corrette e complete dell'Ente garantito e del beneficiario e del garante, ed estremi dell'abilitazione del garante.

La polizza fideiussoria, riporta espressamente, e inequivocabilmente, numero e data della polizza, importo in Euro corretto e coerente, in numeri e in lettere, l'oggetto della garanzia, la durata.

Se la durata della garanzia è legata al pagamento di più premi, la polizza deve prevedere espressamente la PROROGA AUTOMATICA, e l'inopponibilità all'ente garantito del mancato pagamento del premio. In ogni caso, la polizza deve prevedere che il mancato o difettoso pagamento di premi, supplementi di premio, supplementi di commissione, versamenti di cauzioni o controgaranzie, e quant'altro a carico del contraente in favore del garante, non è opponibile all'ente garantito.

La polizza deve prevedere l'espressa RINUNCIA del garante ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE del debitore principale da parte dell'ente garantito, di cui all'art. 1944 co. 2 cod. civ., e alla eccezione di decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

La polizza prevede l'espressa RINUNCIA ALLE ECCEZIONI di compensazione relativa ai crediti certi, liquidi ed esigibili che il debitore principale abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Ente garantito di cui agli artt. 1242 e 1247 del cod. civ., e di liberazione del fideiussore per fatto del creditore principale, di cui all'art. 1955 del cod. civ.

La polizza deve prevedere l'espressa RINUNCIA A QUALSIASI ECCEZIONE, da parte del garante nei confronti

¹⁸ In particolare, riguardo agli intermediari finanziari, si precisa che l'art. 106 del TUB riserva l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico ai soli soggetti all'uopo autorizzati e iscritti nell'albo di cui al medesimo articolo. In proposito, il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 02/04/2015, recante norme in materia di intermediari finanziari, in attuazione anche del medesimo art. 106, all'art. 2 include nell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma *"il rilascio di fideiussioni, [...], nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma"*, e all'art. 3 considera detta attività esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Il medesimo art. 3 esclude che l'attività di rilascio di garanzie si intenda esercitata nei confronti del pubblico quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante.



dell'ente garantito, che sia opponibile dal garante al debitore principale o che sia opponibile dal debitore principale all'ente garantito, anche nel caso di dichiarazione di fallimento o sottoposizione a procedura concorsuale o liquidazione del debitore principale, e di dichiarazioni non veritiere rese dal debitore principale al garante.

La polizza deve prevedere espressamente l'ESCUSSIONE A PRIMA E SEMPLICE RICHIESTA da parte dell'ente garantito al garante, con pagamento entro un termine perentorio dal ricevimento della richiesta di escussione; nonché, quanto alle modalità, la richiesta a mezzo PEC all'indirizzo che deve essere espressamente indicato in polizza.

La polizza deve prevedere espressamente l'INEFFICACIA DELLE CLAUSOLE DI LIMITAZIONE, DEROGA O PREVALENZA di altre previsioni su quelle sopra illustrate, incuse quelle contenute in eventuali condizioni generali di polizza.

La polizza può prevedere eventuali penali per ritardo nell'adempimento dell'obbligazione del garante.

La polizza fideiussoria va acquisita e conservata al fascicolo (anche dopo lo svincolo, salva sia operata con restituzione) sempre in documento originale, completo in ogni sua parte. La polizza deve essere corredata dell'attestazione notarile del potere di stipula e l'autentica notarile di firma, relativi al firmatario per il garante. Inoltre, le polizze di garanti stranieri, devono essere in italiano, corredate di:

- *Apostille*,
- Traduzione in italiano dell'Attestazione, dell'Autentica e dell'*Apostille*,
- Documento di Asseverazione in Tribunale della traduzione di cui sopra,
- Assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti di traduzione.

Il RdC che istruisce la polizza, o la proroga, o il rinnovo della garanzia, effettua le opportune verifiche presso gli albi a cui i garanti prestati sono iscritti, siano essi istituti di credito o intermediari finanziari (presso gli albi on line tenuti dalla Banca d'Italia) o compagnie di assicurazione (presso gli albi on line tenuti dell'IVASS), ed eventualmente le verifica di rispondenza dei dati del garante, contenuti in polizza, alle risultanze presso la Camera di Commercio. Il RdC, inoltre, chiede espressa conferma della validità della polizza, o della proroga o rinnovo della garanzia, allo stesso garante.

In analogia con la previsione dell'art. 1943 cod. civ. nel caso in cui il garante non sia più iscritto regolarmente all'albo di riferimento, va valutata l'opportunità di richiedere al beneficiario la sostituzione della relativa garanzia fideiussoria.

Al presente Manuale, è allegato un modello di Polizza fideiussoria utilizzabile per le Misure a Regia, ([Allegato 34](#)).

In ogni caso, è sempre fatto salvo quanto disposto nel Bando di Misura o dal Decreto di Concessione del finanziamento, anche in difformità delle disposizioni del presente Manuale.

Per quanto non previsto nel presente Manuale, ed eventualmente da Bando di Misura, e comunque in ogni caso, si rinvia, alla normativa vigente in materia di garanzie fideiussorie, di esercizio del credito, dell'attività assicurativa e dell'intermediazione finanziaria.

12.3 – Elenco delle garanzie fideiussorie

Il Dirigente dell'UOD competente cura la tenuta dell'elenco delle garanzie fideiussorie, anche in solo formato informatico. L'elenco prevede, per singola garanzia, indicativamente le seguenti informazioni:

- dati dell'intervento: Priorità e Misura, codice Bando;
- dati del beneficiario/affidatario: cognome e nome o denominazione, C.F. e P.I.;
- dati dell'operazione: titolo, ID dell'operazione, estremi del decreto di concessione, importo del finanziamento pubblico, stato dell'operazione (in corso, concluso, revocato, ecc.);
- dati del garante: denominazione, P.I., albo e numero di abilitazione;
- dati della garanzia: numero polizza, data di emissione della polizza, importo garantito, estremi del protocollo generale di acquisizione;
- dati della scadenza: scadenza della polizza, eventuale scadenza del premio, eventuale ultima proroga, estremi dello svincolo o dell'escussione.

L'elenco delle garanzie fideiussorie serve ad avere contezza di tutte le garanzie fideiussorie in possesso dell'O.I.,



distinguibili per Misura di pertinenza, nonché a monitorare la regolare copertura in relazione ai termini delle operazioni finanziate. Pertanto l'elenco va costantemente aggiornato.

Al presente Manuale è allegato lo Schema di elenco delle garanzie fideiussorie: [\(Allegato 54\)](#).



13 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

13.1 – Quadro di riferimento normativo

L'Autorità di Gestione, in qualità di responsabile del Programma Operativo FEAMP, ha l'obbligo di assicurare che le informazioni rilevanti connesse all'attivazione e all'attuazione del PO arrivino correttamente all'opinione pubblica e ai potenziali beneficiari.

Ai sensi dell'art. 97 del Reg. (UE) 508/2014, e in ottemperanza all'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014 l'Autorità di Gestione, e, ove pertinente, gli Organismi Intermedi, ciascuno per le attività di propria competenza, provvedono ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in particolare:

1. a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell'intervento stesso;
2. a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
3. a dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

Il MiPAAF – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, ove pertinente, gli OO.II., ciascuno per le attività di propria competenza, provvederanno ad attivare adeguate azioni di informazione e pubblicità, in ottemperanza all'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014. Le azioni saranno finalizzate a:

- dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- dare pubblicità al PO informando i beneficiari dei contributi dell'UE e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'UE nell'attuazione del programma.

A tal fine saranno garantite dall'Autorità di Gestione:

- l'implementazione del sito web per fornire informazioni sul programma operativo italiano;
- l'informazione in merito alle possibilità di finanziamento nell'ambito del programma operativo;
- l'informazione adeguata in merito alle modalità di partecipazione alle procedure di selezione;
- la comunicazione presso i cittadini del ruolo e delle realizzazioni del FEAMP mediante azioni di comunicazione sui risultati del PO;
- la pubblicazione di una sintesi delle Misure per assicurare il rispetto delle norme della PCP.

Al fine di garantire la trasparenza, dall'Autorità di Gestione sarà implementato un elenco di interventi, in formato elettronico, accessibile dal sito web unico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in cui figurerà, altresì, una sintesi del programma operativo. L'elenco degli interventi sarà aggiornato ogni 6 mesi e conterrà le informazioni richieste dall'Allegato V del Reg. (UE) 508/2014. Le caratteristiche tecniche delle Misure di informazione e pubblicità degli interventi, ivi compresi l'emblema ed i colori standard da utilizzare, rispetteranno quanto indicato dal Reg. di Esecuzione (UE) 763/2014.

L'Autorità di Gestione assicurerà la massima copertura mediatica per le Misure di informazione e pubblicità, anche sfruttando le potenzialità derivanti dai social media. Oltre al sito web, le principali azioni di comunicazione ed informazione riguarderanno:

- l'organizzazione di eventi informativi (come ad esempio un evento di lancio ed incontri che precedono la pubblicazione di avvisi, o la disseminazione dei risultati del Programma, etc.);
- la pubblicazione di opuscoli divulgativi, comunicati stampa, periodici;
- le campagne di comunicazione sui media per diffondere la conoscenza del Programma;
- la realizzazione, dopo almeno tre anni dall'attuazione, di una vetrina delle best practices nazionali accessibile dal sito web.

L'AdG, inoltre, garantisce che i beneficiari ed i potenziali beneficiari, siano adeguatamente informati sulle



condizioni di ammissibilità delle spese a valere sul Fondo FEAMP, di concerto con gli OO.II. per le attività di relativa competenza. Le azioni di comunicazione ed informazione saranno finanziati attraverso le risorse destinate all'assistenza tecnica. L'AdG darà conto annualmente delle Misure attuate e dei risultati nelle Relazioni di Attuazione.

Le modalità di attuazione degli interventi, nonché i criteri utili ai fini della selezione delle operazioni da ammettere ai benefici previsti, sono contenuti nei provvedimenti attuativi, pubblicati sul sito web del MiPAAF.

I provvedimenti attuativi, contenenti le indicazioni procedurali, i requisiti, i criteri ed i referenti amministrativi nazionali, regionali e locali che possono fornire informazioni sul PO, le priorità tendenti all'individuazione dei beneficiari e dei progetti da ammettere a contributo, sono portati a conoscenza dei soggetti interessati anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni e/o conferenze o tramite l'utilizzo degli organi di stampa nazionali e dei periodici delle organizzazioni professionali e sindacali di settore.

I provvedimenti attuativi, le informazioni di interesse pubblico e le relazioni inerenti lo stato di avanzamento del programma sono altresì pubblicizzati sul sito internet ufficiale dell'AdG, in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali disciplinate dal D.Lgs. n. 196 del 30/03/2003.

La diffusione dell'informazione e la pubblicità sono garantite mediante l'adozione di pubblicazioni nonché l'organizzazione di convegni e tavole rotonde in stretta collaborazione con le Capitanerie di Porto, le associazioni di categoria, i sindacati, i centri servizi e gli uffici periferici nell'ambito della più ampia attività di concertazione e di partenariato.

Tale processo garantisce l'informazione, a largo spettro, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al finanziamento, per tutti i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni interessate dal settore della pesca, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi attivi nella promozione della parità di genere, le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'allegato XII al Reg. (UE) 1303/2013, lo Stato Membro, l'AdG e i beneficiari si assicurano che le Misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste Misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

Lo Stato Membro o l'AdG è responsabile di almeno le seguenti Misure di informazione e comunicazione:

- a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma, o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
- b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma, o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
- c) esporre l'emblema dell'UE presso la sede di ogni Autorità di Gestione;
- d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni;
- e) fornire esempi di operazioni, suddivisi per PO, sul sito web unico o sul sito web del PO, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'UE di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato Membro interessato;
- f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del PO, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del PO, accessibile mediante il portale web unico.

L'AdG può coinvolgere, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:

- le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- le parti economiche e sociali;
- i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Quanto sopra ricade in capo agli oneri dello Stato Membro/Autorità di Gestione ai sensi dell'art. 119 del Reg. (UE) 508/2014.



13.2 – Informazione e pubblicità della Regione Campania in qualità di OI

Il RADG, garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità derivanti dalla normativa comunitaria e dalla convenzione di delega. Il RADG garantisce, inoltre, la trasmissione delle informazioni all'AdG per consentirle di adempiere ai propri oneri di informazione e pubblicità.

In particolare sono pubblicati il Programma Operativo approvato della Regione Campania in qualità di O.I., e gli atti di attuazione dello stesso a valenza generale, quali Documentazione e Normativa, Disposizioni Procedurali, Bandi di finanziamento, Circolari e Avvisi, Graduatorie, oltre che gli eventi e le azioni di comunicazione attuate.

La pubblicazione avviene sul sito web istituzionale della Regione Campania, nella sezione dell'Assessorato all'Agricoltura, alle pagine dedicate al FEAMP rispondenti all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html>, nonché, qualora necessario od opportuno, con mezzi di comunicazione tradizionali.

13.3 – Adozione e pubblicità dei provvedimenti regionali di esecuzione del PO FEAMP

Le Deliberazioni della Giunta Regionale e i Decreti Dirigenziali sono adottati in via informatica e con apposizione di firma digitale da parte del Dirigente dell'UOD di riferimento, all'interno del sistema di gestione e archiviazione dei provvedimenti amministrativi della Regione Campania. L'adozione equivale all'assunzione di responsabilità rispetto al documento stesso e al suo contenuto.

Alle Deliberazioni della Giunta Regionale aventi valenza generale, e ai Decreti Dirigenziali aventi significativi contenuti di interesse generale e/o rivolti ad una pluralità indeterminata di destinatari, è data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), a norma del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 20/09/2009, recante il regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale, all'art. 2 co. 3 e all'art. 3 co. 2 lett. e), f), h), i). La pubblicazione avviene esclusivamente "on line" e con effetto di pubblicità legale a norma dello stesso decreto all'art. 2 co. 2.

Quanto appena riportato è osservato per i Decreti Dirigenziali di adozione del Manuale, delle relative Revisioni, nonché dei Bandi di finanziamento, e di quant'altro risponda alle caratteristiche sopra indicate o sia chiesto dalle Autorità Nazionali del PO FEAMP 2014/2020.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 26, sulle pagine del portale web della Regione Campania nella sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente", e per la durata prevista dal medesimo decreto, è dovuta la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché gli atti di concessione per importi superiori a € 1.000,00.

Quanto appena riportato, pertanto, è osservato per i Decreti Dirigenziali di adozione del Manuale, delle relative Revisioni, e di eventuali altre disposizioni procedurali, nonché dei Bandi di finanziamento, dei Decreti di concessione, e analogamente, di eventuali revoche del finanziamento.

La pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 è dovuta in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/03/2003. In particolare, il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, all'art. 26, esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di detti provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 26, la pubblicazione degli atti di concessione di cui sopra, nella sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente", costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi; la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.

Infine, alle Deliberazioni e ai Decreti di interesse del PO FEAMP 2014/2020 di portata generale, non afferenti a singoli procedimenti o relativi ad interessi individuali, è data particolare diffusione a mezzo pubblicazione sulle



pagine del portale web della Regione Campania dedicate al PO FEAMP Campania 2014/2020. Il documento conforme all'originale è pubblicato in estensione .pdf e in modalità protetta e "open data", così da consentirne esclusivamente la visualizzazione, la stampa e l'estrazione di parti, escludendone qualsiasi forma di modifica in rete informatica, ai sensi della D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 art. 52 (CAD).

L'osservanza delle disposizioni di cui sopra è garantita dalle strutture ordinamentali competenti all'adozione del provvedimento.

13.4 – Obblighi di pubblicità a carico beneficiari finali

In materia di informazione e pubblicità, il Reg. (UE) 1303/2015 all'art. 115 paragrafi 3 e 4 e al paragrafo 2.2 dell'allegato XII al medesimo regolamento, obbliga i beneficiari a fornire indicazione al pubblico circa il finanziamento ottenuto, nei modi seguenti.

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'art. 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione;

nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito del capoverso successivo, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Entro 3 mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente, o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, che riporti il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera l'importo di € 500.000,00;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Targhe e cartelloni devono essere conformi alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione, ai sensi dell'art. 115, paragrafo 4, con apposito Reg. (UE) 763/2014, (Appendice J).



14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

14.1 – Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

La conservazione dei documenti giustificativi è attuata in ottemperanza dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Per ciascuna fase del processo di attuazione, individuata nella Pista di Controllo, deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo o non, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

I regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul PO FEAMP.

La documentazione comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo, ovvero le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dettagliato al paragrafo successivo.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'AdG, dall'AdC, dall'AdA e dal RAdG.

L'AdG precisa che i documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni;
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

Il RAdG garantisce l'attuazione delle verifiche necessarie per accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari.

In occasione dei Controlli di I Livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa ed idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente dal RAdG su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

14.2 – Termini di conservazione della documentazione

In ottemperanza all'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, al fine di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta alla Commissione ed alla Corte dei Conti Europea, il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di 5 anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati



comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La normativa nazionale vigente in materia di certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati alla documentazione in originale trova qui applicazione, al fine di garantire che le versioni documentali conservate siano conformi a quanto legalmente prescritto e siano affidabili ai fini dell'audit.

Il sistema informatico utilizzato (SIPA) è conforme agli standard di sicurezza comunemente riconosciuti e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico siano conformi alle prescrizioni di legge e siano affidabili ai fini dell'audit.

14.3 – Rintracciabilità della documentazione

Il RAdG assicura la disponibilità dei dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano la documentazione giustificativa delle spese e degli audit (ivi compresi i documenti inerenti le Piste di Controllo).

Il Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO) supporta la conservazione dei documenti attraverso le seguenti funzionalità:

- inserimento nel sistema dei documenti disponibili in formato elettronico;
- appositi campi all'interno dei quali deve essere inserita l'esatta ubicazione della documentazione amministrativa contabile.

Come richiamato nei paragrafi precedenti, la documentazione giustificativa di spesa deve essere messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche della Commissione e della Corte dei Conti Europea, e se richiesto deve essere fornita copia al personale autorizzato dall'AdG, AdC, e AdA.

14.4 – Fascicolo dell'operazione

Per ogni operazione per cui sia stata presentata istanza, viene costituito un fascicolo dell'operazione contenente, tutta la documentazione relativa, dal ricevimento dell'istanza alla chiusura dell'operazione, ed eventuali attività successive (Controlli ex post, ecc.).

La copertina del fascicolo deve riportare almeno i seguenti elementi:

- Riferimento al PO FEAMP 2014/2020;
- Priorità e Misura a cui l'operazione afferisce;
- Codice SIPA del Bando di Misura);
- Codice Identificativo dell'operazione (ID);
- Nominativo del titolare dell'operazione richiedente il finanziamento;
- Titolo dell'operazione;
- Codice Unico di Progetto generato per l'operazione (CUP).

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. L'ordine deve consentire una lettura agevole della progressione delle fasi e degli atti dell'intera operazione, e deve essere coerente con l'ordine dato nella Scheda di fascicolo. Ogni documento deve riportare il numero e la data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente, e il numero d'ordine attribuitogli nella Scheda di fascicolo.

La Scheda di fascicolo, è la scheda contenente le informazioni principali dell'operazione, e l'elenco della documentazione contenuta nel fascicolo stesso.

Il Modello Identificativo del fascicolo ([Allegato 50](#)) e la Scheda di Fascicolo ([Allegato 51](#)) sono allegati al presente Manuale.

Il fascicolo va conservato secondo le normative vigenti in materia di conservazione e archiviazione, e distruzione della documentazione in possesso della P.A.. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza.



I fascicoli delle operazioni devono essere reperibili e correttamente conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente, e comunque, come precisato dall'AdG nel proprio documento delle Disposizioni procedurali, devono essere conservati per almeno 10 anni dalla data di chiusura del PO FEAMP 2014/2020.

I fascicoli di ogni operazione, anche dopo la loro chiusura, sono tenuti dalle singole UOD competenti per l'operazione.

I dati rilevanti dell'operazione, anche ai fini dei controlli, sono comunque inseriti anche nell'apposita sezione del Sistema Informativo SIPA.



15 – PISTE DI CONTROLLO

La Pista di Controllo è uno strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo nell'ambito del sistema di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dall'Unione Europea attraverso i Fondi SIE. Essa attiene essenzialmente alla gestione dei flussi finanziari e i sistemi di certificazione finanziaria.

Per quanto riguarda i flussi finanziari, la Pista di Controllo consente di identificare la gerarchia delle fasi procedurali sulla cui base le risorse stanziare vengono trasferite dalla Commissione Europea sino ai beneficiari dei progetti, secondo un approccio top-down. In maniera simmetrica, le attività di certificazione/rendicontazione utilizzano il medesimo iter procedurale con un percorso bottom-up attraverso cui individuare le corrette modalità di raccolta ed elaborazione dei riscontri contabili.

Attraverso la Pista di Controllo è possibile identificare chiaramente ed efficacemente i singoli processi, gli output per ciascuna fase procedurale, le procedure gestionali e finanziarie, i relativi responsabili di ciascuna fase.

La Pista di Controllo è uno strumento a carattere dinamico che deve “raccontare” le eventuali modifiche/innovazioni che intervengono nella struttura organizzativa, nelle procedure attuative, nei criteri di archiviazione della documentazione o nell'articolazione delle attività di gestione derivanti dal rinnovato contesto di riferimento.

L'attività di aggiornamento della Pista di Controllo deve avere carattere di continuità e deve consentire la piena fedeltà alle sue finalità mantenendo il suo pieno valore informativo, assicurando la tracciabilità di ogni attività legata al progetto. I principali elementi necessari alla costruzione di una Pista di Controllo sono:

- definizione del livello di articolazione (natura dell'attività);
- specificazione delle fasi/attività/processo;
- individuazione dei soggetti coinvolti nell'iter procedurale;
- gli output documentali prodotti;
- descrizione delle attività di controllo;
- normativa, regolamentazione, documentazione in base alle quali avviare l'implementazione dell'attività.

L'AdG del PO FEAMP si attiene, per quanto riguarda la predisposizione ed aggiornamento delle Piste di Controllo, a quanto prescritto dall'art. 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 che definisce nel dettaglio le caratteristiche che le Piste di Controllo devono possedere per essere considerate adeguate.

Nella predisposizione delle Piste di Controllo, l'AdG tiene conto delle “Linee Guida sui Sistemi di Gestione e Controllo per la programmazione 2014/2020” predisposte dall'IGRUE.

Allo stesso modo, nella predisposizione delle proprie Piste di Controllo, il RAdG tiene conto di quanto disposto dall'AdG, con i dovuti adeguamenti.

Attraverso la Pista di Controllo, si determina una chiara rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo di adempimenti, attività e atti semplici che concorrono sia alla più efficiente e trasparente *governance* delle attività di gestione, sia a rendere agevole il sistema di controllo esercitato ai diversi livelli sull'implementazione delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 ogni Pista di Controllo è adeguata se:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo;
- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

15.1 – Modello per la rappresentazione delle Piste di Controllo

Il modello per la rappresentazione delle Piste di Controllo si compone delle seguenti sezioni:

- scheda anagrafica della Pista di Controllo;



- descrizione del flusso dei processi gestionali;
- dettaglio delle attività di controllo.

Nella **scheda anagrafica**, che riporta anche l'organigramma del sistema di gestione del PO FEAMP, viene indicato:

- la priorità di riferimento del PO FEAMP;
- il soggetto responsabile;
- i beneficiari e gli altri (eventuali) soggetti coinvolti.

La **descrizione del flusso dei processi gestionali** utilizza diagrammi di flusso, ciascuno relativo al singolo processo anche in riferimento alla capacità delle piste di riconciliare i valori aggregati della spesa certificati con i valori contabilizzati. La sezione è dettagliata per i seguenti processi: programmazione; selezione e approvazione delle operazioni; controlli di I Livello; circuito finanziario e certificazione della spesa.

Il **dettaglio delle attività di controllo** viene realizzato attraverso la predisposizione di una tabella contenente, per ogni attività di controllo individuata nel flusso dei processi, l'indicazione del referente del controllo, la descrizione dell'attività, la definizione dei documenti oggetto del controllo, le modalità di conservazione di tali documenti, della normativa di riferimento per l'esecuzione del controllo.

Le Piste di Controllo delle Misure attivate sono predisposte sulla base del relativo macro-processo, ed in particolare:

- operazioni a Titolarità (vale a dire attraverso procedure di cui al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., vi rientrano la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione beni e servizi);
- operazioni a Regia (erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari);
- operazioni a regia a valere suddivise sul FEP e FEAMP (erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari).

Le Piste di Controllo relative a detti macro-processi sono allegate al presente Manuale, ([Allegato 55](#)). Al contrario, le Piste di Controllo che vedono l'O.I. quale soggetto inserito all'interno di più ampi processi gestiti dalla Commissione Europea o dall'AdG (come quelle relative ai flussi finanziari dalla Commissione Europea fino ai singoli beneficiari) non sono allegate al presente Manuale, non essendo nella disponibilità del singolo O.I.; per esse si rinvia al documento delle Disposizioni Procedure (Manuale delle procedure e dei controlli) dell'AdG.

La Pista di Controllo è ufficializzata dal RADG con il presente Manuale ed è oggetto di periodiche attività di revisione, al fine di permettere il costante aggiornamento in caso di modifiche intervenute nelle procedure.

L'aggiornamento costante delle Piste di Controllo, che è richiesto espressamente dal Legislatore comunitario, rappresenta una modalità di verifica da parte di tutti gli Organismi deputati ai vari livelli delle attività di controllo (controlli di I e II Livello, ispezioni della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, di altri Organismi di controllo nazionali, dell'Autorità di Certificazione, o di eventuali audit da parte dell'Autorità di Audit).

La Pista di Controllo è infatti finalizzata, negli intendimenti del Legislatore comunitario, a garantire:

- la rintracciabilità dei fondi comunitari, nazionali e regionali;
- la rintracciabilità del processo di attuazione;
- le modalità di archiviazione dei documenti di riferimento.

Tutti i dati informatici relativi ai progetti a valere del PO FEAMP sono raccolti, inseriti, analizzati e conservati per il tramite del SIPA.

Il SIPA si configura come un sistema inter-organizzativo ed inter-amministrativo volto ad assicurare scambio di informazioni tra le diverse Amministrazioni coinvolte nel comparto della pesca e tra i diversi livelli organizzativi interessati, nonché nei riguardi della Commissione Europea e degli altri Stati Membri.

Per le funzionalità e le modalità di archiviazione dei dati relativi alla gestione del PO FEAMP all'interno del SIPA si rimanda all'appendice di riferimento (Appendice A).



16 – VERIFICA DELLE FUNZIONI DELEGATE ALL'O.I.

16.1 – Manuale della Procedura di Monitoraggio degli Organismi Intermedi

Al fine di assicurare la corretta attuazione del PO FEAMP, l'AdG effettua delle verifiche sull'operato degli Organismi Intermedi, intendendosi per questi ultimi quelli formalmente delegati dall'AdG ai sensi dell'art. 123, paragrafo, 7 del Reg. (UE) 1303/2013, e firmatari di apposite convenzioni, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.

Il Manuale della Procedura di Monitoraggio degli Organismi Intermedi è redatto per permettere all'AdG del PO FEAMP di effettuare il monitoraggio delle funzioni delegate dalla stessa agli OO.II.

La suddetta attività, oltre ad essere un obbligo regolamentare, rappresenta un efficace strumento di *governance* che consente di rilevare periodicamente i progressi compiuti e/o le eventuali criticità per le quali proporre specifiche azioni di indirizzo.

Il Manuale contiene la descrizione dell'ambito d'intervento, dei processi e delle modalità operative attraverso i quali vengono svolte le attività di monitoraggio e verifica delle funzioni affidate agli OO.II. e di presidio della delega conferita.

La regolarità dell'attività svolta dall'O.I. viene da questo dichiarata mediante Attestazione Annuale secondo il formato allegato al Manuale della Procedura di Monitoraggio degli Organismi Intermedi adottato dall'AdG.



17 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E DI AUDIT

Ciascuna delle tre autorità (AdG, AdC e AdA), è tenuta alla garanzia del principio della separazione delle funzioni previste dagli artt. 64 del Reg. (UE) 966/2012, e 72 e 123 del Reg. (UE) 1303/13. A tal riguardo, ogni compito è svolto in maniera indipendente dalle rispettive autorità, garantendo, al contempo, il necessario scambio di informazioni. Il “Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura - SIPA”, in ambito SIAN, è accessibile in tempo reale da parte dell’AdC e dell’AdA al fine di fornire tutti gli elementi necessari per assolvere i propri compiti.

Ai sensi del citato art. 123, co. 9, lo Stato Membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le AdG, AdC, e AdA, le relazioni tra dette Autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione Europea.

L’AdG è tenuta ad assicurare l’accesso a tutti i dati necessari all’AdC e all’AdA per l’espletamento delle rispettive attività.

Parimenti il RAdG è tenuto ad assicurare l’accesso a tutti i dati necessari all’AdG, all’AdC e all’AdA, per l’espletamento delle rispettive attività.

17.1 – Scambio di informazioni con l’Autorità di Certificazione

L’attività volta alla certificazione della spesa alla Commissione Europea, consiste nell’elaborazione e trasmissione alla Commissione Europea, da parte dell’AdC, delle dichiarazioni certificate delle spese e delle domande di sostegno. A tal fine è necessario che i dati riferibili alle spese sostenute dai beneficiari, o dall’O.I., qualora risulti beneficiario, siano inseriti nel SIPA in modo che l’AdG e l’AdC ne ricevano le informazioni in tempo reale e che, nello stesso Sistema Informativo, si inseriscano le informazioni necessarie in merito alle verifiche eseguite.

Ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 126 lett. d), l’AdC è incaricata di garantire l’esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un’operazione o di un PO.

L’AdG, e il RAdG per l’O.I., in quanto organismo preposto in prima istanza alla effettuazione dei controlli ordinari, comunica all’Autorità di Certificazione le procedure adottate per la gestione delle irregolarità ai sensi del Reg. (UE) 1974/2015 e dell’art. 122, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1303/2013.

L’AdC accede alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dal RAdG, dall’AdG e dall’AdA attraverso il SIPA in grado di gestire:

- dati di interesse comune relativi al programma operativo;
- dati relativi al monitoraggio e alla sorveglianza del PO;
- dati relativi alle transazioni finanziarie del PO;
- dati contabili relativi alle singole operazioni;
- dati relativi all’esito dei controlli eseguiti dai soggetti interni al Sistema di Gestione e Controllo (Controlli di I Livello, controlli dell’AdC, ecc.);
- dati relativi alle irregolarità rilevate e alle azioni correttive intraprese (recuperi e soppressioni).

Qualora l’AdC, in seguito all’effettuazione di controlli da parte di altri soggetti (AdA, Commissione Europea, IGRUE, ecc.), venga a conoscenza di irregolarità, può procedere alla sospensione della certificazione di ulteriori avanzamenti di spesa sulle operazioni viziate da presunte irregolarità.

L’AdC ha la possibilità di inserire nuovamente l’operazione nella certificazione di spesa, qualora dovesse essere accertata l’assenza di irregolarità.

Nel caso sia necessario rettificare (per difetto) una somma già certificata, l’AdC provvede, alla prima domanda di pagamento utile, a compensare detta somma con gli avanzamenti di spesa.

L’AdG trasmette a scadenze prestabilite all’AdC, pertinenti informazioni relative agli importi da certificare per singolo progetto ed una dichiarazione delle spese ammissibili riepilogativa per Priorità.



Inoltre per ogni dichiarazione di spesa, l'AdG, ed eventualmente il RAdG per l'O.I., trasmette all'AdC una dichiarazione attestante che:

- le verifiche effettuate garantiscono che le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al PO FEAMP e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare le norme sugli appalti pubblici;
- la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- la dichiarazione di spesa è stata oggetto di verifica e controllo sulla base delle procedure adottate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- la dichiarazione di spesa è ragionevolmente corretta ovvero non vi sono errori significativi e materiali, tali da inficiarne la veridicità;
- le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state eseguite adeguatamente;
- le spese dichiarate tengono conto, se pertinenti, di eventuali importi recuperati e importi maturati nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione;
- le somme indicate nella dichiarazione si riferiscono a spese effettivamente sostenute dai beneficiari.

Il RAdG garantisce che la propria spesa, sostenuta in attuazione del PO FEAMP, sia conforme a quanto l'AdG è tenuta a dichiarare, come illustrato appena sopra.

Inoltre, l'AdG, ed eventualmente il Referente dell'Autorità di Gestione per l'O.I., rilascia all'AdC una dichiarazione relativa agli importi recuperati e da recuperare. A tal riguardo l'AdG redige e trasmette all'Autorità di Certificazione, avvalendosi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, una dichiarazione inerente i recuperi e/o le soppressioni effettuati nell'anno solare precedente e gli eventuali recuperi pendenti distinti per singolo progetto. Per i recuperi ancora in corso deve essere specificato l'anno solare di avvio della procedura di recupero.

L'AdG, ed eventualmente il RAdG per l'O.I., inoltre, comunica all'AdC le informazioni e i relativi aggiornamenti in merito a:

- descrizione del sistema di controllo adottato, le relative procedure operative in essere e le check-list in uso;
- descrizione della metodologia per il campionamento utilizzata, nell'ambito dei controlli effettuati per le differenti Misure;
- risultati dell'analisi dei rischi effettuata;
- descrizione del sistema informativo utilizzato e le relative procedure operative con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza, agli accessi, alla tracciabilità delle operazioni e alla conservazione ovvero recupero delle informazioni in esso contenuto.

L'AdC, inoltre, può acquisire i dati relativi alle istanze le cui spese sono state validate nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo, nel periodo prescelto, dall'AdG ed eventualmente dal RAdG per l'O.I., ed effettua le opportune verifiche, ponendo in essere controlli sulla corrispondenza dei dati e sulla presenza delle informazioni necessarie per la certificazione.

Ogni anno l'AdG, ed eventualmente il RAdG per l'O.I., rilascia all'AdC una previsione delle liquidazioni da effettuare ai beneficiari finali relativa all'anno in corso e a quello successivo.

Onde consentire tutti gli adempimenti sopra illustrati, la Regione Campania, in qualità di O.I., per la propria spesa sostenuta in attuazione del PO FEAMP, anche ai sensi della Convenzione di delega all'art. 6 co. 4, fornisce a richiesta dell'AdG, ed eventualmente all'AdC, tutte le informazioni necessarie, fatta salva da parte dell'AdC l'approvazione di diverse Disposizioni procedurali e l'eventuale delega agli O.I. di proprie funzioni; in tal caso gli adempimenti nei confronti dell'AdC sono espletati dal RAdG nei confronti del RAdC.

17.2 – Scambio di informazioni con l'Autorità di Audit

Al fine di garantire la presenza di efficaci Sistemi di Gestione e di Controllo, l'AdA, secondo quanto disposto all'art. 127 del Reg. (UE) 1303/2013, risponde dell'espletamento e della correttezza delle seguenti operazioni:

- l'elaborazione di una relazione che accompagni la descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo di cui all'art.



97 del Reg. (UE) 508/2014;

- l'elaborazione della strategia di audit, da presentare nei otto mesi successivi alla decisione di adozione del programma, riguardante gli organismi preposti a tali attività, le metodologie, il metodo di campionamento e la pianificazione degli stessi audit;
- l'esecuzione degli audit di sistema (per verificare il funzionamento efficace dei Sistemi di Gestione e Controllo);
- l'esecuzione degli audit su un campione di operazioni adeguato, al fine di accertare l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo e per verificare le spese ammissibili.

L'AdA pertanto effettua verifiche generali dei Sistemi di Gestione e di Controllo, presso l'AdG, gli O.I. e l'AdC.

L'AdG, inoltre informa costantemente l'AdA in seguito a qualsiasi criticità riscontrate nel sistema che possa avere un impatto sulla valutazione di affidabilità dei Sistemi di Gestione e Controllo.

Analogamente l'AdA fornisce periodicamente, specifiche comunicazioni formali in seguito allo svolgimento delle proprie funzioni, formalizzando l'esito delle verifiche di propria competenza sia in caso di criticità riscontrate che di esito positivo.

Onde consentire gli adempimenti sopra illustrati, la Regione Campania, in qualità di O.I., fornisce a richiesta dell'AdG, ed eventualmente all'AdA, tutte le informazioni necessarie.



18 – DISPOSIZIONI FINALI

18.1 – Non conformità e azioni correttive

Il RAdG assicura che le anomalie procedurali rilevate vengano tenute sotto controllo attraverso le prescrizioni di seguito riportate:

- **Non Conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito;
- **Requisito:** esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita¹⁹ o cogente.
- **Azione Correttiva:** azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata.
- **Correzione:** azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata.

Nota 1: una non conformità può dipendere da più cause.

Nota 2: un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione di una non conformità mentre l'azione preventiva si attua per prevenirla il verificarsi.

Nota 3: correzione ed azione correttiva hanno significati diversi.

Nota 4: una correzione può essere effettuata anche congiuntamente ad una azione correttiva.

La procedura trova applicazione ogni qualvolta:

- sia rilevato uno scostamento rispetto ai requisiti previsti;
- sia rilevata una attività svolta in difformità alle disposizioni definite nelle procedure o alle prescrizioni di natura cogente;
- sia pervenuta una segnalazione da parte di altre Autorità o degli organismi di controllo.

La rilevazione delle “Non Conformità” può avvenire da parte di tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle attività.

La “Non Conformità” è documentata e notificata al RAdG il quale, di concerto con altre funzioni interessate per competenza, effettua le seguenti attività:

- analisi delle cause che hanno determinato la non conformità;
- determinazione della correzione volta ad eliminare la non conformità rilevata, dei tempi necessari per la correzione e delle funzioni responsabili della correzione;
- definizione dell'azione correttiva necessaria a rimuovere le cause che hanno determinato la non conformità;
- registrazione delle attività svolte;
- comunicazione, nei casi previsti dai Regolamenti, ad altre Autorità competenti.

Il Responsabile della correzione designato provvede ad intraprendere le attività previste nei modi e nei tempi stabiliti.

Il RAdG si accerta secondo le scadenze prestabilite che la non conformità sia stata effettivamente corretta.

Il RAdG valuta l'eventualità di aprire una “Azione Correttiva” al fine di eliminare le cause della “Non Conformità”, in relazione a:

- ripetitività della “Non Conformità” (causa non occasionale);
- evidenza di carenze tecniche, formative e/o organizzative della “Non Conformità”.

L'azione correttiva ha lo scopo di eliminare le cause che hanno generato le non conformità pertanto l'efficacia dell'azione intrapresa deve essere valutata dal RAdG, a distanza di tempo congruo dall'azione intrapresa, al fine di accertare la reale rimozione delle cause che hanno generato la non conformità.

18.2 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente Manuale, si rinvia ai documenti dell'AdG, quali PO FEAMP 2014/2020, Disposizioni Procedurali (Manuale dell'AdG), Disposizioni Attuative – Parte A Generali, Disposizioni Attuative - Parte B specifiche, Criteri di Selezione delle operazioni, Criteri di Ammissibilità delle operazioni, Linee

¹⁹ “Generalmente implicita” significa che è uso o prassi comune, per l'organizzazione, per i suoi clienti e per le altre parti interessate, che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita.



Guida per le Spese Ammissibili, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, e alle Linee Guida del PO FEAMP Campania 2014/2020.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Nell'eventuale contrasto tra disposizioni del Manuale e disposizioni legge, di un Bando di Misura, o di Convenzioni, prevalgono le seconde.

18.3 – Entrata in vigore

Il Manuale è in vigore dalla data indicata sul frontespizio, anteriore all'approvazione dello stesso in quanto disciplina delle attività svolte anche nelle more della sua ultimazione e del Nulla Osta all'adozione; tali attività devono essere conformi alla versione definitivamente approvata.

Ogni Revisione entra in vigore il giorno successivo alla rubricazione del Decreto Dirigenziale di sua adozione, come indicata sul frontespizio, e disciplina il compimento di atti e provvedimenti, il cui perfezionamento avviene successivamente alla sua entrata in vigore, relativi tanto a procedimenti non ancora avviati quanto a procedimenti già in corso.



APPENDICE A

Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura – SIPA

Generalità

Durante la precedente Programmazione FEP 2007-2013 è stato avviato in ambito SIAN il progetto per il “Sistema italiano della Pesca e dell’acquacoltura - SIPA”. Tale sistema viene mantenuto operativo dall’AdG per l’attuale programmazione tenendo conto delle esigenze e necessità di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (Monitweb).

Si tratta, ai sensi dell’art. 125 Par.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione cofinanziata dal FEAMP, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi, eventualmente, i dati su singoli partecipanti alle operazioni. Il SIPA memorizza altresì i dati relativi agli indicatori, ove richiesto dagli Allegati I e II del citato Regolamento.

Inoltre, è attiva la funzionalità che permette di verificare eventuali altri contributi ricevuti dal richiedente, o dal natante/impianto, nei precedenti periodi di programmazione.

Nella struttura del SIPA è prevista la funzione di validazione dei dati inseriti, avvalendosi di tutte le banche dati che compongono il sistema stesso, assicurando in questo modo la disponibilità di dati certificati, ivi compresi quelli relativi all’archivio dati della flotta italiana.

L’accesso al sistema è garantito a tutte le Autorità e per ciascun Organismo Intermedio.

Il SIPA deve rispondere alle necessità di supporto informativo ed operativo delle diverse Amministrazioni coinvolte ed è finalizzato:

- alla realizzazione delle funzioni applicative e dei collegamenti telematici necessari a supportare l’istruttoria ed il controllo degli adempimenti dichiarativi a carico dei beneficiari dei contributi erogati a valere sul FEAMP e delle Misure previste dalla normativa nazionale, tenuto conto dell’insieme degli attori coinvolti nei processi;
- all’impianto e all’esercizio di un sistema di controllo in grado di fornire all’Amministrazione gli strumenti atti ad assicurare l’eleggibilità degli aiuti richiesti nonché il rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- alla realizzazione di un’infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, connettività TLC, etc.) in grado di fornire la capacità elaborativa e di memoria a supporto dell’operatività del sistema;
- allo scambio delle informazioni e dei dati finanziari tra lo Stato Membro e la Commissione Europea, consentendo una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell’efficienza e della trasparenza dell’intero sistema;
- alla formazione e assistenza degli attori coinvolti.

Il SIPA prevede, in modo regolato e preordinato, l’interazione sinergica tra i diversi attori presenti nel sistema, i quali contribuiscono - ognuno per la propria competenza - all’implementazione di tutte le informazioni ritenute necessarie per il funzionamento del sistema stesso.

In termini architetturali, il SIPA è basato su insiemi ben definiti ed integrati di risorse informative e tecnologiche:

- banche dati del comparto che assicurano le conoscenze necessarie ad indirizzare e governare le attività a livello istituzionale;
- sistemi applicativi di supporto.

Con riferimento a quanto richiesto dall’art. 126 lett. d) e dall’art. 137 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013, il SIPA conserva e registra i dati necessari ad una efficace gestione finanziaria di ciascuna operazione, compresi quelli necessari a predisporre le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione.

Per quanto concerne i dati relativi agli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati, il SIPA consente, attraverso l’utilizzo del CUP, un efficace collegamento tra spese certificate, progetti e banca dati dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti mediante un unico identificativo di collegamento. Una specifica funzionalità di servizio per l’AdC ed i suoi OO.II, fornirà la possibilità di esportare le tabelle che costituiscono la base dati, incluso il registro dei ritiri, dei recuperi e dei recuperi pendenti in un formato elaborabile (XLS, CSV).

Il Sistema garantisce la gestione delle pratiche relative a progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.



L'elemento rilevante del sistema è il Fascicolo della Pesca e dell'Acquacoltura che raccoglie le informazioni inerenti le imprese della pesca quale contenitore "certificato" delle stesse. Al Fascicolo sono associati i servizi di costituzione ed aggiornamento delle informazioni, i servizi di certificazione delle informazioni, i servizi di gestione delle licenze di pesca e delle quote individuali.

Strumenti specifici per la gestione del FEAMP

Nell'ambito del SIPA sono implementate le componenti applicative per la "Gestione degli adempimenti Amministrativi", delle pratiche di finanziamento FEAMP e del settore della pesca.

Le principali componenti di servizio fanno riferimento:

- all'erogazione dei finanziamenti: in tale ambito vengono assicurati gli strumenti per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi richiesti per il pagamento ai beneficiari a supporto dell'operatività delle diverse amministrazioni coinvolte;
- al sistema di comunicazione dei dati verso la UE ed altri Stati Membri;
- ai servizi a supporto dell'operatività delle Autorità di Gestione, Certificazione ed Audit.

Le Funzionalità di gestione e di controllo relative ai finanziamenti comunitari sono le seguenti:

- Gestione dei bandi;
- Gestione dei finanziamenti;
- Gestione dei controlli di I livello;
- Gestione dei controlli.

Infrastruttura Tecnologica del Sistema

Il Sistema risulta predisposto nel quadro delle iniziative finalizzate a garantire l'applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 e del Reg. (UE) 508/2014. Tali funzionalità sono in stato di aggiornamento sulla base delle specifiche contenute nei suddetti Regolamenti.

Il sistema è stato progettato e realizzato nell'ottica di poter disporre di una infrastruttura estremamente flessibile, pronta all'inserimento di nuove componenti di servizio che possano facilmente condividere componenti preesistenti, nonché avvalersi di un maturo e consolidato complesso di servizi di gestione pur garantendone al contempo la pressoché totale autonomia funzionale.

Alcuni elementi che caratterizzano l'infrastruttura tecnologica del SIPA sono:

- connettività LAN con tecnologia adeguata a garantire il colloquio fra i sistemi ad elevate prestazioni;
- sistema centralizzato ed automatizzato di backup;
- segmentazione della rete in domini, funzionale soprattutto ad una applicazione mirata e puntuale delle politiche di sicurezza;
- alta affidabilità di tutte le componenti costituenti la filiera del servizio incluse le componenti di infrastruttura quali Firewall, load balancer, rete locale;
- sistema di controllo capillare sullo stato dei sistemi, delle applicazioni e della rete specializzato anche sulla prevenzione dei malfunzionamenti;
- infrastruttura per la sicurezza logica dedicata anche alla individuazione e risoluzione preventiva delle vulnerabilità;
- infrastruttura per la sicurezza fisica dei locali del CED;
- policy e strutture per la gestione della sicurezza.

L'architettura dell'infrastruttura tecnologica è strutturata nelle seguenti componenti tecniche:

- il Network Center: raccoglie tutte le linee di trasmissione dati per la interconnessione degli utenti, per il collegamento della infrastruttura del SIPA alle Pubbliche Amministrazioni, ad altri Enti ed a Internet.
- il Data Center: è la componente in cui sono presenti i sistemi centrali di elaborazione e archiviazione delle informazioni.
- il Control Center: è la componente tecnologica centralizzata del Sistema di Controllo, in cui si concentrano gli strumenti ed i servizi per le attività di controllo e di gestione dell'intero sistema informatico. Tale componente garantisce, alla struttura organizzativa addetta al governo ed al controllo del sistema informatico, non solo la possibilità di analizzare e correggere le situazioni anomale ma anche la possibilità di segnalare e rimuovere preventivamente le cause delle potenziali criticità.

A tutte le componenti tecniche si applicano i principi che regolano e garantiscono l'aderenza del sistema ai requisiti di

sicurezza e più in particolare alle politiche definite per il SIPA.

La sicurezza dei dati, e del loro trattamento e dei sistemi informatici che li ospitano, viene gestita attraverso l'adozione di un insieme di misure di sicurezza, logiche, fisiche ed organizzative, il cui utilizzo combinato consente di raggiungere un livello di sicurezza adeguato a contrastare tutte le possibili minacce individuate nel processo di analisi dei rischi, soddisfacente gli stringenti requisiti richiesti dalla Amministrazione e conforme ai requisiti minimi richiesti dal Decreto Legislativo 196/2003.

Inoltre, è definito il Piano della Sicurezza quale strumento necessario per coordinare ed integrare in un quadro unico ed organico tutte le attività inerenti la gestione del sistema di sicurezza. Il piano della Sicurezza, relativamente ai controlli implementati, distingue fra sicurezza logica e sicurezza fisica e specializza su tali aree le contromisure adottate e gli strumenti utilizzati.

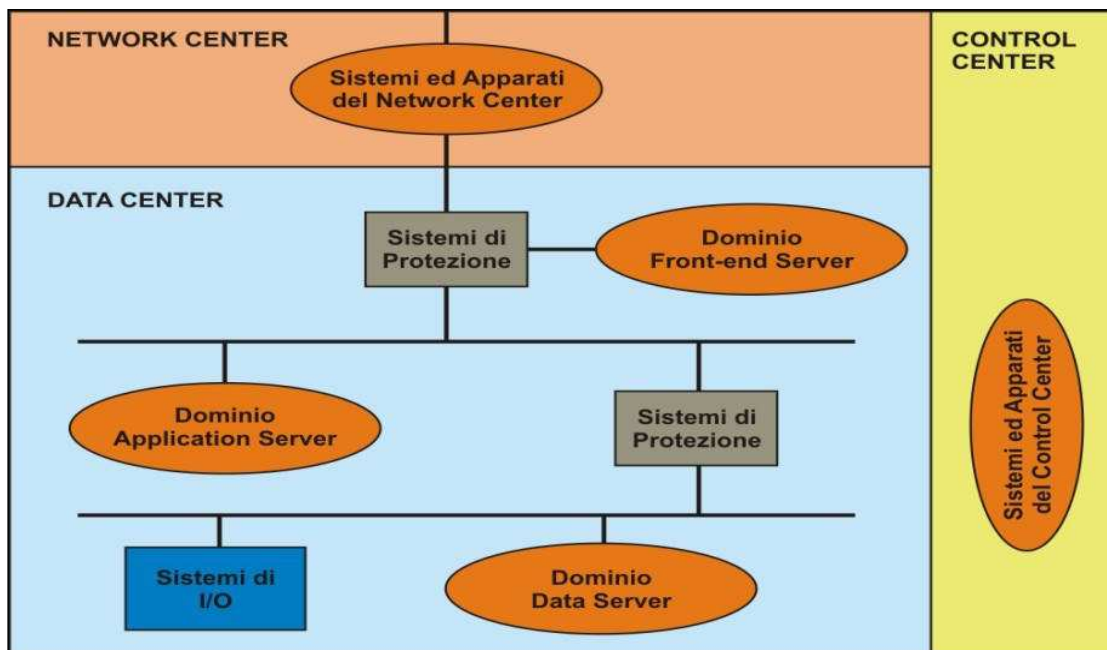
In particolare, per quanto riguarda la sicurezza logica, le funzioni implementate sono:

- Controllo accessi: consiste nell'identificazione, autenticazione ed autorizzazione utente, presiede all'accesso ai beni del sistema informativo sottoposti a regime di protezione e garantisce che tale accesso avvenga secondo regole prestabilite.
- Controlli crittografici: vengono implementati per proteggere il sistema informativo garantendo la riservatezza, l'autenticità e l'integrità delle informazioni. Le tecniche di crittografia vengono implementate per proteggere le informazioni considerate a rischio e per le quali altri tipi di controlli non risolvono il problema in modo adeguato.
- Controlli sulla Disponibilità dei sistemi: assicurano che gli utenti, quando lo richiedano e se autorizzati, abbiano sempre accesso alle informazioni e ai sistemi che le contengono.
- Servizi di anti-intrusione: tracciano e rilevano i tentativi di accesso al sistema non desiderati, impedendone l'effettuazione.

Per sicurezza fisica, invece si intende l'insieme di quelle misure di protezione delle apparecchiature, del personale e degli impianti presenti nel sistema informatico, volte a ridurre al minimo o se possibile ad eliminare l'esposizione a minacce di danneggiamento.

Il Piano della Sicurezza Fisica individua quali aree critiche alle quali applicare le misure di protezione i locali che ospitano il SIPA ed i locali in cui sono custoditi i supporti magnetici di memorizzazione finalizzati al Disaster Recovery.

Nella figura seguente sono rappresentate le componenti tecniche dell'infrastruttura tecnologica.



Modalità di accesso al sistema

La pagina iniziale per accedere al SIPA va considerata sia come pagina in cui attivare la funzione di identificazione

utente, necessaria all'accesso alle specifiche funzioni (Area riservata), sia come accesso ai Siti Istituzionali.

L'accesso all'area riservata avviene tramite inserimento di username e password.

Il SIPA deve essere in grado di gestire un'utenza sia sotto il profilo numerico che a livello organizzativo. Inoltre la riservatezza e la certificazione delle informazioni deve essere garantita ad ogni livello, attraverso il controllo e la tracciatura degli accessi al sistema in modo tale da poter risalire in ogni momento all'autore delle modifiche delle informazioni.

Risulta quindi necessaria l'implementazione di un sistema di gestione delle utenze che abiliti all'utilizzo del sistema solo utenti "conosciuti"

Nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, in materia di fruibilità dell'informazione, il sistema ha l'obbligo di garantire l'erogazione dei servizi nel rispetto di specifiche norme comunitarie e leggi nazionali aventi come obiettivo la sicurezza ed il controllo degli accessi.

Il Servizio Gestione Utenze (SGU) del SIAN è il servizio messo a disposizione nell'ambito della infrastruttura finalizzato alla gestione degli utenti e delle relative abilitazioni all'utilizzo dei servizi informatici. Tale servizio ha quindi il compito di effettuare l'insieme delle attività preliminari che conducono al riconoscimento e all'abilitazione "formale" di un soggetto (ente/organismo abilitato oppure persona fisica) che deve divenire utente del SIPA.

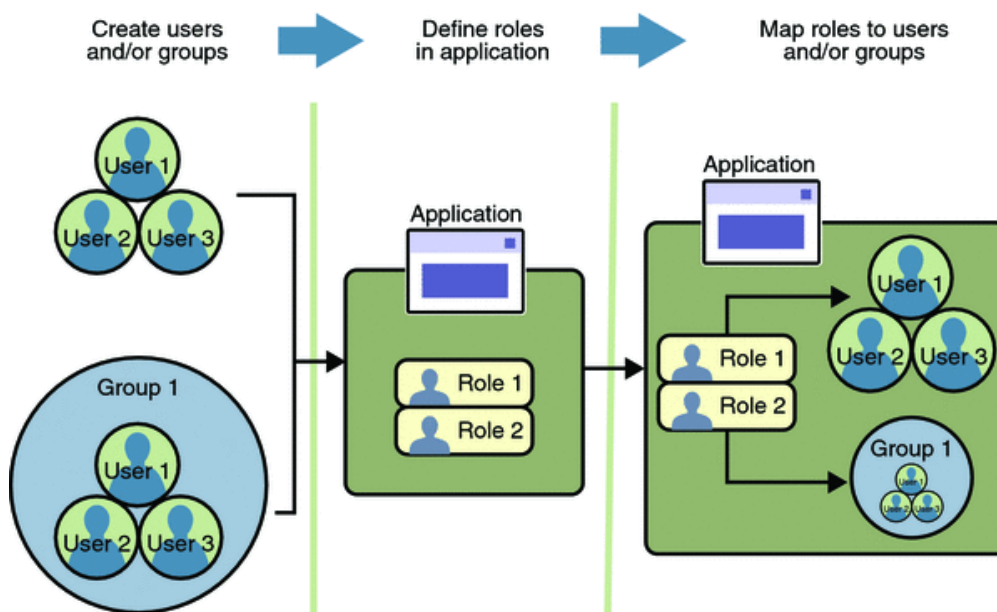
Ha inoltre il compito di gestire il colloquio con l'utente relativamente alle problematiche connesse all'abilitazione dell'utilizzo dei servizi SIPA, di effettuare tutte le verifiche relative alla "legittimità" delle richieste nonché di gestire in modo sicuro le informazioni riservate.

Considerata la natura polifunzionale dei servizi e delle informazioni messe a disposizione dal SIPA, il SGU previene gli accessi non autorizzati (servizi di autenticazione) e consente agli utenti di accedere solo alle applicazioni ed alle informazioni per le quali essi sono abilitati (servizi di autorizzazione).

Ogni servizio offerto viene quindi classificato secondo il grado di riservatezza e sicurezza necessari per la sua fruizione.

I meccanismi di autenticazione resi disponibili sono le credenziali richieste all'utente al momento dell'accesso ai servizi riservati e gli strumenti (smart card) di accesso al sistema che contengono le generalità dell'utente e tutti gli attributi ad esso associati.

Le attribuzioni di privilegi sulle funzioni applicative nell'architettura adottata sono gestite attraverso il meccanismo dei ruoli, così come specificato nella seguente figura:



Nel momento in cui gli viene attribuita l'appartenenza ad uno specifico ruolo, l'utente eredita automaticamente i



privilegi assegnati al ruolo stesso.

Profili Utenza

Il sistema è dotato di un meccanismo di “profilazione” che consente la definizione delle utenze, sulla base di ruoli/abilitazioni diversificate, in modo tale da consentire l’accesso alle sole informazioni di specifica competenza.

Il sistema informatico ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed accessibilità:

- Utenze specifiche per le diverse Unità dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi (Inseritore, Responsabile del procedimento, Revisore, Referente dell’AdG, Utenza di sola consultazione);
- Utenze specifiche per l’AdC del programma e gli eventuali OO.II. per la visualizzazione, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- Utenze specifiche per l’AdA per la visualizzazione e l’acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione della documentazione.

La progettazione, la realizzazione e la gestione del sistema di identificazione, autenticazione ed autorizzazione viene effettuata tramite il sistema di gestione delle utenze dedicato.

In particolare, per la gestione delle pratiche FEAMP, sono stati previsti i seguenti profili:

1. Utente Operativo per l’inserimento delle pratiche per Misura;
2. Utente Responsabile di Misura per l’inserimento e la convalida dei dati delle pratiche per Misura;
3. Utente Referente dell’Autorità di Gestione;
4. Utente Revisore
5. Responsabile utenze.

Ruoli e funzioni Utenti	
Utente 1 (U1) Inseritore Pratiche	Inserisce e gestisce la pratica per Misura: si tratta di un utente abilitato ad inserire la pratica FEAMP – solo per le misure assegnate – con il conseguente sviluppo temporale (Decreto Impegno, variazioni di impegno, anticipo, Decreto liquidazione, Saldo finale, recupero capitali, recupero interessi, ecc.)
Utente 2 (U2) Funzionario che verifica le pratiche e le fasi inserite dall’U1	Si tratta del Responsabile di Misura che può visualizzare le pratiche inserite dall’U1 (l’U2 ha la possibilità di modificare i dati inseriti) ed ha in procedura un settore di sua competenza dove valida le fasi economiche (Decreto Impegno, variazioni di impegno, anticipo, Decreto liquidazione, Saldo finale, recupero capitali, recupero interessi). Il Responsabile di Misura U2 valida con un flag le fasi, che una volta validate non possono più essere modificate dall’U1 (inseritore pratiche). Le fasi validate dal Responsabile di Misura appaiono con un “flag azzurro” nella maschera della lista fasi dell’U1.
Utente 3 (U3) Referente dell’Autorità di Gestione - RAdG	Le pratiche con le relative fasi validate dai Responsabili di Misura sono a loro volta validate dall’U3 (RAdG), che appone un flag di convalida. Le fasi validate dal RAdG appaiono con un “flag viola” nella maschera della lista fasi dell’U1 e dell’U2.
Utente Revisore	Inserisce la fase di Revisione relativamente alle fasi economiche di pagamento.
Responsabile Utenze	Responsabile per la gestione del sistema di identificazione, autenticazione ed autorizzazione degli utenti. Opera tramite il sistema di gestione delle utenze e provvede alle assegnazione dei ruoli e funzioni.

A livello di Autorità di Gestione sono distinte le seguenti figure:

1. le utenze 1 e 2 e 3 e l’utenza Revisore con le stesse proprietà di quelle già descritte saranno attivate anche a livello di ciascun OI;
2. l’Utente 3 è il “Referente dell’Autorità di Gestione”, può vedere tutte le fasi inserite, e convalida tutte le fasi delle pratiche validate dai Responsabili di Misura.

Le specifiche di ogni profilo utente saranno dettagliate nella sezione dedicata.



Scambio dei dati informatizzati tra la Commissione e lo Stato Membro

Nell'ambito del sistema di supporto alla gestione del FEAMP è prevista l'operatività di una specifica componente applicativa in grado di assicurare la registrazione e la conservazione dei dati relativi all'attuazione del Programma Operativo necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione.

Al fine di consentire, nel corso del periodo di Programmazione 2014/2020, una gestione informatica integrata dei vari fondi cofinanziati dall'UE, l'IGRUE (ente di congiunzione e coordinamento informatico tra la Commissione UE) e le varie amministrazioni italiane responsabili dei fondi cofinanziati hanno dato vita ad una piattaforma informatica di gestione e trasmissione di dati strutturati e non strutturati, che dialoga via web direttamente con il Sistema SFC della Commissione UE.



APPENDICE B

Attrezzi da pesca attivi e passivi

Attrezzi da pesca ¹	Codice Internazionale Identificativo ²	Attrezzo Fisso (S) Trainato (T) Mobile (M) ³	Attrezzo Attivo (A) Passivo (P) ⁴
Reti a circuizione a chiusura meccanica	PS	M	A
Reti a circuizione senza chiusura	LA	M	A
Sciabica da spiaggia	SB	T	A
Sciabica da natante	SV	T	A
Reti a strascico divergenti	OTB	T	A
Sfogliare-rapidi	TBB	T	A
Reti gemelle divergenti	OTT	T	A
Reti da traino pelagiche a coppia	PTM	T	A
Reti da traino pelagiche divergenti	OTM	T	A
Draghe tirate da natanti	DRB	T	A
Draghe meccanizzate	DRB	T	A
Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti	HMD	T	A
Rete da posta calate (ancorate)	GNS	S	P
Reti da posta circuitanti	GNC	S	P
Reti a tramaglio	GTR	S	P
Incastellate – combinate	GTN	S	P
Nasse e Cestelli	FPO	S	P
Cogolli e Bertovelli	FYK	-	P
Piccola Rete derivante	GND	S	P
Palangari fissi	LLS	S	P
Palangari derivanti	LLD	S	P
Lenze a mano e canna (manovrate a mano)	LHP	S	P
Lenze a mano e canna (meccanizzate)	LHM	S	P
Lenze trainate	LTL	M	A
Arpione	HAR	-	A

¹ D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di licenze di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.

² Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCF CG-FAO del 29 luglio 1980.

³ Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

⁴ Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).



APPENDICE C

Consigli Consultivi Regionali (CCR)

Riferimenti normativi RAC (*Regional Advisory Councils*)

Il Reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della Politica Comune della Pesca (PCP), prevede nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla PCP attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali (CCR) (artt. 31 e 32).

I CCR sono istituiti con la Decisione del Consiglio del 19 luglio 2004/585/CE e la successiva Decisione del Consiglio dell'11 giugno 2007/409/CE che modifica la precedente. I CCR sono organizzazioni dirette dalle parti interessate che perseguono uno scopo di interesse generale europeo.

Nel quadro della Riforma della PCP tuttora in corso, a seguito della possibile creazione di nuovi CCE, non più su base geografica ma tematica, i CCR si chiameranno CC/AC (Consigli Consultivi/Advisory Councils).

I CCR sono finanziati dalla Commissione Europea sulla base dei programmi di lavoro annuali presentati. Il contributo permanente non supera i 250.000 euro.

I CCR sono:

- Mare Mediterraneo – RAC MED
- Mar Baltico – BSRAC
- Mare del Nord – NSRAC
- Acque nordoccidentali – NWWRAC
- Acque sudoccidentali – SWWRAC
- Stock pelagici – PELRAC
- Flotta d'alto mare/oceanica – LDRAC

Il CCRMED è un'associazione, operativa dal 1° aprile 2009 di cui fanno parte le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca ed il suo ruolo è quello di consentire alla Commissione europea di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza delle parti interessate nella formulazione e attuazione delle misure di gestione della pesca.

Il CCR MED è composto dai rappresentanti del settore della pesca di otto Stati Membri (Italia, Francia, Spagna, Slovenia, Grecia, Malta, Cipro e Croazia).

I soci per 2/3 sono composti dagli armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l'altro trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili, e per 1/3 da altri gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi.



APPENDICE D

Rete Natura 2000

Zone a Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Pagine web di Rete Natura 2000:

<http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

Pagine web della Cartografia di Rete Natura 2000:

<http://www.minambiente.it/pagina/cartografie-rete-natura-2000-e-aree-protette-progetto-natura>

Pagina web dell'elenco SIC, ZSC, ZPS in Italia:

<http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia>

Pagina web delle ZSC designate per Regione:

<http://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate>



APPENDICE E

Specie autoctone

Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato e integrato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120, definisce le specie autoctone e non autoctone nell'ambito della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Tali definizioni possono essere considerate ai fini della definizione di specie autoctone di cui ai criteri di selezione relativi a specifiche misure.

In particolare, ai sensi dell'articolo o-quinquies) del D.P.R. n. 120/2003, per specie autoctona si intende una popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano.

Per specie non autoctona si intende, invece, una popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana.

Si specifica che, ai sensi dell'articolo o-bis) dello stesso D.P.R. n. 120/2003, per "specie" si intende un insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie, mentre ai sensi dell'articolo o-ter), per "popolazione" si intende un insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica.



APPENDICE F

Valutazione del rischio e Verifica in loco in itinere

Quella di seguito descritta è la procedura di valutazione del rischio connesso all'operazione, da utilizzare, nel caso di impossibilità all'uso dell'apposita funzionalità SIPA, in occasione dell'istruttoria dell'istanza di pagamento per acconto. La finalità della valutazione è quella di verificare se l'operazione, in occasione di detta istruttoria, debba essere sottoposta a Verifica in Loco.

Si ricorda che tale modalità è osservata salvo che il RAdG, nella Manualistica dell'O.I., disponga espressamente che la Verifica in Loco debba essere svolta sulla totalità delle operazioni. Si ricorda, inoltre, che in occasione dell'istruttoria per il pagamento dell'anticipazione la Verifica in Loco è sempre esclusa, mentre per il pagamento del saldo o in soluzione unica tale verifica è sempre dovuta. Si ricorda, ancora, che la Verifica in Loco non è comunque svolta, per tutte quelle operazioni la cui natura dell'operazione non la consenta. Si ricorda, infine, che il Responsabile del Controllo sull'istanza di pagamento per acconto ha comunque la facoltà di effettuare la Verifica in Loco qualora lo ritenga opportuno, anche se non dovuta.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Trattandosi di operazioni in itinere, si è considerato che il rischio, connesso all'operazione in istruttoria, attenga prettamente alla possibilità che il beneficiario non addivenga alla conclusione dell'operazione (al di là dell'imputabilità del fatto a lui o meno), e debba quindi restituire quanto effettivamente erogatogli.

Perciò, si è optato per una valutazione indipendente dal numero delle operazioni complessivamente finanziate con il programma, o comunque in itinere, bensì operata in base alle caratteristiche e allo stato propri dell'operazione e del beneficiario, al momento stesso della valutazione, senza necessità, pertanto, della costituzione di universi di riferimento, di campionamenti e di estrazioni.

La valutazione del rischio dell'operazione tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

1. **IMPORTO** – L'importo del finanziamento concesso come eventualmente rimodulato;
2. **DURATA** – La differenza tra la durata tipica dell'operazione e la sua durata programmata;
3. **NATURA** – La natura giuridica del beneficiario, se pubblica o privata, se collettiva o individuale;
4. **CONTROLLO** – La sussistenza o meno di una precedente Verifica in Loco, a qualsiasi titolo, negli ultimi 3 mesi o prima, e il relativo esito;
5. **PROROGA** – L'avvenuta richiesta di Proroga e conseguenziale approvazione o meno;
6. **VARIANTE** – L'avvenuta richiesta di Variante e la conseguenziale approvazione o meno;

Ad ogni fattore di rischio è attribuito un indice di rischio, calcolato come sotto illustrato, con arrotondamento al secondo decimale (per difetto da 1 a 4, e per eccesso da 5 a 9; ad es. $8,124 = 8,12$; $13,257 = 13,26$). I dati vanno considerati (salve diverse indicazioni rese sotto) con riferimento a quanto finanziato a valere sul solo PO FEAMP 2014/2020, e con riferimento al momento di chiusura dell'istruttoria, dunque in corso dell'istruttoria il risultato della valutazione potrebbe variare.

1. IMPORTO

L'entità del finanziamento concesso (eventualmente rimodulato) è il fattore di rischio di maggior peso. L'entità stessa costituisce l'indice di rischio, che viene espresso in centinaia di migliaia (punti 0,01 ogni € 1.000,00). Es.: l'operazione Alfa finanziata per € 952.500,00 avrà un indice di rischio pari a 9,53; l'operazione Beta finanziata per € 95.200,00 avrà un indice di rischio pari a 0,95).

2. DURATA

Essendo naturale che la durata dell'operazione sia commisurata anche all'entità della spesa, la durata dell'operazione da cronoprogramma è considerata un fattore di rischio apprezzabile qualora sia inferiore a una durata standard ipotizzata in relazione alla spesa. La spesa è stata direttamente rapportata al finanziamento concesso in misura dell'intensità dell'aiuto minimo, 50%, (posto che, coerentemente, a parità di durata programmata, una maggiore intensità dell'aiuto farebbe registrare un aumento della durata standard e, dunque, dell'indice di rischio). Il finanziamento è considerato come eventualmente rimodulato, è espresso in centinaia di migliaia; la durata è considerata come eventualmente prorogata, ed è espressa in mesi. Si è ipotizzata una durata standard delle operazioni per cui: alla concessione in finanziamento di importi consistenti (€ 1.000.000,00 e oltre) è ragionevole



attendarsi la durata massima concedibile (18 mesi); alla concessione di importi medi (€ 500.000,00) è ragionevole attendersi la metà della durata massima concedibile (9 mesi); e alla concessione di importi modesti (€ 55.000,00 o meno) è ragionevole attendersi la durata minima concedibile (1 mese); si è ottenuto, così, un rapporto fisso tra durata standard e importo di 1,8. Pertanto, moltiplicando l'importo del finanziamento (in centinaia di migliaia) per il rapporto fisso di 1,8, con arrotondamento sempre per eccesso, si ottiene la durata standard (fermo il massimo di 18 mesi), alla quale è sottratta la durata da cronoprogramma. Il risultato, se pari o inferiore a 0 non indica rischio (indice = 0), se superiore a 0, costituisce indice di rischio, il quale viene espresso in mezza unità (0,50) per ogni mese di differenza. Es.: l'operazione Alfa finanziata per € 952.500,00 avrà una durata standard di 18 mesi, in costanza di una durata da cronoprogramma di 16 mesi avrà un indice di rischio pari a 1,00; l'operazione Beta finanziata per € 95.200,00 avrà una durata standard di 2 mesi, in costanza di una durata da cronoprogramma di 4 mesi avrà un indice di rischio pari a 0,00).

3. NATURA

La natura giuridica del beneficiario è considerato un fattore di rischio apprezzabile nel caso si tratti di un soggetto non pubblico, e ancor più in caso di soggetto individuale. Questo in considerazione della minore garanzia di stabilità e presenza sul mercato del soggetto stesso, e minore certezza del capitale aggredibile in caso di recupero forzoso. L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni di beneficiari enti pubblici viene attribuito un indice di rischio pari a 0,00; a quelle di beneficiari società commerciali o altri enti collettivi privati un indice pari a 1,00; a quelle di beneficiari imprenditori o altri soggetti privati un indice pari a 2,00. Nell'eventualità dovesse trattarsi di un soggetto misto, è attribuito l'indice più alto attribuibile in base alla natura dei soggetti coinvolti.

4. CONTROLLO

Che l'operazione non sia mai stata interessata da una precedente Verifica in Loco, svolta a qualsiasi titolo, anche diverso dal pagamento, è un fattore di rischio apprezzabile, nonostante la circostanza non sia anomala nell'andamento dell'operazione; ancor più il fatto che la precedente Verifica in Loco sia stata effettuata ma con esito non positivo. Per contro, il fatto che una precedente Verifica in Loco sia stata effettuata, con esito positivo e di recente (nei 3 mesi anteriori al giorno in cui è pervenuta l'istanza in istruttoria), è considerato un fattore che mitiga il rischio connesso all'operazione. Ai fini della sola valutazione del rischio, per esito positivo della precedente Verifica in Loco si intende l'esito favorevole dell'istruttoria ad essa connessa (ed eventuale ammissibilità del pagamento), salvo sia stato registrato un taglio o una sospensione complessivi della spesa ammissibile, pari o superiore al 30% della spesa rendicontata, (entrambe considerate al netto dell'IVA non detraibile). L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni già verificate in loco con esito negativo viene attribuito un indice di rischio pari a 8,00; alle operazioni mai verificate in Loco viene attribuito un indice di rischio pari a 2,00; alle operazioni verificate in loco oltre i 3 mesi anteriori all'istanza di pagamento viene attribuito un indice di rischio pari a 0,00; alle operazioni verificate in loco entro i 3 mesi anteriori all'istanza di pagamento viene attribuito un indice di rischio pari a -3,00.

5. PROROGA

Che l'operazione sia interessata da una proroga è considerato un fattore di rischio apprezzabile. Partendo dal presupposto che è possibile ottenere una sola proroga, e per un periodo non superiore a 4 mesi, si è considerata rilevante non la sua durata, bensì la concessione della stessa, in quanto il termine, così fissato, anche all'insorgere di ulteriori esigenze non è nuovamente differibile. L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni non interessate da proroga viene attribuito un indice di rischio pari a 0,00; alle operazioni interessate da proroga concessa (o, per quanto sia possibile, in corso di istruttoria) viene attribuito un indice di rischio pari a 1,00; alle operazioni interessate da variante non concessa viene attribuito un indice di rischio pari a 3,00.

6. VARIANTE

Anche il fatto che l'operazione sia interessata da variante è considerato un fattore di rischio apprezzabile. In virtù dei limiti concreti che sono posti all'ammissibilità della variante, e alla non ammissibilità delle spese in aumento e della dilatazione dei tempi di realizzazione, si può ritenere che le varianti saranno caratterizzate per lo più da introduzione di nuovi o diversi elementi progettuali in corrispondenza della eliminazione o riduzione di elementi originari. Per cui appare rilevante non l'entità della variante, di difficile valutazione non essendo l'importo sufficientemente indicativo, bensì la concessione della stessa. L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni non interessate da variante viene attribuito un indice di rischio pari a 0,00; alle operazioni interessate da variante approvata (o, per quanto sia possibile, in corso di istruttoria) viene attribuito un indice di rischio pari a 2,00; alle operazioni interessate da variante rigettata viene attribuito un indice di rischio pari a 8,00.



La somma di tutti gli indici di rischio attribuiti dà il valore di rischio dell'operazione. Se il valore di rischio è pari o superiore a 6 l'operazione in istruttoria va sottoposta a Verifica in Loco.

CALCOLO DEL RISCHIO

F = Finanziamento concesso, come eventualmente rimodulato

DS = Durata standard

DP = Durata da cronoprogramma, come eventualmente prorogata

TA = Totale spesa ammissibile (IVA non detraibile esclusa)

TR = Totale spesa rendicontata (IVA non detraibile esclusa)

V = Valore di rischio complessivo dell'operazione

1. Fattore IMPORTO = $F \div 100.000$

Durata standard (DS) = $(F \div 100.000) \times 1,8$

2. Fattore DURATA = se $(DS - DP) > 0$ allora $(DS - DP) \times 0,5$ altrimenti 0,00

3. Fattore NATURA = Pubblico = 0,00; Privato collettivo = 1,00; Privato individuale = 2,00

Controllo non positivo = $(TR - TA) \geq (TR \times 30\%)$

4. Fattore CONTROLLO = nessun controllo = 2,00; controllo positivo oltre 3 mesi = 0,00

controllo positivo entro 3 mesi = -3,00; controllo non positivo = 8,00

5. Fattore PROROGA = nessuna proroga = 0,00; proroga concessa = 1,00; proroga rigettata = 3,00

6. Fattore VARIANTE = nessuna variante = 0,00; variante concessa = 2,00; variante rigettata = 8,00

Valore di rischio (V) = Somma degli indici di tutti i Fattori

Verifica in Loco = se $V \geq 6$ allora SI altrimenti NO

PROCEDIMENTO

L'incaricato della valutazione del rischio è il Responsabile del Controllo assegnatario dell'istruttoria sull'istanza di pagamento in questione, il quale avrà a disposizione tutti i dati necessari e aggiornati dal fascicolo dell'operazione stessa.

Della valutazione è opportuno rendere atto nel verbale di istruttoria, in relazione alla Verifica in Loco svolta o meno, indicando gli indici di rischio attribuiti a ciascun fattore di rischio, e il valore di rischio totale dell'operazione al momento dell'inoltro dell'istanza, onde consentire che la valutazione resti agli atti del fascicolo per i successivi controlli, incluso quello del Revisore.



APPENDICE G

Campionamento ed estrazione nei Controlli ex post

Quella di seguito descritta è la procedura di costituzione dell'universo di riferimento, valutazione del rischio connesso all'operazione, campionamento ed estrazione del campione, da utilizzare, nel caso di impossibilità parziale o totale all'uso dell'apposita funzionalità SIPA, in occasione dei controlli ex post. La finalità della valutazione è quella di ottenere il campione di operazioni concluse da sottoporre al controllo ex post nell'anno dell'estrazione.

Alla base del campionamento non è posto alcun fattore di casualità, in considerazione dell'indisponibilità di strumenti, anche informatici, che garantiscano, al contempo, una modalità di estrazione casuale indipendente dall'intervento cosciente dell'operatore, e il cui risultato non sia modificabile ma sia verificabile successivamente, e perciò che garantisca trasparenza ed evidenza.

Il sistema di campionamento ed estrazione, perciò, è basato, al 100%, su un'analisi del rischio ex post connesso all'operazione.

Trattandosi di operazioni concluse, si è considerato che il rischio connesso attenga prettamente alla possibilità che il beneficiario non mantenga gli impegni sottoscritti con l'istanza, che lo vincolano anche successivamente al saldo, e debba quindi restituire in tutto o in parte quanto effettivamente erogato.

Il rischio della violazione degli obblighi ex post non è particolarmente legato alle caratteristiche proprie delle operazioni e dei beneficiari; queste, piuttosto, condizionano le conseguenze per l'Amministrazione finanziatrice, in termini di entità del possibile danno e di difficoltà del recupero; va anche considerato che basandosi sul solo rischio connesso ad ogni operazione, la probabilità che alcune operazioni vengano estratte più volte e altre mai è piuttosto elevata; pertanto, alcune scelte, e l'indicizzazione dei rischi, sono volte ad una maggiore mobilità del campione.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSO DI RIFERIMENTO

L'universo di riferimento è costituito dalle operazioni per le quali sussistano tutti i seguenti requisiti:

- abbiano beneficiato di un finanziamento a valere sul PO FEAMP 2014/2020 erogato della Regione Campania;
- siano concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale viene effettuata l'estrazione del campione;
- non siano concluse da almeno 5 anni;
- non siano rientrate nel campione per il controllo ex post nell'anno immediatamente precedente a quello nel quale viene effettuata l'estrazione del campione.

Dall'universo di riferimento restano escluse le operazioni per le quali, date particolari circostanze (quali per es. finanziamento totalmente revocato), il controllo ex post non ha alcuna rilevanza pratica.

Ai fini della costituzione dell'universo di riferimento, si intendono concluse quelle operazioni per le quali è stato emesso Decreto di Pagamento da parte dell'RADG – successivo al Decreto di liquidazione e autorizzazione al pagamento adottato dell'UOD competente per l'operazione – a titolo di saldo o di erogazione del finanziamento in soluzione unica; la data di detto decreto è la "data di chiusura".

CRITERI DI CAMPIONAMENTO

Si ritiene sufficientemente rappresentativo, dell'intero universo di riferimento, un campione che risponda a tutti i seguenti criteri di campionamento:

1. almeno n. 1 operazioni per ogni Priorità dell'Unione, che vanti operazioni nell'universo di riferimento;
2. almeno il 5% del numero complessivo di operazioni rientranti nell'universo di riferimento;
3. almeno il 10% dell'importo complessivo di finanziamento pubblico erogato a valere sul PO FEAMP 2014/2020, rientranti nell'universo di riferimento.

Con riferimento ad ogni singola Priorità dell'Unione, qualora dai Controlli ex post eseguiti in un anno emergano irregolarità per le quali è avviato procedimento di recupero di tutto o parte di quanto erogato a titolo di finanziamento, nell'anno successivo sono adottati due criteri di campionamento integrativi a quelli di cui sopra:

1. almeno il 10% del numero di operazioni finanziate a valere sulla Priorità dell'Unione interessata dall'irregolarità, costituito da sole operazioni afferenti alla medesima Priorità rientranti nell'universo di riferimento;
2. almeno il 15% dell'importo complessivo di finanziamento pubblico erogato a valere sulla Priorità dell'Unione



interessata dall'irregolarità, costituito da sole operazioni afferenti alla medesima Priorità rientranti nell'universo di riferimento.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX POST

L'universo di riferimento è stratificato in base alle Priorità dell'Unione.

La valutazione del rischio, per ogni operazione, tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

1. **IMPORTO** – L'importo del finanziamento erogato per l'operazione, a valere sul PO FEAMP 2014/2020;
2. **CHIUSURA** – La data di conclusione dell'operazione, come sopra indicata;
3. **NATURA** – La natura giuridica del beneficiario, se pubblica o privata, se collettiva o individuale;
4. **CONTROLLO** – La sussistenza o meno di un precedente Controllo ex post, nell'arco del quinquennio, per la medesima operazione, e la sua distanza nel tempo;
5. **2° CONTROLLO** – La sussistenza o meno di più di un controllo ex post, nell'arco del quinquennio, per la medesima operazione;
6. **IRREGOLARITÀ** – L'esistenza di schede di irregolarità aperte, e non chiuse, a carico del beneficiario, per la medesima o per altre operazioni.

Ad ogni operazione, per ogni fattore di rischio è attribuito un indice di rischio calcolato come sotto illustrato, con arrotondamento al secondo decimale (per difetto da 1 a 4, e per eccesso da 5 a 9; ad es. $8,124 = 8,12$; $13,257 = 13,26$). I dati vanno considerati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione in corso.

VALORE DI RISCHIO

I primi due indici, l'Importo e la Chiusura, sono considerati complementari; l'Importo costituisce il fattore principale di rischio dell'operazione, il quale, però, è mitigato dall'essere la Chiusura più o meno recente.

Entrambi gli indici sono attribuiti ad ogni operazione non in base al valore assoluto dei rispettivi dati (importo e tempo trascorso), bensì in base al rango occupato da ogni operazione nell'ordine reso dai rispettivi dati; questo al fine di ridurre lo scarto tra le operazioni, e tentare una maggiore mobilità del campione, in quanto se dovesse registrarsi la presenza di pochi importi elevati a fronte di una consistente presenza di importi medi e bassi, e/o di poche operazioni chiuse tempo addietro rispetto a molte altre più recenti, si eleverebbe eccessivamente la probabilità che, nei vari anni, il campione estratto sulla base dei fattori di rischio sia costituito sempre dalle stesse operazioni.

Per detti fattori di rischio, se più operazioni hanno Importo o data di Chiusura uguale viene attribuito loro pari rango; la posizione più bassa, e le posizioni che avrebbero dovuto essere attribuite a seguire, coinvolte nell'ex equo, sono saltate. (Ad es., su 4 operazioni, all'operazione Alfa è stato erogato l'importo più basso pari a € 100,00 e le viene attribuita la posizione di rango 1, alle operazioni Beta e Gamma è stato erogato l'importo di € 120,00 e viene attribuito ad entrambe la posizione di rango 2, all'operazione Delta è stato erogato l'importo più elevato di € 150,00 e le viene attribuita la posizione di rango 4).

Entrambi gli indici di rischio hanno una lieve differenza di pesatura. Sul totale peso di 2, essendo due i fattori, l'Importo si considera del peso, pari a $1,05/2$, e la Chiusura si considera di peso pari al restante $0,95/2$. Questa soluzione bilancia sostanzialmente i due fattori, evitando che l'uno prevalga sull'altro e le operazioni si distanzino troppo per Valore di rischio complessivo, ma con l'introduzione dei centesimi si stratificano maggiormente le posizioni di rango delle operazioni.

1. IMPORTO, (pesatura $1,05/2$).

L'entità a consuntivo della spesa ammessa al finanziamento, ossia l'importo del finanziamento complessivamente ed effettivamente erogato, è il fattore di rischio di maggior peso, rappresentando l'eventuale obbligazione massima di restituzione. L'indice di rischio, come detto, è attribuito in base al rango occupato da ogni operazione nell'ordine crescente dato dai rispettivi importi nei loro valori assoluti, dal più basso al più elevato. Il rango è espresso su base di un decimo di unità; il risultato ottenuto è moltiplicato per la pesatura di $1,05$. (Ad es., su un totale di 3 operazioni, all'operazione Alfa che ha ricevuto l'importo di € 100,00, il più basso di tutti, sarà attribuita la prima posizione di rango, ossia la più bassa, (1), su base di un decimo di unità ($\times 0,1$) = $0,10$, pesato ($\times 1,05$) = $0,11$; all'operazione Beta che ha ricevuto l'importo di € 120,30 sarà attribuita la posizione di rango di $2 \times 0,1 \times 1,05 = 0,21$, all'operazione Gamma che ha ricevuto l'importo di € 125,05 sarà attribuita l'ultima posizione di rango, ossia la più elevata, $3 \times 0,1 \times 1,05 = 0,32$).



2. CHIUSURA, (pesatura 0,95/2).

Il tempo trascorso dalla conclusione dell'operazione è il fattore di rischio che indica l'apprestarsi della fine dei cinque anni oltre i quali l'operazione non può più essere assoggettata a controlli ex post dall'amministrazione concedente. L'indice di rischio è attribuito, come detto, in base al rango occupato da ogni operazione nell'ordine crescente dato dalle rispettive date di chiusura dell'operazione dalla più antica alla più recente. Il rango è espresso su base di un decimo di unità; il risultato ottenuto è moltiplicato per la pesatura di 0,95. (Ad es., su un totale di 3 operazioni, all'operazione Alfa che ha ricevuto il Decreto di pagamento il giorno 12/03/2015, il più antico di tutti, sarà attribuita la prima posizione di rango, ossia la più bassa, (1), su base di un decimo di unità ($1 \times 0,1 = 0,10$) pesato ($0,10 \times 0,95 = 0,095$), all'operazione Beta che ha ricevuto il Decreto di pagamento il giorno 14/08/2015, il secondo più antico di tutti, sarà attribuita la posizione di rango di $2 \times 0,10 \times 0,95 = 0,19$, all'operazione Gamma che ha ricevuto il Decreto di Pagamento il giorno 16/01/2016, il più recente dei tre, sarà attribuita l'ultima posizione di rango, ossia la più elevata, di $3 \times 0,1 \times 0,95 = 0,285$). L'indice così attribuito mitiga l'indice Importo, per sottrazione di questo a quello.

3. NATURA.

La natura giuridica del beneficiario è considerata un fattore di rischio apprezzabile nel caso si tratti di un soggetto non pubblico, e ancor più in caso di soggetto individuale. Questo in considerazione del fatto che la probabilità che l'investimento sia spostato o alienato è quasi nulla da parte di soggetti pubblici rispetto a soggetti privati, e che, tra quest'ultimi, l'imprenditore individuale è maggiormente esposto a rischi finanziari rispetto a quello collettivo, e offre minore certezza del capitale aggredibile in caso di obbligo di restituzione. L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni di beneficiari enti pubblici viene attribuito un indice di rischio pari a 0,00; a quelle di beneficiari società commerciali o altri enti collettivi privati un indice pari a 0,15; a quelle di beneficiari imprenditori o altri soggetti privati un indice pari a 0,25. Nell'eventualità dovesse trattarsi di un soggetto misto, è attribuito l'indice più alto attribuibile in base alla natura dei soggetti coinvolti. L'indice così attribuito inasprisce il totale fin qui ottenuto, per addizione di questo a quello.

4. CONTROLLO.

Che l'operazione non sia mai stata interessata da un precedente Controllo ex post è un fattore di rischio naturalmente apprezzabile, come pure, il fatto che lo sia stato è un fattore che mitiga il rischio connesso all'operazione, in modo tanto maggiore quanto minore è il tempo trascorso dall'ultimo controllo ex post. Considerato che l'operazione nell'anno successivo a quello di estrazione non rientra nell'universo di riferimento, ogni operazione può risultare estratta nel corso di tre dei cinque anni successivi alla chiusura – quinquennio del controllo – (sono esclusi quello dell'estrazione in corso e quello successivo a quello in cui è stata estratta). L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni estratte a controllo quattro anni prima è attribuito un indice di rischio pari a -0,25, a quelle estratte tre anni prima un valore pari a -0,50, a quelle estratte due anni prima un valore pari a -0,75. Alle operazioni mai estratte è attribuito un indice di rischio pari a +0,75. (Ad es. nell'estrazione del 2018 all'operazione Alfa mai estratta a controllo sarà attribuito il valore +0,75, all'operazione Beta estratta a controllo nell'anno 2014 sarà attribuito il valore di -0,25, all'operazione Gamma estratta a controllo nell'anno 2016 sarà attribuito il valore -0,75). L'indice così attribuito mitiga il totale fin qui ottenuto, per addizione di questo (negativo) a quello (positivo), mentre l'indice attribuito alle operazioni mai estratte, essendo positivo, lo inasprisce.

5. 2° CONTROLLO.

Che l'operazione sia stata interessata da un precedente Controllo ex post, come già detto, è un fattore che mitiga il rischio connesso all'operazione; lo è ancor più il fatto di esserlo stata per più volte nell'arco del quinquennio, anche in considerazione del fatto che il continuo controllo di una operazione oltre che escludere il controllo di altre operazioni può costituire una forma di accanimento ingiustificato. Considerato che l'operazione è soggetta a controllo nei cinque anni successivi alla chiusura, e nell'anno successivo a quello di estrazione non rientra nell'universo di riferimento, ogni operazione può risultare estratta al massimo in due dei cinque anni successivi alla chiusura (sono esclusi quello dell'estrazione in corso e quelli successivi ad eventuali due estrazioni). L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni estratte a controllo già due volte è attribuito un indice di rischio pari a -3,00. L'indice così attribuito mitiga il totale fin qui ottenuto, per addizione di questo, negativo, a quello.

6. IRREGOLARITÀ.

Il fatto che a carico del beneficiario, per l'operazione in questione o per altre, sia aperta (e non ancora chiusa) una scheda di irregolarità a valere su fondi FEP 2007/2013 o FEAMP 2014/2020, per fatto imputabile al beneficiario e non all'amministrazione, è un fattore di rischio apprezzabile. Il rischio è insito nell'esistenza di una precedente situazione



di criticità in capo al beneficiario. L'indice di rischio è espresso in misura fissa. Alle operazioni non interessate da siffatta irregolarità viene attribuito un indice di rischio pari a 0,00; a quelle interessate da siffatta irregolarità viene attribuito un indice pari a 0,50. L'indice così attribuito inasprisce il totale fin qui ottenuto, per addizione di questo a quello.

Il Valore di rischio, per ciascuna operazione, è dato dall'indice Importo sottratto l'indice Chiusura, e addizionati l'indice Natura, Controllo, 2° Controllo e Irregolarità.

CALCOLO DEL VALORE DI RISCHIO

F = Finanziamento erogato

FF = Insieme dei finanziamenti erogati

C = Data di chiusura dell'operazione

CC = Insieme delle date di chiusura di tutte le operazioni

AU = Anno dell'ultimo Controllo ex post

AC = Anno del Controllo ex post in corso

V = Valore di rischio complessivo dell'operazione

1. Fattore IMPORTO = $((\text{RANGO di F in FF per ordine crescente}) \times 0,1) \times 1,05$
 2. Fattore CHIUSURA = $((\text{RANGO di C in CC per ordine crescente}) \times 0,1) \times 0,95$
 3. Fattore NATURA = Pubblico = 0,00; Privato collettivo = 0,15; Privato individuale = 0,25
 4. Fattore CONTROLLO = SE $(AU - AC) < -5$ Allora 0,75 Altrimenti $(-5 - (AU - AC)) \times 0,25$
 5. Fattore 2° CONTROLLO = Non sussistente = 0,00; Sussistente = -3,00
 6. Fattore IRREGOLARITÀ = Non sussistente = 0,00; Sussistente = 0,50
- Valore di rischio (V) = $(\text{IMPORTO} - \text{CHIUSURA} + \text{NATURA}) + \text{CONTROLLO} + 2^\circ \text{ CONTROLLO} + \text{IRREGOLARITÀ}$

ESTRAZIONE PER FATTORI DI RISCHIO

In base ai Valori di Rischio di ogni operazione, si stila la Graduatoria di rischio, in ordine decrescente, dal più elevato al più esiguo, senza partizioni per Priorità dell'Unione. L'estrazione del campione è operata su detta graduatoria.

Come prima operazione di estrazione, si osserva il criterio di campionamento n. 1 (un'operazione per ogni Priorità dell'Unione, che vanti operazioni nell'universo di riferimento); pertanto, con riferimento ad ogni singola Priorità dell'Unione, è estratta l'operazione che ha il Valore di Rischio più elevato.

Le operazioni con uguale Valore di Rischio e medesima Priorità dell'Unione, rientrano tutte nel campione estratto in base al criterio di campionamento n. 1.

Si effettua, quindi, la verifica della rispondenza, del campione fin qui estratto, ai criteri di campionamento n. 2 (raggiungimento del numero minimo di operazioni complessivamente considerate) e n. 3 (raggiungimento dell'importo minimo di finanziamento pubblico erogato complessivamente considerato).

Nel caso il campione estratto finora non raggiunga il numero minimo e l'importo minimo da assoggettare al controllo, rientrano nel campione le altre operazioni, in ordine del più elevato Valore di rischio, a prescindere dalla Priorità dell'Unione a cui esse afferiscono, e fino al raggiungimento di dette soglie.

Le operazioni con uguale Valore di Rischio, delle quali solo alcune rientranti nel numero minimo e nell'importo minimo, rientrano tutte nel campione estratto in base ai criteri di campionamento nn. 2, e 3, a prescindere dalla Priorità dell'Unione a cui afferiscono.

Si effettua, infine, se del caso, la verifica della rispondenza, del campione fin qui estratto, ai criteri integrativi di campionamento n. 4 (almeno il 10% del numero complessivo di operazioni a valere sulla Priorità dell'Unione interessata dall'irregolarità, costituito da sole operazioni afferenti alla medesima Priorità) e n. 5 (almeno il 15% dell'importo complessivo di finanziamento pubblico erogato a valere sulla Priorità dell'Unione interessata dall'irregolarità, costituito da sole operazioni afferenti alla medesima Priorità). I criteri integrativi sono osservati per ogni Priorità dell'Unione, (interessata da irregolarità rilevata nei Controlli ex post eseguiti nell'anno precedente), presa singolarmente e non cumulativamente; nel computo sono rilevanti anche le operazioni, della medesima Priorità, estratte con i criteri nn. 1, 2, e 3.

Nel caso il campione estratto finora non raggiunga il numero minimo e l'importo minimo da assoggettare a controllo, per la Priorità dell'Unione interessata da irregolarità, rientrano nel campione le altre operazioni afferenti la medesima Priorità, in ordine del più elevato Valore di rischio, e fino al raggiungimento di dette soglie.



Le operazioni con uguale Valore di Rischio nell'ambito della singola Priorità dell'Unione interessata da irregolarità, delle quali solo alcune rientranti nel numero minimo e nell'importo minimo, rientrano tutte nel campione estratto in base ai criteri di campionamento nn. 4, e 5, (ossia l'ex equo è rilevante ai fini del campione).

Qualora un'operazione estratta dovesse risultare impossibile da assoggettare al controllo (ad es. azienda sottoposta a misure preventive e cautelari disposte dall'autorità giudiziaria quale il sequestro conservativo dei beni, ecc.), detta operazione è sostituita con la prima nella Graduatoria di rischio, in ordine del più elevato Valore di rischio, non estratta. Della sostituzione è dato atto nel verbale delle operazioni di Campionamento ed Estrazione, di cui in seguito.

PROCEDIMENTO

Il campione è estratto dall'Amministrazione regionale, in particolare dalla struttura ordinamentale del RADG. Per il campionamento, il RADG individua uno o più incaricati, anche tra gli RdM.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'estrazione è eseguita, e i risultati sono comunicati alle UOD competenti per l'esecuzione dei controlli ex post sulle operazioni estratte.

I RdM predispongono le Check List del Controllo ex post, anche con l'ausilio del sistema SIPA, distinte per Priorità dell'Unione o per Misura, o anche una Check List unica per tutte le Priorità dell'Unione, che però tenga conto delle peculiarità delle varie Misure coinvolte nel controllo.

Gli incaricati del campionamento costituiscono l'universo di riferimento con la collaborazione dei RdM, raccogliendo i dati aggiornati delle operazioni in base ai provvedimenti adottati dalle UOD competenti per le operazioni e dal RADG stesso con riferimento alla data sopra indicata (31 dicembre dell'anno precedente a quello di estrazione), quindi procedono all'estrazione del campione.

Delle operazioni è redatto apposito Verbale di Campionamento ed Estrazione, con allegato l'elenco dell'universo costituito e della Graduatoria di rischio, con evidenza delle operazioni estratte. Questi documenti sono tenuti agli atti della struttura ordinamentale del RADG, e inseriti sul SIPA.

Agli UOD competenti per il controllo è trasmesso in via ufficiale la comunicazione di avvenuta estrazione, l'elenco delle operazioni estratte da sottoporre al Controllo ex post, in base alla rispettiva competenza, e la documentazione di Check List predisposta.

I controlli vengono effettuati nell'arco dell'anno dell'estrazione, compatibilmente con le esigenze di ufficio dell'UOD competente, e senza una sequenza particolare; in ogni caso va eseguita la totalità dei controlli relativi delle operazioni estratte.

Qualora, nell'arco dell'anno dell'estrazione, per un'operazione decorrano i 5 anni di validità degli impegni ex post, questa va sottoposta al controllo con sollecitudine, con priorità sulle altre e, necessariamente, prima della stessa scadenza. Della circostanza è dato atto nel verbale di Campionamento ed Estrazione, e ne è data evidenza nella comunicazione alle UOD competenti per l'esecuzione.

Il Controllo ex post è svolto, dall'UOD competente, come descritto nel Manuale, al paragrafo dedicato alla "[Organizzazione dei controlli sulle operazioni](#)". La documentazione inerente le singole operazioni verificate è acquisita al fascicolo dell'operazione.

Eseguito il controllo l'UOD informa il RdM dell'esito, trasmettendo il Verbale di controllo con allegato Verbale della Verifica in Loco e la Check List di controllo. Il RdM cura l'inserimento sul SIPA dei dati del controllo effettuato e dei relativi documenti.

Qualora sia necessario procedere al campionamento e all'estrazione solo per alcune Misure o Priorità determinate, ad esempio per parziale indisponibilità del sistema SIPA, si segue lo stesso procedimento, costituendo un universo di riferimento limitato alla o alle Priorità o Misure in questione, soddisfacendo i medesimi criteri di campionamento, per le medesime percentuali.



APPENDICE H

Casi di inammissibilità di cui alle Disposizioni Attuative Generali dell'AdG

Dettaglio dei rinvii normativi, contenuti in due “condizioni generali” per la determinazione dell'ammissibilità al finanziamento, poste nelle Disposizioni Attuative Generali dell'AdG.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DELL'ADG.

Punto 4. Linee guida per l'ammissibilità.

---(omissis)---

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- (omissis)
- il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 (dett. A);
- il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) (dett. B);

---(omissis)---

(dett. A)

Reg. (UE) n. 966/2012

(Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento)

Articolo 106

Criteri di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti.

- 1) Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:
 - a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - b) nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, anche qualora tale condanna sia stata pronunciata nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
 - c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile, comprese le decisioni della BEI e delle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni aggiudicatrici;
 - d) che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
 - e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, anche qualora tale sentenza sia stata emessa nei confronti delle persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sui candidati o sugli offerenti in questione;
 - f) i quali siano soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 109, paragrafo 1 (sub. A.1).

---(omissis)---



(sub. A.1)

Reg. (UE) n. 966/2012

(Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento)

Articolo 109

Sanzioni amministrative e finanziarie

1) L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative e/o finanziarie:

- a) a contraenti, candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) **(sub. A.1.1)**;
- b) a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

---(omissis)---

(sub. A.1.1)

Reg. (UE) n. 966/2012

(Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento)

Articolo 107

Criteri di esclusione applicabili alle aggiudicazioni

1) Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, durante la procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- a) *(omissis)*;
- b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

---(omissis)---

(dett. B)

Reg. (UE) n. 508/2014

(Relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP)

Articolo 10

Ammissibilità delle domande

1) Le domande presentate da un operatore non sono ammissibili al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore interessato:

- a) ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹ **(sub. B.1)** o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 **(sub B.2)**;
- b) è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 **(sub. B.3)**, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento **(sub. B.4)**;
- c) ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o
- d) ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² **(sub. B.5)**, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del presente regolamento **(sub. B.6)**.

¹ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1); la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

² Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).



- 2) Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.
- 3) Una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 del presente articolo, se è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee³ **(sub. B.7)** nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.
- 4) È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati⁴ a norma dell'articolo 126 al fine di stabilire:
 - a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, che deve essere proporzionato alla natura, gravità, durata e reiterazione della grave infrazione o violazione o del reato e che deve essere della durata di almeno un anno;
 - b) le date di inizio o fine del periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
- 5) Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP forniscano all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto prescritto al paragrafo 3 del presente articolo. Preliminarmente all'approvazione dell'intervento, gli Stati membri accertano la veridicità di tale dichiarazione in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili **(sub. B.8)**.
Ai fini del primo comma, uno Stato membro fornisce, su richiesta di un altro Stato membro, le informazioni contenute nel suo registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 **(sub. B.8)**.

(sub B.1)

Reg. (UE) n. 1005/2008

(Regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – INN)

Articolo 42**Infrazioni gravi**

- 1) Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»:
 - a) le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 3 **(sub. B.1.1)**;
 - b) le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca;
 - c) la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l'uso di documenti falsi o non validi;
- 2) Il carattere grave della violazione è determinato dall'autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 **(sub. B.1.1)**.

(sub. B.1.1)

Reg. (UE) n. 1005/2008

(Regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – INN)

Articolo 3**Pescherecci dediti alla pesca INN**

- 1) Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:
 - a) ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un'autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure

³ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

⁴ Potere esercitato con l'emanazione del Regolamento Delegato (UE) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande (GU L 51 del 24.02.2015).



- b) non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all'articolo 6; oppure
 - c) ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure
 - d) ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure
 - e) ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure
 - f) ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure
 - g) ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un'indagine; oppure
 - h) ha ostacolato l'attività dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure
 - i) ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure
 - j) ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell'elenco comunitario delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure
 - k) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure
 - l) è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale.
- 2) Le attività di cui al paragrafo 1 sono considerate infrazioni gravi a norma dell'articolo 42 (sopra sub. B.1) in funzione della gravità dell'infrazione in questione che è determinata dall'autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell'infrazione o il suo ripetersi.

(sub B.2)

Reg. (CE) n. 1224/2009

(Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca)

Articolo 90

Sanzioni applicabili alle infrazioni gravi

- 1) Oltre all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi ai fini del presente regolamento anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell'infrazione in questione che è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell'infrazione o la sua reiterazione:
- a) la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco o di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo;
 - b) la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore;
 - c) il mancato sbarco di specie soggette a un contingente catturate nell'ambito di un'operazione di pesca, a meno che tale sbarco non sia contrario agli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui tali norme sono applicabili.

---(omissis)---

(sub B.3)

Reg. (UE) n. 1005/2008

(Regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – INN)

Articolo 40

Prevenzione e sanzioni

---(omissis)---

- 1) Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell'ambito di regimi nazionali di aiuti o di fondi comunitari agli operatori associati



allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell'elenco comunitario delle navi INN.

---(omissis)---

(sub. B.4)

Reg. (UE) n. 1005/2008

(Regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – INN)

Articolo 33

Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti

- 1) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide su un elenco di paesi terzi non cooperanti.
- 2) La Commissione notifica senza indugio ai paesi terzi in questione la loro identificazione come paesi terzi non cooperanti e le misure applicate a norma dell'articolo 38 **(sub. 4.1)**, invitandoli a porre rimedio alla situazione e ad indicare i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei loro pescherecci.
- 3) La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l'applicazione immediata delle misure di cui all'articolo 38. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni misura adottata per rispondere a tale richiesta.

(sub. 4.1)

Reg. (UE) n. 1005/2008

(Regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – INN)

Articolo 38

Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

Ai paesi terzi non cooperanti si applicano le seguenti misure:

- 1) è vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l'identificazione di un paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 31 è giustificata dalla mancata adozione, da parte del paese terzo in questione, di adeguate misure in relazione alla pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione;
- 2) è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera dei paesi considerati;
- 3) è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi considerati;
- 4) gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con i paesi considerati;
- 5) è vietata l'esportazione di pescherecci comunitari verso i paesi considerati;
- 6) tra i cittadini di uno Stato membro e quelli dei paesi considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali privati intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali paesi a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione;
- 7) sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera dei paesi considerati;
- 8) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell'accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN;
- 9) la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con tali paesi.



(sub. B.5)

Dir. n. 2008/99/CE

(Tutela penale dell'ambiente)

Articolo 3

Infrazioni

Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 35, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Articolo 4

Favoreggiamento e istigazione ad un reato

Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3.

(sub. B.6)

Reg. (UE) n. 508/2014

(Relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP)

TITOLO V

Misure finanziate in regime di gestione concorrente

CAPO II

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

---(Tutte le Misure della Priorità 2)---



(sub. B.7)

Convenzione (Gazzetta ufficiale n. C 316 del 27/11/1995)

(Elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:
 - a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
 - b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
 - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo 1.
4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.

Articolo 2

Sanzioni

- 1) Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1 nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 ECU.
- 2) Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4 000 ECU, che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, può variare l'importo di cui al paragrafo 2.

(sub. B.8)

Reg. (CE) n. 1224/2009

(Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca)

Articolo 93

Registro nazionale delle infrazioni

1. Gli Stati membri introducono in un registro nazionale **(sub B.8.1)** tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca commesse da navi battenti la loro bandiera o da loro cittadini, con l'indicazione delle sanzioni applicate e del numero di punti assegnati. Gli Stati membri introducono nel registro nazionale anche le infrazioni commesse da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e perseguite in altri Stati membri, previa notifica della decisione giudiziaria definitiva da parte dello Stato membro competente, conformemente all'articolo 90 **(sopra sub B.2)**.



2. In ordine al seguito da dare all'infrazione alle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri possono chiedere agli altri Stati membri di fornire le informazioni, contenute nei registri nazionali, riguardanti le navi e le persone sospettate di aver commesso l'infrazione o colte in flagrante mentre la commettevano.
3. Se uno Stato membro chiede a un altro Stato membro informazioni in relazione alle misure adottate a seguito di un'infrazione, quest'altro Stato membro può fornire le pertinenti informazioni sui pescherecci e sulle persone in questione.
4. I dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni sono conservati unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma in ogni caso per un minimo di tre anni civili a decorrere dall'anno successivo a quello in cui l'informazione è registrata.

(sub B.8.1)

D.Lgs. n. 4/2012

(Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della L. 4 giugno 2010, n. 96.)

Art. 15

Registro nazionale delle infrazioni

1. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti⁵.

⁵ Il Centro di Controllo Nazionale Pesca – C.C.N.P. è stato istituito con il D.P.R. n. 424 del 9 ottobre 1998 ed è formato da un'autorità responsabile, il Comando Generale, in rapporto di dipendenza funzionale con il MiPAAF, e da 15 strutture periferiche, Direzioni Marittime, denominate Centri di Controllo Area Pesca – C.C.A.P., impegnate tanto a terra quanto in mare. Il Centro effettua i controlli previsti dalla normativa nazionale ed europea sull'intera filiera della pesca, incluso il commercio e la somministrazione dei prodotti ittici; ai sensi del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 l'accertamento delle infrazioni alle relative leggi e regolamenti, sono affidate alla direzione esclusiva delle menzionate Autorità. Il C.C.N.P., inoltre, è stato individuato quale responsabile della tenuta del Registro Nazionale delle Infrazioni ove confluiscono tutti gli illeciti commessi in materia di pesca (ex art. 15 del citato D.Lgs. n. 4/2012).



APPENDICE I

Reg. Delegato (UE) n. 2015/288 – Periodo di inammissibilità

Periodo di inammissibilità delle domande di finanziamento presentate da operatori che hanno commesso azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 508/2014.

24.2.2015

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/288 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori. A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli operatori.
- (2) A norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1380/2013, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori devono dar luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione. Tali misure devono essere dissuasive, efficaci e proporzionate.
- (3) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, gli operatori che, durante un periodo di tempo determinato precedente alla presentazione di una domanda di sostegno finanziario, abbiano commesso un'infrazione grave, un reato o una frode ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 508/2014, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del FEAMP.
- (4) Gli operatori che chiedono il sostegno del FEAMP dovrebbero essere chiaramente identificabili al fine di verificare l'ammissibilità delle loro domande. Per poter conseguire gli obiettivi di condizionalità del sostegno del FEAMP, è opportuno stabilire adeguate disposizioni che garantiscano che tali operatori rispettano le condizioni di ammissibilità al sostegno del FEAMP con riguardo a tutti i pescherecci sotto il loro effettivo controllo.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014, la durata del periodo di inammissibilità deve essere proporzionata alla natura, gravità, durata e reiterazione dell'infrazione grave, del reato o della frode. È pertanto necessario stabilire norme per il calcolo del periodo di inammissibilità e per definire le date di inizio e di fine di tale periodo.
- (6) A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, se l'autorità competente ha accertato che un operatore ha

¹ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



commesso un'infrazione grave, la domanda di tale operatore è inammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di almeno 12 mesi. Poiché il regolamento (UE) n. 508/2014 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di garantire la proporzionalità e la certezza del diritto è opportuno che solo le infrazioni gravi determinate da una decisione adottata a partire dal 1° gennaio 2013 siano prese in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità.

- (7) Tuttavia, l'attivazione immediata e automatica dell'inammissibilità del sostegno del FEAMP sarebbe sproporzionata nei casi di infrazione che, pur mantenendo il loro carattere grave, quale stabilito dalle autorità competenti, non arrecano necessariamente un grave danno diretto alle risorse della pesca e all'ambiente marino ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009³ del Consiglio. Tali casi includono, ad esempio, le inesattezze di scarsa rilevanza nelle dichiarazioni di cattura che non dovrebbero tradursi in quanto tali nell'immediata inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP.
- (8) Le infrazioni gravi connesse all'imbarco, al trasbordo o allo sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima dovrebbero essere valutate in relazione all'entrata in vigore progressiva dell'eliminazione dei rigetti prevista dalla PCP. Sembra superfluo e inopportuno rendere immediatamente inammissibili le domande di sostegno del FEAMP presentate da operatori che hanno commesso questo tipo di infrazioni.
- (9) Nei casi eccezionali di cui ai considerandi 7 e 8, al fine di garantire che l'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP trasmesse dagli operatori sia conforme al principio di proporzionalità, è opportuno basare il calcolo del periodo di inammissibilità sul sistema esistente di assegnazione di punti per determinate infrazioni gravi previsto all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché all'articolo 126 e all'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione⁴. Nei casi eccezionali elencati ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la data di inizio dell'applicazione e il calcolo del periodo di inammissibilità dovrebbero essere definiti con riferimento all'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (10) A norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca devono essere annullati. Di conseguenza, i punti figuranti su una licenza di pesca restano validi per almeno tre anni. Poiché le disposizioni del FEAMP si applicano a partire dal 1° gennaio 2014, al fine di garantire la proporzionalità e la certezza del diritto, i punti per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2, e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità solo se sono stati assegnati a partire dal 1° gennaio 2013.
- (11) La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) costituisce una delle minacce più gravi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e compromette in modo sostanziale il conseguimento degli obiettivi della PCP. È pertanto opportuno stabilire norme sull'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP presentate da operatori di pescherecci battenti bandiera di paesi inclusi nell'elenco unionale delle navi impegnate nella pesca INN o di pescherecci battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti.
- (12) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, le domande provenienti da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») o del FEAMP non sono ammissibili per un periodo di tempo determinato. Poiché la frode costituisce una delle minacce più gravi per gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, e al fine di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in tutti gli Stati membri, è opportuno definire norme adeguate alla gravità di tale minaccia con riguardo al periodo durante il quale le domande presentate da operatori che hanno commesso questo tipo di frode sono inammissibili.
- (13) Al fine di garantire un'applicazione proporzionata ed efficace delle norme relative all'inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP presentate dagli operatori, è opportuno stabilire norme per il calcolo dei periodi di inammissibilità nei casi in cui uno stesso operatore possiede più di un peschereccio. Tali norme dovrebbero assicurare che il sostegno del FEAMP non vada a beneficio dei pescherecci che sono stati utilizzati

³ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).



per commettere infrazioni gravi che comportano l'inammissibilità delle domande di tali operatori. È inoltre opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altre infrazioni gravi nel corso di tale periodo.

- (14) È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento equo degli operatori che diventano nuovi proprietari di pescherecci a seguito di una vendita o un altro tipo di trasferimento di proprietà salvaguardando al contempo il regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 che è necessario per conseguire gli obiettivi della PCP.
- (15) Se la licenza di pesca di un operatore viene revocata a titolo definitivo a causa dell'elevata frequenza e gravità delle infrazioni commesse, l'introduzione di un divieto di accesso al sostegno del FEAMP fino al termine del periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ è giustificata dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti. Il divieto sarebbe giustificato anche se, in base al metodo di calcolo di cui al presente regolamento, il periodo di inammissibilità prendesse termine prima della fine del periodo di ammissibilità.
- (16) A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri devono obbligare gli operatori che presentano una domanda nell'ambito del FEAMP a fornire all'autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Gli Stati membri devono inoltre verificare la veridicità di tale dichiarazione. È opportuno che essi garantiscano che l'applicazione delle norme nazionali relative agli effetti sospensivi delle procedure di ricorso non rendano inefficaci le norme sulla determinazione del periodo di inammissibilità.
- (17) Per quanto riguarda i casi di violazioni gravi e reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 508/2014, tali casi dovranno essere ulteriormente valutati e analizzati per garantire che la durata del periodo di inammissibilità sia proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione di tali violazioni gravi e reati. È opportuno che il presente regolamento venga modificato a seguito di tale analisi.
- (18) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l'importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità del FEAMP, ossia dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del FEAMP e identifica il periodo durante il quale le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 508/2014, o all'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono inammissibili (in prosieguo: «il periodo di inammissibilità»).

⁵ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «punti di infrazione», i punti assegnati all'operatore per un peschereccio nell'ambito del sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 2) «operatore»: un operatore quale definito all'articolo 4, punto 30, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che presenta una domanda di sostegno del FEAMP.

CAPO II

DURATA E DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI INAMMISSIBILITÀ

Articolo 3

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio⁶ o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009

1. Qualora un'autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi.

2. In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 assegna punti di infrazione per le infrazioni gravi elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, si applicano le seguenti norme:

- a) se i punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio restano inferiori a 9, le domande di sostegno del FEAMP di tale operatore sono ammissibili;
- b) se il numero di punti di infrazione accumulati da un operatore con riguardo a un peschereccio è pari a 9, il periodo di inammissibilità è di 12 mesi;
- c) ogni punto di infrazione assegnato a un operatore con riguardo a un peschereccio in aggiunta ai punti accumulati di cui alla lettera b) comporta un periodo di inammissibilità supplementare di un mese.

3. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che è stata commessa un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1° gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.

4. Tuttavia, per le finalità specifiche del paragrafo 2, la data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che assegna punti di infrazione a un operatore a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e che fa sì che a tale operatore sia assegnato un totale di 9 o più punti di infrazione con riguardo a un determinato peschereccio.

Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono presi in considerazione solo i punti relativi a infrazioni gravi commesse a partire dal 1° gennaio 2013 e assegnati mediante una decisione ufficiale adottata a partire da tale data.

⁶ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).



Articolo 4

Inammissibilità delle domande presentate da operatori inclusi nell'elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

1. Il periodo di inammissibilità per un operatore il cui peschereccio è incluso nell'elenco unionale dei pescherecci che praticano attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è l'intero periodo durante il quale il peschereccio è incluso in tale elenco e, in ogni caso, non è inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data della sua inclusione nell'elenco.
2. Gli operatori i cui pescherecci battono bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008 non sono ammissibili per l'intero periodo in cui il paese in questione rimane incluso nell'elenco e, in ogni caso, per un periodo minimo di 12 mesi.
3. La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione⁷ che stabilisce l'elenco unionale delle navi INN o della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio⁸ che stabilisce l'elenco dei paesi terzi non cooperanti o la data di una modifica di tale regolamento o decisione in base alla quale un peschereccio o un paese vengono aggiunti a tale elenco.

Articolo 5

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP

1. Qualora un'autorità competente abbia stabilito che un operatore ha commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP, le domande di sostegno del FEAMP presentate dall'operatore sono inammissibili a decorrere dalla data della prima decisione ufficiale che accerta la frode quale definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁹.
2. Il periodo di inammissibilità si estende fino al termine del periodo di ammissibilità del FEAMP quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 6

Calcolo del periodo di inammissibilità nel caso in cui l'operatore possieda più di un peschereccio

1. Se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda presentata da detto operatore è determinato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all'articolo 3 o all'articolo 4.
2. Tuttavia, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono altresì inammissibili:
 - a) se le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, o
 - b) se, nel caso di infrazioni gravi a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio posseduto o controllato dall'operatore è pari o superiore a 7.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se un'infrazione grave commessa da un operatore non è riconducibile a nessun peschereccio posseduto o controllato dall'operatore in questione, tutte le domande di sostegno del FEAMP

⁷ Regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).

⁸ Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

⁹ Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).



presentate dall'operatore sono inammissibili.

Articolo 7

Trasferimento di proprietà

1. In caso di vendita o altro tipo di trasferimento di proprietà di un peschereccio, il periodo di inammissibilità riguardante l'operatore che trasferisce il peschereccio e connesso alle infrazioni gravi commesse prima del cambiamento di proprietà non è trasferito al nuovo operatore. L'inammissibilità delle domande del nuovo operatore può derivare unicamente da nuove infrazioni gravi da esso commesse.

2. Tuttavia, qualora vengano assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e commesse prima del cambiamento di proprietà del peschereccio, tali punti devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità del nuovo operatore a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), se tale operatore commette una nuova infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 8

Ritiro permanente della licenza di pesca

In deroga all'articolo 6, quando la licenza di pesca di un operatore sia stata revocata a titolo definitivo per uno qualsiasi dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore:

- a) in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 o, se del caso,
- b) in conseguenza delle sanzioni per infrazioni gravi imposte dagli Stati membri in conformità dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008,

tutte le domande presentate da tale operatore sono inammissibili al sostegno del FEAMP a decorrere dalla data del ritiro fino al termine del periodo di ammissibilità quale stabilito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 9

Revisione del periodo di inammissibilità

A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità:

- a) è ridotto di 2 mesi, nel caso delle infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, se per tali infrazioni vengono cancellati 2 punti a norma dell'articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011;
- b) è prolungato di 12 mesi per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure
- c) in deroga alla lettera b), è prolungato in conformità delle norme di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per ogni ulteriore infrazione grave commessa dall'operatore durante il periodo di inammissibilità ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008, elencata ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX.



CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



APPENDICE J

Reg. (UE) n. 763/2014 – Emblema e riferimenti dell'Unione

Misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico.

16.7.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 119 del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce norme generali in materia di informazione e pubblicità da applicare a tutti i programmi operativi e le operazioni finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»). Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato V del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (2) Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione delle operazioni nel settore della politica di coesione dell'Unione, comprese le misure finanziate nell'ambito del FEAMP, è opportuno formulare istruzioni per la creazione dell'emblema dell'Unione e definirne i colori standard, nonché le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e i riferimenti al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riconoscimento del sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Spetta agli Stati membri o alle autorità di gestione garantire che tutte le misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico rendano noto il sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a una determinata operazione visualizzando:

- a) l'emblema dell'Unione in conformità all'articolo 2 in combinazione con un riferimento all'Unione europea, in conformità all'articolo 3;
- b) un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o, in caso di operazione cofinanziata da più fondi, un riferimento ai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità all'articolo 4.

¹ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.



Articolo 2

Emblema dell'Unione

1. L'emblema dell'Unione è creato conformemente agli standard grafici di cui all'allegato.
2. L'emblema dell'Unione è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile. Una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
3. L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. L'altezza minima dell'emblema dell'Unione è di 1 cm. Per gli articoli promozionali di piccole dimensioni, l'altezza minima dell'emblema dell'Unione è di 5 mm.
4. Quando è pubblicato su un sito web, l'emblema dell'Unione è reso visibile all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che gli utenti debbano scorrere la pagina verso il basso.
5. Se accanto all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Si raccomanda di collocare il simbolo lontano dal logo dell'organizzazione terza.

Articolo 3

Riferimento all'Unione europea

1. Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma e Verdana. Non sono ammessi corsivi, sottolineature ed effetti speciali.
2. La posizione del testo in relazione all'emblema dell'Unione non è regolamentata, ma il testo non deve interferire in alcun modo con l'emblema dell'Unione.
3. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.

Articolo 4

Riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Quando su un sito web compare un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o ai fondi strutturali e di investimento europei, esso deve essere visibile all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che gli utenti debbano scorrere la pagina verso il basso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard

Per informazioni e orientamenti completi si veda:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

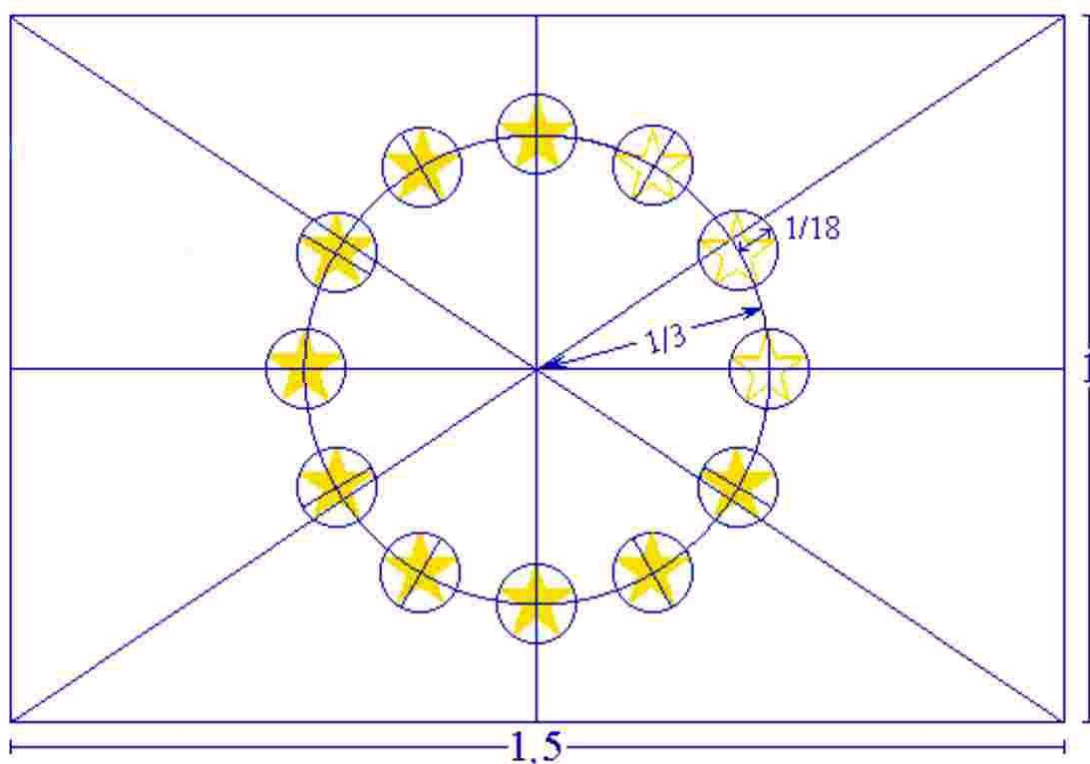
DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del rettangolo. Ogni stella ha cinque punte inscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del rettangolo. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo,

PANTONE YELLOW per le stelle.



RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.